



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 580-B**

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi

# Indice

1. DDL S. 580-B - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 580-B . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 580-B (Bozza provvisoria) . . . . .	12
1.2.3. Testo 1 . . . . .	15
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	36
1.3.1. Sedute . . . . .	37
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	38
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	39
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 370 (pom.) del 22/02/2017 . . . . .	40
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017 . . . . .	54
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017 . . . . .	67
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378 (pom.) dell'11/04/2017 . . . . .	75
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 379 (pom.) del 12/04/2017 . . . . .	92
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	97
1.4.1. Sedute . . . . .	98
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	101
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	102
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2017 . . . . .	103
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/05/2017 . . . . .	107
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	111
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017 . . . . .	112
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 726 (pom.) dell'11/04/2017 . . . . .	117
1.4.2.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017 . . . . .	125
1.4.2.2.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 741 (ant.) del 17/05/2017 . . . . .	132
1.4.2.3. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	135
1.4.2.3.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/02/2017 . . . . .	136
1.4.2.3.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/02/2017 . . . . .	137
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	139

1.5.1. Sedute .....	140
1.5.2. Resoconti stenografici .....	141
1.5.2.1. Seduta n. 815 (pom.) del 02/05/2017 .....	142
1.5.2.2. Seduta n. 824 (ant.) del 17/05/2017 .....	209
1.5.2.3. Seduta n. 825 (pom.) del 17/05/2017 .....	259

## **1. DDL S. 580-B - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 580-B  
XVII Legislatura

---

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi  
**Titolo breve:** *Demolizione di opere abusive*

---

Iter

**17 maggio 2017:** approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

<a href="#">S.580</a>	approvato
<a href="#">C.1994</a>	approvato con modificazioni
<b>S.580-B</b>	<b>approvato con modificazioni</b>
<a href="#">C.1994-B</a>	concluso l'esame da parte della commissione

---

Iniziativa Parlamentare

[Ciro Falanga](#) ( [Pdl](#) )

**Cofirmatari**

[Piero Aiello](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Lucio Barani](#) ( [GAL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Giacomo Caliendo](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Franco Cardiello](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Luigi Compagna](#) ( [GAL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Vincenzo D'Anna](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Domenico De Siano](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Giuseppe Esposito](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Enzo Fasano](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Claudio Fazzino](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Roberto Formigoni](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Antonio Gentile](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Vincenzo Gibiino](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Carlo Giovanardi](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Pietro Langella](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Pietro Liuzzi](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Eva Longo](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Giuseppe Francesco Maria Marinello](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Giovanni Mauro](#) ( [GAL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Antonio Milo](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Alessandra Mussolini](#) ( [Pdl](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)

[Pippo Pagano](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Nitto Francesco Palma](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Paola Pelino](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Antonio Razzi](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Mariarosaria Rossi](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Domenico Scilipoti Isgro'](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Cosimo Sibilia](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Guido Viceconte](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)  
[Riccardo Villari](#) ( [PdL](#) ) (aggiunge firma in data 7 maggio 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **19 maggio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 631 del 19 maggio 2016.

Classificazione TESEO

ABUSIVISMO EDILIZIO , DEMOLIZIONE

**Articoli**

CONDANNE PENALI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giacomo Caliendo](#) ([EL-PdL XVII](#)) (dato conto della nomina il 22 febbraio 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giacomo Caliendo](#) ([EL-PdL XVII](#)) nominato nella seduta pom. n. 379 del 12 aprile 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente** il 7 giugno 2016.

Annuncio nella seduta pom. n. 637 del 7 giugno 2016.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 580-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 580-B**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALANGA**, **AIELLO**, **BARANI**, **CALIENDO**, **CARDIELLO**, **COMPAGNA**, **D'ANNA**, **DE SIANO**, **Giuseppe ESPOSITO**, **FASANO**, **FAZZONE**, **FORMIGONI**, **GENTILE**, **GIBIINO**, **GIOVANARDI**, **LANGELLA**, **LIUZZI**, **Eva LONGO**, **MARINELLO**, **Giovanni MAURO**, **MILO**, **MUSSOLINI**, **PAGANO**, **PALMA**, **PELINO**, **RAZZI**, **Mariarosaria ROSSI**, **SCILIPOTI ISGRÒ**, **SIBILIA**, **VICECONTE** e **VILLARI**

*(V. Stampato n. 580)*

approvato dal Senato della Repubblica il 22 gennaio 2014

*(V. Stampato Camera n. 1994)*

modificato dalla Camera dei deputati il 18 maggio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 maggio 2016

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure  
di demolizione di manufatti abusivi

**DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dal Senato della  
Repubblica

**Disposizioni in materia di criteri  
di priorità per l'esecuzione di  
procedure di demolizione di  
manufatti abusivi**

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del testo unico  
delle disposizioni legislative e  
regolamentari in materia edilizia, di  
cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è  
inserito il seguente:

**DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera dei deputati

**Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di  
procedure di demolizione di manufatti abusivi**

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio  
2006, n. 106)*

**1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.  
106, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:**



«Art. 44-bis. (L) - (Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione). -- 1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;

d) immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

«c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

- 1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
- 2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
- 3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

- e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;
- f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
- g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza);
- h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale;
- i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;
- l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m);
- m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

**b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
« 6-bis . Nell'ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera c-bis) del comma 6, determinata con provvedimento del titolare dell'ufficio requirente, tenendo conto dei criteri di cui alla medesima lettera e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati».**

2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato.

3. Il pubblico ministero può derogare all'ordine dei criteri indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *i*), *l*) e *m*), con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni».

**Art. 2.**

*(Modifica all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

**1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:**

**« Art. 41 (L). - (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.**

**2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.**

**3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.**

**4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma 3 possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31».**

**Art. 3.**

***(Fondo per le demolizioni  
delle opere edilizie abusive)***

**1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.**

**2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.**

**3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.**

**4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

**5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**Art. 4.**

***(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio)***

- 1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionali sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
- 2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.**
- 3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.**
- 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.**
- 5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

**6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

## 1.2.2. Testo approvato 580-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 580-B**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 17 maggio 2017, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Falanga, Aiello, Barani, Caliendo, Cardiello, Compagna, D'Anna, De Siano, Giuseppe Esposito, Fasano, Fazzone, Formigoni, Gentile, Gibiino, Giovanardi, Langella, Liuzzi, Eva Longo, Marinello, Giovanni Mauro, Milo, Mussolini, Pagano, Palma, Pelino, Razzi, Mariarosaria Rossi, Scilipoti Isgrò, Sibilia, Viceconte e Villari, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Nell'ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera *c-bis*) del comma 6, determinata con provvedimento del titolare dell'ufficio requirente, tenendo conto dei criteri di cui alla medesima lettera e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli

immobili non stabilmente abitati».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:  
«Art. 41 (L). -- *(Demolizione di opere abusive)*. -- 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.
4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma 3 possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31».

Art. 3.

*(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei



finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio)*

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.

3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**11 maggio 2017**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

### **Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (580-B)**

#### **EMENDAMENTI**

##### **Art. 1.**

###### **1.1**

NUGNES, MORONESE

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera «c-bis» con la seguente:*

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

— 2 —

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

---

## 1.2

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis) numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;».*

---

## 1.100

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a) capoverso c-bis), numero 3), dopo le parole: «agli immobili» inserire le seguenti: «, anche se abitati dai componenti della famiglia.».*

---

## 1.3

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis), sostituire le parole: «della sentenza di condanna di primo grado» con le seguenti: «del verbale di accertamento dell'opera abusiva».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi,

premesso che:

in data 22 gennaio 2014 il Senato approvava in prima lettura il disegno di legge in titolo, in una formulazione recante – nella novella apportata al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – un riferimento alla priorità di demolizione degli immobili abusivi di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato,

considerato che:

la Camera dei deputati, nel modificare l'articolato in oggetto ha, fra le altre cose, omissis di riproporre, nell'ambito della novella recata all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, l'inciso «, anche se abitati dai componenti della famiglia» riferito a manufatti abusivi nella disponibilità dei soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione. Ciò potrebbe determinare incertezze interpretative ed ostacoli nella fase applicativa delle demolizioni,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a ripristinare, al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, l'inciso normativo – approvato in prima lettura al Senato, e poi soppresso nel

— 4 —

corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati – che specifica che tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, anche se abitati da componenti della famiglia.

---

## Art. 2.

### G2.100

LO MORO, GUERRA

Il Senato,

premesso che:

la legislazione vigente prevede con riguardo alla immediata repressione degli abusi edilizi e quindi all'esecuzione delle demolizioni, un sistema a doppio binario che vede la competenza delle autorità amministrative (comuni, regioni e prefetture) e dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio;

in relazione ai rimedi giudiziari, al fine di assicurare una piena repressione degli abusi edilizi l'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 prevede che «Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo [...] ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine»;

la disciplina vigente nulla precisa in ordine all'esecuzione delle suddette sentenze penali di condanna e alle possibili ipotesi di sovrapposizione o interferenza tra autorità giudiziaria e decisioni dell'amministrazione;

la questione relativa ai rapporti fra l'ordine di demolizione impartito dal giudice e l'attività amministrativa ha dato luogo ad un vivace dibattito giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a chiarire in via legislativa, in linea con la giurisprudenza prevalente, la titolarità della competenza in sede di esecuzione in ordine alla demolizione di edifici abusivi in ottemperanza a sentenze di condanna penale;

a modificare l'articolo 98 del TUE rinviando per l'esecuzione degli ordini di demolizione di immobili abusivi impartiti con decisione del giu-

— 5 —

dice penale a quanto previsto dai titoli II e III del libro X del codice di procedura penale relativi per l'appunto all'esecuzione delle sentenze penali; riconoscendo esplicitamente al pubblico ministero l'iniziativa dell'esecuzione e la competenza al giudice dell'esecuzione penale.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.100

LO MORO, GUERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. All'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per l'esecuzione delle decisioni di condanna si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III del libro X del codice di procedura penale."».

---

#### Art. 3.

### 3.100

LO MORO, GUERRA

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.101

COMPAGNA

*Aggiungere in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. Il Fondo di cui al comma 1, si intende destinato altresì al risarcimento danni a seguito di sentenza di primo grado che risultino danneggiati da atto esecutivo di abbattimento di opere abusive autorizzate tramite false autorizzazioni prodotte dagli uffici tecnici.

5-ter. Il risarcimento di cui al comma 5-bis, il cui ammontare minimo di euro diecimila si intende da integrare con le spese legali dello stesso



— 7 —

grado di giudizio, è assicurato anche qualora la sentenza non attribuisca esplicite responsabilità civili e penali agli uffici tecnici delle Amministrazioni competenti.

*5-quater.* Le sentenze di primo grado di cui al comma 1 si intendono inappellabili e le opere di cui al medesimo comma non possono, in ogni caso, essere interessate da atti di pignoramento».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G3.100**

LO MORO, GUERRA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione;

con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo;

l'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni;

a legislazione vigente la copertura finanziaria delle attività di demolizione delle opere abusive – ma non per quelle di riduzione in pristino dello stato dei luoghi – i Comuni sono abilitati a richiedere anticipazioni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.;

il Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è destinato a concedere anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dalla autorità giudiziaria;

che le modalità per accedere al fondo per la demolizione delle opere abusive sono contenute in due circolari della cassa depositi e prestiti (n. 1254 del 28 ottobre 2004 e n. 1264 del 2 febbraio 2006), le quali prevedono che: possono accedere al finanziamento soli comuni di cui ambito territoriale si realizza l'opera abusiva oggetto di un provvedimento di demolizione; sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, nonché le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse; il finanziamento consiste in un'anticipazione, senza interessi, a valere sulle risorse del fondo; il contratto di anticipazione deve inderogabilmente prevedere che, a garanzia

— 9 —

dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo contratto, il Comune rilascia per tutta la durata dell'anticipazione, delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferente ai primi tre titoli del bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso all'anticipazione; il Comune si obbliga a rimborsare l'importo dell'anticipazione e a pagare la spesa di gestione del fondo in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi nonché a rispettare tale termine anche nel caso in cui la riscossione sia effettuata da parte di altra autorità competente,

impegna il Governo:

a chiarire come si coordini l'istituendo Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive con il Fondo per la demolizione delle opere abusive, già istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.;

a precisare il rispettivo ambito soggettivo dei due suddetti strumenti finanziari.

---

### **G3.101**

CAPPELETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

tra le modifiche apportate all'articolato in esame dalla Camera dei Deputati, è stato inserito l'articolo 3 recante «Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive», il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione,

considerato che:

i costi delle operazioni di demolizione sono rilevanti se si considera che la somma per demolire un manufatto di medie dimensioni può arrivare a costare 50.000 euro,

considerato, altresì, che:

appare opportuno chiarire come il nuovo strumento finanziario si coordini con il Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., tenuto conto che l'ambito soggettivo sembra essere analogo,

— 10 —

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee a consentire un adeguato e progressivo aumento della dotazione complessiva del fondo di rotazione per il quadriennio 2017-2020;

a mantenere anche il fondo per la demolizione delle opere abusive presso la Cassa Depositi e Prestiti come strumento finanziario dal quale i Comuni possono attingere qualora le risorse del Fondo di cui alla presente legge non risultino sufficienti, garantendo in ogni caso il necessario coordinamento.

---

### **G3.102**

CAPPELETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

tra le modifiche apportate all'articolato in esame dalla Camera dei Deputati, è stato inserito l'articolo 3 recante «Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive», il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione,

considerato che:

l'accesso al nuovo strumento finanziario, unitamente al nuovo strumento sanzionatorio di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, comma 4-bis, che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non ottemperi all'ordine di demolizione precedentemente ingiunto dall'amministrazione comunale, potrebbe contribuire anche al risanamento dei bilanci degli enti locali,

impegna il Governo:

ad assicurare l'accesso al fondo di rotazione anche ai Comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o si trovano in gestione commissariale.

— 11 —

**G3.103**

CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

nel corso delle audizioni sul disegno di legge in esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, diversi Procuratori della Repubblica hanno evidenziato la difficoltà delle procure italiane ad eseguire le demolizioni a causa della mancata autonomia finanziaria, suggerendo come possibile soluzione l'accesso diretto al fondo per le spese di giustizia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, capitolo di spesa n. 1360,

impegna il Governo:

a prevedere in ogni caso meccanismi di accesso diretto da parte delle Procure al capitolo di spesa n. 1360 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e successive modificazioni al fine di reperire i fondi necessari alla realizzazione delle opere di demolizione di propria competenza.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4.

#### 4.1

NUGNES

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo».*

---

#### 4.100

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2017 adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

7-ter. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

— 13 —

- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- t) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

*7-quater.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute deve essere redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G4.100**

NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

è necessario realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, in considerazione delle dimensioni del fenomeno su scala nazionale;

è altrettanto necessario supportare l'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare per far fronte alle potenziali emergenze abitative derivanti dalla demolizione dei manufatti abusivi,

impegna il Governo a:

emanare apposite linee guida volte a: verificare lo stato patrimoniale dei soggetti o del nucleo familiare cui viene demolito l'immobile abusivo; mappare gli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi per soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali; valutare in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.



**G4.101**

NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

è necessario realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, in considerazione delle dimensioni del fenomeno su scala nazionale e, al contempo, far fronte alle situazioni di disagio sociale e di emergenza abitativa derivanti dall'eventuale abbattimento dei manufatti abusivi nonché contenere l'ulteriore consumo di suolo e i costi per la realizzazione di nuove edificazioni;

gli enti locali debbono essere posti in condizione – a seguito dell'accertamento dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali – di poter optare o per la demolizione o per l'acquisizione al patrimonio,

impegna il Governo a:

garantire, ove necessario anche adottando appositi provvedimenti normativi, la possibilità per gli enti locali di procedere – prima di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto – alla verifica dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici in ordine alla necessità dell'ente di acquisire il manufatto ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste per le liste di assegnazione per l'edilizia sociale, tramite opportuna interpolazione di apposito catasto dello stato del patrimonio immobiliare esistente o recuperabile da patrimonio pubblico inutilizzato destinato a edilizia sociale, prevedendo altresì nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione che il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, siano comunque acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, fermo restando che l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

## EMENDAMENTO

### 4.0.100

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Istituzione del fascicolo del fabbricato)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualunque sia la sua destinazione funzionale, disponendo la tempistica per l'aggiornamento del fascicolo con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

— 17 —

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicate le linee guida per le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso, nel rispetto dei criteri fissati dal presente articolo».

*Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'istituzione del fascicolo del fabbricato».*

---





€ 2,00

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 580-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi  
**Titolo breve:** *Demolizione di opere abusive*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 370 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2017

[N. 371 \(pom.\)](#)

1 marzo 2017

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 6  
marzo 2017 alle  
ore 16:00

[N. 375 \(pom.\)](#)

28 marzo 2017

Allegato al  
resoconto testo  
odg ed  
emendamenti

[N. 378 \(pom.\)](#)

11 aprile 2017

[N. 379 \(pom.\)](#)

12 aprile 2017

Esito: **concluso  
l'esame**



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 370 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017**  
**370ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ASCOLA**

*indi del Vice Presidente*

**BUCCARELLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### [SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL "CASO PIZZOLATO"](#)

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) richiama l'attenzione della Commissione ancora una volta - rifacendosi ai suoi precedenti interventi nelle sedute del 17 giugno 2015, 20 ottobre 2015, 11 gennaio 2017 e 15 febbraio 2017 (in quest'ultimo caso in sede di Commissioni riunite 2a e 6a) - sul caso del signore Henrique Pizzolato, ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e detenuto in Italia, rilevando che, a seguito della visita da parte dell'ambasciatore italiano in Brasile presso la struttura carceraria in cui lo stesso è detenuto, è emersa una situazione inquietante. Il cittadino italiano Pizzolato risulta detenuto in condizioni igienico-sanitarie disumane, in una cella cosiddetta "di punizione", insieme ad altre 11 persone. Deve essere chiaro che il Ministro della giustizia si dovrà assumere tutta la responsabilità politica di quanto accaduto e di quanto potrà accadere in questa drammatica vicenda.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa**

**all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CASSON](#) (PD), ad integrazione della relazione illustrativa già svolta nella seduta di ieri, si sofferma su alcune disposizioni dello schema di decreto in titolo. In particolare, richiama l'attenzione sulle norme di cui agli articoli 3 e 4 che prevedono la cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento di illeciti amministrativi. Esprime quindi favore per la specificazione, nel testo in esame, dei requisiti e dei limiti per la semplificazione delle procedure in ordine alle notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede in un altro Stato. Inoltre si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Atto del Governo in esame che prevede modalità specifiche per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato per attività probatoria. Ritiene altresì importante la previsione di cui all'articolo 9 che - si tratta forse del primo precedente normativo al riguardo - prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità competenti degli Stati. Infine, si sofferma più ampiamente sul titolo III del provvedimento in titolo, relativo alle intercettazioni delle comunicazioni. E' prevista infatti un'articolata disciplina che distingue sulla base del luogo in cui si trova la persona sottoposta ad intercettazione, sulle modalità di esecuzione delle operazioni richieste secondo che le stesse avvengano con trasmissione in tempo reale dei risultati delle attività o mediante loro successiva trasmissione, sulla necessità o meno che lo Stato richiesto debba fornire assistenza tecnica. Sono quindi disciplinati nel dettaglio gli obblighi di informazione tra le diverse autorità giudiziarie.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiede al relatore delucidazioni in ordine al rapporto tra le disposizioni di cui all'articolo 13, che prevede l'audizione mediante video-conferenza della persona sottoposta ad indagini, ovvero dell'imputato, del testimone del consulente tecnico o del perito, e la previsione dell'articolo 15 che prevede anche l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica su richiesta di uno Stato parte. In particolare richiama l'attenzione sui possibili effetti che il ricorso a tale ultimo strumento potrebbe avere nell'ordinamento italiano che non lo prevede affatto.

Il RELATORE osserva che l'audizione mediante conferenza telefonica è prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 (articolo 11) entro limiti ben definiti; si può ricorrere alla conferenza telefonica solo qualora questa non risulti contraria ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Tuttavia riconosce che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo è lacunoso dal punto di vista delle garanzie relative alla figura del testimone.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva che lo strumento della conferenza telefonica solleva perplessità soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza, in quanto esso risulta inadeguato per assicurare il rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie. Propone pertanto al relatore che, nella formulazione del parere, sia prevista una condizione nel senso di non prevedere l'applicazione della conferenza telefonica per l'audizione del testimone.

Dopo una breve precisazione del presidente [D'ASCOLA](#) in ordine all'ambito di applicabilità

della conferenza telefonica, il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che tale strumento pone altresì problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata, nonché di effettiva libertà nelle risposte del soggetto interrogato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce la propria contrarietà all'utilizzo della conferenza telefonica per l'audizione del testimone. Rileva anzi che, forse, sarebbe preferibile escludere del tutto la possibilità di far ricorso a tale strumento.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, in via ulteriore, risulta dubbia la necessità di fare ricorso a tale strumento per l'audizione di un testimone in quanto l'ordinamento italiano, per siffatte situazioni, già prevede lo strumento della videoconferenza.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che, mentre è ormai consolidato il ricorso allo strumento della videoconferenza, occorre meglio specificare i limiti di applicabilità della conferenza telefonica, ove si decida di consentire il ricorso allo stesso su richiesta di uno Stato parte.

Il presidente [D'ASCOLA](#) richiama l'attenzione anche sul fatto che, utilizzando lo strumento della conferenza telefonica, potrebbero sorgere incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 24 gennaio e del 7 febbraio e riferiti al disegno di legge n. 2566, assunto come testo base nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il disegno di legge n. 2566 - così come approvato dalla Camera e come emerge dai lavori preparatori - si pone come obiettivo quello di assicurare una più certa perseguibilità per i reati di atti sessuali nei confronti di minori di età compresa tra i dieci e i quattordici anni, i quali oggi non verrebbero perseguiti in quanto i genitori avrebbero paura di presentare denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, in quanto sarebbe necessario attivare la "lunga" procedura della nomina del curatore speciale. Al fine di raggiungere tali circoscritti obiettivi si ritiene di introdurre la procedibilità di ufficio per tutti le ipotesi di cui all'articolo 609-

*quater* del codice penale, con la conseguente riconduzione a tale nuova disciplina anche di ipotesi diverse da quelle asseritamente considerate dai proponenti. A tale riguardo sottolinea altresì che, per quanto riguarda la nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, tale procedura non è affatto lunga ma può durare un periodo di tempo estremamente breve; in secondo luogo, in molte ipotesi di atti sessuali compiuti a danno di minorenni già oggi il codice penale prevede la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale. Infine, sottolinea quell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza penale (tra le altre si veda Cassazione penale sez. III n. 32339 del 2015) secondo il quale, nelle ipotesi in cui il reato di prostituzione minorile di cui al primo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale concorra con quello di atti sessuali con minorenne, in ragione della differente oggettività giuridica delle fattispecie criminose nonché per la diversità degli elementi costitutivi, la disciplina sulla procedibilità d'ufficio prevista per il primo reato finisce inevitabilmente per attrarre anche la perseguibilità del reato di atti sessuali con minorenni e, quindi, anche in questo caso la situazione risulta già regolamentata. Conseguentemente, l'intervento normativo in oggetto appare corrispondere ad una dubbia necessità e comunque dovrebbe avere un ambito di applicazione molto più circoscritto e limitato di quanto non sia invece previsto dal disegno di legge n. 2566. Chiede infine ai membri della Commissione se sarebbero disponibili sempre e comunque ad esporre i propri figli minorenni alla partecipazione ad un processo penale, qualora gli stessi risultassero vittime delle condotte in questione; chiede poi di riflettere sull'impatto che questo avrebbe nei confronti dei minori specie in piccoli comuni, data l'ampia diffusione che la notizia potrebbe avere in quelle realtà territoriali. In queste circostanze, il mantenimento della previsione della procedibilità a querela acquista un rilievo di garanzia ancora più stringente, in quanto attiene non soltanto alla tutela della persona offesa ma di tutte le persone e le famiglie che sono coinvolte nella vicenda, trattandosi di atti sessuali che si compiono con il consenso della persona offesa. Per tali ragioni esprime profonde perplessità sia sulla generale impostazione di fondo del disegno di legge n. 2566, sia sull'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice che aggiunge una lettera c) all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge medesimo introducendo un ulteriore comma all'articolo 609-*septies* con il quale si prevede la procedibilità a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da un minorenne, facendo salva la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) dichiara che l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, come emerge chiaramente dai lavori preparatori ed in particolare dall'ampio dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, è assolutamente condivisibile e va salvaguardata. E' necessario in particolare assicurare risposte forti contro atti che ormai non appartengono più alla sfera della moralità pubblica, ma sono considerati comportamenti contrastanti con la libertà personale dei soggetti coinvolti. Per tale ragione è assolutamente necessario colmare un vuoto di tutela dell'ordinamento - come anche testimoniato da alcune significative pronunce della giurisprudenza di legittimità - che si determina anche nelle ipotesi di prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, ed in particolare nelle ipotesi in cui, non ricorrendo le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento alla prostituzione, previste invece al primo comma dello stesso articolo 600-*bis*, l'atto sessuale commesso ai danni di minori di età compresa tra i dieci e quattordici anni, anche se in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità, è procedibile a querela, essendo prevista la procedibilità d'ufficio solo se il predetto reato sia commesso ai danni di un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Anche tenuto conto di tali considerazioni giudica quindi opportuno ritirare il proprio emendamento 1.100, ritenendo preferibile mantenere inalterata la formulazione del testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (Ncd-CpE)) dichiara dunque decaduti tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 testé ritirato dalla relatrice.

Prende la parola il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) per esprimere il proprio dissenso rispetto alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Ginetti ed in particolare osservando che, soprattutto quando l'atto sessuale è compiuto tra soggetti entrambi minorenni, è necessario demandare alla autonoma valutazione dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale se attivare o meno lo strumento della querela. E' in questo modo, infatti, che è possibile compiutamente assicurare una garanzia dei diritti individuali di tutte le persone coinvolte, ivi compresa la persona offesa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), concordando con le considerazioni svolte dal senatore Palma, ammonisce sul pericolo di introdurre normative eccessivamente punitive che non tengono adeguatamente conto dell'esigenza altrettanto importante di tutelare la sfera di incolumità, anche psicologica, dei minori e di tutte le persone coinvolte nelle vicende in questione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) auspica una rapida conclusione dell'esame in Commissione, al fine di consentire all'Aula di poter definire i punti controversi che attengono ad argomenti molto delicati e complessi e sui quali appare senz'altro opportuno un confronto aperto. Infatti sia i sostenitori dell'esigenza di assicurare la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, sia quelli che sostengono una posizione diversa adducono argomentazioni non prive di pregio e quindi meritevoli di considerazione.

Dopo un breve intervento del senatore [MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*) - volto ad evidenziare la serietà dei punti problematici affrontati dai senatori Palma, Caliendo e Falanga invitando ad una riflessione in ordine a possibili rischi di un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sulla procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di atti sessuali con minorenni - il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), in sede di illustrazione del disegno di legge in titolo, rammenta che il testo - come licenziato dal Senato in prima lettura - si componeva di un articolo unico, il quale inseriva nel Testo Unico sull'edilizia un nuovo articolo 44-*bis*. La nuova disposizione individuava 11 criteri di priorità calibrati su parametri di varia natura, ai quali il pubblico ministero (individuato quindi come organo preposto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per illeciti edilizi) doveva attenersi nell'esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 44 del Testo Unico sull'edilizia.

La proposta di legge è stata ampiamente modificata dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge risulta, nella formulazione all'esame della Commissione, composto di quattro articoli. L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità

per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio).

Come è emerso anche nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia della Camera l'individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il Pubblico Ministero dovrà dare adeguata considerazione: agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, la priorità dovrà essere attribuita - di regola - agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

I successivi articoli sono stati introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 2 modifica l'articolo 41 Testo Unico sull'edilizia relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative.

La disposizione conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.

L'articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti.



Il RELATORE rimette infine alla valutazione della Commissione l'opportunità - previo eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni - di mantenere o meno l'impostazione sottesa alle significative modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio, e si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) illustra gli emendamenti 1.39 e 1.40 che sono strettamente connessi agli emendamenti 1.5 e 1.6.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia l'intenzione di presentare un nuovo ulteriore emendamento relativo all'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge n. 2284.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (Ncd-CpE)*) avverte che si intende rinunciata l'illustrazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1119-B\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al*

**codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La relatrice, senatrice [FILIPPIN](#) (PD) preannuncia che intende presentare nuovi ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1119-B](#)

**G/1119-B/1/2**  
[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1119- B  
premessi che:

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa prevedendo, in particolare, l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 1, la cui rubrica reca «Definizione di stampa o stampato», con il quale si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche *on line* registrate presso le cancellerie dei tribunali;

osservato che:

nello stesso articolo è stata novellata anche la disciplina del diritto di rettifica prevedendo che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione;

considerato che:

il provvedimento in esame disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche *on line*, precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta, come per i quotidiani cartacei, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL, ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata *on line*;

tenuto inoltre conto del fatto che il provvedimento sottoposto al nostro vaglio ha meritoriamente previsto, in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, il fatto che l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e che il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e che della stessa procedura può avvalersi l'autore

dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di disporre eventuali ulteriori iniziative volte ad adottare le opportune misure per inserire, tra le indicazioni obbligatorie, il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente. In particolare i giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina: il luogo e l'anno della pubblicazione; il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, il nome del referente responsabile alla presa in carico delle richieste di rettifica, con la specificazione che gli obblighi di pubblicità si applicano anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata. Si richiede ciò perché tali indicazioni consentirebbero, all'utente che ritenga di avvalersi del diritto di rettifica, la possibilità di conoscere facilmente e, soprattutto, immediatamente, a chi e in che modo egli possa rivolgere la richiesta di godimento del diritto di rettifica.

Art. 1

## 1.1

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. ? L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? (*Indicazioni obbligatorie*). ? Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

## 1.2

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «modalità di accesso al sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche» con la seguente: «rilevanza».*

## 1.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

*Al comma 2, lettera e), al primo periodo sopprimere le parole: «non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta», e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, sull'edizione on line di», con le seguenti: «effettuata su».*

## 1.4

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «della multa» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto della capacità reddituale del condannato;».*

**1.5**

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

*Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».*

**1.6**

[MINEO, DE PETRIS, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

*Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000 euro» sono sostituite dalla seguente: «fino».*

**1.7**

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

*Al comma 5, capoverso, «Art. 13.», nel primo comma, primo periodo, le parole: «da 5000» sono sostituite dalle seguenti: «da 1000».*

**1.8**

[RICCHIUTI, GUERRA, CASSON](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*«5-bis. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.*

*5-ter. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.*

*5-quater. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.*

*5-quinquies. Nei casi in cui il giudice dichiara l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter, condanna il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subito e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Il querelante è altresì punito con l'ammenda di euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle ammende.*

*Conseguentemente:*

- a) *sopprimere l'articolo 3;*
- b) *sopprimere l'articolo 5.*

Art. 2

**2.1**

[MUSSINI, SIMEONI, DE PIETRO, VACCIANO, BIGNAMI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».*

**2.2**

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», è aggiunto il seguente comma:*

*«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».*

**2.3**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57.», dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

#### 2.4

##### [GIOVANARDI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

#### 2.0.1

##### [BATTISTA](#), [ERAVEZZI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ORELLANA](#), [PANIZZA](#), [ROMANO](#), [ZIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto  
leso nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo di stampa, nel *blog* o nella piattaforma di rete sociale, ritenute lesive dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet, ai gestori dei *blog*, alle piattaforme di reti sociali e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet*, ai gestori dei *blog*, alle piattaforme di reti sociali e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

#### 2.0.2

##### [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO.GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto  
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

#### 2.0.3

##### [CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto  
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

**2.0.4**

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto  
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

**2.0.5**

[ANITORI](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto  
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

**Art. 3.**

Art. 3

**3.1**

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:*

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma in favore della cassa delle



ammende, determinata in via equitativa e comunque non inferiore a 1.000 euro».

### 3.2

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

### 3.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

### 3.4

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «può altresì condannare» con le seguenti: «altresì condanna».*

### 3.5

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [MUSSINI](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «della cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di sostegno alle spese legali, istituito presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana».*

### 3.6

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, capoverso 3-bis, sono aggiunte, infine, le parole: «proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante».*

**Art. 5.**

Art. 5

## 5.1

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *on-line* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

## 5.2

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «testate giornalistiche *on line*» sono aggiungete le seguenti: «registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi, o messi in rete dalle stesse redazioni».*





## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017**  
**371ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ASCOLA](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 ([n. 387](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) dà conto di uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma tuttavia più nel dettaglio sulla raccomandazione relativa all'articolo 15 dello schema di decreto legislativo in titolo, che dispone in materia di conferenza telefonica. Lo schema di parere in esame raccomanda al Governo di eliminare il riferimento alla figura del testimone in ordine all'applicazione dello strumento della conferenza telefonica e di limitare l'utilizzo delle informazioni assunte mediante il predetto strumento solo alle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente. Ciò in ragione delle conseguenze problematiche che il ricorso alla conferenza telefonica potrebbe avere dal punto di vista delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, come il diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro si dichiara disponibile a trasformare tale osservazione in condizione ove lo richieda la maggioranza della Commissione.

Dopo che i rappresentanti dei Gruppi in Commissione si sono dichiarati favorevoli ad una riformulazione come condizione del rilievo sopra richiamato nel senso testé indicato dal relatore, lo schema di parere come modificato e pubblicato in allegato al resoconto, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

**(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente **D'ASCOLA** comunica che è riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1978, che è fissato a domani 2 marzo alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Interviene il senatore **FALANGA** (ALA-SCCLP) che sollecita una celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge in titolo. In particolare chiede che sia fissato a breve il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente **D'ASCOLA** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 6 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli*

[\(1227\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1229\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

[\(1230\)](#) *Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1245\)](#) *MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1383\)](#) *Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre 2016.

Su richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD) e, previo accordo degli altri rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a lunedì 20 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

#### *SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL SENATORE FALANGA*

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) comunica che nella giornata di domani sarà interrogato dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito della querela per diffamazione a mezzo stampa, presentata, nei suoi confronti, dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'onorevole Ferranti sarebbe stata offesa dalle dichiarazioni che egli ha reso in una intervista alla stampa sul fatto che il disegno di legge che disciplina i rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116 e connessi), approvato dal Senato circa tre anni fa, è stato insabbiato nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Ebbene,

tali dichiarazioni ripropongono il contenuto di quanto già più volte affermato sia in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, sia nell'ambito dei lavori della Commissione stessa, e, pertanto, sono riconducibili alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in relazione al loro nesso con l'esercizio della funzione parlamentari: tale principio - come noto - è stato costantemente ribadito anche dalla Corte costituzionale (cfr., per tutte sentenze nn. 1150 del 1988, 265 del 1997 e 10 e 11 del 2000).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), dopo aver espresso solidarietà al senatore Falanga, ironicamente chiede se l'onorevole Ferranti non sia stata a sua volta querelata dal Presidente della regione Puglia Emiliano, per le dichiarazioni che l'onorevole Ferranti ha reso alla stampa in ordine alle mancate dimissioni dalla magistratura da parte dello stesso Presidente Emiliano, che è, ora, candidato alla carica di segretario del Partito Democratico

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in via preliminare esprime la propria solidarietà al senatore Falanga; quindi si dice disponibile a testimoniare, ove necessario, che le dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Falanga hanno riproposto il contenuto di quanto quest'ultimo ha più volte detto sia in sede di Commissione, sia in sede di Ufficio di Presidenza della medesima. Sottolinea inoltre che il citato disegno di legge sui rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116) è stato accompagnato, sin da quando è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, da voci di corridoio sulle varie modifiche che dovevano essere apportate al testo approvato dal Senato.

Infine interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che esprime a sua volta solidarietà al senatore Falanga.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2284 e connessi (Modifiche al codice di procedura civile), n. 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli), n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori biologici) svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387**

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;  
che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";  
che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;  
che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;  
che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);  
che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della

Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito

processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare "*il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento*" (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999);

rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiesta può

rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato; che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.  
2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art.14-bis. (*Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";
- c) si raccomanda, in ordine all'articolo 15:
  1. di sopprimere, al comma 1, le parole "del testimone";
  2. di sopprimere, al comma 2, le parole "il testimone";
  3. di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente".
- d) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la



medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.".

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387**

Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;  
che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";  
che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;  
che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;  
che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonché ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire

esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);

che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l' esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all'ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell'identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza;

che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare *"il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento"* (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999);

rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a

norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiama può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato;

che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 15:
  1. al comma 1 siano soppresse le parole "del testimone,";
  2. al comma 2 siano soppresse le parole "il testimone,";
  3. dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente";

e con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art.14-bis. (*Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";

c) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato."

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 28 MARZO 2017**  
**375ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ASCOLA](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [D'ASCOLA](#) dà conto della lettera da lui sottoscritta e trasmessa il 27 marzo 2017 alla Presidenza del Senato con la quale sono state manifestate le perplessità emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza di giovedì scorso sull'assegnazione alla 1ª Commissione del disegno di legge n. 2754 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - e, pur essendosi escluso di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, è stata chiesta la possibilità di valutare se vi siano spazi per modificare la predetta decisione a favore di un'assegnazione del disegno di legge medesimo alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Il Presidente comunica altresì l'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (Atto Governo n. 405), per l'espressione del parere sul quale il termine di scadenza è fissato al 30 aprile.

Ricorda infine che sono attualmente assegnati alla Commissione giustizia 14 disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati. A questi occorre aggiungere presumibilmente anche il disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (A.S. n. 2755), approvato dalla Camera il 21 marzo, che deve ancora essere assegnato. Il Presidente sottolinea che il numero elevato dei predetti disegni di legge costituisce una circostanza che dovrà essere oggetto di attenta valutazione nei prossimi Uffici di Presidenza, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione dei lavori della Commissione.

*SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2473  
(ELEZIONI CONSIGLIERI ORDINI FORENSI)*

Il senatore [CUCCA](#) (PD) segnala ancora una volta l'esigenza di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, già licenziato dalla Commissione in sede referente, in quanto la situazione in cui versano diversi consigli dell'ordine appare ormai insostenibile. Ritiene paradossale che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, formulata alla Presidenza del Senato nel febbraio di quest'anno, anziché rendere più celere la conclusione dell'esame, la stia di fatto rallentando, perché il Governo, da quanto gli consta, tarda a dare il proprio assenso, in particolare a causa della mancanza del parere del Ministero dell'economia e delle finanze sulla predetta riassegnazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) preannuncia che chiederà alla Presidenza del Senato di sollecitare il necessario assenso del Governo ai fini della riassegnazione del disegno di legge n. 2473 in sede deliberante.

*IN SEDE REFERENTE*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato. Con la formulazione in oggetto si chiede in particolare di inserire al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 - così come modificato all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in titolo - che, tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui l'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione, "anche se abitati dai componenti della famiglia". In sede di illustrazione dell'emendamento il senatore Buccarella

ricorda che questa specificazione si muove in linea con l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che durante l'esame in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge in titolo si è registrata un'amplissima convergenza su un testo che la Camera ha però stravolto completamente. Pur non ritenendo del tutto soddisfacente l'impostazione complessiva sottesa al disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento - peraltro intervenute a distanza di oltre due anni dalla conclusione dell'*iter legis* in Senato - ciò nondimeno ritiene essenziale poter concludere velocemente l'esame dello stesso, in quanto è assolutamente essenziale risolvere i numerosi e gravi problemi che caratterizzano alcune situazioni regionali, in particolare in Campania e cioè in una regione che è caratterizzata da oggettive situazioni di tensione abitativa.

Sottolinea infine che è intendimento del proprio Gruppo parlamentare non già quello di intestarsi meriti politici a fini propagandistici, quanto quello di risolvere i problemi abitativi sopra indicati, coniugando il rispetto del principio di legalità con quello di eguaglianza. Chiede quindi agli esponenti del Movimento 5 Stelle di trasformare le loro proposte emendative in ordini del giorno.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, ricorda che il disegno di legge in titolo era stato approvato dal Senato in prima lettura con l'obiettivo di sanare situazioni paradossali, che si erano determinate a seguito di diversificate applicazioni della normativa nazionale che avevano finito per penalizzare i cittadini di alcune regioni del sud, in particolare in Campania. Ribadisce quindi la necessità di definire velocemente l'esame del disegno di legge, pur non ritenendo del tutto soddisfacente il testo così come approvato dalla Camera.

Prende la parola la senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*), per sottolineare che alcune proposte emendative, a suo avviso, si caratterizzano per l'estraneità all'oggetto del disegno di legge in quanto, anziché intervenire sull'individuazione di criteri e procedure per l'esecuzione di demolizioni di manufatti abusivi, tendono a regolamentare la diversa materia della pianificazione urbanistica e rischiano, inoltre, di vanificare le giuste misure recentemente introdotte dall'attuale giunta regionale campana in materia di abusivismo edilizio ed edilizia sociale.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ha ritirato la proposta emendativa 2.1, interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, fa presente che il disegno di legge in titolo è volto a risolvere alcune importanti problematiche legate all'abusivismo edilizio. Nonostante la presenza di alcune modificazioni apportate dalla Camera che appaiono discutibili - si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, che appare caratterizzato da un minor rigore rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato - segnala taluni interventi migliorativi - come ad esempio l'attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, così come l'introduzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4 - che rendono l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo un soddisfacente punto di incontro tra l'esigenza di assicurare un rigoroso rispetto della legalità nella fissazione dei criteri per l'esecuzione delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi e quella di evitare diseguaglianze sociali e tener conto di emergenze abitative. Per tali ragioni ritiene opportuno che il disegno di legge possa essere approvato il più rapidamente possibile e che l'esame si concentri sulle questioni di merito evitando qualsiasi forma di strumentalizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.



Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

**(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale ed è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 6 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

**(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio**

**(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, già pubblicato in allegato al resoconto del 20 dicembre 2016, a giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

**(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni**

**(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente**

***l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

***(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2441 e 638, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2683 e rinvio.)

Su proposta del presidente [D'ASCOLA](#), la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2683 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [580-B](#)

**G/580-B/1/2**

**[CAPPELLETTI](#)**

*La Commissione Giustizia del Senato,*

in sede di esame del disegno di legge n. 580-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi;

premesso che:

lo Stato è proprietario di una vasta area sita nel centro di Chioggia, in località Sottomarina; a partire dagli anni '50 l'area è stata interessata da occupazioni di privati che hanno costruito sul sito demaniale fabbricati ad uso residenziale e/o commerciale o che, in taluni casi, hanno sconfinato nell'area demaniale con i fabbricati edificati nei terreni di loro proprietà; la maggior parte degli immobili risulta costruita prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 ed in virtù di autorizzazioni edilizie e permessi a costruire rilasciati dal Comune; i fabbricati così edificati, nel tempo sono stati oggetto di compravendita e di successione attraverso regolari atti redatti da notai e registrati nelle apposite Conservatorie e presso i relativi Comuni;

considerato che:

è evidente che la situazione degli occupanti degli immobili in oggetto non può ritenersi riconducibile al fenomeno dell'abusivismo avendo questi acquisito il diritto di proprietà degli immobili attraverso procedure e titoli all'epoca universalmente ritenuti legittimi ed avendo regolarmente pagato tutte le imposte e le tasse connesse alla proprietà degli immobili;

la questione è stata oggetto dell'ordine del giorno 9/034444- A/180 presentato alla Camera dei Deputati in data 19.12. 2015 dall'On. Da Villa Marco, accolto dal Governo;

impegna il Governo

a coordinarsi con ogni livello amministrativo competente per addivenire ad una soluzione dell'annoso problema di cui in premessa, con esclusione da qualsiasi sanatoria relative a speculazioni e ad abusi di periodo più recente, mediante la determinazione del prezzo di cessione ai privati dei soli terreni occupati con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

Art. 1

**1.1 (testo 2)**

## **NUGNES, BUCCARELLA**

*Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-bis" è sostituita dalla seguente:*

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili, anche se abitati dai componenti della famiglia, che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;  
Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

### **1.1**

## **NUGNES**

*Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-bis" è sostituita dalla seguente:*

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

### **1.2**

## **MINEO, DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera a), capoverso, nella lettera c-bis numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;"*.

### **1.3**

## **MINEO, DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 6-bis, le parole "della sentenza di condanna di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "del verbale di accertamento dell'opera abusiva".*

Art. 2

### **2.1**

**CAPPELLETTI**

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 4

**4.1**

**NUGNES**

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:*

"I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo. "

**4.0.1**

**NUGNES**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere e in considerazione delle dimensioni su scala nazionale del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare, che contengano indicazioni su:

- a) verifica dello stato patrimoniale dei soggetti e/o del nucleo familiare cui viene sottratto o demolito l'immobile abusivo;
- b) mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali;
- c) valutazione in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.»

**4.0.2**

**NUGNES**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Interventi di edilizia sociale)

4) Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per far fronte alle situazioni di disagio sociale per realizzare e/o reperire nuove abitazioni di edilizia sociale, al fine di contenere ulteriormente il consumo di suolo e i costi di realizzazione di nuove abitazioni, e nel contempo i costi degli abbattimenti derivanti dal fenomeno dell'abusivismo edilizio su scala nazionale, relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi gli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità e gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico, il comma 3 dell'articolo 31 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

"3- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, prima di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, verifica l'esistenza di prevalenti interessi pubblici in ordine alla necessità dell'ente di acquisire il manufatto ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste per le liste di assegnazione per l'edilizia sociale, tramite opportuna interpolazione di apposito catasto dello stato del patrimonio immobiliare esistente e/o recuperabile da

patrimonio pubblico inutilizzato destinato a edilizia sociale. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono comunque acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [2153](#), [2259](#)

NT

La Commissione

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

Art. 1.

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. La presente legge non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

# 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378 (pom.) dell'11/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 11 APRILE 2017**  
**378ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ASCOLA](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

## *SU UN AVVISO DI GARANZIA RECENTEMENTE PERVENUTO AL SENATORE GIOVANARDI*

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) ritiene doveroso comunicare alla Commissione che gli è pervenuto, qualche giorno fa, un avviso di garanzia concernente fatti ai quali si dichiara del tutto estraneo. Peraltro fa presente che la notizia del predetto avviso è stata diffusa dal settimanale "L'Espresso" ancor prima che egli stesso potesse prenderne conoscenza e, comunque, lamenta che il settimanale in questione è in possesso degli atti giudiziari ai quali egli non è riuscito ancora ad accedere. Gli si contesta il reato di rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio e minaccia al corpo amministrativo dei prefetti per salvare dall'interdittiva antimafia una società di costruzioni modenese a cui si imputava il condizionamento delle cosche mafiose. Quindi, ricorda come il sistema del rilascio delle interdittive antimafia da parte prefetti e le connesse criticità siano state al centro della propria battaglia parlamentare degli ultimi anni, in quanto fermamente convinto che tale sistema, così come applicato, è assai deleterio per l'attività di numerose aziende - che, molto spesso, pur non avendo alcun contatto con gli ambienti mafiosi e malavitosi, sono destinatarie di interdittive alle quali fa seguito inevitabilmente il fallimento - senza peraltro risultare di alcuna utilità nel contrasto alla criminalità mafiosa. Ribadisce che questa tesi è stata riportata in ben tredici interpellanze parlamentari a sua firma e, pertanto, ritiene che si sia trovato al centro di una vicenda giudiziaria per il solo fatto di svolgere coerentemente la propria attività parlamentare anche mediante il sindacato ispettivo. Tiene a precisare che ha svolto l'attività di parlamentare in maniera rigorosa, agendo con trasparenza e onestà

senza aver mai avuto contatti diretti o indiretti con esponenti delle cosche malavitose, ma intervenendo solo a favore delle imprese modenesi, nel tentativo di salvarle.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), esprimendo solidarietà al senatore Giovanardi, conferma che quest'ultimo ha posto il problema del rilascio delle interdittive antimafia al centro della propria attività parlamentare; condivide peraltro le criticità di un sistema che sono emerse a vario titolo negli ultimi anni e che si allontanano, alla fine, dall'obiettivo del rispetto della legalità.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE*) si associa alle considerazioni del senatore Falanga, esprimendo a sua volta solidarietà al senatore Giovanardi.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2754\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *c*), concernente l'ampliamento della distribuzione dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, ritiene che questo punto debba essere spostato nelle premesse.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) accogliendo il suggerimento del senatore Caliendo riformula il parere, pubblicato in allegato al resoconto, il quale, messo ai voti, previa verifica del numero legale, risulta approvato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

[\(2473\)](#) *FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*  
(Discussione e rinvio)



Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che l'esame del disegno di legge n. 2473 si è già concluso in sede referente con l'accoglimento di un nuovo testo modificato del relatore, pubblicato in allegato al resoconto. La Presidenza del Senato ha concesso il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere come testo base quello accolto in sede referente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede una precisazione in ordine alla formulazione del comma 4 dell'articolo 10 sulle modalità di espressione del voto.

Si svolge quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori [CUCCA](#) (*PD*), [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), [LUMIA](#) (*PD*) e [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), il quale preannuncia la presentazione di un emendamento nel senso di precisare che il voto è espresso "secondo quanto previsto dall'articolo 8".

Il relatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) fa presente che in qualità di relatore avrebbe intenzione di presentare un emendamento, suggerito anche da alcuni Gruppi dell'opposizione, che impedisca a un soggetto eletto in un organo di rappresentanza, quali sono i consigli dell'ordine, di essere eletto anche in un organo amministrativo quale la cassa di previdenza, salvo l'applicazione successiva del principio di incompatibilità e la scelta tra le due cariche. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nella carriera forense che sottende un carrierismo politico abilmente celato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che non si può, in questa sede, agire su norme di tipo ordinamentale e, specificamente, non si può trasformare una causa di incompatibilità in una causa di ineleggibilità. Ove dovesse essere approvata una modifica in tal senso al disegno di legge in esame, egli preannuncia fin da ora che il Gruppo di Forza Italia chiederà la riassegnazione del testo in sede referente.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) si dice d'accordo con il senatore Caliendo e propone al relatore Falanga di desistere dal proposito di modificare il testo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene invece che la proposta di modifica preannunciata dal relatore è meritevole di attenzione soprattutto nel tentativo di scoraggiare alcune pericolose correnti di carrierismo forense. Richiama poi l'attenzione sui comitati di pari opportunità degli avvocati, previsti dalla legge n. 247 del 2012 (articolo 25) che stabilisce che presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità. In particolare pone la questione se con il rinnovo dei consigli dell'ordine non sia automatica la decadenza dei predetti comitati e se non sia il caso che il legislatore intervenga, a tale riguardo, nell'ambito del provvedimento in esame.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene fondata l'osservazione avanzata dal senatore Buccarella, mentre il senatore [CUCCA](#) (*PD*) osserva che l'elezione e il funzionamento dei comitati di pari opportunità devono essere stabilite con regolamento approvato dai consigli dell'ordine, come previsto dalla legge.

Dopo che il relatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) ha precisato che i componenti dei consigli dell'ordine rivestono una carica di rappresentanza che nel sistema non può essere remunerata, si svolge un dibattito al quale partecipano i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [LUMIA](#) (*PD*), [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) e [CUCCA](#) (*PD*). In particolare il senatore Cucca richiama l'attenzione della Commissione sulla



necessità di approvare quanto prima il testo accolto dalla Commissione in sede referente, incombando l'urgenza del rinnovo di numerosi consigli dell'ordine che, in taluni casi, sono stati oggetto di commissariamento.

Il relatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), consapevole del proprio ruolo di relatore, afferma che, al di là delle proprie opinioni personali e delle originarie intenzioni di modificare per certi aspetti il testo accolto dalla Commissione in sede referente, seguirà in ogni caso una linea che terrà doverosamente conto delle indicazioni della maggioranza.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, a domani alle ore 10.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che sul provvedimento in titolo dalla Commissione bilancio, per le vie brevi, è stata preannunciata la possibile formulazione di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in ordine alle clausole di copertura finanziaria contenute nell'articolato del disegno di legge.

Interviene il relatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale chiede alla Presidenza di sostenere, presso la Commissione bilancio, le ragioni dell'approvazione urgente del disegno di legge in esame.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda ancora una volta che il disegno di legge *de qua* è volto a "salvare" dagli abbattimenti le abitazioni delle persone che vivono in Campania con un reddito assai modesto e non già i grandi gruppi alberghieri o i faccendieri che vivono in dimore lussuose presso la costiera sorrentina. Dunque il Gruppo di Forza Italia chiede di votare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al di là del parere che formulerà la Commissione bilancio.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) ricorda che i cittadini della Campania, proprietari di abitazioni che sono sottoposte a procedure di esecuzione delle demolizioni, non hanno potuto beneficiare della legislazione nazionale sul condono a causa di una legge regionale dichiarata poi incostituzionale dal giudice delle leggi. Si tratta quindi di stabilire almeno un ordine equo per le

procedure di demolizione, volto a tutelare i soggetti deboli.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) a nome del Partito Democratico afferma, a sua volta, che il disegno di legge in esame, quantunque caratterizzato da alcune criticità, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non costituisce una sanatoria ma un provvedimento urgente volto a definire i tempi degli abbattimenti in modo tale da tener conto di situazioni di disagio sociale che non possono essere ignorate.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge n. 14 del 2017, già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I, articoli da 1 a 8) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II, articoli da 9 a 18);
- l'articolo 11 - recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili - prevede, al comma 3, che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni prefettizie di cui comma 1 - disposizioni finalizzate a prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili - può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile;
- l'articolo 15 - recante integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali - prevede, al comma 1, lettera b), che sia aggiunto un comma 3-*bis* all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto "Codice Antimafia") con il quale si stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale (c.d. "braccialetti elettronici");

considerato che

- l'articolo 11, comma 1, del disegno di legge, riferendosi alle "occupazioni arbitrarie di immobili", non specifica in maniera perspicua se le determinazioni prefettizie debbano riguardare esclusivamente le ipotesi in cui si concreta la fattispecie criminosa dell'"*invasione di terreni o edifici*" di cui all'articolo 633 c.p., che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto - e nel cui ambito la giurisprudenza prevalente riconduce non

soltanto l'invasione con modalità esecutive violente, ma anche il comportamento arbitrario di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (cfr. *ex plurimis*, Cass. pen., sez. II, sent. n. 53005 dell'11 novembre 2016) - ovvero se la disposizione di cui all'articolo 11 possa riferirsi anche a fattispecie di occupazione che, pur in assenza di un fatto configurabile come reato, si fondino su comportamenti comunque illegittimi (come ad es. nell'ipotesi di occupazione *sine titulo*, ma in astratto anche in ipotesi di titolo nullo, annullabile o comunque inefficace per decorrenza dei termini previsti nel contratto). Sotto questo profilo non è ben chiaro nemmeno se l'ambito di applicazione della previsione in oggetto debba o meno coincidere con quello delineato dall'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 2014, che - pur perseguendo analoghe finalità di contrasto all'emergenza abitativa - si riferisce a occupazioni abusive di un immobile, ed in particolare ad occupazioni abusivamente poste in essere *sine titulo*, secondo quanto previsto al comma 1;

- l'articolo 11, comma 3, del disegno di legge in titolo, prevedendo l'esclusione della tutela risarcitoria per equivalente nelle ipotesi di eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono emanate le disposizioni prefettizie di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, suscita talune perplessità di carattere sistematico innanzitutto perché il risarcimento per equivalente rappresenta uno strumento di riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito che viene garantito dall'ordinamento in via del tutto alternativa e fungibile rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il primo riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita; il secondo attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità giuridica od economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4482). Cosicché l'articolo 2058, secondo comma, del codice civile, nel prevedere che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, esprime una esigenza di carattere generale la cui deroga nel caso di specie appare priva di ragionevole giustificazione. Tanto più nell'ambito di strumenti di tutela che, come quella risarcitoria, deve essere assicurata dall'ordinamento in maniera piena ed effettiva, costituendo un indefettibile corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Ed infatti, come riconosciuto in più occasioni anche dal giudice delle leggi, la previsione di una tutela risarcitoria nelle ipotesi di provvedimenti illegittimi della Pubblica amministrazione - ormai consacrata in via legislativa dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) - non rappresenta soltanto «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione», «ma anche, e soprattutto, [...] affonda le sue radici nella previsione dell'articolo 24 Costituzione, il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri» (cfr., sul punto, *exempli gratia*, Corte cost. n. 204 del 2004).

Segnalato altresì che

- anche qualora si volesse ammettere per ipotesi che la tutela risarcitoria possa essere dimidiata solo sul versante del risarcimento per equivalente, la previsione in oggetto appare comportare ulteriori problemi applicativi e di coerenza sistematica perché, riferendosi esclusivamente alle ipotesi di eventuale annullamento dell'atto in sede di giurisdizione amministrativa, non viene affatto regolato il caso di accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento amministrativo a seguito di azione di condanna esperita in via autonoma, ormai esplicitamente ammessa dall'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo anche senza il ricorso alla previa impugnazione dell'atto lesivo (cosiddetta "pregiudiziale amministrativa").

Ravvisato infine che

- l'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legge in titolo, come anche emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento

(A.C. 4310), per un verso sarebbe volto ad assicurare una maggiore efficacia deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, ma per altro verso essa potrà avere applicazione solo nei limiti della disponibilità degli strumenti di controllo e che a tal fine si evidenzia «*che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici*»;

- la disponibilità materiale del braccialetto elettronico assume quindi una grande rilevanza sull'efficace applicazione della disposizione predetta;

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di delimitare in maniera più chiara l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge in titolo;
- b) si invita il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge in titolo;
- c) al fine di consentire una efficace attuazione del controllo a distanza previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legge in titolo, venga assicurata nei tempi più rapidi la disponibilità di un numero adeguato di dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

il decreto-legge n. 14 del 2017, già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I, articoli da 1 a 8) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II, articoli da 9 a 18);

l'articolo 11 - recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili - prevede, al comma 3, che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni prefettizie di cui comma 1 - disposizioni finalizzate a prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili - può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile;

l'articolo 15 - recante integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali - prevede, al comma 1, lettera b), che sia aggiunto un comma 3-bis all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. "Codice Antimafia") con il quale si stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza

pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del c.p.p. (c.d. "braccialetti elettronici"); considerato che:

l'articolo 11, comma 1, del disegno di legge, riferendosi alle "occupazioni arbitrarie di immobili", non specifica in maniera perspicua se le determinazioni prefettizie debbano riguardare esclusivamente le ipotesi in cui si concreta la fattispecie criminosa dell'"*invasione di terreni o edifici*" di cui all'articolo 633 del codice penale, che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto - e nel cui ambito la giurisprudenza prevalente riconduce non soltanto l'invasione con modalità esecutive violente, ma anche il comportamento arbitrario di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (cfr. *ex plurimis*, Cass. pen., sez. II, sent. n. 53005 dell'11 novembre 2016) - ovvero se la disposizione di cui all'articolo 11 possa riferirsi anche a fattispecie di occupazione che, pur in assenza di un fatto configurabile come reato, si fondino su comportamenti comunque illegittimi (come ad es. nell'ipotesi di occupazione *sine titulo*, ma in astratto anche in ipotesi di titolo nullo, annullabile o comunque inefficace per decorrenza dei termini previsti nel contratto). Sotto questo profilo non è ben chiaro nemmeno se l'ambito di applicazione della previsione in oggetto debba o meno coincidere con quello delineato dall'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 2014, che - pur perseguendo analoghe finalità di contrasto all'emergenza abitativa - si riferisce a occupazioni abusive di un immobile, ed in particolare ad occupazioni abusivamente poste in essere *sine titulo*, secondo quanto previsto al comma 1;

l'articolo 11, comma 3, del disegno di legge in titolo, prevedendo l'esclusione della tutela risarcitoria per equivalente nelle ipotesi di eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono emanate le disposizioni prefettizie di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, suscita talune perplessità di carattere sistematico innanzitutto perché il risarcimento per equivalente rappresenta uno strumento di riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito che viene garantito dall'ordinamento in via del tutto alternativa e fungibile rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il primo riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita; il secondo attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità giuridica od economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4482). Cosicché l'articolo 2058, secondo comma, del codice civile, nel prevedere che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, esprime una esigenza di carattere generale la cui deroga nel caso di specie appare priva di ragionevole giustificazione. Tanto più nell'ambito di strumenti di tutela che, come quella risarcitoria, deve essere assicurata dall'ordinamento in maniera piena ed effettiva, costituendo un indefettibile corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Ed infatti, come riconosciuto in più occasioni anche dal giudice delle leggi, la previsione di una tutela risarcitoria nelle ipotesi di provvedimenti illegittimi della Pubblica amministrazione - ormai consacrata in via legislativa dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) - non rappresenta soltanto «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione», «ma anche, e soprattutto, [...] affonda le sue radici nella previsione dell'art. 24 della Costituzione, il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri» (cfr., sul punto, *exempli gratia*, Corte costituzionale n. 204 del 2004).

Segnalato altresì che:

anche qualora si volesse ammettere per ipotesi che la tutela risarcitoria possa essere dimidiata solo sul versante del risarcimento per equivalente, la previsione in oggetto appare comportare ulteriori

problemi applicativi e di coerenza sistematica perché, riferendosi esclusivamente alle ipotesi di eventuale annullamento dell'atto in sede di giurisdizione amministrativa, non viene affatto regolato il caso di accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento amministrativo a seguito di azione di condanna esperita in via autonoma, ormai esplicitamente ammessa anche senza il ricorso alla "pregiudiziale amministrativa" dall'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo.;

Ravvisato infine che:

l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legge in titolo, come anche emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento (A.C. n. 4310), per un verso sarebbe volto ad assicurare una maggiore efficacia deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, ma per altro verso essa potrà avere applicazione solo nei limiti della disponibilità degli strumenti di controllo e che a tal fine si evidenzia *«che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici»*;

la disponibilità materiale del braccialetto elettronico assume quindi una grande rilevanza sull'efficace applicazione della disposizione predetta.

Premesso che sarebbe auspicabile che, al fine di consentire una efficace attuazione del controllo a distanza previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legge in titolo, venga assicurata nei tempi più rapidi la disponibilità di un numero adeguato di dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale,

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di delimitare in maniera più chiara l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge in titolo;
- b) si invita il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge in titolo.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2473](#)

**NT2**

La Commissione

**CAPO I**

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

### Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;
- c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

## CAPO II

### ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

### Art. 3.

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

### Art. 4.

*(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)*

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

## CAPO III

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

### Art. 5.

*(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)*

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:
  - a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  - b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

#### Art. 6.

##### *(Convocazione elettorale)*

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *Internet* istituzionale dell'ordine.
6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

#### Art. 7.

##### *(Propaganda elettorale)*

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

#### Art. 8.

##### *(Candidature)*

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.
2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,



n. 445.

Art. 9.

*(Commissione elettorale)*

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10.

*(Schede elettorali ed espressione del voto)*

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.
5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo

quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.

*(Seggio elettorale)*

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

*(Operazioni di voto)*

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
  - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predisporre un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
  - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
  - c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
  - d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità

giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

#### Art. 13.

##### *(Votazione con sistema elettronico)*

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:
  - a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;
  - b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
  - c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;
  - d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
  - e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;
  - f) prevedere il "blocco" della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
  - g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera b);
  - h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
  - i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.
4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

#### Art. 14.

##### *(Scrutinio delle schede)*

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

#### Art. 15.

##### *(Proclamazione degli eletti)*

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine.

#### Art. 16.

##### *(Sostituzione degli eletti)*

1. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

### **CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 17.

*(Regime transitorio)*

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

*(Abrogazioni)*

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TABELLA A**

<b>Numero componenti del Consiglio</b>	<b>Numero massimo di preferenze esprimibili</b>	<b>Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere</b>	<b>Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili</b>
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6



## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 379 (pom.) del 12/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017  
379ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[D'ASCOLA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

IN SEDE REFERENTE

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si esamineranno gli emendamenti, a partire dai pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Ricorda che l'emendamento 2.1 è stato ritirato mentre gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Con riferimento all'ordine del giorno G/580-B/1/2, il relatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) suggerisce che sia accolto come raccomandazione.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, a nome del Governo, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno in esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), precisa comunque che un ordine del giorno di analogo contenuto, presentato nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, è stato accolto dal

Governo.

Il relatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo in caso diverso parere contrario su di essi.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica di aver appreso che la Commissione bilancio, per quanto riguarda la fase referente, non formulerà nella giornata di oggi alcun parere sul testo in esame e sui relativi emendamenti, riservandosi di esprimere il parere per l'esame in Assemblea. Fa presente inoltre che i termini regolamentari per l'espressione del parere medesimo risultano ampiamente decorsi.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ricorda che la formulazione dell'emendamento 1.1 (testo 2) è volta a ripristinare l'inciso normativo - approvato in prima lettura al Senato, e poi soppresso nei corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati - che specifica che tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni delle procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, "anche se abitati dai componenti della famiglia". Orbene nel caso in cui il disegno di legge in esame dovesse essere modificato in conseguenza di un eventuale parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Commissione bilancio, ritiene valga la pena approvare l'emendamento per ripristinare il testo approvato dal Senato sul punto. In caso contrario, chiede la disponibilità degli altri Gruppi parlamentari a sottoscrivere un ordine del giorno che indirizzi il Governo ad un intervento normativo nel senso dell'emendamento sopradetto.

Sul punto si apre quindi un dibattito.

Il relatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 (testo 2), invitando altresì il senatore Buccarella a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), pur convenendo con il senatore Buccarella che il testo approvato in prima lettura dal Senato, comprensivo del riferimento ai componenti delle famiglie dei malviventi sul punto in questione, era senz'altro più completo, ribadisce la necessità di approvare con urgenza il disegno di legge in esame per graduare gli abbattimenti tenendo conto delle situazioni di maggiore bisogno sociale; ritiene dunque che la soluzione migliore sia quella di far sottoscrivere un ordine del giorno da tutti i Gruppi parlamentari, da presentare per l'esame in Assemblea, per un intervento del Governo nel senso sopra indicato. Ove dovesse emergere la necessità, per altre ragioni, di modificare comunque il testo in esame, si potrebbe allora valutare anche un intervento emendativo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) invece osserva che, ove non ci sia l'accordo politico di base per una modifica del testo in esame, a nulla servirebbe la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce la necessità dell'approvazione urgente del provvedimento in titolo e che il Gruppo di Forza Italia chiede che l'esame dello stesso sia concluso quanto prima dal Senato, senza ulteriori modifiche. Naturalmente il proprio Gruppo si dichiara disponibile a sottoscrivere l'ordine del giorno di cui si è ampiamente detto.



Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) ribadisce, a sua volta, la *ratio* sottesa al disegno di legge in titolo il quale, peraltro, prende le mosse dall'iniziativa da alcuni procuratori della Repubblica - come quello di Siracusa - che avevano stilato una sorta di elenco per la graduazione dei provvedimenti di esecuzione delle demolizioni. Ricorda poi che alcuni procuratori della Repubblica stanno accelerando proprio in questi giorni i procedimenti di abbattimento senza tener conto delle situazioni di maggiore bisogno sociale. Dunque il disegno di legge è volto a stabilire un ordine equo per le procedure di demolizione.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*), convenendo con le ultime osservazioni del senatore Falanga, aggiunge che l'accelerazione dei provvedimenti di esecuzione delle demolizioni comporta gravi disagi non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista dei bilanci comunali. Concorda sulla necessità di approvare urgentemente il disegno di legge, ferma restando la possibilità di presentare in Assemblea un ordine del giorno al Governo per la reviviscenza dell'inciso normativo soppresso dalla Camera dei deputati.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), alla luce del dibattito testé svoltosi, ritira l'emendamento 1.1 (testo 2) che potrà essere ripresentato eventualmente in Assemblea, ove dovessero ricorrere i presupposti per una nuova modificazione del disegno di legge e conseguente nuova trasmissione alla Camera dei deputati. In ogni caso preannuncia fin da adesso la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.2 ed 1.3, l'emendamento 4.1, fatto proprio dal senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), viene ritirato.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) osserva, infine, che gli emendamenti presentati dal Gruppo Movimento Cinque Stelle in prima lettura al Senato, quantunque ivi respinti, hanno costituito il nucleo fondamentale delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sotto il profilo della graduazione degli abbattimenti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

## IN SEDE DELIBERANTE

[\(2473\)](#) *FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sono pervenuti, nella giornata odierna, i pareri della 1ª Commissione

permanente e della 5a Commissione permanente non ostativi sul testo accolto in sede referente per il disegno di legge in titolo - assunto come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri - e sull'unico emendamento che è stato presentato, pubblicato in allegato.

Avverte quindi che si passerà alla votazione del testo base articolo per articolo e, successivamente, alla votazione finale.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti l'articolo 1, che è approvato.

Senza discussione, anche l'articolo 2 è posto ai voti ed è approvato dalla Commissione.

Senza discussione, con distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 3, 4 - quest'ultimo unitamente alla Tabella A allegata - 5, 6, 7, 8 e 9.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 10.1 che il presentatore rinuncia ad illustrare e che - previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO - è posto ai voti e approvato. Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 10, come emendato.

Senza discussione vengono poi distintamente posti in votazione ed approvati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Si apre quindi un breve dibattito incidentale nel quale prendono la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) - che auspica che il Governo possa rappresentare, con gli strumenti che riterrà opportuni, al Consiglio Nazionale Forense la necessità di applicare la disciplina dei Comitati delle pari opportunità, di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 247 del 2012, in modo da uniformarne la durata con quella dei Consigli dell'ordine dai quali i Comitati predetti sono stati espressi - il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che ritiene opportuno che il Governo si faccia carico di questa esigenza, che ritiene assolutamente condivisibile - il senatore [CUCCA](#) (PD) - che si associa alle osservazioni testé svolte dal senatore Buccarella -, nonché il RELATORE, che dichiara di condividere le considerazioni svolte da chi lo ha preceduto.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, come emendato, conferendo altresì mandato al relatore di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

In conclusione, chiede la parola il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) per esprimere l'auspicio che il testo così come approvato dalla Commissione non venga stravolto durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, come è invece sovente accaduto durante questa legislatura. Dichiara fin d'ora che, qualora il testo fosse sensibilmente modificato durante l'esame della Camera dei deputati, il Gruppo Forza Italia esprimerà parere contrario ad una eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge medesimo.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

EMENDAMENTO AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER  
IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2473](#)

Art. 10

**10.1**

[PALMA](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Secondo quanto previsto dall'articolo 8".*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 580-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi  
**Titolo breve:** *Demolizione di opere abusive*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 186 \(pom.\)](#)

28 marzo 2017

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

[N. 194 \(ant.\)](#)

16 maggio 2017

**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
all'Assemblea  
Esito: parte Non  
ostativo con  
condizioni **parte  
Non ostativo su  
emendamenti**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 708 \(pom.\)](#)  
14 marzo 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

[N. 726 \(pom.\)](#)  
11 aprile 2017

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 740 \(pom.\)](#)  
16 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato  
all'Assemblea

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 741 \(ant.\)](#)  
17 maggio 2017

Esito: Non  
ostativo con  
condizioni

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: Non  
ostativo **su emendamenti**

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 83 \(ant.\)](#)  
22 febbraio 2017  
**Sottocomm. pareri**

Esito: **Rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

[N. 84 \(pom.\)](#)  
28 febbraio 2017  
**Sottocomm. pareri**

Esito: Favorevole  
con osservazioni

Commissione parlamentare questioni regionali

23 febbraio 2017  
(ant.)

Esito: Favorevole  
con condizioni con  
osservazioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**



## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MARZO 2017  
186ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione concorda.

**(2709) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015** (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2727\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**[\(2304\)](#) *Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

**[\(2355\)](#) *Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con rilievi sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 2, comma 1, lettera e), la necessità che sia espressamente indicata la città - presumibilmente Sulmona - da gemellare con la città di Roma e con la città di Costanza. Segnala, peraltro, che il gemellaggio tra Sulmona e Costanza già esiste.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 3.7 e al subemendamento 3.200/7, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che l'attribuzione alle commissioni di un potere di proposta in ordine alla nomina di tre esperti, quali componenti del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, appare incongrua e incoerente rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare.

In riferimento al subemendamento 3.200/10, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la disposizione ivi prevista, nell'attribuire alle commissioni parlamentari competenti il compito di segnalare criticità e inadempienze agli uffici del Ministero dell'istruzione, non appare coerente con le prerogative proprie di un organo parlamentare.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

**(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

**(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(Parere alla 10ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 14, comma 2, reputa incerto il criterio in base al quale può essere effettuata, durante il periodo di maternità, la sostituzione della lavoratrice autonoma, risultando conseguentemente indefinito l'ambito dei soggetti che la stessa lavoratrice può indicare per la sua sostituzione.

Con riguardo all'articolo 17, comma 1, segnala la necessità che - al tavolo tecnico ivi istituito - sia prevista una rappresentanza regionale, dal momento che, tra le materie oggetto dell'attività del tavolo tecnico, rientra anche la formazione professionale, riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017  
194ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[TORRISI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti

Sugli emendamenti 4.100 e 4.0.100 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, rispettivamente al capoverso "7-quater" e al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale con cui è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato, sia prevista, nel rispetto delle competenze di Regioni e enti locali in materia, l'intesa in sede di Conferenza Unificata, in luogo di un mero parere.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2795) Elena FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2227) Camilla FABRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa  
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sull'ulteriore emendamento 1.143 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e



osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi gli articoli 4 e 5, dal momento che le disposizioni ivi previste, riguardanti la commercializzazione in cantina e la cartellonistica e arredo urbano, incidono su materie pienamente riconducibili alla competenza legislativa delle Regioni.

Segnala, inoltre, all'articolo 3, comma 1, relativo alla certificazione della qualità dell'accoglienza, che non sembra adeguatamente individuato il soggetto abilitato al rilascio del certificato.

In riferimento all'articolo 7, comma 2, reputa necessario che il compito, attribuito alle Regioni, di sostenere l'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione, sia formulato come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso "Art. 2", comma 2, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti per l'esercizio dell'attività enoturistica, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ([n. 410](#))**

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 14 MARZO 2017**  
**708ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**TONINI**

*indi del Vice Presidente*

**MANDELLI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A\)](#) **Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 38.0.500 prevede un meccanismo di rideterminazione delle condizioni economiche dei servizi obbligatori resi dagli operatori di telecomunicazione per esigenze di giustizia e delega il Governo ad adottare decreti legislativi di coordinamento delle modalità di pagamento con le prescrizioni del testo unico sulle spese di giustizia. Occorre quindi valutare l'opportunità di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sia sul decreto ministeriale che disciplina la tariffazione dei servizi (capoverso "Art. 38--bis", comma 2) sia sui decreti legislativi delegati (comma 3).

Per quanto riguarda i subemendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 38.0.500/8. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO, considerata la presenza di una relazione tecnica sul provvedimento, non ha ulteriori obiezioni da formulare, condividendo in particolare la proposta di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto che disciplina la tariffazione dei servizi. Quanto al subemendamento 38.0.500/8, concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica per poterne valutare compiutamente la portata finanziaria, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica allegata all'emendamento 38.0.500, in particolare su quale sarà il risparmio che deriverà dal nuovo sistema tariffario, visto che questo dovrà essere non superiore al costo medio rilevato nel biennio precedente.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'emendamento prevede la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, operazione che è attualmente non contemplata. Tale tipizzazione, a cui fa riferimento la norma e, di conseguenza, la relazione tecnica, è cosa diversa dal costo delle intercettazioni.

Il presidente [TONINI](#) rileva al riguardo che tale tipizzazione è espressamente prevista dall'articolo 38-bis, comma 2, inserito dall'emendamento 38.0.500, che riguarda la definizione, con decreto interministeriale, delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la contestuale determinazione delle corrispondenti tariffe.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP) ricorda che nel sistema attuale le attività di intercettazione sono svolte da società private e che agli oneri derivanti da tali attività vanno aggiunti i costi che vengono addebitati dalle società telefoniche; su tali costi si interviene con una riduzione del 50 per cento delle tariffe applicate da dette società.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-bis", dopo il comma 3, del seguente: «3-bis. Il decreto di cui ai commi 2 e 3 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

Il presidente [TONINI](#) fa presente che, secondo quanto segnalato dal Presidente della Commissione giustizia, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui decreti legislativi delegati risulterebbe essere già previsto nel testo del provvedimento, all'articolo 34. Per venire incontro a tale rilievo invita pertanto il relatore a modificare la proposta di parere, pur evidenziando la non inequivocità del rinvio normativo contenuto al comma 3 dell'emendamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ritiene tuttavia necessario mantenere la condizione almeno in relazione al comma 2 dell'emendamento.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), sulla scorta dell'invito del Presidente, propone pertanto una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-bis", dopo il comma 3, del seguente: «3-bis. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che c'è stata una riformulazione del testo del disegno di legge e che il nucleo fondamentale del provvedimento prevede una serie di oneri con una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Rileva al riguardo la presenza di un duplice ordine di problemi: in primo luogo sussiste la necessità di provvedere ad una corretta quantificazione degli oneri, che necessitano di essere aggiornati. Al riguardo fa presente di aver richiesto i necessari chiarimenti al Ministero competente al fine di poter disporre in tempi brevi degli oneri aggiornati. Segnala inoltre che nel FISPE non sono attualmente disponibili le risorse necessarie per la copertura. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e provveda alla loro corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre**

**2010, n. 178**

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è rimasto sospeso il parere sull'emendamento 1.12 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, rilevata la particolare complessità della proposta emendativa, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca i profili finanziari.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. "

La Commissione approva.

**[\(580-B\) FALANGA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)**

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando preliminarmente che il provvedimento è sprovvisto della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento quali condizioni della V Commissione, ritiene che occorra acquisire conferma dal Governo della congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che evidenzia anzitutto come le risorse necessarie per la costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio sarebbero disponibili nei fondi di riserva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, pertanto, non risulta chiaro perché debbano essere utilizzate risorse del Ministero dell'economia e delle finanze. Con una seconda osservazione la Ragioneria generale dello Stato rileva poi che, trattandosi di risorse in conto capitale, risulta particolarmente importante la effettiva spendibilità di tali risorse. Rileva in conclusione che le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato non sarebbero tali comunque da meritare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In attesa di poter mettere a disposizione della Commissione la relazione tecnica di passaggio come previsto dalla legge di contabilità, propone

pertanto di rinviare a una successiva seduta l'espressione del parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che va chiarito se l'onere, proiettato dal testo sul quadriennio, vada aggiornato portando il riferimento testuale (articolo 3, comma 1) dall'anno 2017 ad altra annualità. Deve comunque aggiornarsi la norma di copertura sui fondi speciali. Occorre altresì sopprimere i commi da 2 a 4 dell'articolo 3, in relazione all'entrata in vigore della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda anzitutto con il relatore sulla necessità di modificare l'articolo 3 della disposizione alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti previsti dalla legge di contabilità n. 196 del 2009. Quanto alla necessità di aggiornare il riferimento dell'onere dall'anno 2017 ad altra annualità, propone di provvedere ad una sua riformulazione chiedendo chiarimenti all'amministrazione interessata in modo da comprendere quale sia il Paese a cui competono per il primo anno gli oneri previsti dalla disposizione ad anni alterni.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 726 (pom.) dell'11/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 11 APRILE 2017  
726ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore [LAI](#) (PD) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi nella precedente seduta, illustra una nuova proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che le risorse stanziare per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2-ter siano adeguate anche per sostenere i costi di gestione e manutenzione;
- che le assunzioni di personale di cui all'articolo 7, comma 2-bis, non siano suscettibili di generare maggiori costi, in quanto frutto della ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti, fermi restando gli obiettivi di pareggio di bilancio e le norme di contenimento della spesa per il personale;
- che l'attività delle commissioni per accertamenti sia effettivamente realizzabile ad invarianza di risorse, come previsto dall'articolo 7, comma 2-quater."



Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.12, 5.17, 5.18, 5.19, 5.34, 5.51 e 5.0.1. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 5.3, 5.4, 5.16 e 5.20. Occorre altresì valutare le proposte 5.32, 5.43, 5.44, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 7.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26, 7.28, 7.0.3, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 10.20, 10.26, 10.0.2, 10.0.5 e 10.0.6. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica in merito agli emendamenti 7.8, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.0.1, 7.0.4 e 9.0.2. Rileva che occorre valutare le proposte 7.3, 7.21, 7.25, 8.16, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.8, 10.0.4 e 10.0.7. Risulta altresì necessario valutare i possibili costi di attuazione delle proposte, di analoga finalità, 7.27, 7.0.2, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.21. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fa presente che occorre valutare le proposte 11.18, 12-bis.0.2, 14.3, 14.4, 14.4, 14.6, 14.7, 16-bis.0.2, 16-bis.0.15, 16-bis.0.23 e 16-bis.0.26 (con gli identici 16-bis.0.27 e 16-bis.0.28). Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 16.0.2 (e gli identici 16-bis.0.30 e 16-bis.0.31), 16-bis.0.21, 16-bis.0.22, 16-bis.0.24 (e l'identico 16-bis.0.29), 16-bis.0.34, 17.1 e 17.2. Rileva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 15.0.1, 16-bis.0.1 e 16-bis.0.18.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire dei chiarimenti in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è dunque rinviato.

**(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.12, 5.17, 5.18, 5.19, 5.34, 5.51 e 5.0.1. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 5.3, 5.4, 5.16 e 5.20. Occorre altresì valutare le proposte 5.32, 5.43, 5.44, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 7.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26, 7.28, 7.0.3, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 10.20, 10.26, 10.0.2, 10.0.5 e 10.0.6. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica in merito agli emendamenti 7.8, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.0.1, 7.0.4 e 9.0.2. Rileva che occorre

valutare le proposte 7.3, 7.21, 7.25, 8.16, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.8, 10.0.4 e 10.0.7. Risulta altresì necessario valutare i possibili costi di attuazione delle proposte, di analoga finalità, 7.27, 7.0.2, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.21. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fa presente che occorre valutare le proposte 11.18, 12-bis.0.2, 14.3, 14.4, 14.4, 14.6, 14.7, 16-bis.0.2, 16-bis.0.15, 16-bis.0.23 e 16-bis.0.26 (con gli identici 16-bis.0.27 e 16-bis.0.28). Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 16.0.2 (e gli identici 16-bis.0.30 e 16-bis.0.31), 16-bis.0.21, 16-bis.0.22, 16-bis.0.24 (e l'identico 16-bis.0.29), 16-bis.0.34, 17.1 e 17.2. Rileva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 15.0.1, 16-bis.0.1 e 16-bis.0.18.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire dei chiarimenti in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

**(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

**(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta del 29 marzo.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.100 e 1.100/1, 2.4, 2.6, 2.700 e 2.700/1 e 2.12. Comportano maggiori oneri le proposte 2.5, 2.8, 2.13 e 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'onerosità delle proposte 2.5, 2.8, 2.13 e 5.0.1. Quanto all'emendamento 1.100 e al relativo subemendamento 1.100/1, volti a ampliare l'ambito dell'attività dell'Agenzia, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che valuti la compatibilità delle proposte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene invece privo di effetti finanziari l'emendamento 2.4, mentre il parere è non ostativo sulla proposta 2.6 a condizione che si inserisca una clausola di invarianza finanziaria. L'emendamento 2.700 presenta carattere meramente ordinamentale, mentre appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.700/1. In merito all'emendamento 2.12, pur non ravvisando profili finanziari direttamente negativi, ritiene opportuno segnalare le possibili effetti indiretti della proposta. Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo sulla proposta 2.1 a condizione che si specifichi che

la partecipazione dei soggetti invitati non comporti la corresponsione di alcuna indennità o remunerazione, nonché il pagamento di alcun rimborso spese. Esprime considerazioni analoghe sulla proposta 2.2 per quanto riguarda i partecipanti alle riunioni del Comitato. Segnala altresì l'emendamento 2.9 che richiede una relazione tecnica per valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dal coinvolgimento dei centri di ricerca e delle università. Quanto, infine, all'emendamento 2.14 ritiene necessario condizionare l'espressione di un eventuale parere non ostativo alla specificazione che agli esperti del settore industriale non venga corrisposto alcun emolumento, comunque definito, come già specificato dal comma 5 dell'articolo 2, nonché alcun rimborso spese.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo unificato 3 in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.100/1, 2.700/1, 2.5, 2.8, 2.13, 5.0.1 e 2.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.12.

Sull'emendamento 2.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 2.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti invitati di cui al comma 3-bis non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull'emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull'emendamento 2.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla espressa previsione al comma 5, che per i soggetti privati non si provvede ad alcun rimborso per spese di missione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

#### **(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi**

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte trasmesse, ad eccezione dell'emendamento 3.6, che va valutato con riguardo all'espressione "demanio collettivo", non del tutto comprensibile rispetto alla

nozione, accolta dall'articolato, di "dominio collettivo".

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sull'emendamento 3.6 segnalato dal relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, segnalando, per quanto di competenza, che in considerazione degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati circa la neutralità finanziaria derivante dall'effetto di sostituzione tra il rapporto di lavoro regolato con i *voucher*, più agevolato dal punto di vista contributivo, e altre tipologie contrattuali più onerose dal medesimo punto di vista, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiara di ritenere il provvedimento privo di adeguate coperture finanziarie in quanto è ragionevole prevedere che in assenza della possibilità di ricorrere all'impiego dei *voucher*, molti lavoratori torneranno a svolgere le proprie mansioni "in nero", determinando conseguentemente una riduzione di gettito per l'erario. Chiede che il Governo predisponga una relazione tecnica che analizzi specificamente tale questione.

Il vice ministro MORANDO risponde che la relazione tecnica presentata alla Camera rimane valida in quanto il testo non è stato modificato. Mette comunque a disposizione dei senatori una nota tecnica integrativa del Ministero del lavoro che dà specificatamente conto dei dati quantitativi relativi all'utilizzazione dei *voucher*. Secondo tale nota una parte dei rapporti di lavoro precedentemente regolarizzati con i *voucher* verranno ora definiti con strumenti contrattuali altrettanto flessibili, da cui risulterebbe una sostanziale neutralità finanziaria, sia sotto il profilo fiscale che contributivo considerata l'impossibilità di sapere *ex ante* quale proporzione di rapporti di lavoro verrà rinnovata con tali modalità. Ritiene tuttavia che i dubbi espressi dalla senatrice Comaroli siano in astratto condivisibili. Anche per tener conto di queste obiezioni, il Governo ha l'intenzione di introdurre una nuova forma contrattuale che sia in grado di risolvere il problema dei lavori stagionali, precedentemente regolati con i *voucher*, peraltro utilizzabili fino al mese di settembre.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) invita il rappresentante del Governo a adoperarsi per intervenire quanto prima data l'urgenza di regolamentare il lavoro stagionale soprattutto in considerazione dell'imminente inizio della stagione turistica.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Governo è perfettamente consapevole della rilevanza del problema e intende intervenire quanto prima, comunque considerando che i *voucher* già acquistati, come già ricordato, potranno essere utilizzati fino al mese di settembre.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo meritevole di considerazione quanto segnalato dalla senatrice Comaroli, suggerisce di inserire nel parere un'osservazione sugli eventuali problemi di gettito.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con tale proposta ribadendo che l'ipotesi di neutralità finanziaria del provvedimento è tutta da confermare.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**[\(580-B\) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi](#)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 marzo.

Il vice ministro MORANDO riferisce di aver ricevuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nota sulla copertura finanziaria che non è ancora stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Dispone, tuttavia, di una serie di osservazioni formulate dalla Ragioneria da cui risulta che non vi sono osservazioni sugli articoli 1, 2 e 3. Quanto all'articolo 4, invece, riguardante la banca dati sull'abusivismo edilizio, la Ragioneria ipotizza che trattandosi di una spesa di parte capitale, gli esborsi possono essere sostenuti progressivamente nel corso degli anni, ipotesi avvalorata dal riferimento dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a una scansione graduale delle spese.

Si riserva tuttavia di fornire appena possibile un raccordo tra la nota della Ragioneria generale dello Stato e quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ([n. 394](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il relatore [SPOSETTI](#) (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di integrare la nota tecnica precedentemente messa a disposizione per consentire di valutare adeguatamente i riflessi dell'articolo 15, comma 5, in merito alle altre finalità cui è destinato il Fondo per il pubblico impiego.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [ZANONI](#) (*PD*) sollecita l'inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1628.

Il PRESIDENTE si impegna a integrare l'ordine del giorno con il disegno di legge in questione.

La Commissione conviene.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede informazioni in merito al calendario delle audizioni, da svolgere congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sul Documento di economia e finanza.

Il PRESIDENTE riferisce che compatibilmente con il calendario dei lavori delle Assemblee del Senato e della Camera dei deputati, si potrebbero svolgere le audizioni dei rappresentanti delle parti sociali nella giornata di martedì 18 aprile, mentre ai soggetti istituzionali potrebbe essere riservata la giornata di mercoledì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017**  
**740ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del testo, che appare necessario aggiornare la cadenza temporale dell'onere stabilita dal comma 4. Preso altresì atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento in recepimento delle condizioni della V Commissione, occorre acquisire conferma dal Governo circa la congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4.

In relazione agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 3.101. Occorre altresì valutare l'emendamento 4.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta per poter disporre degli elementi di approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.



**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo che le attività di cui all'articolo 5 possano essere svolte con le risorse previste dall'articolo 8. Occorre altresì acquisire conferma che le attività di cui al comma 2 dell'articolo 3 possano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali. Infine, in relazione all'articolo 8 occorre un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 3.1 che, sostituendo l'intero testo dell'articolo 3, rende più complessa la manifestazione del consenso. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.1 testo 2/3. Occorre altresì valutare le proposte 4.1 (testo 2) in relazione al comma 2 e 4.1 in relazione al comma 4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre, appena disponibili, gli elementi di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il relatore **BROGLIA (PD)** illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che essendo state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"**

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, la necessità di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d'inchiesta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, l'articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

In relazione agli emendamenti formula la medesima osservazione, cioè la necessità di fissare un tetto alle spese della Commissione, vale anche per la proposta 3.1 nella parte che modifica l'articolo 7, comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, pur concordando con quanto rappresentato dalla relatrice, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2280) AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se l'istituendo Consiglio nazionale dell'ordine dei pizzaioli possa effettivamente svolgere i diversi compiti ad esso demandati, già in fase di avvio e anche nell'ipotesi di un numero di iscritti inferiore a quanto atteso, in condizioni di autofinanziamento, come espressamente previsto dall'articolo 7. Risulta, poi, necessario qualificare lo stanziamento permanente di cui all'articolo 9, dal momento che nel testo non si chiarisce a quali oneri si intenda far fronte e come essi siano stati quantificati. Da ultimo segnala l'opportunità di prevedere un idoneo regime finanziario anche per la Giornata nazionale della pizza, di cui all'articolo 8, comma 2, prevedendo che la celebrazione sia ad invarianza di oneri ovvero che per la stessa si impieghino delle risorse, da individuare con puntualità. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. In relazione agli emendamenti, segnala che occorre una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 2.2 e 2.3, che affidano nuove funzioni alla Pubblica amministrazione centrale. Occorre valutare gli emendamenti 1.4, 3.2, 4.6 e 5.2. Comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2291-A) Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi un parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura**

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo della delega è provvisto di clausola in base alla quale gli schemi di decreto attuativo vanno trasmessi alle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, e gli eventuali oneri devono essere oggetto di idonea relazione tecnica. Per ciò che attiene i criteri di delega essi appaiono in larga misura di carattere tecnico-settoriale; tuttavia può ritenersi opportuno acquisire dal Governo rassicurazione circa la sostenibilità delle attività di controllo previste, in particolare con riferimento agli eventuali effetti delle lettere *b)*, *d)*, *g)* e *h)* sull'assetto delle competenze della pubblica amministrazione. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti.

Rispetto agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50 e 1.52 dal punto di vista degli eventuali effetti sull'equilibrio finanziario del testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

**(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio**

**(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari**

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il nuovo testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che dal momento che la nuova disciplina regola i rapporti tra banche e clientela, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede di poter disporre di maggiori elementi informativi sul provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire una relazione illustrativa che approfondisca gli elementi principali del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2770) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Ministero dell'interno ha trasmesso una serie di risposte che confermano quanto osservato dal relatore, ma la Ragioneria generale dello Stato non si è ancora espressa in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.143 (testo 2), 01.1/28 (testo 2), 1.49/1 (testo 2) e 1.0.3/100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda altresì che è sospeso il parere sugli emendamenti 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.3/2, 1.0.3/3, 01.1/28, 1.44 e 1.46.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire successivamente le valutazioni del Governo in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Segnala inoltre, tra gli emendamenti precedentemente sospesi, il parere contrario del Governo sulle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27, rispetto alle quali appare necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché sulle proposte 1.29, 1.32, 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.81, 1.82, 1.90, 1.99, 1.101/19, 1.101/45, 1.183, 1.206 e 1.0.3/1.

Il presidente TONINI ritiene che sugli emendamenti 1.29 e 1.32 non si possa esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto le risorse necessarie sono disponibili nei fondi speciali di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sui subemendamenti 1.49/8, 1.49/9 e 1.49/10 al fine di chiarire le conseguenze di natura finanziaria delle proposte. Quanto alla proposta 1.81 reputa possibile attuarla con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre si dichiara perplesso sull'opportunità di inserire elementi riguardanti la previdenza così come proposto dall'emendamento 1.82. Per quanto riguarda l'emendamento 1.90, fa presente che la previsione di una garanzia appare rischiosa sotto il profilo della finanza pubblica. Concorda invece con il Governo con la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria relativa alle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27 e 1.99, pur rammentando che il provvedimento nel suo complesso prevede già tale clausola. In relazione al subemendamento 1.101/19, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica, mentre fa presente che la proposta 1.101/45 non sembra presentare profili finanziari problematici dato il semplice riferimento alla norma costituzionale vigente.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede che la questione relativa al richiamo costituzionale dell'emendamento 1.101/45 venga approfondita.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di tale approfondimento. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.183, mentre reputa oneroso l'emendamento 1.206. Quanto infine al subemendamento 1.0.3/1, fa presente l'opportunità di una sospensione dell'esame in attesa che venga reso il parere sulla proposta 1.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.82, 1.90, 1.101/19, 1.183 e 1.206. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.29 e 1.32. Il parere non ostativo sull'emendamento 1.99 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria alla lettera *f-ter*. Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente [TONINI](#) avverte che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo n. 392-*bis*, recante "razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico".

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 741 (ant.) del 17/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017**  
**741ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota non ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato in cui sono evidenziati alcuni aspetti problematici. In particolare, in relazione all'articolo 3, concernente il fondo per le demolizioni delle opere abusive, si condivide il relatore sulla necessità che sia aggiornata la cadenza temporale che della copertura, da riferirsi agli anni dal 2017 al 2019. Riguardo all'articolo 4, viene evidenziato che la copertura relativa all'istituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, quantificata dal comma 5 in cinque milioni di euro, ammonta in realtà a tre milioni di euro; propone, pertanto, di aggiornare tale quantificazione in base alle indicazioni fornite dal Ministero competente, facendo comunque presente che il fondo utilizzato risulta capiente.

Il **PRESIDENTE** ricorda che restano da valutare alcuni emendamenti al provvedimento

segnalati dal relatore.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore ritenendo che comporti maggiori oneri l'emendamento 3.101. Quanto alle proposte 4.100 e 4.0.100, ritiene che in assenza di una relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria sia necessario esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), preso atto delle indicazioni fornite dalla rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 3, comma 1, le parole: "per l'anno 2016" siano sostituite con le seguenti: "per l'anno 2017" e le parole: "anni dal 2017" siano sostituite con le seguenti: "anni dal 2018";
- che all'articolo 3, comma 4, le parole: "a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e" siano soppresse, le parole: "bilancio triennale 2016-2018" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019" e che le parole: "per l'anno 2016" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017";
- che all'articolo 4, comma 5, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016" siano sostituite dalle seguenti: "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017", le parole: "bilancio triennale 2016-2018" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019" e che le parole: "per l'anno 2016" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017".

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.101, 4.100 e 4.0.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ([n. 410](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che le disposizioni fanno seguito alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Per le parti di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario di Stato Paola DE MICHELI dichiara di non aver nulla da osservare al riguardo.



Il relatore [LAI](#) (PD) propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente [TONINI](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 17 maggio 2017, già prevista alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **1.4.2.3. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

## 1.4.2.3.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017  
**83ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2ª Commissione:*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere;

*alla 8ª Commissione:*

**(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico**, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

## 1.4.2.3.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017  
**84ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2ª Commissione:*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazione;

*alla 8ª Commissione:*

**(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio**

***naturalistico o archeologico***, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 580-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi  
**Titolo breve:** *Demolizione di opere abusive*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 815 \(pom.\)](#)

2 maggio 2017

Attività (esito)

#### **Dibattito connesso**

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 11 maggio 2017  
alle ore 13:00

[N. 824 \(ant.\)](#)

17 maggio 2017

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

[N. 825 \(pom.\)](#)

17 maggio 2017

#### **Discussione generale**

*Replica del Relatore*

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 4, S. 580-B, approvati emendamenti e odg.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato con modificazioni**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 142, contrari 51,  
astenuiti 7, votanti 200, presenti 201.

Effettuato coordinamento.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**



## 1.5.2.1. Seduta n. 815 (pom.) del 02/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 815a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi della vice presidente DI GIORGI  
e del vice presidente CALDEROLI

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 816 e 820 del 3 e del 10 maggio 2017

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 aprile.

Sul processo verbale

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

### **Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,35)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 maggio.

A partire da oggi pomeriggio proseguirà l'esame del disegno di legge sulla concorrenza.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre ratifiche di accordi internazionali e il seguito del disegno di legge sul delitto di tortura.

Giovedì 4 maggio, alle ore 14, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Pertanto la consueta seduta pomeridiana di sindacato ispettivo non avrà luogo.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 9 maggio. Saranno discussi, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, il disegno di legge collegato sul lavoro autonomo, il disegno di legge costituzionale sulle minoranze linguistiche ladine e la risoluzione della Commissione industria sulle imprese partecipate.

Il calendario della settimana dal 16 al 18 maggio prevede il disegno di legge sul codice antimafia, ove concluso dalla Commissione, nonché i disegni di legge sul riconoscimento della lingua italiana dei segni e sulla demolizione dei manufatti abusivi.

Nella seduta antimeridiana del 16 maggio proseguirà l'esame delle mozioni sulla sindrome di Down e su epatite C e su soggetti stomizzati.

Nella settimana dal 23 al 25 maggio saranno esaminati i disegni di legge sulla salvaguardia degli agrumeti caratteristici, sui reati contro la pubblica amministrazione e sulle politiche spaziali e aerospaziali.

Il calendario sarà integrato con un'informativa del Governo sulla situazione in Venezuela e in Turchia. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati, abbia inizio giovedì 15 giugno.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017:

- Disegno di legge n. 2233-B - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 580-B - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 1641 - Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 2291 - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria
- Disegno di legge n. 1110 e connessi - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica Parlamento in seduta comune, convocazione

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dal 2 al 25 maggio 2017:

Martedì	2	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) - Ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-14	

Per la seduta unica di mercoledì 3 maggio la Presidenza potrà disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

**Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 4 maggio, alle ore 14, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.**

Il calendario dei lavori sarà integrato con un'informativa del Governo sulla situazione in Venezuela e in Turchia.

Martedì	9	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	10	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2233-B - Lavoro autonomo non imprenditoriale ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Prima deliberazione del Senato</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	11	"	ant.	h. 9,30-14	- Doc. XXIV, n. 73 - Risoluzione della 10a Commissione permanente a conclusione dell'affare assegnato sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato
Giovedì	11	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2233-B (Lavoro autonomo non imprenditoriale) e al disegno di legge costituzionale n. 2643 (Minoranza linguistica ladina) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 maggio.

Martedì	16	maggio	ant.	h. 11-13	- Seguito mozioni su sindrome di Down e su epatite C e soggetti stomizzati
Martedì	16	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> )
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 580-B - Demolizione manufatti abusivi ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	18	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 e connessi (Codice antimafia) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 580-B (Demolizione manufatti abusivi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 maggio.

Martedì	23	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	24	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1641 - Salvaguardia agrumeti caratteristici ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2291 - Modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione
Giovedì	25	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1110 e connessi - Politiche spaziali e aerospaziali
Giovedì	25	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1641 (Salvaguardia degli agrumeti caratteristici), n. 2291

(Modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione) e n. 1110 e connessi (Politiche spaziali e aerospaziali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 18 maggio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 2085  
(Legge annuale mercato e concorrenza)  
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	26'
FI-PdL XVII		49'
Misto		49'
M5S		44'
AP-CpE		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'
Art. 1-MDP		31'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
del disegno di legge n. 2233-B  
(Lavoro autonomo non imprenditoriale)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	1'
FI-PdL XVII		35'
Misto		35'
M5S		31'
AP-CpE		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		23'
ALA-SCCLP		22'
Art. 1-MDP		22'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		21'
LN-Aut		21'
Dissenzienti		5'

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sono qui, ancora una volta, a richiamare l'attenzione sua e di tutta l'Assemblea su una questione che, francamente, sta cominciando a diventare non più

tollerabile. Lei ha appena dato lettura della proposta di calendario approvata a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Per la questione che ho sottoposto all'attenzione di quest'Assemblea e dei Capigruppo (ma credo siano tantissime le associazioni e le persone ad averla sollevata di fronte a molti colleghi) si è trovata, ancora una volta, una via che è assolutamente ipocrita. Sto parlando del disegno di legge sulla cittadinanza.

Vorrei ricordare a tutti i colleghi che il provvedimento è stato approvato alla Camera dei deputati e giace in Senato ormai da un anno e sette mesi. Di elezione in elezione, di *referendum* in *referendum*, l'esame del disegno di legge continua a slittare. Adesso l'ultima proposta di calendario dei lavori prevede, ancora una volta, che l'esame abbia inizio dopo il primo turno delle elezioni amministrative. Evidentemente si ha paura di conseguenze negative, dal punto di vista elettorale, derivanti dall'esaminare in Aula il provvedimento, portandolo finalmente fuori dalla Commissione, da cui non uscirà con il relatore. Questa è una cosa già scritta. Bisogna assumersi la responsabilità di portare il provvedimento in Assemblea, anche se l'esame non è stato concluso in Commissione. È una questione che riguarda la civiltà giuridica del Paese, non è solo una questione di solidarietà. La legge del 1991 sulla cittadinanza è ormai vecchia, è uno strumento non più efficace. C'è circa un milione di persone - uomini, donne e bambini - che attende: sono cittadini di serie B, che tutti considerano italiani - ed essi si considerano tali - ma che non possono avere il riconoscimento della cittadinanza. Ci viene proposto di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea il 15 giugno e finalmente si accede all'ipotesi di calendarizzarlo omettendo la dizione «ove concluso dalla Commissione», ma torno a ripetere che si tratta di un'operazione assolutamente ipocrita. Ricordo che già si disse di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea dopo le elezioni amministrative dello scorso anno, poi c'è stato il *referendum* e si disse che si sarebbe dovuto aspettare il *referendum* e adesso siamo arrivati a queste nuove elezioni amministrative. Non credo sia possibile andare avanti in questo modo, ma credo sia necessaria un'assunzione di responsabilità. Per questo motivo, signor Presidente, propongo di calendarizzare il provvedimento nella settimana che va dal 23 al 25 maggio e, per la precisione, il 23 maggio, per un motivo molto semplice, ovvero, se la Commissione in sede referente è in grado, essa riuscirà tranquillamente a finire i propri lavori per quella data, e se non è in grado, come ormai credo, e, soprattutto, se la maggioranza non se ne assume fino in fondo la responsabilità, non avremo mai la possibilità di esaminare il disegno di legge. Per queste ragioni penso che abbiamo tutto il tempo - circa quindici giorni da qui al 23 maggio - per verificare se si sarà concluso l'*iter* in Commissione e, comunque sia, la data ultima per l'inizio dell'esame in Assemblea deve essere tra il 23 e il 26 maggio. Questa è l'ultima occasione che abbiamo, perché scommetto, signor Presidente, che dopo il primo turno delle prossime elezioni amministrative qualcuno si presenterà alla Conferenza dei Capigruppo chiedendo che l'esame si sposti a dopo il ballottaggio e continueremo così, sino a quando non sarà conclusa la legislatura, senza che tale disegno di legge possa finalmente vedere la luce.

[MONTEVECCHI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI \(M5S\)](#). Signor Presidente, non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, ma mi è stato fatto un *report* dal nostro capogruppo Carlo Martelli, che purtroppo non può essere qui in Assemblea a causa di un impegno istituzionale. Svolgo questo intervento solo per stigmatizzare il fatto che, secondo quanto mi ha riferito il senatore Martelli, in conferenza dei Capigruppo non ci sono stati spazi di discussione per modificare la proposta di calendario così come era stata presentata ai colleghi senatori. In particolare, tra le altre cose, vogliamo stigmatizzare il fatto che, a proposito di mozioni calendarizzate, ancora una volta non siano state prese in considerazione le mozioni che il Movimento 5 Stelle, già quando era Capogruppo il senatore Gaetti - parliamo quindi del 2016 - e, successivamente, durante il mio periodo di Presidenza del Gruppo, aveva più volte sollecitato. Ultimamente, in una delle ultime sedute in cui ho rivestito il ruolo di Capogruppo, lei, signor Presidente, aveva anche preso appunti in merito ad alcune di queste mozioni. Dunque ci chiediamo come mai, ancora una volta, abbiamo di fronte a noi un calendario in cui non sono presenti le mozioni che, ormai da mesi, ovvero dallo scorso anno, sollecitiamo. A monte era stata introdotta la seduta antimeridiana del martedì per le



mozioni e si era detto che tutte le forze politiche avrebbero avuto la possibilità di discutere le proprie, ma questo deve ancora avvenire per il Movimento 5 Stelle e mi trovo ancora oggi a stigmatizzarlo. Spero che questa sia l'ultima volta e che lei, signor Presidente, prenda a cuore questo appello. Non ci deve fare un favore, ma deve semplicemente riconoscerci un diritto; un diritto che spesso non è stato garantito a noi come forza di opposizione.

In particolare (adesso mi svesto del ruolo di Vice Capogruppo), la senatrice Montevicchi chiede di inserire nel calendario dei lavori l'interpellanza urgente che era stata presentata a metà gennaio. Non ricordo a memoria il numero dell'articolo del Regolamento, ma mi pare che per un'interpellanza urgente i tempi non siano tre mesi, ma al massimo quindici o trenta giorni. Questa interpellanza urgente è stata presentata a metà gennaio e riguardava il licenziamento del corpo di ballo della fondazione lirico-sinfonica «Arena di Verona», sul quale è calato un silenzio vergognoso. È stato azzerato un intero corpo di ballo nel silenzio più assoluto.

In questo momento in Commissione stiamo esaminando anche il provvedimento di riforma del codice dello spettacolo dal vivo, in cui, ancora una volta, sono inserite misure che riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche e in cui, ancora una volta, poco si parla delle vere responsabilità di chi ha affossato tali fondazioni, i cui dissesti finanziari stanno ricadendo sulle masse artistiche, che sono il cuore, la linfa vitale della lirica in Italia. Chiedo, pertanto, che sia calendarizzata l'interpellanza urgente [2-00437](#) e che il ministro Franceschini venga in Assemblea a rispondere sul merito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[AUGELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, come lei sa benissimo, se non altro perché credo sia la terza volta che mi alzo in Assemblea per sollevare la questione, io sono primo firmatario di una mozione che riguarda la Consip. Tale mozione, che continua a non comparire all'ordine del giorno (non lo si ottiene neanche a piangere in cinese), è ormai sottoscritta da 75 senatori, ben più del quinto previsto dal Regolamento affinché a questo tipo di iniziativa... *(Brusio)*.

Signor Presidente, scusi, confido sulla sua attenzione, perché il tema più che rilevante comincia a essere consuetudinario tra noi. Vorrei un po' più di attenzione. *(Commenti del senatore Airola)*.

Dicevo che 75 senatori sono, come lei può facilmente calcolare per questioni di aritmetica elementare, ben più del quinto previsto dal Regolamento affinché venga riconosciuta una procedura di urgenza a questa mozione. Tra l'altro, giacendo la mozione sul tavolo della Presidenza nella Conferenza dei Capigruppo da due mesi, citare la procedura d'urgenza diventa un caso di umorismo involontario dal punto di vista regolamentare.

Se lei lo ritiene opportuno, possiamo riaprire la sottoscrizione e arrivare anche ad avere la firma di 100 senatori, ma le faccio presente che non si tratta di un *referendum*, ma di una mozione, quindi dovrebbero essere più che sufficienti i 75 senatori, appartenenti a tutti i Gruppi del Senato. Obiettivamente, è particolarmente sgradevole che io debba ricordare a ogni discussione sul calendario che c'è una procedura del Regolamento che deve essere rispettata. Posso capire che ci siano stati problemi di calendario nella Conferenza dei Capigruppo per le varie festività, o qualsiasi altra spiegazione, ma lei è il Presidente del Senato e ha l'autorità e l'autorevolezza per far rispettare il Regolamento.

Da domani invitiamo i colleghi - e ne sono già venuti diversi - che non hanno ancora firmato, a farsi avanti se vogliono. Non vorrei arrivare all'approvazione extraparlamentare della mozione, visto che, alla fine, abbiamo la maggioranza del Senato che la sottoscrive.

Sia gentile, lei è il Presidente del Senato e ha tutti gli strumenti per far rispettare il Regolamento e io sono stanco di doverlo ricordare. Mi auguro, pertanto, che la fine di questo periodo di festività ci permetta di rispettare i tempi e di discutere, approvandola o respingendola, questa mozione, come 75 senatori stanno chiedendo inutilmente da più di un mese.

[PRESIDENTE](#). Senatore Augello, per sua conoscenza, è stato affrontato il problema delle mozioni con procedura d'urgenza, anche quelle proposte dai Gruppi di opposizione, fra cui il Movimento 5 Stelle,

ed è stato temporaneamente deciso di provare di nuovo, a partire da martedì 16 maggio, a completare l'esame delle mozioni che sono state iniziate e non concluse per poi passare a quelle con procedura d'urgenza.

Sarà quindi certamente nostra cura calendarizzarle al più presto; continueremo a provare il martedì a partire dal 16 maggio a discutere le mozioni così come si era stabilito con l'accordo di tutti i Gruppi, cosa che però non si è potuta realizzare, come lei ben sa. Io sono molto ottimista, invece, che si possa continuare su questa linea.

**SACCONI** (*AP-CpE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SACCONI** (*AP-CpE*). Signor Presidente, devo segnalare all'attenzione sua e dell'Assemblea intera il fatto che il disegno di legge sul lavoro autonomo è stato approvato in Commissione lo scorso 5 aprile. Siamo in terza lettura e vorrei ricordare che quando quest'Assemblea ebbe modo di esaminare questo provvedimento, non vi fu un solo voto contrario, quindi si parla di un provvedimento che ha riscosso un consenso largo in quest'Aula ed un consenso altrettanto ampio, seppure con modifiche, nell'Aula della Camera dei deputati. La mia proposta è che questo provvedimento non sia ulteriormente posposto come nell'ipotesi di calendario, ma che venga esaminato subito dopo il disegno di legge relativo alla concorrenza. Ricordo che è un disegno di legge collegato alla legge di stabilità dell'anno scorso, quindi non vedo davvero ragione di posporre l'esame, in quanto corrisponde ad una domanda diffusa nel mondo del lavoro autonomo e delle libere professioni, tanto quelle ordinistiche, quanto quelle non ordinistiche ed istituisce importanti tutele per una dimensione del lavoro la cui fragilità si sta evidenziando in modo crescente, purtroppo, nella grande trasformazione del lavoro che stiamo vivendo.

La mia proposta formale, quindi, è di modificare il calendario nel senso che ho indicato.

**CENTINAIO** (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CENTINAIO** (*LN-Aut*). Signor Presidente, come comunicato nella Conferenza dei Capigruppo, la richiesta è una sola: la possibilità di avere il presidente Gentiloni Silveri o anche il ministro Alfano (tanto il risultato alla fine sarebbe lo stesso) in Aula a relazionare sui presunti rapporti fra le ONG e gli scafisti. Viste tutte le informazioni che stanno arrivando attraverso i *media* e considerato che si parla di un *dossier* che è sul tavolo del Presidente del Consiglio, che è stato anche Ministro degli esteri, chiediamo al Governo di venire a riferirne in Aula.

Per quanto riguarda invece il discorso dello *ius soli*, quindi del disegno di legge sulla cittadinanza, in parte mi trovo d'accordo con la Capogruppo del Gruppo Misto, la senatrice De Petris, che ha ragione quando dice che avete paura a portare il provvedimento in Assemblea tutte le volte che si avvicina una scadenza elettorale: fate i fenomeni dopo le elezioni o quando siamo lontani dalle elezioni, andate ripetendo al mondo quanto è importante lo *ius soli*, ma poi quando ci si avvicina alle elezioni la paura fa novanta e quindi si chiede al Presidente del Senato e a quest'Assemblea di calendarizzarne l'esame il 15 giugno, guarda caso dopo il primo turno delle elezioni amministrative. (*Brusio*).

La sfida che lanciamo ai colleghi - in un'Aula veramente indegna, signor Presidente, perché sembra di essere al mercato del pesce - è di chiedere la calendarizzazione del provvedimento prima delle elezioni amministrative o eventualmente (questa è la mia proposta ufficiale) direttamente il 27 giugno.

Il dubbio che ci viene, essendo stata scelta la data del 15 giugno, è che il presidente del Partito Democratico, che ha fatto la richiesta, non tenga conto che dopo una settimana ci sono i ballottaggi. Quindi date per scontato il fatto che al ballottaggio non andrete da nessuna parte. Non diteci che vincerete al primo turno, perché questo è il vostro sogno: forse potrebbe realizzarsi a Puffilandia o a Topolinia.

PRESIDENTE. Quindi, lei chiede uno spostamento al 27 giugno.

**BENCINI** (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BENCINI** (*Misto-Idv*). Signor Presidente, in tutta questa carrellata di argomenti, che si protrae fino al



15 giugno, non mi è parso di evincere l'inserimento in calendario del disegno di legge n. 2719 che riguarda gli orfani del femminicidio. Si tratta di un provvedimento che mette d'accordo tutte le parti politiche, in quanto alla Camera è stata votato il 1° marzo e ha trovato l'unanimità. Auspico quindi che si tenga conto di questo disegno di legge.

Il 23 aprile si è tenuta qui in Senato una conferenza stampa in merito per esortare a che il provvedimento fosse discusso in Assemblea. Anche lei è stato esortato e a sua volta ha esortato la Commissione giustizia. Chiedo quindi se può essere fatta una integrazione, da qui al 15 giugno, per inserire anche questo disegno di legge nel calendario dei nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Senatrice Bencini, le rispondo subito perché, su unanime richiesta di tutti i Gruppi, è stata decisa la sede deliberante. La richiesta c'è già, quindi oggi stesso devo preparare la lettera per investire la Commissione in sede deliberante in ordine a questo disegno di legge. Penso pertanto che non vi sia motivo di procedere all'inserimento nel calendario dei lavori d'Assemblea. Abbiamo già fatto un passo avanti.

**BELLOT (Misto-Fare!).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BELLOT (Misto-Fare!).** Signor Presidente, dopo un vergognoso silenzio che dura ormai da più di un anno, credo sia importante riportare di nuovo all'attenzione il disegno di legge n. 1082 che prevede il passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia.

Abbiamo avuto incontri e interlocuzioni; è passato un anno da quell'atto che tutti hanno visto in Assemblea; mi riferisco al ritiro immotivato del provvedimento che non si è potuto discutere né votare. Visto che ormai i tempi ci portano verso la fine di questa legislatura, credo sia doveroso portare in Assemblea questo disegno di legge per dare una risposta, per confermare quell'*iter* che ha visto anche in Commissione affari costituzionali un voto unanime.

Chiedo fortemente che, volgendo al termine la legislatura, ci sia la volontà di portare in Assemblea questo provvedimento per dare una risposta alla popolazione che in maniera molto corretta, con un *iter* ben delineato, ha fatto sì che si potesse arrivare all'esame dell'Assemblea del Senato.

**BOTTICI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOTTICI (M5S).** Signor Presidente, chiedo l'inserimento in calendario del disegno di legge istitutivo della Commissione di inchiesta sul Forteto.

Il 24 novembre è stata votata l'urgenza; il 24 gennaio il testo è entrato in Commissione e ancora oggi, nonostante siano scaduti i termini per gli emendamenti, continua a non apparire mai in calendario.

Chiedo a tutti i parlamentari toscani, in speciale modo agli ex Presidenti della Regione Toscana, di convincere il proprio partito, ossia il Partito Democratico, a votare favorevolmente. Peraltro, visto che le primarie sono state vinte dal signor Renzi, vorrei ricordare che qualche giorno prima dell'arresto, Fiesoli stava presentando un libro alla presenza dello stesso Matteo Renzi. Quindi, siccome siamo tutti concordi che dobbiamo fugare ogni dubbio sul fatto che il PD, ossia il Partito Democratico, sia colpevole, votate favorevolmente all'istituzione di questa Commissione di inchiesta e facciamo realmente luce su ciò che è stata una tragedia e continua a essere un orrore, visto che la politica italiana ancora non se ne fa carico.

Chiedo a lei, Presidente, di non mettere la mia richiesta in votazione come inserimento in calendario di nuovi disegni di legge, ma di fare una votazione a parte perché vorrei che tutti si prendessero la responsabilità di votare sì o no alla Commissione di inchiesta sul Forteto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**MALAN (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAN (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, intervengo per proporre, a proposito del disegno di legge sulla cittadinanza detto *ius soli* (ma che in realtà è molto più di uno *ius soli*), non soltanto quanto ha già proposto il senatore Centinaio, cioè di posporlo dal 15 giugno al 27 giugno, ma soprattutto di inserire la dicitura «ove concluso dalla Commissione». Ricordo che questo disegno di legge è in discussione nella 1a Commissione affari costituzionali e che l'ultima seduta di merito sul contenuto di

questo provvedimento è del 12 aprile, ma non del 12 aprile scorso (due settimane fa), bensì del 12 aprile 2016. Allora, io non vorrei che l'omissione della dicitura «ove concluso dalla Commissione» comportasse che in Commissione non si esaminerà affatto il provvedimento. Non vorremmo che si ripetessero cose che sono già avvenute in passato, perché io ritengo che un provvedimento così complesso vada esaminato nei suoi dettagli. C'è chi si lamenta del fatto che sono stati presentati molti emendamenti, ma non certo dal Gruppo di Forza Italia, che ne ha presentato un numero limitato. Però intanto si cominci ad affrontarli e a metterli ai voti e poi eventualmente si potrà, in una futura revisione del calendario, esaminare il fatto di portare in Aula il provvedimento anche se non è stato concluso l'esame in Commissione. In realtà, l'esame in Commissione non è neppure iniziato dal punto di vista dei voti. Ripeto che l'ultima seduta di merito ha avuto luogo il 12 aprile 2016.

Chiudo dicendo una cosa. Forse in questo momento la maggior parte degli italiani ha altre priorità che non un disegno di legge che si propone evidentemente di aumentare il numero di stranieri che acquistano la cittadinanza italiana. Nel 2015, con la legge vigente, 178.000 stranieri hanno ottenuto la cittadinanza italiana; nel 2016 sono stati sicuramente molti di più, un numero vicino ai 200.000. Se questo non basta, evidentemente è perché si vuole aumentare i numeri e supplire a quelli che magari non votano più per certi partiti, facendoli venire dall'estero. Credo che la gran parte degli italiani abbia altre priorità e che questo, piuttosto che ritenerlo una priorità, lo ritiene un aspetto negativo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Commenti del senatore Manconi).*

**GUERRA** (Art.1-MDP). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GUERRA** (Art.1-MDP). Signor Presidente, intervengo anch'io sulla questione del diritto di cittadinanza e dello *ius soli*. Come Gruppo Articolo 1-MDP, noi teniamo moltissimo a questo disegno di legge, di cui è relatrice la senatrice Doris Lo Moro del nostro Gruppo, e vorremmo che esso potesse avere uno svolgimento serio in questo consesso e potesse arrivare in Aula con un relatore. Per questo accolgo la sfida del senatore Centinaio di calendarizzare presto il provvedimento. Ovviamente, se il senatore Centinaio rinunciava ad un atteggiamento ostruzionistico e facesse ritirare dal suo Gruppo qualche migliaio degli 8.000 emendamenti che ha presentato per impedire che ci sia un percorso di questo disegno di legge, noi saremmo immediatamente d'accordo.

Siccome questo non sta avvenendo, apprezziamo molto la decisione della Conferenza dei Capigruppo, che abbiamo sostenuto e proposto, assieme al Partito Democratico, di calendarizzare comunque in Aula il provvedimento, dando un tempo congruo alla Commissione per cercare di svolgere il suo lavoro. Questa è la logica per cui è stata scelta la data del 15 giugno. Non è una data condizionata dalle elezioni amministrative, sennò ci arrivavamo anche noi a fissarla dopo il ballottaggio. È quindi molto importante che questo avvenga e credo che sia un impegno che la Conferenza dei Capigruppo ha preso di fronte al Paese. Il provvedimento non è più rimandabile. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*

**PRESIDENTE**. Quindi lei non propone nessuna modifica del calendario, senatrice Guerra, ma una conferma del calendario approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE**. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Guglielmo Marconi» di Anagni, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. Salve ragazzi. *(Applausi).*

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE**. Procediamo con le votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza al 23 maggio, avanzata dalla senatrice De Petris.

**Non è approvata.**

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame di ulteriori mozioni.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare l'esame del disegno di legge sul lavoro autonomo discutendolo subito dopo quello sulla concorrenza, avanzata dal senatore Sacconi.

**Non è approvata.**

SACCONI (*AP-CpE*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione della proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea una informativa del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari esteri su ONG e scafisti.

#### **Verifica del numero legale**

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire una informativa del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari esteri su ONG e scafisti, avanzata dal senatore Centinaio.

**Non è approvata.**

CROSIO (*LN-Aut*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a posticipare l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza al 27 giugno, avanzata dal senatore Centinaio.

**Non è approvata.**

DIVINA (*LN-Aut*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del disegno di legge sulla istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Forteto, avanzata dalla senatrice Bottici.

**Non è approvata.**

BOTTICI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la clausola «ove concluso dalla Commissione» con riferimento all'esame del disegno di legge sulla cittadinanza, avanzata dal senatore Malan. Ricordo che è già stata votata la proposta di rinviarne l'esame al 27 giugno.

**Non è approvata.**

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame dell'interpellanza urgente 2-00437 sull'Arena di Verona.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, la ringrazio per il fatto che sta mettendo in votazione la mia richiesta, ma le ricordo che un articolo del Regolamento prevede obblighi temporali.

Al di là della votazione che esprimerà quest'Assemblea, grazie alla quale prenderò atto dell'interesse che nutrono i colleghi delle varie forze politiche e soprattutto i miei colleghi in Commissione cultura che stanno esaminando il provvedimento in materia - quindi guarderò bene come voteranno questa richiesta - le ricordo che un articolo del nostro Regolamento prevede determinate tempistiche. Non vorrei che la deliberazione espressa da quest'Assemblea faccia sì che l'interpellanza vada in cavalleria, perché io la richiamerò sempre all'osservanza di quell'articolo del Regolamento.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Montevercchi, lei così toglie qualsiasi validità alla sua richiesta, visto che stavamo valutando il calendario. Se ha avanzato una richiesta che non vuole che sia messa in votazione, non la votiamo. Visto che lei ha fatto la richiesta, allora la votiamo.

Detto questo, rispetto alle procedure d'urgenza, non dimentichi che c'è stata una Conferenza dei Capigruppo che ha preso le sue decisioni e che, per modificarle, dobbiamo votare la sua richiesta. Mi pare questo ovvio. Lei poi prenderà atto di quanto avviene in Aula.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame dell'interpellanza urgente 2-00437 sull'Arena di Verona, avanzata dalla senatrice Montevercchi.

**Non è approvata.**

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

**QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, solo perché sia lasciato a verbale chiederei di anticipare la discussione della mozione che riguarda la Consip, su cui sono stata raccolte le firme per la procedura d'urgenza. Oggi scade il trentesimo giorno. Conosco perfettamente l'interpretazione che di questo termine è stata data. Ma, perché l'Assemblea si assuma le sue responsabilità, chiedo che venga messa ai voti la mia richiesta e, quindi, la discussione di tale mozione allo scadere del trentesimo giorno, secondo quanto prevede il nostro Regolamento.

PRESIDENTE. È stata già votata quando ho chiesto se c'erano nuove mozioni. Tra le nuove mozioni c'era anche questa richiesta.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Rimane come un intervento di specificazione.

**PRESIDENTE**. Mettiamo a verbale la sua sollecitazione e ne terremo conto in futuro.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sulla scomparsa di Valentino Parlato

**MINEO** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, questa mattina è morto Valentino Parlato.

L'ho conosciuto nel 1971 alla fondazione del quotidiano comunista «il manifesto». Io ero giovane redattore e lui colonna del giornale. L'ho rivisto di recente più volte a casa sua e di Maria Delfina, con i suoi amici Luciana Castellina, Filippo Maone, Emanuele Macaluso. Stamane ho sentito Macaluso e mi ha detto di lui: «Un uomo buono, ma di una bontà determinata». Il figlio Matteo gli aveva dedicato un documentario nominandolo «Vita e avventure del signor di Bric a Brac», perché ricostruiva la sua memoria come in un cassetto pieno di pietre preziose, ma anche di oggetti falsi, grandi cose e monete fasulle, che Valentino sapeva tenere insieme, non solo per bontà - credo - ma perché la sua passione politica e il suo mestiere di giornalista erano fatti di questo, determinazione e dubbio.

Espulso dalla Libia perché comunista, correttore di bozze e poi giornalista de «l'Unità», poi di «Rinascita», fondatore de «il manifesto», era dunque comunista, ma anche liberale, molto più liberale, onorevoli senatori, di tanti che anche qua dentro dicono di esserlo, ma hanno sempre un anatema tra i denti.

Valentino è stato non solo un grande giornalista, ma anche uno splendido analista economico, amico di Federico Caffè, con Roberto Tesi che di Caffè era allievo e che scriveva per «il manifesto». Talvolta arrivava in redazione reduce da una lunga conversazione con Carlo Azeglio Ciampi. «Le conversazioni tra noi» - ha scritto Parlato - «lui, Governatore della Banca d'Italia, e io, giornalista de "il manifesto", erano libere e senza riserve; anzi, direi con una certa curiosità e per me di grande stimolo».

Entrambi - Parlato e io - abbiamo origini siciliane. Ci siamo trovati spesso in disaccordo, almeno cento volte, per la sua tendenza a tenere insieme una cosa e quella che sembrava l'opposto, come la protesta popolare di Reggio Calabria e la rivolta fascista del «boia chi molla» o forse per la mia alterigia con cui guardavo alla storia, che a Valentino era cara, del Partito Comunista e delle mediazioni preventive e alla ragione di partito che prevaleva spesso su tutto. Ho sempre imparato qualcosa discutendo con Parlato, leggendo le cose che scriveva e dal suo sarcasmo, buono forse, che ricordava talvolta persino quello inimitabile di Luigi Pintor.

Il 24 ottobre dello scorso anno scriveva: «Dopo Mattarella, Scalfari ci dirà che anche il Papa vota sì»

al *referendum* in un'analisi critica in cui si spiegava che l'oligarchia non è la stessa cosa della democrazia.

Volevo dire grazie a Valentino Parlato, e spero anche a nome di molti di voi. (*Applausi*).

**FORNARO** (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, anche le senatrici e i senatori del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista si associano al cordoglio per la scomparsa di Valentino Parlato, che è stato coscienza critica della nostra società, prima ancora che coscienza critica della sinistra italiana ed europea; un uomo con chiara visione e nitidi convincimenti politici e ideali, ma soprattutto un uomo libero e appassionato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di mostrare sensibilità verso una commemorazione. Vi prego di andare a conversare fuori dall'Aula.

Prego, senatore Fornaro.

FORNARO (*Art. 1-MDP*). Valentino Parlato è stato un uomo libero, un giornalista libero e appassionato di una passione civile prima ancora che politica.

La sua storia e il suo impegno, dopo l'esperienza da funzionario del Partito Comunista Italiano, si intrecciano con quella de «il manifesto» che esce quotidiano il 28 aprile del 1971 fino a sovrapporvisi: «il manifesto» di cui è stato fondatore e sempre protagonista negli alti e nei bassi della sua storia.

La sua critica al capitalismo è sempre stata dura, pregnante e incisiva, ma al tempo stesso non ha mai fatto sconti ai limiti e alle storture del comunismo nella sua dimensione statuale.

Infine, negli ultimi anni, nei suoi scritti la sua riflessione, il suo sguardo critico si era rivolto alla crisi del capitalismo e agli effetti della sua finanziarizzazione e della globalizzazione, allo svilimento del lavoro e alla sua progressiva e costante trasformazione in merce senza diritti, con la perdita per un'intera generazione di giovani del progetto di vita sostituito da una precarietà senza futuro; un mondo contemporaneo che lo preoccupava perché altrimenti - sono parole sue - i nostri figli e nipoti dovranno subire un lungo e barbaro Medioevo.

Ci mancheranno le sue analisi tanto crude quanto lucide. Ci rimarrà, però, il suo insegnamento a non perdere di vista gli ideali, lo slancio che una moderna sinistra non deve mai perdere, quello verso l'uguaglianza e la lotta contro la disoccupazione, i bassi salari e per la dignità del lavoro e dei lavoratori.

Grazie Valentino, che la terra ti sia lieve. (*Applausi*).

**TRONTI** (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRONTI (*PD*). Signor Presidente, la notizia della scomparsa di Valentino Parlato è così recente che non possiamo che farne una commemorazione, un ricordo molto breve e del tutto inadeguato.

Valentino Parlato è una persona che muore a ottantasei anni, ma che ha almeno settanta anni di militanza politica e intellettuale alle spalle. È, quindi, una persona su cui bisognerà ancora a lungo riflettere e che sarà necessario ricordare nell'immediato futuro.

Parlato era figlio di un funzionario statale siciliano inviato dal Governo fascista in Libia, allora colonia italiana, e infatti era nato a Tripoli il 26 febbraio del 1931 ed era rimasto in Nord Africa anche dopo la fine della dominazione italiana nel 1943. Tuttavia, la sua militanza comunista in età giovanile lo aveva messo in cattiva luce agli occhi delle autorità britanniche che amministravano la Libia, divenuta un protettorato di Londra; così era stato espulso nel 1951 ed era approdato a Roma.

Subito si iscrisse e militò nel Partito Comunista Italiano di Togliatti. Diventò prima funzionario del partito in Sicilia e poi giornalista de «l'Unità»; si mise in luce per una notevole capacità di scrittura e per un grande interesse, che è stato già ricordato, per i problemi economici. Era un uomo dotato anche di notevole senso pratico, come avrebbe dimostrato nel gestire i conti difficili de «il manifesto», giunto più volte sull'orlo della crisi.



Gli stavano molto stretti il culto della continuità e ogni tipo di *routine* burocratica. A spingerlo verso il dissenso, da redattore del settimanale comunista «Rinascita», fu soprattutto l'esigenza di aprire un dibattito franco, aperto, critico nel Partito Comunista del tempo in cui questo dibattito faticava a emergere e a imporsi. Fu così, al fianco di Rossana Rossanda, di Luigi Pintor, di Lucio Magri, di Luciana Castellina e di Aldo Natoli, che fondò la rivista «il manifesto», la cui attitudine eretica era assolutamente incompatibile con alcune abitudini mutate all'interno di quel grande partito.

Furono perciò radiati per frazionismo nel 1969, provvedimento che li rese però liberi di perseguire, sull'onda del Sessantotto studentesco e dell'autunno caldo operaio, una prospettiva di rivoluzioni in Occidente del tutto irrealistica, ma anche capace di esercitare uno spirito critico di cui nella sinistra c'era un grande bisogno.

Del giornale «il manifesto», poi divenuto quotidiano nel 1971, Parlato aveva assunto a più riprese la direzione. E «il manifesto» è un giornale che ancora vive e partecipa alla battaglia politica e dobbiamo essergli grati per tenere sempre viva questa fiammella. Si trattava di uno dei pochi luoghi di politica in cui si sceglieva una posizione molto, ma molto difficile da sostenere. Gli appartenenti dicevano di mettersi sempre e puntualmente dalla parte del torto.

Uomini di questo tipo - di parte e combattenti per la causa in cui credono e tuttavia persone civili, tolleranti e capaci sempre di ascoltare e mai completamente chiusi nelle proprie convenzioni - ci mancheranno. È di fronte alla coerenza di una posizione forte e nello stesso tempo gentile che occorre oggi inchinarsi da qualunque parte si guardi nella lotta pubblica quotidiana. (*Applausi*).

**CARRARO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CARRARO** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, a tutto quello che è stato detto su Valentino Parlato desidero aggiungere solo alcune brevissime considerazioni.

Credo che tra le persone culturalmente, politicamente e ideologicamente di sinistra egli fosse tra quelle che avevano più rapporti, anche di amicizia, con persone che la pensavano in modo diametralmente opposto al proprio. La verità è che Parlato aveva alcune peculiari caratteristiche. Egli non solo credeva nelle sue idee, ma rispettava il suo interlocutore; era una persona intellettualmente raffinata, ma non dava mai la sensazione di ritenersi più attrezzato, intelligente e preparato del suo interlocutore. Valentino Parlato era una persona disponibile al dialogo, di grande qualità, molto coerente con le sue idee, ma anche molto aperta a dialogare, discutere e tenere in considerazione gli argomenti che non condivideva.

Credo che sia giusto dargli atto di tutto questo e dire che, perdendo la sua persona, l'Italia perde un valore molto rilevante. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

**PIZZETTI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo mi associo a molte parole che sono state sin qui dette per ricordare Valentino Parlato.

Egli era l'espressione di un pensiero di sinistra che definirei liberamente critico, fatto di convincimento, rispetto, determinazione e tolleranza. Era l'espressione di una cultura che rompeva gli schemi per immaginare altri orizzonti, tenendoli sempre aperti senza linee di chiusura. Noi purtroppo viviamo un tempo che ci costringe a separarci da pensatori attori, costruttori di politica e portatori di idealità che hanno costruito pensieri lunghi in una visione globale *ante litteram*. Credo che faremmo male a dimenticarci di questi apporti, storie e culture.

A nome del Governo, vorrei esprimere vicinanza ai familiari e agli amici di Valentino Parlato e fare mie le parole del senatore Mario Tronti. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Nell'esprimere, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, i nostri sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari, propongo di osservare un minuto di raccoglimento. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 17,30)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 aprile ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

**STEFANI (LN-Aut).** Signor Presidente, il mio è un breve intervento su un disegno di legge complesso e difficile. I tempi di approvazione confermano che si tratta di un provvedimento che va a toccare troppo interessi e, quando ci sono troppi interessi, probabilmente è difficile trovare gli accordi all'interno della maggioranza.

**Presidenza della vice presidente DI GIORGI(ore 17,31)**

(Segue STEFANI). Nel mio breve intervento mi soffermerò solo su alcuni punti, mentre l'approfondimento sarà svolto a cura dei miei colleghi, che esamineranno e discuteranno meglio il testo del disegno di legge.

*In primis* desidero evidenziare l'articolo 6 del testo del disegno di legge nella formulazione attuale: è infatti evidente - come si prospetta - che si dovrà parlare di un maxi emendamento. Intanto, però, andiamo a vedere cosa prevede il testo al nostro esame, affinché i cittadini italiani lo conoscano. In tale articolo, in cui si parla dell'indicazione dei testimoni dei sinistri con solo danni a cose, si propone un intervento che riteniamo assolutamente destabilizzante dei principi del nostro ordinamento giuridico. In buona sostanza, il disegno di legge impone che vengano identificati i testimoni, in caso di sinistro, già nella denuncia di sinistro o nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. Tacciamo poi che l'impresa di assicurazione potrà effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni a cui si dovrà rispondere e quant'altro.

Collegli, stiamo parlando di inficiare la prova principe, la prova riconosciuta come fondamentale dall'ordinamento, che è la testimonianza, per cui il difensore e la parte che agisce in giudizio devono avere la libertà di adire e citare i testimoni. In questo caso andiamo invece a creare degli appesantimenti e delle forme di burocrazia e non sono previsti nemmeno alcuni correttivi. Ad esempio, nel caso in cui la raccomandata inoltrata dall'assicurazione non vada a buon fine, per qualche ragione, che cosa accade nel processo? Si può forse chiedere al giudice che il testimone venga sentito ugualmente, perché è risultata comprovata l'oggettiva impossibilità di una tempestiva identificazione? Non è così, ma si va a fare un processo senza testimoni. Questa è una norma che evidentemente è stata introdotta per limitare il diritto alla difesa, per limitare il diritto del soggetto di dimostrare quanto accaduto. Ricordiamo che l'articolo 24 della Costituzione dice che il diritto di difesa è inviolabile e deve dunque essere garantito fino in fondo, senza limitare un'azione giudiziale, venendo fondamentalmente in aiuto alle compagnie di assicurazione. Non nascondiamoci dietro a un dito: questa norma, alla fine, avrà tale obiettivo.

Passiamo a un altro argomento, che forse sta passando quasi sotto silenzio, perché non ci si rende conto delle conseguenze. Mi riferisco alla norma che dispone la modifica del codice delle assicurazioni private, prevedendo fondamentalmente il rinnovo della delega per l'emissione delle famose tabelle per la quantificazione del danno biologico. Già per la norma che è entrata in vigore nel 2005 non si stava parlando delle famose tabelle che ora, con decreto del Presidente della Repubblica, vengono adottate.

Sottolineiamo ed evidenziamo che viene modificato l'articolo 38 rispetto all'attuale formulazione introducendo una disposizione che dice che le tabelle saranno adottate e definite «al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri», ma soprattutto «di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo» e poi, per edulcorare, «e sui consumatori».

Stiamo parlando di fissare e stabilire tabelle che determineranno il danno biologico che viene



quantificato e per il quale viene richiesto il risarcimento in sede giudiziale o stragiudiziale, tenendo conto della razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

Non solo: noi abbiamo appena approvato una legge, la famosa Gelli-Bianco, sulla responsabilità civile medica. In quella norma, se qualcuno dei nostri concittadini non se ne fosse accorto, per la determinazione del danno biologico in caso di errore medico ci si richiama a queste stesse tabelle, ossia a tabelle che devono tener conto della razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo. Tra l'altro, è prevista una disposizione - chiamiamola pure una forma di personalizzazione del danno - per cui il danno determinato in base alla tabella può essere aumentato fino al 30 per cento dal giudice, «con equo e motivato apprezzamento».

Ricordiamo un altro provvedimento, affinché la mano destra sappia cosa fa la sinistra. È stato approvato, proprio dalla Camera dei deputati, il 21 marzo di quest'anno, un provvedimento nel quale si dice che, nel caso di danno biologico, le tabelle di riferimento sono quelle del tribunale di Milano: vengono prese delle tabelle che determinano una misura del risarcimento del danno per tutte le ipotesi di danno alla persona, ad esclusione, quindi, dei danni da sinistro stradale e dei danni da *malpractice* e da errore medico, per i quali le tabelle verranno redatte tenendo, appunto, conto della problematica che riguarda i costi gravanti sul sistema assicurativo.

Stiamo parlando di diversi trattamenti relativi, sostanzialmente, ai danni alla persona, al danno biologico. Da ciò non si può non desumere che queste norme vengono fatte ad uso e consumo delle compagnie assicurative. Non si comprende, poi, perché per tutti i danni alla persona vi sia la possibilità che il giudice aumenti il danno, considerando quell'equo apprezzamento, di cui si diceva prima, addirittura fino al 50 per cento, mentre per il danno da sinistro stradale o da errore medico si possa avere un aumento limitato solo al 30 per cento.

Stiamo sottolineando alcune caratteristiche che riguardano due norme, a tacere delle altre e della possibilità che fossero inserite in questo provvedimento altre misure che sicuramente avrebbero tutelato veramente la concorrenza, e non norme che si dice che tutelino la concorrenza e che alla fine tutelano solo alcuni enti. E su questo abbiamo sempre sollevato alcune perplessità, che conserveremo e continueremo a esplicitare.

Abbiamo avanzato delle proposte emendative e speriamo che possano arrivare al voto, anche se mi pare assodato che non sarà così. Chiudiamo, anche in questo caso, la discussione e il confronto su un tema arrivando alla solita conclusione: il voto di fiducia su questo come su altri provvedimenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

**D'AMBROSIO LETTIERI** (*Misto*). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, sarebbe un atto di grave irresponsabilità e di prepotenza se questo provvedimento dovesse essere approvato con il voto di fiducia, così come insistentemente dicono le cosiddette voci di corridoio.

Sarebbe un atto di prepotenza e di irresponsabilità per numerosi motivi, il primo dei quali, signora Presidente, è che smentiremmo ancora una volta il valore, il senso, il significato, il monito di quella lapide che è dietro alle sue spalle, sulla quale si dice che qui «ogni cosa ci parla di grandezza, ma nel tempo stesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri». E il nostro dovere, signori del Governo, è mantenere in equilibrio il potere legislativo con il potere esecutivo. Pare che questo non accada ed è un fatto assolutamente grave. Ma è ancora più grave se consideriamo il lavoro che è stato fatto in 10a Commissione; un lavoro per il quale sento di esprimere il mio apprezzamento al presidente Mucchetti, ma anche ai colleghi Marino e Tomaselli, che hanno avuto la competenza e la pazienza di trovare il massimo dei punti di equilibrio, ma anche il coraggio di dire, in occasione della presentazione del provvedimento, che deve tornare nuovamente in Commissione per le ultime correzioni. E si tratta di correzioni che sono determinate non da contrapposizioni ideologiche su un tema che si presta anche a varie valutazioni, ma da un impegno *bipartisan* - così come è stato detto da tanti colleghi anche di opposizione, e come ribadisco anch'io - che avrebbe consentito e consentirebbe ancora oggi di portare dei punti di miglioramento. E facendo ciò si sgombrerebbe il campo - colleghe e colleghi - dal sospetto

sempre più inquietante che si voglia sbandierare, da parte del Governo, il tema della liberalizzazione, della privatizzazione, dello sviluppo e della concorrenza per nascondere interessi particolari, per nascondere - così come è stato detto in numerosi interventi - interessi di veri, grossi monopoli o oligopoli in fase di costruzione.

Il tema della liberalizzazione è, infatti, rilevante, ma sono d'accordo con i relatori nel considerare che quella delle liberalizzazioni non è la panacea a tutti i problemi per recuperare un orizzonte di crescita, una prospettiva di sviluppo e di maggiore competizione, che declini in modo preciso e puntuale il valore e il significato di un disegno di legge sulla concorrenza, che deve essere quello di mettere in competizione modelli economici uguali per determinare un miglior livello di accesso ai cittadini a un minor costo. Non mi pare che questo accada. Non mi pare che si vada nella direzione di mantenere prioritario l'effetto di ricaduta verso i cittadini, così come sarebbe auspicabile.

Non voglio intrattenermi sulle tante, documentate osservazioni che sono state poste all'attenzione del decisore politico. Ne cito solo una, quella con cui 12 associazioni dei consumatori hanno evidenziato come la concentrazione del mercato *retail* in pochi operatori verticalmente integrati, anziché produrre una maggiore concorrenza, produrrà il consolidamento di una situazione sostanzialmente monopolistica. Ed è quello che più o meno accadrà attraverso il processo di svendita della preziosa rete delle farmacie italiane, nella misura in cui, facendo entrare in un modo così sciatto e disordinato i capitali, con un tetto del 20 per cento per ognuna delle società, si determinerebbero evidentemente una sorta di sudditanza della professione rispetto alla logica del capitale e un oligopolio capace di controllare pezzi importanti di un comparto nel quale si realizzano interessi prioritari del nostro *welfare* e delle politiche di tutela della salute. E anche su questo i nostri emendamenti sono stati misurati, propositivi e assolutamente non orientati a una posizione ostruzionistica.

Perché mai non inserire l'avverbio «complessivamente» quando si parla del 20 per cento? Il 20 per cento può anche essere aumentato. Ma, se si mantiene nell'ambito dell'*asset* proprietario del sistema della farmacia, la priorità è la prevalenza della professione. Viceversa, questa resterebbe schiava e vittima del profitto, in una logica dove evidentemente, in modo generoso e grazioso, il Governo vuole servire su un piatto d'argento una delle reti di assistenza territoriale più importanti che fa forte il nostro Servizio sanitario nazionale. È questo il senso dell'emendamento: un avverbio per la tutela di un sistema che, in una dinamica di ammodernamento, può anche consentire l'ingresso del capitale, ma in misura mai prevalente rispetto al primato della professione.

Un altro aspetto concerne la sentinella della professione: un professionista che vigili nell'esercizio della funzione affinché l'atto professionale, in una logica di libertà di esercizio della libera professione, sia sempre omologato ai principi e al rispetto dell'etica del servizio e non a quelli del profitto.

Un aspetto fondamentale, che affido alla valutazione del Governo, è la possibilità di prevedere che le società di capitali versino il 2 per cento del loro fatturato nelle casse dell'ente di previdenza dei farmacisti. Questa ipotesi si aggancia a quanto già avvenuto nel 2004 con l'articolo 1, comma 39, della legge n. 243, che, quando fu previsto l'ingresso dei capitali nell'ambito delle società e dei servizi medici, impose la dazione del due per cento. Viceversa, si determinerebbe una asimmetria nell'attuale gettito dei professionisti, nella loro cassa di previdenza: anziché continuare a dare il contributo pieno, darebbero da dipendenti del capitale il contributo ridotto, pregiudicando le condizioni e l'*asset* assolutamente solido dell'ente di previdenza a beneficio dei farmacisti e del loro sistema di previdenza e di copertura di pensione.

Sono piccoli aggiustamenti che credo possano essere apportati. Si sgombrerebbe il campo dal sospetto che si voglia fare qualcosa di diverso da quella che si promette; che si voglia graziosamente andare incontro alle richieste dei potentati economici internazionali in un Paese già piegato e fiaccato da una crisi economica, che invece dovrebbe trovare riscatto in una logica più determinata che, recuperando l'orgoglio del tricolore, restituisca forza a quei comparti produttivi che possono più e meglio dare garanzie a tutti i cittadini.

Questo è l'auspicio che formulo ai signori del Governo, rinnovando il mio compiacimento ai colleghi relatori e - se mi permettete - impegnando l'Assemblea affinché per una volta, all'ubbidienza del partito

prevalga l'ubbidienza della coscienza, che vuol dire dare riscontro al popolo sovrano, in nome del quale noi qui oggi operiamo. *(Applausi dai Gruppi Misto e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) e del senatore Mandelli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giroto. Ne ha facoltà.

[GIROTO](#) (M5S). Signora Presidente, intervengo per fare alcune brevi riflessioni.

Il disegno di legge sulla concorrenza è certamente un provvedimento estremamente importante, che potrebbe determinare una leva positiva sui rapporti che milioni di cittadini hanno tutti i giorni acquistando centinaia di prodotti e servizi. Dall'altra parte, abbiamo di fronte un mercato troppo spesso nelle mani di un oligopolio ristretto, che altrettanto spesso vede situazioni di privilegi ingiustificati e ingiustizie sostanziali. Noi rispettiamo naturalmente i colleghi relatori, che hanno dichiarato di apprezzare il lavoro svolto dai 5 Stelle come opposizione costruttiva, però non possiamo sottrarci da un giudizio sui risultati che non siamo riusciti a raggiungere.

Mi soffermo, per il poco tempo che ho a disposizione, in particolare sul mercato elettrico, ricordando che avremo 24 milioni di clienti che saranno letteralmente dati in pasto agli aggressivissimi venditori di energia; saranno espulsi dal mercato tutelato e finiranno giocoforza tra i venditori del mercato libero. Questo, molto probabilmente, costerà a 24 milioni di utenti un aumento della bolletta elettrica di circa il 20 per cento. In questo caso, abbiamo quindi peggiorato le norme trasmesse dalla Camera. Voglio ricordare, soprattutto a me stesso e agli italiani, che più volte abbiamo considerato e dichiarato che questo disegno di legge, confezionato dall'ex ministro Guidi, è un provvedimento che ancora tutela soprattutto gli interessi di parte, non gli interessi del pubblico e dei cittadini. Esso, quindi, è in buona sostanza inefficace a migliorare la situazione per quanto riguarda le assicurazioni, i farmaci, le libere professioni, il trasporto, le comunicazioni e appunto l'energia.

Non siamo certamente gli unici a rivolgere critiche a questo provvedimento, visto che critiche sono state espresse persino da autorevoli membri della maggioranza. Ricordo che il presidente della 10<sup>a</sup> Commissione Mucchetti ha dichiarato testualmente che questa è una legge poco ambiziosa e che sarebbe stato meglio colpire di più i monopoli. Anche la collega Lanzillotta tempo fa aveva giudicato che questo provvedimento conteneva norme insufficienti; poi qualche giorno fa, in discussione generale, ha modificato il suo giudizio, mentre il nostro rimane assolutamente negativo.

Questo è un grande peccato, perché avremmo potuto evitare di perdere tempo, se ci fosse stato più buon senso da parte del Governo e della maggioranza e se si fosse aperta una riflessione su alcune delle proposte presentate dal Movimento 5 Stelle. Ne prendo una sola per tutte, quella sulla generazione distribuita, cioè sulla possibilità per tutti di produrre energia da fonti rinnovabili e di poterla cedere ai vicini di casa o di capannone, tramite una rete privata. Si tratta di una possibilità assolutamente permessa, regolata e addirittura incentivata dall'Europa; mentre in Italia questa, che è una banalissima forma di democrazia energetica (produrre e vendere liberamente tutti), non è possibile, evidentemente per le forti resistenze di un sistema elettrico che rimane ancora fortemente centralizzato. Non è stato possibile cambiare questa situazione, nonostante lo stesso PD abbia presentato un ordine del giorno a firma della senatrice Valdinosi, che è stato approvato, nonostante l'*Antitrust* abbia detto di fare quanto vi sto dicendo e nonostante sia stato presentato un emendamento, firmato da me e da tutto l'arco parlamentare (è stato firmato trasversalmente da tutti). Ringrazio in proposito i colleghi che hanno firmato gli emendamenti presentati in questa direzione. C'è stata inoltre una raccolta di firme, che ha ricevuto circa 40.000 firme, proprio in questo senso. Ebbene, nonostante tutto questo, la regola non è stata cambiata e sono stati tutelati i profitti dei grandi distributori e produttori di energia fossile, anziché il benessere collettivo.

Ora, nonostante tutto, questo è ancora il momento di questo Governo, che ha due strade: lasciar andare la barca (finché la barca va lasciamola andare), anche se siamo in una situazione tempestosa, oppure ritornare in Commissione, come hanno auspicato diversi colleghi, non solo per alcune correzioni formali e per alcune date scadute, ma per migliorare alcuni aspetti sostanziali del provvedimento, altrimenti questa sarà stata l'ennesima occasione persa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berger. Ne ha facoltà.

**BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, cari colleghi e care colleghe, signor Sottosegretario, questo provvedimento giunge in quest'Aula con tanto ritardo (anzi, con troppo ritardo). La Commissione ha concluso i lavori diversi mesi fa e tra le norme in esso contenute ve ne sono alcune che dovevano entrare in vigore già nel 2016 e che oggi sono parzialmente già superate.

Nonostante questo ritardo, la revisione del testo doveva avvenire in Commissione e non, come sembra, attraverso un maxiemendamento. Questo perché ci sono diversi aspetti che vanno attualizzati e che meritavano un attento approfondimento. Il testo è nato moltissimi mesi fa e il quadro nel quale verrà calato è mutato. Il paziente è stato lasciato solo per parecchio tempo e non è detto che la terapia di allora sia ancora valida.

Inoltre, la Commissione ha lavorato in un clima di grande concordia e costruttiva collaborazione tra tutti i suoi componenti, motivo per cui questo lavoro di attualizzazione del testo avrebbe potuto essere svolto in maniera rapida e efficace. Personalmente ho partecipato ai lavori di quasi tutte le Commissioni di questo Senato, e devo dire che il lavoro in questa Commissione è stato svolto in un clima che in altre, finora, non ho trovato: un clima di collaborazione, di rispetto tra i componenti, sia di opposizioni che di maggioranza, e lei, signor Sottosegretario, anche come rappresentante del Governo, ha collaborato in maniera aperta. Pertanto, ringrazio molto i relatori Tomaselli e Luigi Marino e il presidente Mucchetti per il clima presente nei lavori della Commissione.

In sede di Commissione, come anche alla Camera, sono stati introdotti elementi migliorativi molto importanti. Penso soprattutto alle norme per le carrozzerie e a quelle sul *booking*, che sciogliono un nodo dirimente sul rapporto tra grandi e piccoli soggetti del settore delle assicurazioni e dell'offerta alberghiera.

Il rischio, in entrambi i casi, era di lasciare ai grandi gruppi la possibilità di determinare il mercato imponendo regole e prezzi a tutti gli altri. Una specie di oligopolio occulto, con le strutture alberghiere o le carrozzerie che sarebbero andate in grandissima difficoltà. Per questo le modifiche introdotte vanno viste come norme a tutela della piccola e media imprenditoria di questi due specifici settori.

La competitività del sistema Paese è un obiettivo da perseguire ogni giorno, e lo è ancor di più in un mondo in rapida mutazione, con un mercato globale dove le innovazioni tecnologiche chiedono uno sforzo ancora maggiore. Basti pensare al tema della banda ultralarga o alla tecnologia 5G, che presto rivoluzionerà completamente il nostro sistema industriale con il pieno avvento di Industria 4.0.

Ma queste grandi trasformazioni devono essere guidate dalla politica. Alle istituzioni spetta il compito di valorizzare il nostro sistema imprenditoriale, tutta la rete di piccole e medie aziende che in questi anni hanno pagato un prezzo salatissimo, perché sembra che la politica non sia stata in grado di capire che le grandi trasformazioni della globalizzazione, se non vengono attentamente guidate, travolgono il piccolo a tutto vantaggio del grande. E per il nostro Paese non ci può essere competitività se questa non parte dalle specificità del nostro sistema produttivo, composto soprattutto da piccole e medie aziende.

Credo che il merito principale di questo provvedimento sia stato quello di aver fatto propria questa logica, confermata anche dalla grande attenzione - come avevo già sottolineato - che è stata data nei lavori di Commissione agli emendamenti che tutti i Gruppi hanno presentato.

Tra quelli proposti dal nostro Gruppo ci sono anche gli emendamenti legati all'ambito energetico, a tutela delle aziende medio-piccole, nonché dell'interesse degli utenti. La tempistica però è un elemento critico, che richiede un intervento immediato: l'*unbundling* funzionale delle società energetiche entrerà in vigore il prossimo 30 giugno. Occorre con urgenza una proroga al 31 dicembre, se il testo di questa legge non dovesse centrare l'obiettivo.

Se si fosse tornati in Commissione, si sarebbe potuto affrontare meglio anche la tematica dei piccoli impianti fotovoltaici. Credo serva a poco controllare e sanzionare centinaia e migliaia di piccolissimi impianti sulla qualità, la certificazione e la provenienza dei materiali. Sarebbe senz'altro meglio chiudere la partita di circa 300.000 impianti sotto i 3 kilowatt con la liquidazione di un *forfait* ridotto risultante dal calcolo dell'incentivo potenzialmente previsto per il periodo di incentivazione, così

verrebbe meno la mole di lavoro e perdita di tempo legata ai controlli, calcoli, pagamenti e al sanzionamento di quasi 300.000 piccoli investitori e famiglie. Questo rappresenterebbe un modello esemplare di sburocratizzazione e immetterebbe del potenziale di spesa; somme non indifferenti, liberando gli utenti e il gestore da infiniti atti di calcoli e procedure sanzionatorie caso per caso.

Ma non si finisce qui. Tra le altre questioni vi è quella, importantissima, dell'obbligo di bilinguismo per i notai della Provincia autonoma di Bolzano per allineare la normativa nazionale a quella provinciale. Su questo la Commissione aveva rimandato alla discussione in Assemblea per trovare una soluzione idonea prima che venisse posta la questione di fiducia da parte del Governo. Occorre garantire alla minoranza di lingua tedesca il diritto ad atti pubblici nella propria lingua, proprio come previsto dal nostro Statuto d'autonomia. Altrimenti la Provincia di Bolzano sarà chiamata a impugnare la norma. Per questo sollecitiamo il Governo a trovare quanto prima una soluzione.

Questi sono tutti temi su cui il Governo dovrà intervenire al più presto, ma soprattutto sono esempi che rendono bene l'idea del perché sarebbe stato più utile un ritorno rapido in Commissione. Prendiamo atto della decisione del Governo di presentare un maxiemendamento; è un'assunzione di responsabilità che rispettiamo, ma che lascia sul campo tutta una serie di questioni.

Infatti, come ha giustamente ribadito il relatore Luigi Marino, questo è un provvedimento che interessa una pluralità di ambiti e dà l'idea di quanto davvero ancora c'è da fare per modernizzare il nostro sistema, per metterlo nelle condizioni migliori per poter competere e andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Concordo con lui quando afferma che è un provvedimento importante ma non risolutivo, per la semplice ragione che nessuna legge, neppure la migliore, da sola è in grado di affrontare tutti i nodi che riguardano il nostro sistema.

Allo stesso tempo occorre arrivare in maniera diversa, con una maggiore velocità sicuramente, ma, arrivati a questo punto, con un provvedimento che sciogliesse davvero il maggior numero possibile di problematiche. Rimane viva la speranza che il testo finale sia all'altezza delle aspettative legate a un provvedimento così importante e che, tutti i nodi irrisolti, vengano quanto prima affrontati. Alcuni, come negli esempi che ho fatto, hanno grande urgenza e devono essere messi al centro dell'agenda delle prossime settimane e dei prossimi giorni.

Vedo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e guardo con ottimismo e grande speranza alla sensibilità del Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

**DE BIASI (PD).** Signora Presidente, anche io non vorrei associarmi, a partire dai relatori, a tutti coloro che hanno detto che in due anni cambiano tante cose e che, quindi, è inevitabile che una legge sulla concorrenza, che dovrebbe essere annuale e uno strumento molto dinamico, risenta di questo blocco e che pertanto vi sia la necessità di un aggiornamento che spero si possa realizzare rapidamente con la prossima legge sulla concorrenza.

Sono cambiate molte cose dalle prime liberalizzazioni e un bilancio ormai si impone per alcuni settori, di cui vorrei brevemente parlare. Un pregio di questo disegno di legge è avere riscritto gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni sul risarcimento non patrimoniale. È un aspetto importante che riguarda la sanità perché questo provvedimento si collega finalmente alla legge, approvata di recente, sulla responsabilità professionale delle attività sanitarie e per la sicurezza delle cure. Tutto può essere fatto meglio, però non vi è dubbio che le tabelle di riferimento sono oggi una realtà grazie a questa legge sulla concorrenza. Mentre prima erano frutto del lavoro della magistratura - penso alle famose tabelle di Milano - oggi grazie alla legge sulla concorrenza, possono diventare all'atto pratico un punto certo di riferimento normativo che non solo tutela gli esercenti delle professioni sanitarie, ma soprattutto i cittadini perché dà loro una certezza. Questo è il primo punto. Sono tabelle che definiscono il valore di un danno non solo patrimoniale ma anche morale. Sono, quindi, particolarmente importanti e significative. Ritengo che questo, tra i tanti limiti che si possono trovare, sia un fatto molto importante che consentirà un lavoro pratico di applicazione della legge sulla responsabilità professionale con riferimento alla sicurezza delle cure, che ritengo uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura.



Il secondo punto - andrò molto velocemente - riguarda il pianeta delle farmacie, delle liberalizzazioni e della concorrenza. Su questo credo che sarà necessaria una riflessione ulteriore nella prossima legge sulla concorrenza, perché non vi è dubbio che vi siano dei cambiamenti sostanziali e di grande importanza. Pertanto, ringrazio i relatori e la Commissione perché hanno recepito condizioni che erano state poste dalla Commissione sanità. Noi ne siamo ovviamente lieti. In particolare, penso alla necessità che vi sia nei nuovi assetti proprietari la figura del farmacista. Questo mi sembra evidente, ma non era così in precedenza. È una riflessione utile. In secondo luogo, altro elemento non indifferente, è importante che nei nuovi assetti proprietari in ciascuna Regione lo stesso soggetto possa detenere al massimo la proprietà del 20 per cento delle farmacie. È un punto importante, anche se non del tutto soddisfacente. Questo non credo sia un problema solo della legge sulla concorrenza, ma del concetto di liberalizzazione perché - introduco in questo modo anche il terzo tema - stiamo parlando di servizi del Servizio sanitario nazionale. Nel Patto per la salute è detto in modo chiaro che le farmacie sono parte del Servizio sanitario nazionale ed erogano farmaci che non sono considerati una merce come le altre.

Allora ci sono due problemi: il primo riguarda il rapporto tra grande e piccola distribuzione. Certamente mi si dirà che i supermercati hanno soppiantato i piccoli esercizi. Ma in questo caso noi stiamo parlando di un servizio completamente differente. Penso, ad esempio, alle farmacie rurali ed alla difficoltà obiettiva che incontra un cittadino. Se si prosegue sulla strada della grande proprietà nel settore delle farmacie, mi chiedo cosa accadrà delle farmacie che si trovano nei paesi più piccoli che sono spesso uno dei pochi punti di riferimento per gli abitanti. È un problema reale che tocca la vita dei cittadini, non soltanto il reddito del farmacista, come è stato evocato in alcuni interventi. Non è così. Non è solo un problema di reddito. Certamente c'è anche quello: se la farmacia vende meno indubbiamente ci sarà anche un problema di chiusura.

A mio parere, però, su questo andrebbe condotto un lavoro un po' più ordinato di quanto non sia stato fatto fino ad oggi e, lo ripeto, non nella legge sulla concorrenza. Per esempio, i concorsi per le nuove farmacie sono bloccati dalle Regioni. Nel milleproroghe, peraltro, abbiamo previsto una ulteriore proroga. È necessario che liberalizzazione non significhi esclusivamente confronto con il mercato. La liberalizzazione deve tenere conto anche delle necessità dei cittadini, considerando anche che stiamo parlando del Servizio sanitario nazionale e quindi di quella che viene definita la farmacia dei servizi. I supermercati che vendono in modo mirabile dalla cosmesi alle scarpe e quant'altro sono utili ma molto relativamente. Noi abbiamo bisogno di ridefinire in chiave moderna la funzione della farmacia come punto di riferimento e di servizio per il cittadino. Molto spesso, visto che l'Italia è lunga ed è composta di piccoli Comuni, la farmacia è, di fatto, l'unico punto di riferimento di carattere sanitario. Questo riguarda non soltanto le persone anziane ma tutti. Penso quindi che, nonostante il cambiamento previsto dalla Commissione e che apprezzo moltissimo, un piccolo ulteriore lavoro vada fatto.

Il terzo e ultimo punto riguarda i farmaci di fascia C, che non sono presenti ma sono stati evocati nel corso di tutto il dibattito. Sappiamo, infatti, che sono uno dei grandi elementi di discussione, oggetto anche di qualche *mail* che avremmo volentieri fatto a meno di ricevere, lo dico molto sinceramente, perché ritengo che siano frutto di un lobbismo che forse potrebbe anche darsi una regolata.

È passato molto tempo da quando sono state fatte le prime liberalizzazioni, come dicevo all'inizio, e si è creato un problema molto grande: le parafarmacie sono una anomalia italiana. In Europa non esiste un esempio di parafarmacia. Facciamoci qualche domanda. Personalmente ritengo si debba arrivare ad un ridefinizione della parafarmacia. Non credo sia stata un'idea brillante chiedere la presenza di un farmacista nella parafarmacia perché questo ha ovviamente comportato un farmacista di serie A e un farmacista di serie B, cosa inaccettabile dal punto di vista della deontologia e della collocazione professionale, oltre che dell'etica professionale e sociale, in questo campo. Accanto a questo, però, credo sia ugualmente inaccettabile l'idea che i *corner* dei grandi supermercati abbiano parafarmacie che possono vendere farmaci di fascia C.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 18,14\)](#)

(Segue DE BIASI). Spiegò perché: innanzitutto le sentenze sono tantissime e spiegano in modo molto

chiaro che il farmaco non è una merce come le altre, quindi non è una saponetta. Se guardiamo l'andamento dei dati dei farmaci di fascia C degli ultimi anni, fino al 2016, ci rendiamo conto che è aumentato il consumo privato di una categoria in particolare, ossia quello dei cosiddetti farmaci nervosi, quali le benzodiazepine, i tranquillanti e gli ansiolitici.

A chi ritiene importante vendere i farmaci di fascia C nei supermercati desidero dire che ciò determinerebbe un aumento dell'utilizzo di benzodiazepine, tranquillanti e ansiolitici, il che - permettetemi - è una grande sciocchezza. Si vuole consentire di comprare tre al prezzo di uno, in modo da abbassare il prezzo? Non è questa la questione, ricordo che stiamo parlando di farmaci e non di un detersivo o di una saponetta. Stiamo parlando di una farmacia, cioè di una funzione del Servizio sanitario nazionale.

Credo vada affrontato e risolto il tema delle parafarmacie e dei farmacisti, ad esempio facendo finalmente il conto di quante sono le parafarmacie di proprietà di farmacisti che possiedono anche farmacie. Sgomberato il campo da questo elemento, bisogna cominciare a capire che i farmacisti che lavorano nelle parafarmacie hanno il diritto di esserlo come gli altri. Occorre però evitare di trasformare il *corner* di un supermercato in una farmacia a scarto ridotto, sostanzialmente per medicinali per lo stomaco e l'apparato dirigente, o - peggio ancora - il sistema nervoso. Dico questo perché non parliamo di una merce come le altre. Come dice un bello *slogan*, quando parliamo di farmaco ci sono le persone, oltre alle cose. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione secondaria «Pertini-Montini-Cuoco» di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 18,17)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

**MANDELLI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, è un vero peccato che ci si stia avviando all'apposizione della fiducia su un provvedimento molto importante come quello in esame.

Desidero ringraziare i senatori Marino e Tomaselli, nonché il presidente Mucchetti per la capacità e la pazienza che hanno dimostrato nel corso dell'*iter* lungo e tormentato, che è stato sicuramente gestito nella migliore delle maniere. Negli ultimi giorni sono stati fatti tanti discorsi in Aula.

Cercando la documentazione per preparare l'intervento, ho trovato un dato interessante che mi ha incuriosito e vorrei ricordare. L'Istituto «Bruno Leoni», che non è certo non avvezzo a dare pagelle severe al Paese, indica in 70 centesimi il punteggio di cui l'Italia può fregiarsi all'interno di un progresso verso le liberalizzazioni, così collocando il Paese al sesto posto in Europa. Si tratta di un risultato che mette l'Italia al sicuro e i colleghi preoccupati possono essere rassicurati.

Tornando al merito del provvedimento oggi in esame, credo sia un peccato apporre la fiducia. Il disegno di legge meriterebbe infatti di più. Anzitutto vi dovrebbe essere la capacità del Parlamento di dare una risposta reale ai tanti, troppi temi che vengono affrontati. Qualcuno ha detto che la pluralità di ambiti toccati rende forse un po' difficile portare a compimento le soluzioni. L'approfondimento di singoli temi (non dico uno per uno, ma di certo non di tutti insieme, così come avviene nel provvedimento) avrebbe forse consentito una disamina più tranquilla, perché tanti sono i temi che il disegno di legge affronta.

Ricordarli tutti è impossibile, ma desidero citare il tema dell'energia, ossia il passaggio obbligato al mercato libero, che è molto importante. Vi sono altresì i temi della scatola nera, dei carrozzieri e delle

prenotazioni alberghiere tramite *booking*. Ricordo altresì il tema sollevato dagli avvocati circa la possibilità di far entrare con capitale i soci degli studi, quindi con la loro volontà di farsi delle domande sulla provenienza dei capitali. Il problema delle tabelle, ricordato dalla senatrice De Biasi, permetterà di affrontare in maniera più completa il tema del risarcimento assicurativo. C'è poi il tema della possibilità dell'ultrattività della copertura assicurativa: insomma, i temi trattati sono tantissimi.

Nel mio intervento desidero però fare un ragionamento relativo all'ambito sanitario, sul tema delle farmacie, che è stato molto dibattuto. La prima questione su cui vorrei fare una riflessione riguarda la partecipazione obbligatoria di soci professionisti. Questa è infatti una delle misure contenute nel disegno di legge, volta ad aumentare la concorrenza nelle farmacie, che sicuramente avrà un grande impatto. Credo sia un errore non prevedere una partecipazione obbligatoria dei soci professionisti e appare singolare che per altre società - cito quelle degli avvocati, per avere un esempio tangibile - esista la necessità di avere un equilibrio, con un terzo composto dal capitale e due terzi composti da professionisti. Per quanto riguarda le farmacie questa previsione, questa coerenza, questa equità normativa non è prevista, ma, come più volte è stato ricordato in questa Assemblea, il disegno di legge prevede che ciascuna società che voglia interessarsi di questo settore così importante possa avere non più del 20 per cento di farmacie per ogni Regione. Non ci si riferisce alla quota del 20 per cento di capitale in una società, ma alla proprietà del 20 per cento delle farmacie per ogni Regione.

Questo è chiaramente un fatto asimmetrico: visto che tante volte ci ripetiamo, per trovare una giustificazione ad un nostro atteggiamento, che ce lo chiede l'Europa, va ricordato che l'Europa sostiene invece che la rappresentanza dei professionisti garantisce proprio la qualità del servizio. Prevedere che il 20 per cento delle aziende farmaceutiche totali sia di proprietà delle società di capitale, escludendo la partecipazione societaria obbligatoria dei farmacisti, a mio avviso non crea possibilità per il futuro della nostra salute, così come l'abbiamo prevista sino ad ora. Quando una società non troverà più conveniente avere un punto vendita aperto - mi riferisco alle farmacie piccole, che danno un grande servizio alla popolazione - si troverà a fare un conto economico e non ci sarà più il titolare o la società di titolari, come avrei preferito, che possano stringere i denti - per orgoglio, per dignità, ma anche perché è l'unico lavoro che hanno - e proseguire all'interno di un percorso faticoso e obbligatorio. La società di capitali farà invece i suoi conti e, sulla base del risultato economico, prenderà una decisione chiara e precisa: sicuramente questo non è un fatto positivo.

Tutti i dati - e mi riferisco in particolare a quelli di uno degli istituti di ricerca più importanti nel settore sanitario - individuano la possibilità che 5.000 farmacie in Italia rappresentino l'80 per cento del mercato, in volume e in valore. Con 5.000 farmacie in Italia si fa il mercato. Combinando le due previsioni è chiaro che, pur avendo la proprietà di poche farmacie - ovvero il 20 per cento in ogni Regione - si potrebbe avere la totalità del mercato che conta, che fa il numero e - permettetemi la freddezza - il *business*. Sarebbe stato più opportuno abbassare questo limite, per lasciare maggiore possibilità di avere farmacie indipendenti, che potessero sopperire al conto economico con l'orgoglio della professione.

Questo è secondo me un tema delicato su cui ragionare, anche perché, come è apparso sui giornali in questi giorni, il mercato delle farmacie si sta dimostrando molto facile. Da un lato alcune recenti inchieste della magistratura dimostrano che esso è molto permeabile dai gruppi non onesti, della malavita, che hanno cercato di fare *business* in settori comodi. Mi riferisco ad un'inchiesta in corso di svolgimento a Milano, il cui titolare è il magistrato Boccassini: si tratta dunque di un fatto che non sto raccontando qui oggi per la prima volta. Dall'altro, c'è anche una fragilità economica, perché - udite udite - la contingenza sta spingendo sempre di più le farmacie a fallire. Si tratta di una realtà molto diffusa: non è difficile reperire i fallimenti delle farmacie riportati nei bollettini dei tribunali. Dunque un mercato già fragile, con questa previsione potrebbe diventare fragilissimo, a vantaggio di alcune realtà importanti. Se proprio è inevitabile far entrare i capitali, così come previsto dal disegno di legge in esame, sarebbe stato meglio prevedere il controllo di qualcuno.

Non voglio essere retrivo o tacciato di guardare nello specchietto retrovisore il futuro del Paese, ma forse la previsione di un controllo deontologico di queste realtà (i capitali che entrano in farmacia)



sarebbe stata l'unica maniera per cercare - lo dico forse un po' ingenuamente - di dare un minimo di logica a questi interventi. Nonostante lo abbiamo richiesto, gli ordini professionali saranno esclusi dal controllo di quelle società che potranno, quindi, comprare e gestire come vorranno queste realtà: metteranno sicuramente (come è obbligo di legge) un direttore farmacista, ma sapete benissimo, purtroppo, quanto sono difficili e stringenti le logiche del capitale, rispetto a chi deve portare a casa la pagnotta per la sua famiglia.

Avere, quindi, la possibilità di un controllo, almeno deontologico, dell'attività di queste società che stanno per prendere il nostro mercato sarebbe stato, a mio avviso, molto importante.

L'articolo 58 contiene un'altra anomalia: diversamente da quanto previsto a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) per l'ingresso nelle società dei medici, le società che entreranno nel capitale delle farmacie non dovranno contribuire alla cassa dei farmacisti. Avremo, quindi, una grave asimmetria perché, a fronte dell'ingresso di questi capitali, non ci sarà più l'obbligo per i titolari di farmacia di pagare la cassa di previdenza; avremo l'ingresso di capitali che non contribuiranno alla cassa, mettendo in difficoltà l'equilibrio dell'ente, che non è un fatto positivo. Sapete benissimo, infatti, che le casse sono, sì, private, ma i buchi sono sempre difficili da gestire. Sarebbe stato opportuno prevedere, in analogia con quanto previsto per l'ENPAM e per altre casse, che i capitali versassero una quota a queste casse di previdenza.

Da ultimo, un invito. Forza Italia sarebbe favorevole che il provvedimento rientrasse in Commissione. Assicuro per il Gruppo di Forza Italia la possibilità di avere un percorso veloce, che non sia ostruzionistico e che vada davvero a cercare di correggere le incongruenze, perché, dopo un anno che questo provvedimento ha visto la luce (i lavori sono stati conclusi a luglio-agosto dell'anno scorso), penso sia doveroso dare al Paese qualcosa di più moderno, attivo e coerente, anche alla luce del dibattito.

Il mio invito al relatore e al Governo è, quindi, di far rientrare, per il tempo più breve possibile (per quanto riguarda Forza Italia sarà veramente il tempo minimo possibile e mi assumo la responsabilità di quanto dico a nome del Gruppo) per introdurre i correttivi necessari. Il Paese ha bisogno di qualche liberalizzazione, ma non di liberalizzazioni frettolose, che porteranno più danni che benefici. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

**BATTISTA** (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, al nostro esame abbiamo un provvedimento complesso e articolato, che tratta molti ambiti, che tocca interessi e aspetti di noi tutti: energia, assicurazioni e fondi pensione, comunicazioni, servizi postali, servizi professionali, servizi sanitari, ambiente e trasporti.

Questo mio intervento non sarà incentrato su uno di questi temi specifici, ma vuole approfondire un tema evidenziato dallo stesso relatore Marino in fase di illustrazione: le *lobby*, o meglio il rapporto tra decisori pubblici (cioè noi parlamentari e membri del Governo) e i portatori di interesse (cioè chi è referente dei temi oggetto di questo disegno di legge).

La mancata regolamentazione delle *lobby* è veramente l'ennesima occasione persa di una lunghissima serie. Mi sarebbe piaciuto una maggiore attenzione da parte del Governo nell'affrontare l'argomento come fatto in altre occasioni. Al tempo stesso noi parlamentari non siamo stati incisivi nell'imporre questo tema nell'agenda parlamentare, forse inconsapevolmente anche traditi da una richiesta di inserire nel disegno di legge concorrenza questo argomento, nonostante fosse già iniziato in Commissione affari costituzionali l'esame dell'Atto Senato 1522, che mi ha visto firmatario di questa iniziativa insieme al collega Orellana, che ne è il primo firmatario. Un percorso, vi ricordo, avviato in Commissione l'11 settembre 2014, che dopo un ampio ciclo di audizioni ha visto fissare un termine per gli emendamenti (più e più volte prorogato), ma di questi emendamenti ancora non si è visto alcuno sviluppo.

Davanti a questa *impasse*, si decise allora di trovare lo spazio nel disegno di legge concorrenza, ma gli esiti sono stati i medesimi: un nulla di fatto, ricevendo anche un parere negativo dalla Commissione

bilancio in quanto mancava la relazione tecnica relativa alla creazione e gestione del sito Internet istituzionale, dove il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, avrebbe dovuto garantire la pubblicità dei contenuti dell'apposito registro nell'ambito di una sezione dedicata, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

Capisco il rispetto dei Regolamenti parlamentari e l'attenzione nel tenere i conti in ordine, ma la troppa rigidità di queste procedure parlamentari sembra più un veto ad orologeria per non voler affrontare la regolamentazione delle *lobby* nonostante le prime proposte di legge risalgano addirittura alla IX legislatura.

Senza contare gli innumerevoli tentativi di arrivare ad una regolamentazione della rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici, ritengo ormai paradossale che una volta abolito il finanziamento pubblico ai partiti, non si riesca a disciplinare l'attività di *lobbying*. Possiamo pensare di continuare a sottoporre la politica al fuoco incrociato delle azioni giudiziarie, dei *media* e dell'opinione pubblica (*social network* compresi) senza garantire un principio di trasparenza e responsabilità dei decisori? E ancora, non sarebbe finalmente il caso di semplificare e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori così da promuovere in modo limpido e onesto lo sviluppo economico?

Il professor Ainis, in un suo recente editoriale, ha definito la legge sulle *lobby* un altro fantasma del nostro ordinamento ricordandoci che negli Stati Uniti il «Lobbying Act» risale al 1946 e viene aggiornato di continuo, così come in Europa dagli anni Duemila in poi altri dieci Paesi si sono dotati di una legge *ad hoc*.

Il mio invito quindi è che si faccia qualcosa con l'obiettivo di allontanare una volta per tutte i nostri spettri. La stessa Presidenza del Senato potrebbe intraprendere una iniziativa al pari di quanto fatto dall'altro ramo del Parlamento, sebbene sia stato fatto con accorgimenti non così incisivi; allo stesso modo, il Governo dovrebbe iniziare un percorso organico e non limitarsi a lasciare l'iniziativa ai singoli Dicasteri.

Concludo con una riflessione più che mai attuale. Se oggi avessimo avuto una regolamentazione chiara delle rappresentanze di interessi, una tematica come quella dei vaccini non sarebbe stata affrontata con più serietà e nel merito, invece di facili propagande da parte di chi vuole solo vedere l'ombra dell'industria farmaceutica? (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrone. Ne ha facoltà.

**PERRONE** (*Misto*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, come membro della Commissione industria del Senato, non posso esimermi dal manifestare dinanzi a quest'Assemblea un profondo rammarico per l'ennesima opportunità che il nostro Paese non è riuscito a cogliere appieno e che avrebbe potuto eliminare quelle barriere che ancora stanno limitando la concorrenza in diversi settori economici.

Il testo che oggi stiamo discutendo, infatti, dopo un *iter* che è proceduto a singhiozzo, è stato catapultato dal Governo direttamente in Aula, nonostante i ripetuti appelli, tra cui quelli dei relatori, affinché ritornasse in X Commissione. Non si tratta di un capriccio, signor Sottosegretario, ma di una necessità che nasce dalla consapevolezza di dover apportare indispensabili modifiche ed integrazioni; lacune che si sono verificate a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del disegno di legge in Commissione e l'incardinamento dello stesso in Assemblea.

Le aspettative su questo provvedimento sono tante e diversificate: dall'abolizione di persistenti monopoli ad una diversa regolamentazione di alcuni settori economici, alla cancellazione delle attuali limitazioni alla libera iniziativa economica, con benefici sulla produzione e sui consumi. La consapevolezza di queste importanti implicazioni sull'economia nazionale ha determinato un *iter* lungo e faticoso, ma non per questo inoperoso. Al riguardo, desidero specificare che aver aggiunto il doppio degli articoli rispetto al testo presentato dal Governo non ha costituito un demerito imputabile all'azione delle cosiddette *lobby* sui lavori parlamentari. Non sono state aggiunte materie; sono state meglio specificate, dal momento che non tutte le liberalizzazioni avviate nel corso degli anni hanno

raggiunto gli obiettivi sperati. Mi riferisco, ad esempio, al caso del decreto-legge sulle liberalizzazioni emanato dal Governo Monti che, poiché richiedeva l'emanazione di decreti attuativi, è rimasto in buona parte disatteso. Un rischio cui stiamo sottoponendo anche questo disegno di legge sulla concorrenza, se non ci sarà un perfezionamento del testo.

Ugualmente, ritengo che le critiche che sono state mosse dall'ex *premier* Matteo Renzi nei confronti del lavoro svolto dai senatori siano ingiustificate. Abbiamo svolto con doverosa attenzione 134 audizioni di rappresentanti della società civile, ben sapendo che avere una compiuta conoscenza della situazione esistente è condizione indispensabile per prevedere nuove regole, immediatamente efficaci e applicabili, per una lunga lista di settori. È vero, i tempi potevano essere minori, ma questi ritardi sono imputabili esclusivamente al Governo e ai contrasti interni alla maggioranza: a cominciare dallo *stop* voluto dalla maggioranza all'approssimarsi delle elezioni amministrative del 2015, alla richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal Governo nell'ambito dell'avvicendamento tra il ministro Guidi e il ministro Calenda; alla campagna elettorale per il *referendum* dello scorso dicembre. Un atteggiamento incomprensibile, soprattutto se viene messo a raffronto con quanto scritto nel Documento di economia e finanza del 2016. È stato il Governo a prevedere una crescita dello 0,4 per cento del PIL a breve termine e dell'1,2 per cento nel lungo periodo, imputabile soltanto all'approvazione della legge sulla concorrenza, che sarebbe dovuta essere approvata in via definitiva entro giugno 2016.

Parlando di dati, lo scorso 19 aprile l'ISTAT ha rilevato un calo degli investimenti per il settimo anno consecutivo, pari al 4,5 per cento nel 2016. Ciò significa che gli italiani, signor Sottosegretario, preferiscono tenere i loro soldi in banca o investirli all'estero, piuttosto che creare nuove imprese e posti di lavoro nel proprio Paese. È gravissimo che i cittadini non abbiano fiducia nello Stato proprio a causa delle regole farraginose, delle eccessive lungaggini della burocrazia, della mancanza di certezza del diritto. Eppure, non abbiamo molte alternative: per risalire la china l'Italia deve tornare ad essere competitiva, quindi credibile e affidabile.

La posta in gioco è molto alta, per questo tutte le forze politiche, ognuna nel rispetto del proprio ruolo, hanno partecipato ai lavori in Commissione industria in maniera costruttiva, conscie della responsabilità che gravava su ognuno di noi.

Le nuove norme sui comparti del gas, dell'energia elettrica, dei carburanti, della telefonia mobile, delle assicurazioni, delle professioni, solo per citarne alcuni, se approvate potranno garantire modalità di accesso ai servizi più semplici e comprensibili, sia per le imprese sia per i consumatori. Un risultato che è stato raggiunto anche grazie agli emendamenti presentati e approvati dalla 10a Commissione.

Per ciò che concerne la telefonia mobile, ad esempio, sono state introdotte norme finalizzate a facilitare il passaggio dei clienti da un operatore all'altro anche con modalità telematica, favorendo una maggiore trasparenza dei costi di recesso e limitando il potere degli operatori di vincolare il cliente.

Abbiamo agito anche per garantire una maggiore sicurezza dei dati personali, soprattutto nei confronti dei *call center* delocalizzati in Paesi extraeuropei, nei confronti dei quali è difficile assicurare queste tutele.

Sono state previste anche norme per agevolare la diffusione dei micropagamenti elettronici attraverso il cellulare, ad esempio per l'acquisto di biglietti di musei e di spettacoli d'intrattenimento o per le erogazioni liberali senza scopo di lucro.

Di portata rilevante sono anche le norme sulla RC auto, con sconti e riduzione delle polizze e più incisive misure antifrode, ma anche con la garanzia di ottenere un pieno risarcimento del danno non patrimoniale in caso di sinistri e con gli sconti sul premio assicurativo per chi installa sulla propria autovettura una scatola nera o dispositivi di sicurezza basati sull'alcol *test*.

Concludo con una riflessione. A breve l'*Authority* presenterà una nuova relazione sulla concorrenza, che potrebbe vanificare parte del lavoro fin qui svolto, dato che il testo del Governo è datato 3 aprile 2015. A ciò dobbiamo aggiungere che alcune norme previste nel testo del disegno di legge sono confluite in altri provvedimenti e che, a causa del lungo *iter*, alcune scadenze previste nel testo non sono praticabili. Mi auguro pertanto che il Governo sappia cogliere i suggerimenti che sono stati posti

alla sua attenzione prima della presentazione del maxiemendamento. D'altronde, l'importanza che riveste il disegno di legge concorrenza per il Paese non può consentire improvvisazioni dell'ultimo momento, né convenienze legate a scadenze politiche. (*Applausi dei senatori Giovanardi, Liuzzi, Marino Luigi e Mucchetti*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.

**CASALETTO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, ieri l'Italia ha ricordato la sua seconda e importante ricorrenza civile, il giorno del 1° maggio, la Festa dei lavoratori. Io in questa celebrazione vorrei ricordare e comprendere anche le centinaia di migliaia di imprenditori, di creatori di valore, di produttori di reddito e benessere che, nonostante le politiche di questo Governo e dei precedenti, ancora credono nell'impresa e nel suo valore economico, culturale e sociale per il benessere degli italiani. Li metto insieme, i produttori di reddito, per porli in contrapposizione con i soggetti che questo disegno di legge sulla concorrenza - dove l'autentica libera concorrenza è il motore di sviluppo della creatività e del lavoro umano - privilegia e tutela in modo totale e vergognoso: sto parlando dei redditieri, del potere finanziario liberista europeo. Questo potere reale, affatto nascosto, molto ben rappresentato ieri dai Blair anglosassoni e oggi dai Macron francesi e da Matteo Renzi, non lavora, non produce, non crea. E non fornisce neppure risorse alle imprese più meritevoli di ottenerle, come invece dovrebbe fare, perché basato appunto su oligarchie che privilegiano solo i grandi gruppi, lasciando la linfa vitale della piccola e media impresa spolpata dai tributi statali e dallo svilimento completo del concetto di libera concorrenza.

Questo svilimento si legge proprio scorrendo, con difficoltà, le varie e confuse pieghe di questo provvedimento, continuamente riscritto e continuamente emendato, per non far trapelare che si tratta solo dell'ennesima presa in giro alla popolazione italiana che lavora e produce. Ormai il Governo riporta pedissequamente le parole direttamente dai trattati e dai regolamenti dell'Unione europea. Non riesce e non vuole neppure tentare una propria autonoma dizione degli ordini che riceve dalla BCE e dalla Commissione europea. Ordini che riguardano la completa finanziarizzazione delle professioni aventi caratteristiche di funzionalità pubblica, come quella del farmacista o degli avvocati.

Dice Gentiloni Silveri che va dato un segnale positivo a Bruxelles (si legga: ai nostri padroni), che sul grave ritardo del disegno di legge concorrenza ha già avuto più volte occasione di bacchettarci ufficialmente, per guadagnare qualche punto nell'ambito della trattativa su flessibilità dei conti e riforme. Quindi, con disprezzo del Parlamento, dovrete ancora una volta chiedere la fiducia e dimostrarvi sordi a chi vi chiede precisazioni su come verranno costituite le società di avvocati, questi studi legali dove entreranno soci di capitale che potrebbero avere fortissimi conflitti d'interesse con la stessa clientela dei legali facenti parte della compagine societaria. E stiamo parlando di amministrazione della giustizia.

Nulla viene detto, perché tutto deve essere permesso, anche per quanto riguarda il controllo dei soci di capitale nelle farmacie: non state liberalizzando nulla. Non state liberando il cittadino dai vincoli della macchina burocratica e dal potere delle *holding* straniere. State svendendo proprio a queste ultime le attività e i servizi produttivi del Paese, schiacciando sempre più le capacità e l'ingegno dei giovani e dei piccoli e medi professionisti e imprenditori.

In questo modo state attuando, ormai da anni, un trasferimento sistematico e istituzionale di risorse pubbliche e dei privati cittadini ai soggetti economicamente più avvantaggiati della società. Una vera e propria redistribuzione al contrario, dal basso verso l'alto, che assorbe risorse dalla collettività per concentrarle nelle mani di pochissimi privilegiati (banche, assicurazioni, imprese multinazionali) e dei loro maggiordomi (i Governi turboliberisti, come il vostro, in Europa).

Quindi, mi auguro che il Senato, con la sua autorevolezza, rigetti questo vostro ennesimo atto di sottomissione a questo assurdo modello europeo che privilegia i pochi e sottomette i molti. Sottomette soprattutto le forze attive e produttive della società, camuffando la completa finanziarizzazione di importanti attività produttive e di servizi aventi valore pubblico e sociale rilevante come un risparmio e un modello di trasparenza per i consumatori.

A questo voi tendete. A trasformare in utente-consumatore l'intera popolazione e a renderla, proprio in

virtù dell'aggregazione oligarchica in poche *holding* multifunzione, completamente assoggettata al contratto, anziché alla legge e all'interesse pubblico generale. E questa avete anche il coraggio di chiamarla concorrenza?

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

**PUPPATO (PD).** Signor Presidente, ringrazio il signor rappresentante del Governo ringrazio per la sua presenza che ci permette di parlare del disegno di legge concorrenza, un provvedimento enormemente atteso ma che a seguito della posizione della questione di fiducia obbligatoriamente ci porta a diventare critici rispetto alle modifiche e alle limitazioni che questo disegno di legge sulla concorrenza ha e che non riusciremo purtroppo ad emendare, con la speranza naturalmente che questo possa avvenire alla Camera.

La notizia di oggi, che richiama almeno uno dei punti su cui vorrei intervenire e che mi sembra di enorme dimensione e gravità, riguarda il fatto che la Cassazione ha bocciato i contratti assicurativi *claims made* in ambito sanitario. La motivazione della Cassazione è che l'assicurato è posto in una condizione di indeterminatezza e di non controllabile soggezione *ex* articolo 1322, secondo comma, del codice civile.

Questo ci dice che ci sono contratti di qualità, di contenuto e di complessità tale per cui il cliente soggetto singolo, per definizione debole, il cittadino deve essere messo nella condizione di avere un intermediario adeguato, che non gli venda fischi per fiaschi ma che soprattutto gli permetta di essere consapevole di ogni sua azione, in modo tale da evitare di subire un'evidente disparità di potenzialità rispetto a quelle delle compagnie assicuratrici. L'abolizione del tacito rinnovo nelle assicurazioni non obbligatorie, che si va ad inserire in maniera subdola in questo disegno di legge, è quindi un regalo alle grandi case assicuratrici ed un danno per i cittadini.

L'emendamento passato in Commissione industria, all'apparenza, ha fatto ritenere un'apertura alla libera concorrenza il fatto di poter scegliere di togliere di mezzo il tacito rinnovo nei contratti dei rami danni, ma non è affatto così. I contratti infatti non sono una tassa, né una estorsione cui il cittadino si sottopone suo malgrado (quello, eventualmente, avviene per le polizze obbligatorie). Nei rami danni le coperture sono volontarie. Il cittadino o l'azienda le valuta sul mercato, ne valuta la copertura più idonea, si informa, ne parla, legge e stipula quella garanzia presso la compagnia o l'agenzia che ritiene di propria fiducia o che ha avuto la capacità migliore di spiegazione e quindi la capacità di entrare in quel rapporto fiduciario. Ma sono polizze complesse, che riguardano beni primari come la salute (abbiamo visto che la Cassazione è intervenuta al riguardo), la sicurezza, i propri fabbricati e l'attività imprenditoriale, ed è chiaro che questi contratti rivestono notevole importanza. Constano, infatti, di clausole, di descrizioni, nascono da valutazioni e da richieste che vengono accettate dall'agente e dalla stessa compagnia, molto spesso speciali e con allegati. Per quale ragione il cliente dovrebbe trovarsi dopo un anno semplicemente nella condizione di non poter stipulare a quelle medesime condizioni per le quali aveva lavorato l'anno scorso? Magari solo perché si verifica un sinistro? Magari solo perché le sue condizioni di salute si sono modificate? È chiaro, infatti, che se invece stipula un contratto pluriennale, magari anche decennale - un vero cappio al collo - che impedisce qualsiasi forma di disdetta, invece il cliente quel contratto deve tenerlo, anche se non lo vuole più. Dunque perché, se stipulo per dodici mesi il mio contratto diviene cartastraccia, e se stipulo per dieci anni invece quel contratto non me lo toglie nessuno, davvero nessuno, neanche la mia volontà?

Saremmo l'unico Paese in Europa (l'unico, perché non ce n'è un altro) ad avere come disponibilità di scelta per la clientela contratti temporanei annuali, senza tacito rinnovo, oppure pluriennali, quindi togliendo parte delle opportunità offerte al cittadino cliente che in tutte le parti d'Europa, soprattutto in quei Paesi dalle grandi tradizioni assicurative (come nel Nord Europa, guarda un po'), esistono e sono per la maggior parte stipulate: mi riferisco ai contratti semplicemente annuali con tacita proroga e con possibilità di disdetta da parte del cliente - non delle compagnie - anche limitata nel tempo, ad esempio entro trenta giorni, che permettono di mantenere quelle condizioni, quella tariffa e quelle formule che erano state richieste, tutelate e garantite.

Ecco perché penso che sia obbligatorio che il Governo intervenga sull'articolo 12 che abbiamo inserito



nel disegno di legge concorrenza, perché quello che stiamo facendo è davvero un pessimo regalo ai cittadini e ai clienti di questo Paese, che vogliono sentirsi liberi di poter scegliere, ma vogliono anche sentirsi garantiti nel momento in cui ripongono la propria fiducia e fanno cadere la propria scelta sul medesimo agente e sulla medesima compagnia di assicurazione. Tra l'altro, questa formula, così come modificata, mette anche in discussione il rapporto fiduciario con l'intermediario assicurativo, settore che annovera oggi circa 40.000 dipendenti in Italia, tra agenti professionisti, subagenti, collaboratori e dipendenti delle stesse agenzie di assicurazione.

Penso che stiamo facendo un errore, ma auspico che il Governo non lo permetta e che la Camera dei deputati provveda a modificarlo, altrimenti sarà un problema per un settore molto vasto del nostro Paese. (*Applausi del Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

**CRIMI (M5S).** Signor Presidente, da dieci anni i Governi si rimbalzano la stesura di un decreto legislativo volto a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nell'ambito del servizio di trasporto pubblico taxi. Sono passati dieci anni e c'è voluto un emendamento, infilato di nascosto nottetempo, e poi una protesta dei tassisti qui davanti per ottenere qualcosa, cioè quello che c'è in questo disegno di legge sulla concorrenza. Che cosa c'è scritto? Di fatto è una nuova legge delega. Dopo dieci anni cosa ci si inventa? Una nuova legge delega in cui il Governo è delegato a emettere una norma per regolamentare il servizio taxi e il noleggio con conducente. Probabilmente ci vorranno altri dieci anni per vedere una vera regolamentazione del servizio.

La parte legata al contrasto dell'abusivismo, che era uno degli elementi centrali, è relegata all'ultimo comma, con un «ma anche» un po' di veltroniana memoria. Qualcuno cerca di attribuire delle posizioni in questo *derby* politico, perché ogni volta che si cerca di ragionare in maniera seria su un tema immediatamente parte il *derby* politico tra destra e sinistra, finta destra e finta sinistra, per cui uno diventa *pro* tassisti, uno *pro* Uber e uno *pro* NCC, quando in realtà si deve agire solo *pro* cittadini.

Cosa intendo con *pro* cittadini? A proposito del servizio taxi - come sapete - c'è stata un po' di polemica qualche mesetto fa in merito all'inserimento dell'emendamento Lanzillotta all'interno del cosiddetto decreto milleproroghe. Il servizio taxi è un servizio pubblico, di natura obbligatoria. Che cosa vuol dire servizio pubblico? Vuol dire che chi esercita quell'attività deve svolgerla ventiquattr'ore su ventiquattro, trecentosessantacinque giorni l'anno, ovviamente con apposite turnazioni. Questo vuol dire che quel servizio deve essere garantito, obbligatorio e nessun tassista può rifiutare una corsa, ad esempio perché è troppo breve: questo dobbiamo dirlo.

Nel momento in cui si parte con la liberalizzazione, che oggi da tutti, anche dai più liberali, è stata vista per alcuni aspetti pericolosa, che cosa si può ottenere? Si ottiene che un servizio, che prima era garantito per tutti ogni giorno e a tutte le ore, compresi i festivi, diventa un servizio garantito solo quando redditizio. È ciò che è avvenuto in tanti settori in cui le liberalizzazioni hanno portato a un cartello di poche aziende che hanno deciso come fare quel servizio. Il servizio taxi oggi ha delle tariffe stabilite dai Comuni e, quindi, uguali per tutti; domani potrebbe diventare come è Uber adesso, un servizio che cambia se c'è uno sciopero, se nevicata o piove. Si cambia e si aumentano i prezzi perché tanto tutti non possono che rivolgersi a quel servizio nei momenti in cui è più redditizio. Ecco perché il concetto di servizio pubblico - lì vorrei arrivare, lasciando perdere per un momento la questione taxi - a poco a poco si sta snaturando. È già successo con le poste. Liberalizzando quel mercato si pensava a una concorrenza. In realtà abbiamo sempre la società Poste italiane che svolge un servizio in condizioni di monopolio, però è libera di fare ciò che vuole, è diventata più una banca che un vero servizio postale, e quindi, chiude alcuni servizi postali in periferia, in campagna o in montagna perché non sono redditizi e perché non deve garantire un servizio. Lo stesso discorso vale per il trasporto ferroviario: sulle tratte più redditizie come la Milano-Roma abbiamo un treno superveloce ogni dieci minuti, ma i nostri pendolari viaggiano sempre su treni che fanno schifo, in ritardo o che vengono soppressi. Questa è la liberalizzazione all'italiana.

Per questo dobbiamo fare molta attenzione ed evitare che i servizi tecnologici, che dovrebbero essere vero strumento per i servizi pubblici, diventino un servizio alternativo a quello pubblico, che di

pubblico ha poco e diventa un servizio di natura privatistica, come sta facendo Uber in tutto il mondo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

**FASIOLO (PD).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sulla concorrenza, giunto in Aula attraverso un complesso e lungo *iter* parlamentare, come molti hanno sottolineato, è frutto di un lavoro - concordo con quanto ha evidenziato il relatore Tomaselli nella sua relazione - realizzato in ottima sinergia da Governo, Commissione, Gruppi parlamentari e vari soggetti intervenuti in audizione, che tutti hanno concorso all'approfondimento dei contenuti e al conseguimento di soluzioni condivise.

Obiettivo prioritario del disegno di legge è stimolare la crescita economica e innalzare il livello di concorrenza in alcuni settori, rendere funzionale la regolamentazione interna dei mercati, legata ancora e troppo a modelli di riferimento del passato. La concorrenza in alcuni settori, come ad esempio i trasporti, il credito e le assicurazioni, le professioni e i servizi, le costruzioni, l'elettricità, il gas e l'acqua, le attività turistiche, si scontra con la presenza di numerose barriere, come regolamentazioni obsolete che inibiscono la libera iniziativa e la diffusione di beni e servizi per i cittadini e le imprese e determinano costi aggiuntivi evitabili a carico dei consumatori e un'insufficiente rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e di un mercato sempre più globalizzato.

I forti limiti alla espansione della pratica della concorrenza, frenata da condizionamenti burocratici troppo pesanti, hanno già prodotto danni al nostro tessuto economico: ciò risulta evidente - volevo sottolineare questo aspetto - specie nelle aree di confine, dove le imprese sempre più frequentemente delocalizzano e i consumatori si rivolgono ai Paesi limitrofi, dove trovano risposte alle proprie esigenze di prodotti e servizi molto più convenienti soprattutto in termini di costo. La stessa Autorità per la concorrenza e il mercato evidenzia come le barriere poste all'entrata in alcuni settori imprenditoriali richiedano contesti economici facilitanti, interventi strutturali che rendano il mercato attrattivo, una maggiore sburocratizzazione, come ho ampiamente sottolineato, che consenta di creare un tessuto generativo di accoglienza anche a investimenti esteri, anziché produrre chiusure oppure la fuga crescente delle imprese italiane.

La sottoscritta, alla fine di ottobre dello scorso anno, ha presentato il disegno di legge n. 2584, teso proprio all'istituzione di una ZES (zona economica speciale) nelle aree territoriali della Regione Friuli-Venezia Giulia confinanti con l'Austria e la Slovenia per permettere un rilancio economico per quelle zone che più di altre risentono dei contraccolpi di una concorrenza, da un lato, di un altro Paese comunitario ma, dall'altro, fortemente localistica, in quanto legata ad un territorio contermini che permette all'utenza finale di accedere agevolmente all'offerta molto più vantaggiosa del Paese contiguo.

È palese che avere come dirimpettaio uno Stato con una fiscalità molto contenuta, una burocrazia più snella e un costo della vita e dell'energia minore rispetto a quelli del nostro Paese, comporta inevitabilmente tutta una serie di difficoltà per le imprese italiane, a partire dai costi di approvvigionamento energetico nel processo produttivo, passando per il costo della manodopera e dei trasporti, per citare due elementi che ricadono inesorabilmente sul costo finale di ciascun prodotto. Di esempi di queste disparità ce ne sono a iosa, ma tutti contengono un chiaro messaggio: il nostro Paese deve mettersi alla pari con gli altri ed in fretta! Bene, quindi, il fatto che questo disegno di legge, rimasto per tempi lunghi in Commissione, abbia visto ora la luce.

In questi ultimi mesi abbiamo assistito alla mobilitazione da parte degli ambulanti, che hanno manifestato contro la Bolkestein, e abbiamo vissuto con disagio la settimana di sciopero dei taxi. I lavoratori sembrano essere assolutamente contrari alla liberalizzazione del mercato; tuttavia, vorrei far notare, come spesso mi è stato detto al di fuori di quest'Aula, che per crescere ed espandersi le nostre imprese, le nostre aziende ed i privati hanno bisogno di una regolamentazione più aperta ai cambiamenti. Il mondo globalizzato non aspetterà certo che l'Italia si metta al passo, come abbiamo visto dalla crescita degli ultimi anni. Il mondo globalizzato corre, e dobbiamo aiutarci da soli. Ed è precisamente ciò che il disegno di legge si prefigge di realizzare: ho qui un elenco delle novità più

importanti che chiedo l'autorizzazione ad allegare al Resoconto della seduta odierna.

Sottolineo che vengono introdotte, mediante una delega al Governo, misure riguardanti la cosiddetta *smart city* per incoraggiare lo sviluppo di città intelligenti e la mobilità sostenibile; la delega chiede l'estensione progressiva dell'utilizzo di dispositivi elettronici, l'allargamento delle informazioni sui servizi nelle città e tutela della sicurezza ricavabili attraverso il dispositivo elettronico, la regolamentazione della portabilità dei dispositivi, la definizione del valore di prova nei procedimenti amministrativi dei dispositivi stessi e l'individuazione di un'effettiva tutela della *privacy*.

Concludo accogliendo con molto favore questo provvedimento che ha tutte le carte in regola per consentire all'Italia di raggiungere un buon livello di liberalizzazione e per dare risposte a buona parte delle problematiche legate alla concorrenzialità del nostro Paese, poiché la politica della concorrenza è una leva indispensabile per garantire il rilancio e la crescita economica. (*Applausi della senatrice Puppato*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare la parte restante del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

**CONSIGLIO** (*LN-Aut*). Signor Presidente, sul disegno di legge al nostro esame è intervenuto il sottosegretario allo sviluppo economico Antonio Gentile, poi gli ha fatto eco il primo ministro Gentiloni Silveri ed entrambi chiedevano, non proprio in modo gentilissimo, un'approvazione rapida del provvedimento. Noi pensiamo di dovere e di poter chiedere - come hanno già fatto altri colleghi - un passaggio rapidissimo in Commissione in modo da avere la possibilità di sistemare alcuni aspetti che anche nel maxiemendamento si sono palesati come non proprio esatti.

La discussione è durata due anni, abbiamo perso il conto delle audizioni, e sono passati circa nove mesi dalla sua approvazione in 10a Commissione: forse ora il provvedimento è maturo o magari, Presidente, non lo è affatto. E allora lo farete maturare come le banane nella cella delle fiducie.

Il Gruppo della Lega ha lavorato parecchio sugli articoli dall'1 al 15 relativi alle assicurazioni. Il tema che è stato trattato in questi articoli, le RC auto, è per noi di grande interesse e vi abbiamo dedicato una buona parte del nostro lavoro. Si è trattato di un lavoro volto a ristabilire un equilibrio tra le diverse posizioni rappresentate nel settore: le compagnie assicuratrici, le imprese di riparazione, i periti e gli assicurati. Stiamo parlando di un settore ancora troppo chiuso alla concorrenza e assoggettato agli interessi delle compagnie di assicurazioni.

Gli articoli da 18 a 24 attengono al settore delle telecomunicazioni. Gli emendamenti ad essi riferiti sono volti a garantire la possibilità per i consumatori di aderire, tra le diverse offerte degli operatori, a quelle che maggiormente rispondono ai propri bisogni e abitudini di consumo.

Si è parlato poi a lungo dei costi dell'energia in Italia, che sono i più alti d'Europa e certamente non hanno facilitato la concorrenza, rappresentando uno dei principali svantaggi per le nostre aziende nei confronti degli altri *competitor* europei ed extraeuropei. A nostro parere, le misure adottate dal Governo non appaiono affatto incisive nell'obiettivo di rendere il settore più aperto alla concorrenza e, quindi, nel contribuire alla riduzione dei costi delle bollette energetiche a carico degli utenti.

Si è parlato anche di banche e quest'Assemblea ne ha viste di tutti i colori. Tutti gli emendamenti presentati in tema di servizi bancari hanno la finalità di aumentare la protezione e la tutela dei consumatori che, come noto, hanno una forza contrattuale ed economica molto più ridotta rispetto alle banche e agli istituti di credito.

La Commissione industria, commercio, turismo ha inoltre ritenuto di intervenire, con la presentazione di diversi emendamenti, anche sulla questione della circolazione internazionale dei beni culturali. Gli anni sono stati portati da cinquanta a settanta per le opere assoggettate al controllo degli uffici esportazioni delle Soprintendenze. Abbiamo esaminato, anche dal punto di vista temporale, quali potevano essere le opere che avrebbero potuto superare i confini italiani e abbiamo preso come unico esempio quelle di de Chirico; la previsione avrebbe sicuramente messo a rischio la nostra cultura di essere privata di alcune opere importantissime.

Si è inoltre parlato molto delle farmacie. Come si dice sempre, nessuno ha mai visto un farmacista



sotto un ponte. È però chiaro che probabilmente c'è anche l'incapacità di considerare che l'Italia non è fatta solo di città come Milano, Roma, Torino o Napoli, in quanto esistono anche le farmacie rurali, che erogano un servizio molto importante alla popolazione, soprattutto in termini di presidio del territorio.

Ricordo che l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che annualmente venga adottato un provvedimento per il mercato e la concorrenza. Signor Presidente, ripeto: annualmente. La finalità della legge è porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. Tale attività va operata sulla base di specifiche indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Signor Presidente, questo provvedimento di annuale ha poco o nulla: il disegno di legge arriva all'esame dell'Assemblea dopo ben due anni dalla sua presentazione da parte del Governo. Si tratta di un provvedimento che ha palesato le molte contraddizioni dell'approccio che la maggioranza ha sul tema della concorrenza. È stato necessario venire a capo del testo. Non sempre la maggioranza ha condiviso gli atteggiamenti emersi alla Camera dei deputati e nelle Commissioni del Senato. L'esame ha messo a nudo i vari portatori di interesse, soprattutto le grandi *lobby*. Sono state svolte una serie infinita di audizioni, sicuramente necessarie, ma a volte in limpida divergenza e soprattutto orientate in base agli interessi che si voleva andare a tutelare. Si è detto che il disegno di legge sulla concorrenza è stato rimesso sui giusti binari. Si è detto che il disegno di legge sulla concorrenza è stato rimesso sui binari, come a dire che era abbondantemente deragliato e quindi aveva perso quella linea guida che la legge n. 99 del 2009 aveva in qualche modo fissato sulle traversine di questi binari. Ci sono norme che vanno e vengono, date ormai vecchie, argomenti trattati in altri provvedimenti e quindi un testo già di fatto modificato per legge. Qualcosa in questi mesi è slittato, alcune cose sono diventate oggetto di una delega per una futura normativa, cosa che tra l'altro, signor Presidente, ci preoccupa non poco. Qualcosa è stato cancellato e alcune decisioni - si figuri un po' - sono addirittura contrarie allo spirito della legge. Insomma, quello che sarebbe dovuto essere un disegno di legge che per la prima volta avrebbe dovuto prendere forma sulla base delle segnalazioni dell'Autorità *antitrust* è diventato un testo che non ha molto del testo originario e le modifiche approvate ne hanno stravolto il contenuto. Praticamente siamo partiti con l'ABC per quel che riguarda la legge n. 99 del 2009 e siamo arrivati alle ultime tre lettere dell'alfabeto.

Quindi, dopo mesi di dibattito parlamentare, siamo forse alla conclusione di questo lungo *iter*. È vero che da parte della minoranza era già stato dato l'olio santo al provvedimento, perché si pensava che venisse insabbiato, ma poi c'è stata un'accelerazione e verrà posta l'ennesima questione di fiducia. Qualcosa in tutti questi mesi è sfuggito al Governo, ovvero l'idea che il cambiamento del quadro normativo sul mercato e la concorrenza abbia per fine ultimo quello di salvaguardare il consumatore, soprattutto se è vulnerabile e quotidianamente costretto o sollecitato ad ingannevoli scelte. Ebbene, balza subito all'occhio il fatto che la linea guida del Governo sia sembrata influenzata da interessi di settore e di categorie dotate di potenti mezzi persuasivi o da modelli teorici non coerenti con la nostra realtà. A volte ci è parso che il disegno di legge in esame abbia uno scollamento rispetto ai reali bisogni dei cittadini.

Si è parlato della presenza di barriere alla competizione, dell'insufficienza della trasparenza e delle raccomandazioni della Commissione europea: viene sempre messa in mezzo l'Europa. Per la verità il disegno di legge interviene solo in merito a qualcuno dei punti segnalati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche se si tratta di punti certamente importanti, come quelli dell'RC auto, dei fondi pensione, dei servizi postali e delle questioni legate alle comunicazioni.

Per quanto ci riguarda forse le cose si sarebbero potute fare un pochino meglio, magari ascoltando un po' la minoranza: come ripeto sempre diamo gratuitamente degli squisiti consigli, cercando di metterci davvero dall'altra parte del tavolo - questo è importante - dove ci sono i cittadini e i consumatori, dove si siedono i cittadini, che sono anche consumatori e fruitori dei servizi. Forse, sedendovi dall'altra parte del tavolo vi sareste accorti che il cittadino viene "spremutato" e che, notoriamente, non tutti i cittadini sono supertecnologici: spiegheremo poi il perché di questa affermazione. Stando seduti dall'altra parte

del tavolo vi sarebbe balzata subito all'occhio l'abolizione del contratto di maggior tutela, con il passaggio al mercato libero, che avreste considerato una vera carognata nei confronti dei cittadini. Su quella seggiola vi sareste chiesti come è possibile che i cittadini, che sono sempre più in difficoltà sotto l'aspetto economico, vengano ora messi in apprensione psicologica, specialmente quelli meno tecnologici. Stando seduti su quella seggiola avreste provato il dramma del comune cittadino, che per la stragrande maggioranza non sceglierà e verrà messa sicuramente, in maniera il più delle volte del tutto inconsapevole, all'interno del meccanismo delle aste.

Questo vale anche per altri passaggi del disegno di legge in esame: definire come liberalizzazione alcuni marchingegni è una evidente falsificazione. Siete degli europeisti convinti, oppure dite che ce lo ordine l'Europa, come dicevamo in precedenza. Dunque dovrete sapere perfettamente che non esiste in Europa un Paese in cui sono state attuate regole e modalità di questo genere. Il libero mercato esiste già ora e il consumatore può spostarsi da un fornitore all'altro. E se non ce la fa probabilmente è perché non ha la capacità di andare sui *social*, come sanno fare alcuni, oppure perché, signor Presidente, sta bene dove è; e allora perché rompergli le scatole, a questo bravo consumatore?

Allora, su quella seggiola, ci si renderebbe conto che si tratta di un provvedimento che fa liberalizzazioni finte, con cui non si è padrone di sé stesso, e si è considerato una merce; e posso garantire, signor Presidente, che essere una merce non è proprio la sensazione più bella.

Del maxiemendamento sta circolando una bozza. O pensate di cambiare in meglio il testo - e allora la cosa può anche essere anche positiva - oppure avete fatto qualche ritocco e pensate di buttare un po' di fumo negli occhi alle minoranze e ai portatori sani di interesse, che hanno chiaramente messo queste Aule in condizione di essere contro questo provvedimento. Per quanto riguarda le energie viene toccata poca roba: sono state cambiate le date; sulle farmacie praticamente nulla, cambia qualche virgola. Fumo, appunto.

Signor Presidente, io capisco bene che è difficile redigere una legge di questo tipo e quanto sia complicato coniugare le legittime aspettative dei consumatori, la qualità dei servizi, con le esigenze dei produttori e di chi eroga i servizi. Ho letto un brevissimo articolo, ma molto significativo, su questo aspetto: i consumatori hanno facilità nel navigare su Internet per acquistare un bene, sono bravissimi, hanno una capacità enorme di confrontare i prezzi a parità di bene e hanno una bellissima vocazione, a volte, a vantarsi con gli amici se hanno trovato il prezzo migliore. Per chi non è avvezzo a questi mezzi, c'è sempre il collaudato passaparola; comunque si cerca il bene più vantaggioso da acquistare. Quando, poi, si diventa venditori si inverte l'esigenza: si cerca la protezione contro la concorrenza nazionale e internazionale e si rimpiange il Medioevo, quando le corporazioni proteggevano le attività produttive. Quando, poi, siamo costretti a rivolgerci al fornitore unico (mi riferisco in questo caso alla pubblica amministrazione), incrociamo le dita e ci armiamo di santa pazienza. Poi torniamo consumatori e ci addentriamo in un mondo per trovare la scappatoia alle norme che abbiamo voluto in quanto produttori e venditori.

Signor Presidente, concludo con un plauso ai due relatori, senatori Tomaselli e Luigi Marino, e al presidente della Commissione industria Mucchetti, che nel mare mosso di questo disegno di legge si sono egregiamente salvati, anche senza giubbotto dei naufraghi. Dobbiamo dire, però, che probabilmente avremmo potuto ottenere di più e fare sicuramente qualcosa di meglio; alcune questioni avrebbero forse potuto essere scorporate dal testo e trattate in un provvedimento *ad hoc* una volta affrontate dalla Commissione di competenza. Questo è, infatti, a tutti gli effetti un disegno di legge interministeriale, che abbraccia praticamente tutto l'arco governativo e che nelle dichiarazioni di voto probabilmente vedrà da parte nostra un atteggiamento negativo.

Chiediamo comunque, ripeto, un passaggio brevissimo in Commissione, in cui il Gruppo Lega si prende la responsabilità di stringere i tempi e di non fare ostruzionismo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Marino Luigi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gotor. Ne ha facoltà.

[GOTOR](#) (Art. I-MDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su un aspetto specifico del provvedimento sulla concorrenza, quello relativo all'esportazione delle opere d'arte dall'Italia, di

provenienza privata e non soggette a regime di vincolo. A nostro giudizio, l'emendamento all'articolo 68, presentato dal senatore Andrea Marcucci, presenta gravi profili di criticità. Vogliamo che resti agli atti il nostro dissenso, con l'obiettivo che la Camera dei deputati possa correggere e migliorare quanto deliberato dal Senato sotto il vincolo di una assai probabile fiducia. A questo proposito, vorrei ribadire la nostra denuncia per l'uso e l'abuso di questo strumento che ha contraddistinto l'intera legislatura, senza che, come in passato, arrivassero inviti al Governo da parte delle autorità preposte ad esercitare una maggiore moderazione e rispetto per l'attività del Parlamento.

Si tratta di una serie di interventi fatti su questo provvedimento sulla concorrenza che lo storico dell'arte Tommaso Montanari ha già evidenziato in alcuni articoli davanti all'opinione pubblica, senza che questi contributi inducessero il Governo ad una maggiore ponderazione per quanto sta per avvenire in un campo nevralgico del nostro interesse nazionale come quello della tutela culturale dei beni artistici.

Un primo aspetto problematico riguarda il fatto che viene allineata a settant'anni la soglia temporale affinché un oggetto possa essere dichiarato bene culturale. Ad oggi tale soglia era di cinquant'anni per le cose immobili private e per le cose mobili a chiunque appartenenti. In questo modo, si modifica l'articolo 65 del codice dei beni culturali, ai sensi del quale è vietato esportare cose mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga oltre cinquant'anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica sull'interesse culturale. L'emendamento sposta questo termine a settant'anni, quindi oggi se una cosa (un quaderno, un bozzetto, una fotografia autografa) è di autore defunto ed ha cinquant'anni, non può essere esportata senza permesso. Con la modifica, per essere assistito da questa tutela, ne dovrà avere settanta. Di fatto, si regalano vent'anni ai mercanti d'arte e si riducono di vent'anni i regimi di tutela pubblica che lo Stato dovrebbe garantire nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione.

In secondo luogo, occorre notare che oggi possono essere vincolate le opere che, a prescindere dall'epoca della loro realizzazione (e quindi anche se hanno meno di cinquant'anni), siano giudicate particolarmente significative a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere.

Tuttavia, a seguito della modifica apportata dalla nuova normativa, accadrà che potranno essere oggetto di esame le sole opere d'arte che siano state realizzate da un artista non più vivente che abbiano più di settant'anni. Invece le opere che abbiano fra i cinquanta e i settant'anni, ovvero siano state realizzate da un artista ancora vivente, possono essere vincolate solo se, come recita il nuovo testo, «presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Come è noto, il diavolo si annida nei dettagli; in concreto tutta una serie di opere artistiche prodotte negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento potranno essere vincolate solo se si dimostra che siano di interesse «eccezionale» e non più semplicemente «particolarmente significativo». Il rischio è che il potere pubblico rinunci o veda attenuata una sua fondamentale prerogativa, ossia quella di sottoporre le opere d'arte private al vaglio della sua valutazione terza prima che siano avviate all'esportazione.

Un terzo problema riguarda le procedure di autocertificazione: al di sotto della soglia di 13.500 euro, le opere - si badi bene autocertificate dal proprietario - potranno uscire dall'Italia senza autorizzazione del Ministero (eccezione fatta per i beni la cui esportazione è vietata a prescindere dal valore, come per esempio i reperti archeologici). È vero che il valore inferiore a euro 13.500 è di per sé basso, ma è pur vero che il paradosso risiede nella notazione per cui sarà l'interessato stesso ad autocertificarne la stima e la sussistenza degli ulteriori presupposti di libera circolazione. Peraltro, si intende aumentare la validità temporale dell'attestato di libera circolazione, portandolo da tre a cinque anni.

Ciò significa di fatto lasciare ai mercanti d'arte la libertà di stima delle opere per il tramite di una mera indicazione in apposito elenco informatico, senza necessità di una loro presentazione fisica agli uffici preposti, e sperare poi che i controlli a campione - perché questo la normativa prevede sulle autocertificazioni - del Ministero riscontrino anomalie e irregolarità; cosa assai improbabile, anche a fronte della diminuzione di addetti a questa funzione in un comparto, come è noto, sotto organico.

Qui si sta commettendo, a mio parere, un grave errore di carattere culturale perché la libera esportabilità di un bene culturale viene legata soltanto a una soglia di valore economico, senza considerare l'eccezionalità culturale e non monetizzabile del bene, che si fonda sul suo valore storico in quanto oggetto che si trova dentro un determinato contesto antropologico e culturale, quello italiano, la cui integrità dovrebbe essere salvaguardata dalle leggi dello Stato e non svenduta in nome di una presunta concorrenza.

Questo provvedimento introduce una sorta di *jobs act* delle opere d'arte, in cui il loro valore, così come è avvenuto con il lavoro in caso di licenziamenti senza giusta causa (in questo caso si tratterebbe di vendita di opere senza giusta causa) viene esclusivamente monetizzato con l'effetto di equiparare - qui è il salto culturale di una tradizione plurisecolare di tutela dei beni culturali, che ha caratterizzato la storia della penisola italiana - le opere d'arte a qualunque altro tipo di merce, negandone l'eccezionalità e la specificità.

L'argomento utilizzato dai sostenitori di questo provvedimento è che esso consentirebbe di adeguarsi alla normativa europea e a quella degli altri Paesi. Il rilievo non convince perché la normativa europea sarebbe il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 116 del 2009, che riguarda l'esportazione dei beni dal territorio dell'Unione europea (e non dai singoli Paesi membri) e che fa salva la facoltà dei singoli Stati di disciplinare l'uscita dai loro territori dei beni artistici.

La normativa internazionale e di altri Paesi, inoltre, non può essere un criterio guida per l'Italia, in ragione che il nostro Paese ha la più alta concentrazione di beni d'interesse storico-artistico e culturale nel mondo e non può e non deve farsi influenzare dalla normativa di Paesi che ne hanno molta meno. Storicamente, come dicevo, proprio sul terreno della tutela l'Italia ha rappresentato un'eccellenza e un'eccezione, un esempio da imitare e ora invece noi, presi da un improvviso attacco di esterofilia, ci metteremmo a inseguire il lassismo di altri Stati.

Infine, se è vero, e senza dubbio lo è, che gli operatori del settore lamentano ritardi nelle procedure, la soluzione sta nel rafforzare gli uffici, non nell'abbassare le tutele, magari mediante l'istituzione di una direzione generale preposta al coordinamento degli uffici di esportazione.

Che le grandi case d'aste nazionali e internazionali siano contente di questo provvedimento non ne dubito. Esso, infatti, tutela gli interessi professionali dei mercanti d'arte, delle case d'asta, dei trasportatori professionali di opere d'arte, dei legali che li affiancano. Lo stesso non si può dire, però, degli interessi nazionali di un Paese (che dovrebbero essere preminenti) e di una comunità civile consapevole della necessità di tutelare i propri patrimoni culturali pubblici e privati, senza favorire, agevolare svendite all'estero, con un evidente potenziale speculativo di carattere privato o destinato a foraggiare le collezioni dei grandi musei internazionali.

In conclusione, dunque, su questo aspetto il disegno di legge restringe il vincolo protezionistico e di tutela grazie all'allungamento temporale della soglia necessaria affinché un'opera possa essere qualificata bene culturale e grazie alla previsione di un regime circolatorio delle opere più libero e meno controllato di quello attualmente in vigore. Ciò avviene in contrasto, a nostro parere, con la previsione contenuta all'articolo 9 della Costituzione, a tenore del quale, tra i compiti precipui dello Stato e dell'autorità pubblica, vi è pure la tutela del proprio patrimonio storico e artistico della Nazione.

Per queste ragioni, preannuncio che voterò questo provvedimento soltanto perché, come è assai probabile, sarà imposta la fiducia, ma invito ciascuno di voi e la Camera dei deputati (che lo riceverà) a prendere atto dell'errore che stiamo commettendo e della possibilità (che è anche una speranza) di vederlo, migliorando il testo. (*Applausi dal Gruppo Art. I-MDP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, credo che il senatore Gotor mi abbia offerto la possibilità di indicare proprio un paradosso gigantesco sottostante alle sue parole, che ha in Italia delle applicazioni davanti alle quali c'è da rimanere soltanto increduli, per questo comunismo archivistico e artistico che si vuole diffondere. Lo dico al Sottosegretario, sperando che ci

sia qualcosa da fare anche in questa occasione, lo dico al presidente della 10a Commissione - se per cortesia vuole ascoltarmi un attimo - e anche ai relatori.

Vedete, fin dall'inizio del Regno d'Italia, attraverso leggi dello Stato italiano e circolari vincolanti dei Ministeri, vennero destinati allo spoglio tonnellate di carte provenienti da enti e archivi pubblici, fra cui decine di milioni di buste e lettere che venivano ritenute di nessun interesse. Qua ho tutta la documentazione delle leggi dell'epoca. Queste carte degli spogli venivano vendute a quintali o a tonnellate e venivano destinate al macero o venivano consegnate alla Croce Rossa, che ne propagandò in maniera efficace e capillare la vendita ai privati, per poter meglio operare nel campo della carità e della beneficenza.

Orbene, collega Gotor, richiamo un attimo la sua attenzione: l'articolo 54 del vigente codice dei beni culturali fra i beni inalienabili cita i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni e ad altri enti pubblici territoriali, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti e istituti pubblici diversi. Questo sarebbe un patrimonio nazionale da tutelare. Allora, malgrado il fatto che, con circolare, il Ministero dei beni culturali abbia indicato chiaramente che tale norma non può essere applicata alle semplici buste con francobollo, ma soltanto a quelle che contengono qualche utilità per gli archivi, se ne è stata denunciata la sottrazione, alcune Soprintendenze periferiche ritengono che tutto quello - ascoltate cos'è il nostro patrimonio - che negli ultimi secoli è stato indirizzato a Comuni, Province, tribunali e parrocchie faccia parte del demanio dello Stato, mettendo peraltro in moto denunce penali e sequestri di materiale, per incitazione a incauto acquisto, nei confronti di tutti quelli che sono in possesso di qualcuna delle decine di milioni di documenti postali che sono stati legittimamente comprati (parlo di materiale del valore di 2 euro, 4 euro o 10 euro) negli ultimi centocinquanta anni dai collezionisti e dai loro progenitori nelle bancarelle, nelle aste, durante i convegni filatelici, eccetera. Letto il testo di un ordine del giorno che purtroppo non potrò presentare; il relatore si era detto disposto a farlo, ma con la fiducia decadrà.

Addirittura, la Soprintendenza di Cosenza ha sequestrato 10.000 lettere, con la motivazione, senatore Gotor, che, avendo più di cinquant'anni, pur essendo state inviate dai militari al fronte della Prima e della Seconda guerra mondiale ai loro familiari (fra la Prima e la Seconda guerra mondiale sono state inviate dai cinque ai sei miliardi di lettere e cartoline, tre milioni e mezzo al giorno), esse hanno un interesse storico. Il detentore è stato condannato e purtroppo ha patteggiato la pena, così la sentenza è passata in giudicato.

Questi comportamenti stanno mettendo in crisi un comparto che vedeva operare, fino a ieri, una ventina di case d'asta filateliche, più di cento commercianti, centinaia di circoli filatelici e un milione di collezionisti, per un giro d'affari di circa 200 milioni all'anno. Tutti in questo momento sono potenzialmente incriminabili per incauto acquisto o ricettazione, se non forniscono la prova (impossibile) che la singola lettera indirizzata a un ente pubblico fa parte delle decine di milioni scartate per legge dalle pubbliche amministrazioni.

Quindi, per capirci, lo Stato con legge liberalizza, privatizza, vende e dà alla Croce Rossa, per attività caritative, queste tonnellate di materiale. Per tre generazioni questo materiale viene comprato da centinaia di migliaia di persone e adesso invece lo Stato dice che tutti questi sono dei criminali. Quindi a casa loro arrivano i Carabinieri, fanno i sequestri, arriva una denuncia penale, sequestrano mille lettere, le portano alle Soprintendenze, i Carabinieri le mandano alle Soprintendenze di tutta Italia. Per fare cosa? Per mandarle a marcire negli scantinati.

Guardate, ho qui con me la rivista «Link», che dice: «La scomparsa degli archivi di Stato: così l'Italia distrugge la sua storia». Ma lo sapete che all'Archivio di Stato centrale chiunque può entrare, può andare a vedere anche cose riservatissime e magari se le infila sotto la giacca e non c'è nessun controllo? Lo sapete che nella periferia di Roma ci sono interi magazzini pieni di decine, centinaia di milioni di dati archiviati dal Ministero del tesoro, degli elenchi delle marocchinate durante la guerra, delle liste dei profughi dell'Istria e della Dalmazia, di quelle delle opzioni del 1939 che nessuno è in grado di controllare e di filmare?

In questa situazione, in cui non riusciamo a salvaguardare l'indispensabile, cioè le cose che devono

stare negli archivi di Stato, si è aperta la caccia a decine di milioni di lettere. Questo perché i sovrintendenti, evidentemente, non hanno altro da fare che stare davanti a Internet a controllare se viene venduta su eBay una lettera che ha valore di 5, 10 o 15 euro, di cui naturalmente esistono milioni di copie, per far scattare le sanzioni penali.

Io faccio un appello al Governo. Saranno solo un milione di persone, ma ci tengono. Hanno salvato la storia culturale del nostro Paese. Hanno scritto centinaia di libri su questa storia minore. Ci sono istituti, come l'Istituto di studi storici postali di Prato, che hanno scritto cose magnifiche sulla storia postale. Loro hanno salvato e mantenuto, in questo Paese, un patrimonio, che lo Stato terrebbe negli scantinati per farlo mangiare ai topi. Perché questa sarebbe la fine di queste tonnellate di carta.

Vogliamo essere ragionevoli? Sì, questo discorso vale per i quadri. È ovvio che un quadro eccezionale di cinquant'anni fa deve rimanere in Italia. Ma voi pensate che si possa immaginare che i quadri degli ultimi settant'anni dei pittori moderni, a centinaia e a migliaia, debbano tutti avere l'opzione per andare all'estero? Ma parliamo di Europa? Ma parliamo di concorrenza? Ma parliamo di privatizzazione? Solo nell'Albania di Enver Hoxha era proibito fare la collezione di francobolli. Neanche in Cina e in Unione Sovietica era proibito.

E io qui lo denuncio. Sabato ho partecipato a una riunione di commercianti, di case d'asta e di collezionisti che sono angosciati, perché non è bello vedersi arrivare i carabinieri in casa a seguito di una denuncia dovuta al fatto che tuo nonno ha comprato una lettera o perché magari hai attaccati alla parete ricordi di guerra che un tuo parente ha inviato a tua madre o a tua nonna, i quali vengono definiti documenti con un valore storico e quindi possono essere sequestrati. Ma mi domando se i sette miliardi di lettere mandate dai combattenti possano essere definite patrimonio storico del nostro Paese, visto che hanno più di cinquant'anni. Perché è quello che sta accadendo.

Io speravo che un piccolo emendamento chiarisse che è evidente che i beni di cui all'articolo 54, attualmente detenuti negli archivi, devono stare negli archivi. Ci mancherebbe altro. E per i documenti rubati dagli archivi e il cui furto è stato denunciato, è chiaro che deve essere perseguito chi li ha rubati. Ma estendere questo principio in questa maniera folle a decine, forse centinaia di milioni, di carte che lo Stato ha legittimamente venduto è una follia alla quale stiamo assistendo e che stiamo denunciando.

Da quattro anni abbiamo rapporti con i Ministri *pro tempore* spiegando la situazione. Il Ministero dei beni culturali ha fatto una circolare ma i singoli soprintendenti spiegano che di questa circolare a loro non interessa assolutamente nulla, perché ritengono di dare loro interpretazione. A proposito del discorso del senatore Gotor, ma chi è poi l'esperto che stabilisce il valore di una opera pressoché contemporanea? Un sovrintendente che non sa distinguere un francobollo da una busta, e che non sa neanche di cosa parla?

Sarebbero quelli che vanno nelle case d'asta e che, prima dell'asta, vanno a prendere il catalogo e smarriscono i clienti dicendo che devono sequestrare questo o quest'altro, come ad esempio cartoline del 1950 perché indirizzate a un Comune? Ma quando arrivavano ai Comuni sindaco e segretario comunale le prendevano e le buttavano nel cestino, e solo alcune finivano in archivio. E poi c'erano gli spogli degli archivi.

Ma vogliamo creare un Paese di criminali? Ma fin dove arriva il reato penale del nostro Paese? Fin dove il cittadino può essere sottoposto a procedimenti penali e addirittura al ritiro del passaporto? Un collezionista, per una busta di 10 euro che gli è stata regalata da un amico, ha subito un procedimento penale. Quando poi questo industriale, sei mesi dopo doveva andare all'estero, gli è stato detto che non poteva ottenere il passaporto perché risultava un procedimento penale a suo carico.

Dico al Governo di andarsi a leggere i giornali, La Stampa o il Quotidiano Nazionale, perché questi fatti ormai sono pubblici. Io faccio fatica a spiegare ai commercianti e ai collezionisti che c'è un Senato e c'è un Governo, perché queste cose gridano vendetta al cospetto di Dio. Ma ci sarà qualcuno che provvede? Purtroppo sento invece che ci sono ancora idee per cui la libertà privata non esiste e non esiste nemmeno il collezionismo privato. È tutto dello Stato. Arriva un funzionario di una soprintendenza periferica, magari di Cosenza e, abusando della sua autorità, porta via 10.000 lettere a un privato, inventandosi che dopo cinquant'anni è tutto suo. Suo di chi? Dell'archivista?

Sapete dove sono adesso gli scatoloni? Sono negli scantinati e una parte non si sa più neanche dove sia, visto che stanno cercando dove sono finiti. Dove volete che finisca questa roba? Dove finiscono questi milioni di carte? Chi ha i soldi per archivarle? Ogni anno lo Stato spende 19 milioni di euro solo di affitti per tenere dentro questi enormi magazzini milioni di carte. Attualmente sono nei magazzini perché nessuno ha le risorse, neanche per gestire le cose più belle.

Come ho detto anche agli amici del Volkspartei c'è tutta la storia agricola del 1939-1940 e delle opzioni in Alto Adige che sta lì, tutta accatastata, in decine di migliaia di faldoni e vogliamo recuperarla. E chi la recupera?

Allora vogliamo correre dietro la singola lettera? Vogliamo tenere impegnati carabinieri, magistrati, primo grado, secondo grado e tutti gli archivi per bloccare una passione, un *hobby*, il più popolare che ci sia e che coinvolge milioni di persone?

Colleghi senatori, se questa è la funzione del Parlamento e del Governo, altro che liberalizzazioni, altro che concorrenza e altro che Europa! Ora spero, signor Sottosegretario, che si riesca (e quattro Ministri, a parole, ci hanno dato ragione) a cavare un ragno dal buco e ad approvare una norma che chiarisca definitivamente che chi si è fidato di questo Stato e ha dato una mano alla Croce Rossa comprando questo materiale, oggi non diventi un potenziale criminale.

**PRESIDENTE.** Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**URAS (Misto).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**URAS (Misto).** Signor Presidente, vorrei esprimere in quest'Aula la mia preoccupazione sul destino di Alitalia, la compagnia di bandiera, che per tanti anni è stata il fiore all'occhiello del nostro sistema trasportistico, in modo particolare del sistema trasportistico aereo, intanto per sostenere la necessità di un percorso che non sia liquidatorio di questo patrimonio di mezzi, cultura e professionalità che è espresso dal personale che ci lavora e lo fa con grande impegno da tanti anni.

L'altro motivo è per avere una garanzia, che credo il Governo debba dare anche al Parlamento, soprattutto in ragione di quanto sono essenziali oggi i trasporti aerei e quanto lo sono soprattutto per aree geografiche più periferiche del nostro Paese e dell'Europa.

Pertanto, in attesa di un sistema europeo stabile di trasporto aereo, penso che il Governo debba venire qua in Aula a riferire su quali garanzie intende porre in essere perché l'efficienza dell'attuale sistema di trasporto aereo italiano sia potenziato valorizzando Alitalia, la sua presenza nel mercato nazionale ed europeo - e noi diciamo anche internazionale - e perché Alitalia sia considerata come un patrimonio, allo Stato insostituibile, del nostro Paese.

Questa preoccupazione per noi sardi è una preoccupazione vera e penso che il Governo, anche per rispetto delle nostre popolazioni e della nostra comunità, abbia il dovere di venire a riferire in Parlamento.

Scelga il Governo se in Aula o in Commissione.

**MATURANI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MATURANI (PD).** Signor Presidente, non avrei voluto intervenire nuovamente per proseguire con la staffetta con cui, assieme a tanti senatrici e senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da una relazione amorosa. Lo abbiamo detto tutte e tutti: lo faremo fino



a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Il 1° maggio nel centro di Roma Michela Di Pompeo, un'insegnante di italiano, è stata uccisa dal convivente che l'ha colpita più volte alla testa con un corpo contundente. L'uomo si è poi costituito. Come in un rituale, che ormai dolorosamente riproponiamo, questo è accaduto perché l'intenzione della donna era quella di interrompere la relazione.

Salgono a 54 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno 2016. Il mostro, come sempre, è più vicino di quanto pensiamo. Dobbiamo chiamare a un'assunzione di responsabilità gli uomini perché lavorino insieme a noi nell'educazione dei figli maschi perché li sappiano aiutare a comprendere che spesso i loro comportamenti, il loro linguaggio, le loro parole e quelle dei loro amici, sono il primo elemento di un rituale, che può apparire poco importante e che poi può sfociare in una violenza.

Le donne oggi denunciano. Noi ci ripetiamo sempre che dobbiamo invitare le donne a denunciare. Nel nostro Paese ci sono leggi importanti e anche all'avanguardia rispetto a tanti Paesi europei. Ci siamo sempre detti che le leggi non bastano, anche se - sono convinta - fanno cultura. In questo caso dobbiamo dire che spesso le donne denunciano e che, purtroppo, molto spesso anche le denunce non riescono a ricevere l'attenzione e il sostegno che organismi della pubblica amministrazione dovrebbero prestare.

Sono molto importanti - ovviamente lo ripetiamo - le azioni che il Parlamento e il Governo con il lavoro della Sottosegretaria con delega alle pari opportunità stanno mettendo in atto con efficacia e impegno. È molto importante che la cabina di regia riesca a monitorare costantemente i pregi e i limiti delle norme e, soprattutto, che si continui a dare piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Noi però rivolgiamo anche un appello ai *media* affinché ci aiutino e nel loro importante lavoro smettano di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne. È un appello che noi continuiamo a rivolgere ogni volta che con grande dolore siamo chiamate a intervenire in questa Assemblea al Paese, alle donne e agli uomini in modo particolare. Sono state più di 120 le donne uccise nel 2016. Non possiamo più accettare questa mattanza.

Ripetiamo questo appello importante agli uomini ad un impegno loro visibile, particolarmente a quegli uomini che nella quotidianità della loro vita e delle loro relazioni pubbliche e private affermano che mai sfiorerebbero una donna neppure con un fiore: fatevi visibili. Partecipate alla battaglia che stiamo conducendo. Aiutate gli altri uomini a comprendere che quello che accade è il segno della grande inciviltà del nostro Paese. Noi donne siamo pronte ad accogliere la loro collaborazione e il loro aiuto. *(Applausi della senatrice Gatti)*.

**DONNO** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DONNO** (M5S). Signor Presidente, qualche giorno fa ho portato all'attenzione di quest'Aula la vicenda legata al bilancio e al piano finanziario TARI del Comune di Lizzanello, in provincia di Lecce, una vicenda che sta generando sempre nuove anomalie.

Lo scorso 29 aprile si è tenuta una seduta del Consiglio comunale, alla quale, come cittadina, ho assistito anche io. Su segnalazione del nostro consigliere Antonio Parlangei, però, sappiamo che - secondo quanto gli è stato riferito stamattina proprio in Comune - il verbale del Consiglio potrebbe contenere delle informazioni non corrispondenti al vero e relative alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno riguardante il rendiconto.

Ora, a questo punto è bene che si sappia la verità. In quella seduta, i consiglieri di minoranza non hanno assolutamente preso parte ad alcun punto dell'ordine del giorno; anzi, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale, hanno fatto delle affermazioni riguardanti gli ultimi sviluppi del problema TARI, compreso il testo del mio comunicato stampa e la pubblicazione della mia interrogazione al riguardo. Dunque, non si è mai aperta la discussione di alcun punto all'ordine del



giorno.

Questi possibili tentativi di sovvertimento della realtà ci danno molto da pensare, perché significa che si vuole occultare il reale svolgimento delle sedute di Consiglio comunale e di quanto viene realmente detto durante tali sedute.

A questo punto attendiamo di leggere il verbale del Consiglio comunale di Lizzanello del 29 aprile e di tutti gli atti connessi, comprese le delibere. Lo so: la Giunta Pedone non immaginava che avere i 5 Stelle in minoranza potesse essere così complicato, ma è bene che ci si abituino perché il bello deve ancora cominciare. I cittadini non possono pagare con stratosferiche bollette della spazzatura gli errori dell'amministrazione.

Noi comunque andremo avanti e siamo al fianco dei cittadini del Comune di Lizzanello e Merine.  
*(Applausi del senatore Scibona).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 maggio 2017

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta *(ore 19,53)*.

*Allegato B*

### **Integrazione all'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale del disegno di legge n. 2085**

Il mondo globalizzato corre, e "dobbiamo aiutarci da soli". Ed è precisamente ciò che il disegno di legge si prefigge di realizzare: le novità più importanti sono l'introduzione di sconti sul prezzo delle polizze assicurative che saranno definiti da un regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'avvio di un processo di riforma di forme pensionistiche complementari, l'eliminazione di spese in caso di recesso, l'attribuzione a Poste Italiane dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e delle violazioni del codice stradale, l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali, i nuovi obblighi per le banche e gli intermediari finanziari, nonché le misure della concorrenza in ambito forense (in particolare, all'avvocato viene imposto l'obbligo di fornire al cliente un preventivo del costo della prestazione nella quale dovranno essere distinte spese, compenso professionale ed oneri).

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, Conte, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Maggio, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Lezzi, Longo Fausto, Guilherme, Merloni, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valdinosi, Valentini e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Chiti, per attività della 14a Commissione permanente.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 27 aprile 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione delle Commissioni 10a e 13a riunite, approvata nella seduta del 19 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva

2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM (2016) 759 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 198).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 27 aprile 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 20 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM (2017) 114 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 199).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del referendum abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (2691)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione)

(assegnato in data 02/05/2017)

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Borioli Daniele Gaetano ed altri

Modifica all'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni volontarie del Governo, mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia (2745)

(assegnato in data 02/05/2017)

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Di Maggio Salvatore Tito

Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (2769)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/05/2017)

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Moronese Vilma ed altri

Modifiche agli articoli 66 e 78 del codice penale in materia di limiti degli aumenti di pena (2761)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 02/05/2017)

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita (2667)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 02/05/2017)

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Marino Mauro Maria ed altri

Delega al Governo per la revisione del catasto (2796)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/05/2017)

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanita'*

Sen. Romani Maurizio ed altri

Disposizioni per il riconoscimento della malattia di Menière come malattia cronica invalidante (2763) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 02/05/2017).

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede deliberante*

Sen. Uras Luciano

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore (2358)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

Già assegnato, in sede referente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente(Giustizia)

(assegnato in data 02/05/2017)

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede deliberante*

Dep. Capelli Roberto ed altri

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (2719)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3772 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2780, C.3775)*

Già assegnato, in sede referente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente(Giustizia)

(assegnato in data 02/05/2017).

**Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 aprile 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine 1° luglio 2017. L'11a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro l'11 giugno 2017.

L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 1° luglio 2017.

**Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 26 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per " completamento del recupero ed ampliamento degli spazi interni nelle cannoniere della rocca di Castrocaro Terme (FC) con restauro e consolidamento dei parametri murari interni ed esterni - III stralcio". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente,

competenti per materia (Atto n. 992);

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per il "Progetto P.A.R.I. - Promozione e assistenza ai rifugiati". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 1a e alla 5a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 993);

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "il restauro conservativo del santuario della Madonna delle Armi nel Comune di Cerchiara di Calabria". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 994).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 2017, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 marzo 2017, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Riccardo Orioles, giornalista.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 18 aprile 2017, ha inviato l'elenco delle direttive con termine di recepimento in scadenza entro il 30 settembre 2017, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Atto n. 995).

Il predetto elenco è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

#### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 28 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287:

una segnalazione concernente distorsioni concorrenziali relative alle previsioni di cui all'articolo 42-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, con riferimento alle limitazioni previste per il rilascio di certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva di tipo non agonistico. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 996);

una segnalazione in merito all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2016) in materia di tariffazione agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 997).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 aprile 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di Alta matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 516).

#### **Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum**

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con lettera in data 27 aprile 2017, ha trasmesso un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio nella medesima data, ai sensi dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con la quale è stato disposto che non abbiano più corso le operazioni relative ai *referendum* popolari aventi, rispettivamente, le denominazioni "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e

"Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Lombardia:

risoluzione concernente la partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla procedura prevista dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno COM (2016) 821 final. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (n. 119).

### **Petizioni, annuncio**

La petizione n. 758, presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco, concernente la dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari, già assegnata alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente, è stata nuovamente deferita alla 12<sup>a</sup> Commissione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03702 del senatore Lucidi ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07367 del senatore Morra ed altri.

I senatori Lezzi, Giarrusso, Puglia, Montevecchi, Donno, Paglini, Castaldi e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07430 del senatore Cappelletti ed altri.

Mozioni

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [BUCCARELLA](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [ENDRIZZI](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 prevede la definizione di criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

gli strumenti di tutela dei clienti finali attualmente vigenti originano, dal punto di vista normativo, dalla disciplina comunitaria. Le prime direttive riguardanti il mercato interno dell'energia (direttiva 2003/54/CE per il settore elettrico e direttiva 2003/55/CE per il settore del gas) prevedevano già da parte degli Stati membri l'adozione di misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia, variabili a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro. Gli Stati membri, nell'interesse economico generale, possono imporre alle imprese che operano nel settore energetico obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, tra l'altro, la protezione dei clienti vulnerabili, incluse misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;

le successive direttive sui mercati energetici (2009/72/CE per il settore elettrico e 2009/73/CE per il gas) hanno sostanzialmente ribadito gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori previsti dalle precedenti direttive, ponendo maggior enfasi sul concetto di cliente vulnerabile la cui definizione è demandata ai singoli Stati membri. Tali direttive sono state recepite in Italia con il decreto legislativo n. 93 del 2011, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2009;

per il settore elettrico, i clienti vulnerabili che non scelgono un fornitore sul mercato libero continuano ad essere riforniti di energia elettrica nell'ambito della maggior tutela, a cui hanno diritto i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, nonché a quei clienti che non sono forniti nel mercato libero;

da diversi anni ormai è stato quindi attivato, prima solo per le forniture di energia elettrica e successivamente anche per quelle di gas, un meccanismo di tutela specificatamente rivolto ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute. Il sistema prevede che le due agevolazioni siano cumulabili come è cumulabile l'agevolazione riconosciuta ai malati che utilizzano in casa apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita;

con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute", sono stati definiti i criteri di accesso e di erogazione dei *bonus*. In particolare, quanto al parametro di accesso al beneficio e all'individuazione della fascia di clienti finali in disagio economico, il Ministero ha ritenuto opportuno utilizzare l'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, quale strumento ampiamente utilizzato sul territoriale nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

l'articolo 1, comma 345-*duodecies*, della legge n. 266 del 2005 prevede che il *bonus* elettrico si applichi anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008. Prevede anche che le modalità di richiesta e di attivazione del *bonus* elettrico per i beneficiari della carta acquisti siano disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico e sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

l'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha esteso i benefici previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita nonché l'incremento della soglia di accesso per i clienti economicamente disagiati, in modo che i benefici siano riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;

quanto alle modalità di accesso ai *bonus* è stato previsto, sia per i soggetti con disagio economico che per quelli con grave malattia fisica, che il riconoscimento avvenga "su richiesta" dell'utente, che dovrà presentare un'apposita domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (ad esempio i CAF), utilizzando gli appositi moduli e depositando la necessaria documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio, ossia l'attestazione ISEE per i casi di disagio economico ovvero, nei casi di persone affette da grave malattia, il certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di salute e la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il decreto ministeriale 29 dicembre 2016, recante "Riforma del bonus elettrico", ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del *bonus*, elevando la soglia ISEE da 7.500 euro, prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, a 8.107,5 euro, ma ha altresì confermato le modalità di accesso al *bonus*, che continuerà ad essere erogato su richiesta dell'utente, seppure agevolato dall'introduzione della possibilità di presentare l'istanza in vita telematica;

i criteri e le modalità di accesso stabilite dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 fanno sì che allo stato attuale i *bonus* siano attribuiti soltanto a una minoranza degli aventi diritto. Secondo i dati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, i potenziali destinatari della misura erano al 31 dicembre 2014 circa 3,4 milioni di nuclei familiari, scesi a poco meno di 2 milioni al 31 dicembre 2015, in esito al processo di riforma dell'ISEE. I nuclei familiari che hanno effettivamente richiesto il *bonus* elettrico per disagio economico sono stati il 28 per cento dei nuclei potenziali nel 2014 ed il 32,3 per cento nel 2015;

i dati offerti dalle associazioni dei consumatori rappresentano una situazione quasi sconcertante: secondo uno studio realizzato da 15 associazioni dei consumatori nell'ambito del progetto "Bonus a

sapersi", sarebbero circa 2 milioni le famiglie che potrebbero beneficiare degli sconti e che non ne hanno fatto richiesta; su base annua, nel 2016, solo il 34 per cento degli aventi diritto al *bonus* elettrico lo ha di fatto richiesto (il 27 per cento per gli aventi diritto al *bonus* gas). Di questi, oltre un terzo non avrebbe rinnovato la domanda;

le ragioni della mancata erogazione del *bonus*, pur sussistendone i presupposti, vanno ricercate, secondo i dati emersi dallo studio, nella complessità dell'*iter* di accesso al beneficio;

sarebbe dunque auspicabile un intervento di riforma volto alla semplificazione dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione, al fine di garantire l'attribuzione dei *bonus* alla totalità degli aventi diritto;

in tal senso, va senz'altro rivista la procedura di riconoscimento del *bonus* che non andrebbe attribuito "su richiesta" dell'utente, ma dovrebbe essere erogato automaticamente al beneficiario dal fornitore del servizio proprio in conseguenza delle condizioni di disagio e di sofferenza, come peraltro già previsto, a decorrere dal 2010, per i possessori della *social card* (per i quali l'erogazione del *bonus* avviene automaticamente in bolletta senza alcuna richiesta dell'utente);

tale finalità potrebbe essere concretamente attuata attraverso la revisione dei parametri di accesso al beneficio, con particolare riferimento alle condizioni di disagio economico, che potrebbero adeguatamente essere individuati su base reddituale e non più in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente, agevolando in tal modo anche lo scambio delle informazioni necessarie all'erogazione dei *bonus* tra le autorità competenti, contrariamente a quanto accadrebbe per i dati necessari alla compilazione dell'ISEE;

considerato che:

con la deliberazione 41/2013/E/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata a verificare lo stato di attuazione della disciplina del *bonus* elettrico e gas con lo scopo, tra gli altri, di segnalare ai Ministeri competenti eventuali profili di interesse per una possibile revisione delle misure già attuate a tutela dei clienti vulnerabili. Con la deliberazione 72/2014/E/com è stato pubblicato il documento finale dell'indagine conoscitiva che ha evidenziato alcune criticità legate sia al grado di diffusione delle agevolazioni fra gli aventi diritto sia al tasso di abbandono una volta ottenuta l'agevolazione;

emerge, tra l'altro, che il numero di potenziali clienti che non ha richiesto il *bonus* pur avendone i requisiti è più elevato laddove la popolazione è più povera e meno istruita;

in alcuni Paesi, ad esempio in Francia, sono le stesse amministrazioni che segnalano ai fornitori i cittadini con i requisiti per ottenere tariffe sociali o sconti analoghi al *bonus* italiano,

impegna il Governo:

1) a prevedere che l'erogazione dei *bonus* energetici per gli utenti domestici in stato di disagio economico o affetti da grave malattia avvenga in modo automatico, senza la necessità della preventiva richiesta dell'utente interessato, al fine di garantire l'accesso al beneficio da parte dell'intera platea degli aventi diritto;

2) in attuazione di tali finalità, a valutare l'opportunità di rivedere le condizioni di accesso al *bonus*, sostituendo l'indicatore ISEE con un indicatore su base reddituale, adeguatamente rapportato alla finalità della misura di ridurre i costi della spesa energetica per le classi disagiate, ed in particolare per i nuclei familiari monoreddito e con più soggetti a carico;

3) a riavviare una campagna istituzionale multimediale capace di riproporre il *bonus* elettrico al centro dell'attenzione, utilizzando per quanto possibile gli spazi riservati ai messaggi di pubblica utilità e la collaborazione istituzionale dei Ministeri competenti e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(1-00785)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [MASTRANGELI](#) - Il Senato,

premesso che:

il "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" di

cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2017, pone diverse questioni di legittimità rispetto alla disciplina legislativa di settore; alcune delle questioni derivano da previsioni già recate dai precedenti disciplinari e mai impugnate dinanzi al giudice amministrativo, quali, ad esempio, la definizione delle attività di prospezione, nel cui novero vengono oggi ricondotti espressamente anche i sondaggi geotecnici e quelli geognostici, e le finalità delle attività medesime, volte, secondo il disciplinare, ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; la questione delle proroghe *ex lege* per le società che avessero presentato istanza di proroga prima della scadenza del titolo abilitativo; la possibilità che il Ministero dello sviluppo economico autorizzi "nuovi" progetti sperimentali di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine, oltre quanto consentito dal decreto "sblocca Italia" (di cui al decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014) e oltre quanto previsto, in relazione al golfo di Venezia, dal decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008;

gli aspetti più discutibili della nuova disciplina tuttavia sono quello relativo alla partecipazione delle Regioni interessate alle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi e quello riguardante la possibilità che nelle aree poste entro le 12 miglia marine possano essere rilasciati titoli "connessi" al titolo abilitativo principale, non previsti dal programma dei lavori presentato prima del rilascio della concessione;

è previsto che per tutti i titoli (vecchi titoli e titoli concessori unici), l'intesa della Regione venga acquisita in conferenza dei servizi, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale, nelle cui more di approvazione si applica quello del 15 luglio 2015, il quale però prevede che le Regioni partecipino alla conferenza dei servizi e che il decreto di conferimento del titolo sia rilasciato previa intesa con la Regione interessata;

la nuova disciplina prevede che l'intesa sia rilasciata persino, forse, per i vecchi titoli, unicamente in conferenza (art. 3, comma 9, del decreto ministeriale), mentre in precedenza si stabiliva che il titolo concessorio unico fosse rilasciato "previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano", lasciando supporre che, al di là della partecipazione di tutte le amministrazioni interessate al procedimento unico, l'intesa dovesse essere conseguita a conclusione del procedimento e prima dell'adozione del decreto;

il decreto "sblocca Italia" distingue chiaramente i due momenti del procedimento unico (e della conferenza dei servizi) e quello dell'adozione del decreto, previa intesa con la Regione interessata (art. 38);

relativamente al rilascio di nuovo titolo minerario, la nuova disciplina, pur ribadendo il divieto di rilascio di nuovi titoli entro le 12 miglia marine, tuttavia consente alle società concessionarie di chiedere modifiche al programma dei lavori autorizzato al momento del rilascio della concessione, e cioè prima che la legge introducesse quel divieto;

la legge n. 208 del 2015 ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 17, del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è stata oggetto di *referendum*, che originariamente faceva salvi i titoli abilitativi già rilasciati (permessi e concessioni) ed anche quelli in corso, nonché quelli autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;

il Consiglio di Stato, in un parere del 2011, ha chiarito che con l'espressione "titoli connessi" si riferisce a titoli che si collegano al titolo abilitativo principale, come ad esempio l'autorizzazione per la costruzione di un "nuovo" pozzo e dunque, alla luce del divieto sancito dalla legge e del parere del Consiglio di Stato, ciò che è possibile fare è portare a termine il progetto originariamente presentato al momento del rilascio della concessione, provvedendo alla costruzione di piattaforme e pozzi prevista dal programma dei lavori a suo tempo presentato e autorizzato e non già costruire nuove piattaforme o nuovi pozzi entro l'area data a suo tempo in concessione;

il decreto ministeriale, invece, stabilisce che "sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato dunque al momento del rilascio della concessione, avvenuta prima



dell'entrata in vigore del divieto, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione" (art. 15, comma 1);

il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato del 7 aprile 2017, ha precisato che si tratterebbe solo di attività operative di manutenzione, aggiornamento delle strutture, chiusura dei pozzi e rimozione delle piattaforme esistenti ma è evidente che la finalità della previsione del decreto non è questa, dal momento che lo stesso Consiglio di Stato nel parere citato ha precisato che le attività di esecuzione si considerano sempre (implicitamente) ammesse e che lo stesso art. 15 del decreto dispone che la modifica al programma dei lavori è funzionale, infatti, al recupero delle riserve accertate fino al completamento della coltivazione e le attività di chiusura dei pozzi e di rimozione delle piattaforme si collocano fuori dalla fase di coltivazione;

i commi 2 e 3 dell'art. 15 del decreto ministeriale dispongono inoltre che "Sono sempre consentite le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale" (appunto la chiusura dei pozzi e la rimozione delle piattaforme) e che "Possono essere inoltre autorizzate" le "attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo necessarie all'esercizio",

impegna il Governo:

- 1) a prevedere l'intesa, in luogo del parere, in Veneto, in conformità alla legge n. 133 del 2008;
- 2) a prevedere che l'intesa delle Regioni sui titoli minerari sia data al termine del procedimento unico, ma prima dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità con quanto disposto dalla legge n. 164 del 2014;
- 3) a prevedere che la modifica dei programmi dei lavori relativi alle concessioni entro 12 miglia già in essere non concerna piattaforme e pozzi non previsti dal programma originariamente presentato.

(1-00786)

Interpellanze

[GINETTI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il Consiglio dell'Unione europea ha proposto lo strumento della cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea in applicazione dell'art. 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nell'ambito della realizzazione di un'area di libertà, sicurezza e giustizia, anche al fine del contrasto dei reati finanziari (tra cui le frodi in materia di fondi per la PAC, fondi strutturali, fondi per le piccole e medie imprese, frodi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto) contro l'Unione, anche in cooperazione con l'attività di Eurojust;

l'azione dei singoli Stati membri nella repressione dei reati finanziari a tutela dell'interesse dell'Unione europea risulta frammentata e disomogenea e, secondo il principio di sussidiarietà, tali fini potrebbero essere più efficacemente perseguiti a livello di Unione;

vista la risoluzione della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato del 19 novembre 2013 (Doc. XVIII, n. 31) sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituiva la Procura europea COM (2013)534 che esprimeva un parere favorevole ai fini della costruzione di uno spazio penale e processuale europeo e che, qualora non si fosse raggiunta l'unanimità in Consiglio, invitava a valutare l'opportunità di procedere secondo lo strumento della cooperazione rafforzata;

considerato che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, detta le norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; in particolare, l'art. 4 disciplina le modalità di consultazione e informazione del Parlamento da parte del Governo sulle questioni europee; alla data odierna, 16 Paesi europei hanno dato formalmente il loro appoggio al progetto ed alla proposta di avvio della Procura europea;

considerate le dichiarazioni rilasciate del Ministro in indirizzo al quotidiano "Il Sole-24 ore" il 28 marzo 2017 nelle quali afferma di ritenere di non aderire alla proposta di istituzione di un Procura

europea perché ritenuta non aderente alle aspettative e agli interessi del Paese, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni secondo le quali si sia ritenuto di non aderire alla posizione parlamentare espressa nel novembre 2013 dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato per l'istituzione della Procura europea;

quali provvedimenti intenda adottare, al fine di rafforzare la *governance* europea in materia di lotta antifrode in relazione alle competenze di Olaf ed Eurojust e della Procura europea a cui aderiranno i 16 Paesi membri in cooperazione rafforzata, al fine di dare concretezza alla realizzazione di uno spazio interno di libertà, giustizia e sicurezza attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.

(2-00464)

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nella puntata della trasmissione "Report" del 17 aprile 2017, nel servizio sulle problematiche relative all'indebitamento di Cinecittà e all'acquisto degli studi di registrazione di Papigno, frazione di Terni, è stato affrontato il problema del corso di laurea in Scienze della produzione artistica attivato dall'università di Perugia nella succursale di Terni;

sulla scia dell'entusiasmo per l'annunciata apertura degli *studios* di Papigno, nei primi anni 2000, l'università di Perugia ha investito in un moderno edificio ingenerando grandi speranze nei giovani della zona;

considerato che:

dopo un avvio di successo, la facoltà dopo pochi anni è stata chiusa e l'edificio attualmente viene utilizzato per altri scopi;

peraltro gli studenti che nei pochi anni di vita della facoltà hanno conseguito soltanto la laurea triennale non possono conseguire la specialistica in altre università poiché non vengono loro riconosciuti gli esami dati nella succursale di Terni, in quanto il corso è ritenuto atipico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, affinché il corso di laurea triennale frequentato dagli studenti della facoltà di Scienze della produzione artistica dell'università di Perugia, succursale di Terni, venga riconosciuto per l'accesso alla laurea specialistica in altre università;

se non ritenga necessario accertare eventuali responsabilità per il fallimento della facoltà e fare una stima delle perdite che ne sono derivate.

(3-03703)

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che nel corso della puntata della trasmissione televisiva "Report" del 17 aprile 2017, durante il servizio "Che Spettacolo", è stata affrontata la questione relativa alle problematiche e alla crisi strutturale di Cinecittà Studios Spa;

considerato che:

il complesso di Cinecittà nacque nel 1937 e negli anni '50 e '60 divenne un'industria di rilevanza economica per il Paese al punto di divenire un riferimento per la cinematografia nazionale ed internazionale;

nonostante il grande valore culturale ed economico del sito, gli interessi di vari imprenditori, come quelli del settore edile, non sono mancati;

nel 1997 la stessa Cinecittà venne considerata non più strategica ed eccessivamente costosa e pertanto si procedette alla privatizzazione mediante la cessione di un ramo di azienda;

la società pubblica Ente Cinema, proprietaria di Cinecittà, di cui era amministratore Luigi Abete già allora nel consiglio di amministrazione di Banca nazionale del lavoro (BNL), ha ceduto la gestione

degli studi cinematografici alla società Cinecittà Studios, il cui presidente era lo stesso Abete. Tra i soci vi era Aurelio De Laurentiis e poco dopo si sono uniti Diego Della Valle e la BNL. Successivamente anche Abete ne è diventato azionista;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, i nuovi imprenditori, i cui intenti si sarebbero rilevati ben diversi dal rilancio di Cinecittà, non avrebbero sviluppato un'adeguata politica commerciale di costi e di investimenti, previsti dagli accordi sottoscritti con la parte pubblica, in quanto al momento della privatizzazione hanno spinto anche i clienti più affezionati a scegliere altri *competitor*, alimentando il rischio della scomparsa di tutta la manodopera altamente specializzata e del patrimonio professionale che da sempre il mondo invidia all'Italia;

negli anni l'attenzione di Abete, Della Valle e De Laurentiis si è spostata fuori Roma con la costituzione della società Cinecittà parchi e la creazione di un parco giochi a tema, Cinecittà World;

risulta agli interroganti che anche la società Cinecittà parchi è stata subito sommersa dai debiti; sembra che nel bilancio del 2015 i debiti verso i fornitori ammontassero a 31 milioni di euro e oggi una parte dei terreni su cui sorge il parco giochi risulterebbe ancora ipotecata. Cinecittà parchi, inoltre, avrebbe chiuso l'esercizio del 2014 con un debito di 19 milioni di euro e quello relativo il 2015 con un debito di 29 milioni;

considerato infine che:

in questi anni la Cinecittà Studios non avrebbe fatto investimenti né portato nuove produzioni, lasciando andare in rovina il patrimonio della splendente Cinecittà;

l'unico atto compiuto dall'amministrazione sarebbe stato quello di farsi carico dei debiti della società della signora Braschi e del signor Benigni e degli studi, mai realizzati, di Papigno (una frazione di Terni);

nel servizio di "Report" si evidenzia che Cinecittà Studios avrebbe debiti per oltre 32 milioni di euro, che non sarebbe in regola con il pagamento dell'affitto dei suoli e che pertanto sarebbe in corso un contenzioso, così come confermato dal direttore Borrelli e dal Ministro in indirizzo;

attualmente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarebbe intenzionato a riacquisire la proprietà di Cinecittà e, secondo quanto affermato dal Ministro stesso, intervistato dall'inviato di Report, sarebbe in corso una *due diligence*; inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe chiesto le verifiche relativamente alle altre società,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato della trattativa per l'acquisto di Cinecittà e a quanto ammonti il costo totale dell'operazione;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere in merito alla risoluzione delle pendenze a carico di Cinecittà Studios e al contenzioso in corso;

all'esito dell'acquisto, quali iniziative di competenza intendano adottare affinché Cinecittà, con le sue opere e maestranze di eccellenza, torni al suo originario splendore.

(3-03704)

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nel corso della puntata della trasmissione "Report" del 17 aprile 2017, durante il servizio "Che Spettacolo", è stato affrontato l'argomento del *tax credit* esterno per la produzione cinematografica;

il meccanismo, introdotto nel 2009 per rilanciare il settore cinematografico e preso come modello da Spagna, Francia e Germania, prevede sgravi fiscali per chi investe nella produzione di un *film*;

per il *tax credit* negli ultimi 5 anni sono stati stanziati oltre 100 milioni di euro, di cui avrebbero usufruito maggiormente istituti bancari e società finanziarie;

considerato che:

il servizio di "Report" ha rivelato l'esistenza di un presunto sistema illegale di finti investimenti che si nasconderebbero dietro il meccanismo, apparentemente virtuoso e di vitale importanza per il settore

cinematografico; numerosi intervistati, rappresentativi di diverse categorie di operatori del settore, hanno confermato l'esistenza di presunte truffe perpetrate attraverso il sistema del *tax credit*; inoltre, è emerso che molti investimenti sarebbero fittizi, poiché le somme effettivamente corrisposte per la produzione dei *film* sarebbero inferiori, ma gli investitori avrebbero goduto comunque dello sgravio fiscale del 40 per cento sull'intero importo;

tra gli intervistati nel corso del servizio, un produttore cinematografico ha dichiarato che a fronte di un asserito investimento di 600.000 euro per la produzione del suo *film*, di fatto ne avrebbe ricevuti 60.000. Il produttore ha inoltre affermato che l'investitore gli avrebbe fatto firmare una scrittura privata nella quale si impegnava a restituire il 90 per cento della somma apparentemente investita; considerato inoltre che:

a vigilare sull'applicazione del *tax credit* esterno dovrebbe essere il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso la Direzione del cinema;

secondo quanto dichiarato da un funzionario del Ministero, la Direzione del cinema sarebbe stata al corrente della situazione poiché il direttore avrebbe allertato i dipendenti, durante una riunione svolta nel 2014, paventando il rischio di un utilizzo distorto dello strumento del *tax credit* ai danni dello Stato da parte delle banche;

lo stesso direttore generale, in un fuori onda, avrebbe implicitamente ammesso l'esistenza di questo sistema di truffe;

secondo il servizio televisivo, dietro il *tax credit* si nasconderebbe un mercato parallelo gestito da soggetti che lucrano ai danni dello Stato favorendo i maggiori investitori, che attualmente corrispondono a banche e società finanziarie;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il sistema illegale e corrotto danneggerebbe il cinema italiano, anche perché costringerebbe i giovani registi e produttori a cedere a un ricatto che li obbliga a subire una truffa pur di produrre le proprie opere;

gli sgravi fiscali ottenuti indebitamente potrebbero aver arrecato un enorme *vulnus* alle casse dello Stato;

sarebbe opportuno adire le autorità competenti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di accertare le responsabilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché sia appurata la veridicità delle informazioni esposte e se non ritenga che sia opportuno assumere urgenti iniziative finalizzate ad accertare le responsabilità del caso.

(3-03705)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[CASTALDI](#), [BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

risulta agli interroganti che nel solo mese di aprile 2017 nella città di Vasto, in provincia di Chieti, si sono verificati i seguenti episodi criminosi: 2 furti con "spaccata" presso un bar e un'agenzia di scommesse; un furto con utilizzo di narcotico in una villetta; furto in 15 villette a Vasto marina; un'auto utilizzata per furti in abitazioni data a fuoco in aperta campagna; un furto in un capannone della zona industriale di punta Penna; 6 tentativi di furto in un bar situato in una centralissima via della città; un furto con spaccata ad una panetteria; furti presso un'abitazione e 2 bar; un ordigno esploso sulla saracinesca in un negozio di una via centrale della città; furto con spaccata in un negozio di parrucchiera; 7 furti in località San Lorenzo; rapina in una gioielleria; 2 rapine a mano armata in un noto supermercato, di cui l'ultima in data 1° maggio 2017;

i suddetti fatti criminosi non terrebbero conto di ulteriori episodi non resi pubblici dalle forze dell'ordine e di altri che si sono verificati in comuni limitrofi a Vasto, quali San Salvo e Cupello;

come riporta l'articolo del 20 dicembre 2015 pubblicato da "notiziedabruzzo", dal 19 dicembre 2015, è attivo nella città di Vasto un «servizio di videosorveglianza con 100 telecamere che veglieranno sulla

sicurezza dei cittadini. Un "grande fratello" con telecamere ad alta tecnologia installate con il confronto con le forze dell'ordine. (...) "Con questo sistema di controllo tra i più moderni e di nuova tecnologia - ha dichiarato il sindaco - avremo modo di controllare l'intero territorio comunale. Una risposta di sicurezza che attendeva da tempo la città". La videosorveglianza è stata installata dalla Fgs srl con un costo di 600 mila euro, dei quali 200 mila a carico della Regione». Tale sistema non avrebbe avuto un effetto dissuasivo nei confronti di chi agisce per effettuare azioni criminali; considerato che:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), prevede all'articolo 39, comma 2, che "Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste";

lo statuto del Comune di Vasto prevede all'art. 54, comma 2, che "Il Presidente del Consiglio inoltre: a) riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o un quinto dei Consiglieri";

recentemente 8 consiglieri in minoranza nel Consiglio comunale (superiori al quinto necessario), tra i quali quelli del Movimento 5 Stelle, hanno chiesto un consiglio straordinario urgente con oggetto "Iniziativa per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini vastesi e relativi provvedimenti"; la richiesta di convocazione urgente è stata rifiutata dalla maggioranza di centro sinistra che amministra la città;

nel sesto convegno sullo stato della sicurezza e della legalità nel territorio vastese, organizzato in data 24 aprile 2017 dal Rotary Club Vasto in collaborazione con il Comune e l'ordine degli avvocati e che ha avuto come relatori Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Federica Chiavaroli, sottosegretario di Stato per la giustizia, e Giampiero Di Florio, procuratore capo presso il Tribunale di Vasto, è stato reso pubblico l'annuale sondaggio sulla percezione della sicurezza e della legalità tra i cittadini di Vasto e San Salvo; il sondaggio è stato effettuato dalla società Spindoctoring - Relazioni pubbliche per il tramite di interviste dirette (*face to face*), sotto forma di questionario, somministrate a 500 persone della popolazione residente nei comuni di Vasto e San Salvo (campione strutturato rappresentativo dell'universo di riferimento e cioè la popolazione residente di Vasto e San Salvo);

è emerso che «per quanto riguarda il rischio infiltrazioni della malavita organizzata, il 55% degli intervistati di Vasto e il 48% di San Salvo ritiene che il rischio sia concreto, contro solo un 13% e 9% che ha risposto di no. Tra le motivazioni sulla percezione del rischio, "territorio ricco e appetibile, presenza dei pentiti in zona, vicinanza geografica a Puglia e Campania, non è un rischio ma è già presente sul territorio e ne parlano i giornali», come si legge su "Zona Locale" del 24 aprile 2017;

inoltre si è evidenziato che: «relativamente alla percezione della sicurezza, il 45,6% di Vasto e il 63,9% di San Salvo, ritiene che le rispettive città diano insicure, spiegando questa opinione con "presenza di troppi immigrati ed extra comunitari, furti in aumento, paura e territorio poco controllato". Spaccio, furto e rapina i reti di maggiore allarme sociale e, per la prima volta, viene data una risposta anche relativamente alla paura della mafia (2% Vasto, 3,3% San Salvo). Torna la questione della chiusura del Tribunale di Vasto che preoccupa il 52% degli intervistati di Vasto e il 51% di San Salvo»;

come si legge su "Vastoweb" dello stesso giorno, nel corso del convegno il procuratore nazionale antimafia ha dichiarato che «in Abruzzo il livello di infiltrazione mafiosa non è alto come in altre regioni quali Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e la Lombardia, ma è un fenomeno che va comunque monitorato costantemente perché il rischio di infiltrazioni c'è sempre, anzi la Procura distrettuale de L'Aquila ha fatto molto in questo senso per prevenire ed intervenire là dove ha verificato il rischio»; a sua volta, il procuratore capo presso il Tribunale di Vasto, riferendosi all'emergenza sicurezza sul territorio del vastese, ha dichiarato: «La situazione a Vasto è identica ad altri territori, non ci sono grosse peculiarità se non alcuni fenomeni che possano destare qualche preoccupazione in più come attentati dinamitardi, l'usanza tipica di questo territorio degli incendi ed anche un certo distacco della popolazione nei confronti dei reati concernenti la pubblica

amministrazione. A me interessa che la macchina della giustizia funzioni e sia in grado di dare risposte alla collettività»; considerato inoltre che:

come rilevato nella mozione 1-00681 presentata al Senato, le manovre di bilancio susseguitesesi nel corso della XVII Legislatura hanno reiteratamente previsto una significativa e grave riduzione degli stanziamenti economico-finanziari connessi al comparto della tutela, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

la realtà fattuale in cui operano le forze dell'ordine nel nostro Paese risulta aggravata non solo dalla maggiore pervasività del crimine organizzato, ma anche dalla costante minaccia del terrorismo internazionale di natura fondamentalista, oltre che dall'epocale fenomeno migratorio;

il personale delle forze dell'ordine, oltre alla perdurante e significativa carenza di mezzi e di organici, risulta essere non adeguatamente remunerato, potendo contare su livelli retributivi nettamente inferiori rispetto a quelli dei Paesi dell'Unione europea;

inoltre, a fronte dei pensionamenti che non hanno avuto sostituzioni, il personale di polizia, in tutto il territorio nazionale, risulta carente rispetto alla dotazione organica risalente al 1989, con un'età media tra i 40 e i 50 anni;

il numero di agenti impiegati è destinato a diminuire ulteriormente in occasione di avvenimenti che richiedono un consistente impiego di personale allo scopo di far fronte alle contingenti esigenze di ordine pubblico che esulano dal territorio di appartenenza; spesso la carenza di personale costringe le questure a ridurre il numero delle pattuglie "volanti" nelle ore notturne, che invece necessitano di un maggiore e capillare presidio dei territori;

il bilancio di previsione del Ministero dell'interno prevede, in relazione alle già scarse risorse assestate rispetto all'anno in corso, una riduzione di 19 milioni di euro della missione "ordine pubblico e sicurezza", con una riduzione specifica di 10 milioni di euro per il programma "contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", oltre a una riduzione di 3 milioni di euro al programma "servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica", nonché una decurtazione di 6 milioni dal programma "pianificazione e coordinamento delle forze di polizia";

considerato altresì che:

in data 22 febbraio 2017 i sindaci di Chieti, Vasto, Francavilla al Mare, Ortona, San Salvo, San Giovanni Teatino, Atesa e Guardiagrele e il prefetto di Chieti Antonio Corona hanno firmato "Mille occhi sulla città", un protocollo di intesa «il cui obiettivo è la promozione sul territorio di un piano di collaborazione fra le forze di polizia, i corpi di polizia municipale e gli istituti di vigilanza privati per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana. Gli ambiti di intervento riguardano, fra l'altro, la presenza di mezzi e persone sospette, l'eventuale fuga di persone e mezzi dal luogo di un delitto, l'allontanamento dagli ospedali di persone anziane, la segnalazione di auto e moto rubate e di situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio sociale, la segnalazione di ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati. Gli istituti di vigilanza che hanno aderito al protocollo sono Aquila, Coopservice, Federalpol, Italpol e Ivri», come si legge su "abruzzolive" dello stesso 22 febbraio;

a parere degli interroganti, perdura, con tutta evidenza, un'intollerabile carenza degli stanziamenti economico-finanziari destinati al comparto sicurezza ed ordine pubblico, sia sotto il profilo organico che sotto quello delle dotazioni strumentali, derivandone il rischio che siano gravemente trascurati e sottovalutati, per le conseguenti difficoltà operative in cui si trovano ad operare le forze dell'ordine, i rischi connessi alla criminalità interna ed internazionale;

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 4 definisce per sicurezza urbana "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della



criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni";

considerato infine che:

l'art. 5, rubricato "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana", prevede che "possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano" e che i patti per la sicurezza urbana "perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi";

i patti per la sicurezza urbana sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno intervenire affinché sia accertata la sussistenza di elementi *contra legem*, nonché la legittimità delle scelte operate dall'amministrazione comunale di Vasto nel negare la richiesta di un Consiglio straordinario urgente e, qualora siano accertate violazioni, se non intenda adottare le conseguenti misure sanzionatorie;

se sia a conoscenza di quali siano le misure attivate e attuate nei territori dei Comuni sottoscrittori con il prefetto di Chieti del protocollo "Mille occhi sulla città";

se intenda procedere ad una rivisitazione delle piante organiche del personale della Polizia di Stato ormai risalenti nel tempo e non più adeguate alle accresciute necessità di sicurezza dei cittadini, prevedendo anche assegnazioni temporanee presso le strutture di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza operanti nel territorio di Vasto;

se, attraverso opportune iniziative, intenda attivarsi al fine di dotare i Corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e di ogni altro Corpo chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico di sistemi idonei di equipaggiamento, con priorità per il personale operante in aree a rischio;

se intenda sperimentare, anche al fine di valutarne la efficacia, nell'area del comprensorio di Vasto, un patto per la sicurezza urbana con le caratteristiche previste dall'art. 5 citato, stanti le caratteristiche specifiche che le azioni criminali hanno assunto nel comprensorio;

se non intenda assumere ogni iniziativa utile e pertinente per assicurare i cittadini della città del Vasto e del suo comprensorio.

(3-03706)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

durante il corteo del 25 aprile 2017 indetto dall'Anpi e dal Comune di Piazza Armerina (Enna), un agente di Polizia in servizio ha identificato e segnalato alle autorità giudiziarie Salvatore Giordano, attivista "No Muos" sociologo delle religioni ed organizzatore di diverse iniziative sulla lotta antimilitarista;

i motivi del fermo, secondo quanto risulta da articoli di stampa, sono da attribuire al fatto che l'attivista esponeva "senza la dovuta comunicazione" in pubblico una bandiera No Muos;

considerato che durante le operazioni di identificazione di Giordano, il corteo, che stava per partire, è rimasto bloccato. Un episodio che ha scosso i partecipanti, tanto da essere richiamato nel discorso ufficiale da Gaspare Di Stefano, vicepresidente provinciale Anpi, che ha riconosciuto «il pieno diritto del movimento No Muos a partecipare con le proprie insegne, un movimento di resistenza che si batte per la piena applicazione degli articoli 11 e 32 della Costituzione»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda fornire chiarimenti in merito al fermo eseguito ad opera di un agente di Polizia in servizio durante la manifestazione.

(4-07431)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", all'articolo 48, comma 1-*bis*, prevede che: "I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";

la misura riguarda tutti i lavoratori residenti nei comuni coinvolti dalle calamità, indipendentemente dalla residenza fiscale del sostituto d'imposta, e viene concessa su richiesta degli interessati dietro apposita istanza nella quale si dichiara di trovarsi in una delle seguenti situazioni: a) di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 del decreto-legge citato; b) di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 2; c) di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici danni da cui sia derivata l'inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell'azienda;

considerato che:

con il messaggio n. 767/2017, l'INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta della sospensione delle ritenute alla fonte che può essere presentata dalle popolazioni delle zone colpite dai sismi del Centro Italia e, in particolare, ha precisato che "In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa secondo cui non si fa luogo a rimborso di quanto già versato al fine di garantire l'efficacia dell'agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all'Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente le imposte trattenute e già versate all'Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso";

infine, a causa della ritardata e differenziata tempistica con cui sono stati messi a disposizione i moduli di richiesta da parte dell'INPS nelle zone del cratere sismico, si sono create condizioni di grave disparità tali per cui alcuni dipendenti e pensionati riceveranno la "busta paga pesante" per un numero maggiore di mensilità rispetto ad altri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei problemi incorsi nella fase di attuazione della cosiddetta busta paga pesante;

quali misure intendano adottare, al fine di sanare la situazione di disparità tra i soggetti beneficiari della misura;

se non ritengano di dover intervenire con una modifica legislativa urgente che sostituisca alla data entro la quale si può beneficiare della misura con un monte mensilità, al fine di consentire a tutti i soggetti destinatari di usufruire della medesima agevolazione.

(4-07432)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'azienda "Perugina" nasce all'inizio del secolo scorso nel centro storico di Perugia, come laboratorio



artigianale per la fabbricazione di confetti; più specificatamente, il 30 novembre 1907, con un capitale sociale di 100.000 lire, Francesco Andreani, Leone Ascoli, Francesco Buitoni e Annibale Spagnoli fondano la società Perugina;

nell'anno 1915, Perugina si trasforma da piccola attività manifatturiera a vera e propria industria; conseguentemente, la gamma dei prodotti si amplia attraverso la produzione di caramelle, cioccolato e cacao in polvere. Dal 1917 ad oggi, la Perugina ha collocato sul mercato dei prodotti classici capaci di resistere al passaggio del tempo e delle mode, divenendo un marchio di fama mondiale;

la Perugina sbarca in America nel 1939 nella Fifth avenue nel cuore di New York, creando appositamente un nuovo prodotto accolto con successo; ed ancora, negli anni '60 vede triplicarsi il suo giro di affari, in quanto nascono nuovi prodotti, più moderni e di utilizzo più ampio e quotidiano;

nel 1972 la società fa il suo ingresso in borsa dopo la fusione avvenuta con Buitoni;

nel 1985 il gruppo viene ceduto alla CIR di De Benedetti, intenzionato a potenziare un polo agro alimentare in Umbria, ma tre anni dopo la mancata acquisizione di Italgel SpA induce De Benedetti a vendere il gruppo;

come noto, nel 1988 Perugina è entrata a far parte della multinazionale svizzera gruppo Nestlé, più precisamente Nestlé italiana SpA, la quale ha continuato, almeno sino ad oggi, ad investire nel sito produttivo umbro, mantenendo inalterato lo spirito ed i valori che da sempre hanno contraddistinto Perugina e grazie ai quali, in Europa, Nestlé detiene uno dei principali stabilimenti per la produzione del cioccolato;

al momento dell'acquisizione la sede direzionale del gruppo IBP-CIR contava 3 stabilimenti produttivi: Perugina di San Sisto (Perugia), con circa 3.500 occupati (cioccolato); Perugina di Castiglione del Lago (Perugia), produzione lievitati (Perugina ed Ore liete); Buitoni di Sansepolcro (Arezzo): pasta, fette biscottate, sostitutivi del pane. La presenza di questa realtà industriale generava un considerevole indotto territoriale legato a agenzie grafiche e fotografiche, fotolito, stampatori, produttori macchinari industriali, fornitori di servizi (trasporti, manutenzione, pulizie, eccetera), fornitori di materiali di *packaging*;

Nestlé continua la politica di acquisizione marchi: Gruppo dolciario italiano con i marchi Motta e Alemagna, nel dolciario, Maxibon ed Antica gelateria del corso, nel mercato dei gelati, e Valle degli orti, nel settore surgelati;

nel 1996 le produzioni di panettoni e colombe vengono trasferite dallo stabilimento di Castiglione del Lago a Verona e lo stabilimento viene chiuso. Per riconvertire il personale dello stabilimento viene creata Euroservice, specializzata nelle lavorazioni manuali (scatole, confezioni) che viene però chiusa nel 2000, mentre le produzioni riassorbite nella fabbrica di San Sisto;

nel 2010 lo stabilimento di Sansepolcro viene ceduto;

nel 2014 Motta ed Alemagna vengono cedute da Nestlé a Bauli;

nello stabilimento di San Sisto vengono progressivamente abbandonate le produzioni di *dragée* (Tenerelli, Flipper eccetera) e di prodotti storici come il torrone e la caramella Cinzia;

nel 2015 Nestlé vende tutta la linea gelati al colosso R&R e nel 2016 viene ceduto tutto il comparto caramelle (compresa la storica Rossana) a Diva; nel corso dello stesso anno la stessa sorte hanno avuto anche il comparto Ore liete (venduto a Tedesco) e tutto il comparto delle strenne, ovvero la linea di prestigio dei regali aziendali;

considerato che:

nello stabilimento di San Sisto, che si sviluppava lungo un'area di 287.400 metri quadri e rappresentava il sito produttivo e più importante dell'Umbria, gli occupati sono scesi da 3.500 (nel 1988) a 850 grazie al costante ricorso a forme di ammortizzatori sociali; recentemente l'azienda ha firmato ulteriori contratti di solidarietà, con oltre 200 esuberi, seguiti ad un calo della produzione ovvero ad un ridimensionamento del ruolo produttivo dello stabilimento;

la "crisi" attualmente vissuta dallo stabilimento di San Sisto è stata addebitata soprattutto alla carenza di investimenti e di innovazione dei sistemi di produzione dell'azienda;

la situazione di grave incertezza vissuta in questi mesi è rappresentata in particolare dalla circostanza

per la quale gli esuberanti, temporaneamente assorbiti grazie al contratto di solidarietà sottoscritto, si possa trasformare in un futuro, abbastanza prossimo, in nuovi licenziamenti; considerato, infine, che:

Nestlé ha deciso di affidarsi ad eventuali commesse per l'estero, senza però puntare sul marchio Perugina e sul suo prodotto di punta rappresentato dal famosissimo "Bacio"; inoltre, è noto come oramai la multinazionale svizzera abbia distrutto la rete di vendita acquisita e radicata, oramai da tanti anni, sul territorio italiano;

dalle fonti ufficiali, si apprende come la situazione dello stabilimento Perugina di San Sisto sia stata dibattuta nei mesi scorsi durante alcuni incontri istituzionali promossi dal Ministero dello sviluppo economico con la multinazionale Nestlé. In questa sede però non risultano essere stati definiti piani industriali volti a dare garanzie occupazionali e produttive;

nonostante la multinazionale si sia impegnata a mantenere la propria attività produttiva in Italia, ad oggi non sono ancora chiare le prospettive di rilancio della fabbrica, volte a superare l'idea radicatasi nelle parti sociali circa una grande crisi nazionale al pari di quella che ha riguardato l'Ast di Terni;

le grandi perplessità riguardanti i livelli occupazionali impediscono di interpretare come un segnale positivo e veritiero quanto dichiarato dalla Nestlé circa l'assenza di ulteriori cali produttivi e riguardo all'elaborazione di un piano di ridimensionamento del *brand* che favorisca il rilancio delle produzioni, si chiede di sapere:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, al fine di verificare, nel dettaglio, la fattibilità e la concretezza delle politiche industriali della multinazionale Nestlé;

quali siano le intenzioni della multinazionale Nestlé sugli stabilimenti del settore in Italia, a fronte di scelte aziendali poco comprensibili e di un calo di produzione evidente negli stabilimenti italiani;

se intendano assumere iniziative al fine di conoscere le scelte aziendali che riguardano gli stabilimenti italiani di Nestlé, per sapere se l'Italia resterà un Paese strategico per la stessa multinazionale;

se intendano attivarsi perché le scelte aziendali (a partire dallo stabilimento di San Sisto) siano indirizzate a tutela della qualità delle produzioni, dando prospettive di crescita e garantendo i lavoratori, anche a fronte di dati sui volumi della produzione tutt'altro che incoraggianti;

se intendano, a tal fine, disporre un'audizione congiunta di tutte le collettività coinvolte, affinché non vengano compromessi, ulteriormente, i livelli occupazionali, con il conseguente ridimensionamento del ruolo produttivo dello stabilimento storico di San Sisto.

(4-07433)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

il 18 marzo 2017 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, Serie generale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

i nuovi LEA, secondo quanto ufficialmente dichiarato dagli esponenti di Governo, avrebbero dovuto definire nuove, maggiori e migliori prestazioni sanitarie ai cittadini;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

i nuovi LEA, al contrario, paiono ben lontani dall'essere esaustivi ed applicabili e, per talune patologie, paiono addirittura peggiorativi; in particolare, si analizzano di seguito alcuni aspetti:

per i malati oncologici non prevedono, nel decorso *post* operatorio della malattia, alcun percorso riabilitativo mirato, da patologia a patologia (tumore alla laringe, tumore alla prostata, al colon retto, alla vescica, all'utero, eccetera);

il decreto del Ministero della salute del 19 gennaio 2017, istitutivo della commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all'art. 2 non prevede alcuna rappresentanza dei cittadini (ad esempio: FAVO, FISH, Faip, Aistom, FINCOPP, AIMAR, AILAR, eccetera). Ciò contrasta con l'art. 118 della Costituzione (principio di sussidiarietà) per un duplice motivo: a) in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al

cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; b) in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. Infatti, la crescente richiesta di partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti nella nostra realtà come in quella di molti altri Paesi europei, ha dunque oggi la sua legittimazione nella nostra legge fondamentale. Quest'ultima prevede, dopo la riforma del Titolo V, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale, e con quanto previsto dal patto della salute (comma 3 dell'art. 26, recante l'istituzione di una "cabina di regia" con il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, dei cittadini e dell'industria, approvato dal Governo e dalla Conferenza Stato-Regioni;

in materia di qualità delle protesi motorie e dispositivi medici i nuovi LEA sono in contrasto con l'art. 26 della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge del 3 marzo 2009, n. 18;

altrettanto grave è il dato che sui LEA e sulla loro corretta applicazione, specie in materia di protesi e dispositivi medici, non sia previsto il "diritto" ad un "*audit* civico" da parte degli utilizzatori. L'*audit* dovrebbe essere gratuito, da effettuarsi dalle associazioni interessate e coinvolte e dovrebbe essere posto anche a carico delle centrali di acquisto regionali e della Consip;

nei nuovi LEA non vi è alcun riferimento all'appropriatezza prescrittiva (strumento attuale e validissimo, a tutela dell'efficienza, della qualità, prevista dal nuovo codice degli appalti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), dell'utenza, delle Regioni e delle ASL, che di fatto forniscono protesi e dispositivi medici);

per le persone incontinenti e stomizzate non è stato tenuto in conto il decreto del Ministero della salute n. 321 del 31 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001, che prevede che, per avere dispositivi medici quali pannoloni, cateteri, sacche o placche per stomia, non è necessario ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ma una semplice prescrizione specialistica. Detta prescrizione vale sino ad un anno e per i primi 6 mesi dall'intervento chirurgico; oggi, i pazienti hanno, con i nuovi LEA, la possibilità di ottenere la maggiorazione del 50 per cento dei dispositivi medici (ma tale maggiorazione è rimasta solo per le persone stomizzate, per quelle cateterizzate è stata ridotta a 3 mesi);

sui dispositivi medici per le persone incontinenti e stomizzate (pannoloni, cateteri, sacche e placche) non è più prevista la libera scelta e l'eventuale rimborso da parte della ASL (si veda l'art. 1, comma 5, del decreto del Ministero della salute n.332 del 1999, nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 1999);

per i pazienti incontinenti e stomizzati nei nuovi LEA non sono più presenti i 5 giorni lavorativi necessari per ottenere dalle ASL la prescrizione dei dispositivi medici occorrenti;

per i pannoloni, non sono più presenti gli *standard* d'assorbimento con la conseguenza che ogni azienda di settore può fornire dispositivi di qualità diverse; il nuovo codice degli appalti pubblici pone oggi la "qualità" al primo posto, ma di fatto nelle gare d'appalto per i pannoloni spesso la qualità, senza adeguate prescrizioni, potrebbe essere artatamente compromessa;

nei nuovi LEA non vi sono previsioni adeguate per la formazione del personale sanitario prescrittore e degli uffici protesi delle ASL (addetti alle centrali di acquisto, specialisti delle strutture pubbliche e convenzionate, medici di base sono tutti nuovi possibili prescrittori),

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro in indirizzo abbia ritenuto che i pazienti incontinenti e stomizzati, per lo più anziani e persone assai fragili, debbano avere minori tutele;

se ritenga di dover procedere alla divisione del codice unico indicato nei nuovi LEA per sacche e placche al fine di evitare un probabile *caos* di gestione e un danno ai pazienti;

se ritenga di dover intervenire tempestivamente al fine di introdurre anche nei nuovi LEA l'appropriatezza delle prescrizioni e gli *standard* qualitativi dei presidi sanitari, inclusi i pannoloni;

se ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di modificare le indicazioni di seguito riportate: 1) pagg. 40-41 della *Gazzetta Ufficiale*: la valvola antireflusso non serve nelle ileostomie, ma è posta e serve solo nelle sacche di raccolta urine per pazienti urostomizzati; 2) pag. 41: ai codici 09.18.07.006, 09.18.07.012 e 09.18.08.006 le sacche a fondo aperto dovrebbero essere sostituite da dispositivi antireflusso e sistemi di scarico raccordabili a raccoglitori da gamba o da letto (con rubinetto di scarico); 3) pag. 46: al codice 09.24.06 il periodo iniziale di avvio al cateterismo di durata superiore ai 6 mesi dovrebbe essere aumentato fino al 50 per cento; 4) pag. 48: i cateteri esterni dovrebbero essere in solo silicone e non in lattice o ipoallergenici.

(4-07434)

**D'AMBROSIO LETTIERI** - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) eroga annualmente alle fondazioni liriche i contributi pubblici per finanziarne l'attività;

l'erogazione è subordinata al rispetto di precisi parametri (previsti dal decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) in materia di bilancio ed efficienza gestionale (art. 24);

entro il 30 giugno 2017 il Governo dovrà adottare i criteri di legge a cui le fondazioni liriche dovranno attenersi entro il 31 dicembre 2018 al fine di conseguire i citati benefici finanziari;

le fondazioni che non raggiungeranno detti parametri saranno retrocesse a teatri di tradizione e non saranno destinatarie di alcuna risorsa;

le fondazioni liriche italiane sono 12;

premessi, inoltre, che:

i parametri cui devono attenersi le fondazioni per usufruire dei finanziamenti sono il pareggio di bilancio, l'efficienza gestionale, la capacità di reperire risorse private e la messa in scena di un certo numero di spettacoli;

il rispetto di questi parametri è oltremodo difficoltoso;

considerato che:

con decreto direttoriale del 14 aprile 2017 il Ministro in indirizzo ha ripartito le risorse da destinare alle fondazioni per un totale di 20 milioni di euro;

secondo il riparto, le fondazioni più indebitate, quali Firenze, Roma e Bologna, hanno ottenuto i contributi più alti (2 milioni di euro) a fronte dei 700.000 euro destinati al teatro "Petruzzelli" di Bari;

il teatro "San Carlo" di Napoli e il teatro "Massimo" di Palermo vivono ugualmente una situazione di "discriminazione" rispetto ai teatri dell'Italia settentrionale;

considerato, inoltre, che:

detta ripartizione di risorse, privilegiando i teatri maggiormente indebitati e localizzati al Nord, pone in pesanti difficoltà il percorso di risanamento avviato dal teatro Petruzzelli e la diffusione della cultura teatrale e lirico-sinfonica al sud;

il teatro Petruzzelli, in particolare, ha già subito danni enormi provocati, prima, dal terribile rogo che lo ha devastato, poi, dall'incapacità gestionale della classe dirigente;

preso atto che gli stanziamenti pubblici sono, oggi, stante la crisi generale in cui versano tutti i teatri italiani, fondamentali per la sopravvivenza degli enti culturali,

si chiede di sapere:

se e quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda assumere, in vista dell'adozione (il 30 giugno 2017) dei criteri cui dovranno attenersi le fondazioni, al fine di tutelare in maniera adeguata il teatro Petruzzelli di Bari, al pari degli altri teatri meridionali;

se intenda provvedere anche allo stanziamento di congrui fondi che preservino il teatro Petruzzelli di Bari e gli altri teatri meridionali dalla possibile "retrocessione" per carenza di risorse pubbliche.

(4-07435)

**IDEM** - *Ai Ministri della salute e per lo sport* - Premesso che:

l'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha stabilito un'ulteriore proroga di 6 mesi, dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017, dell'efficacia delle norme attuative dell'articolo 7, comma 11, del cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), inerenti agli obblighi di dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte delle società sportive dilettantistiche;

in attuazione del citato articolo 7, comma 11, l'allegato E al decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, recante le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, ha previsto indicazioni specifiche per le società sportive per la dotazione e l'impiego dei DAE;

in particolare, si prevede l'opportunità di formare all'uso del DAE un numero sufficiente di persone, tramite corsi che mettano in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i defibrillatori e far loro comprendere l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLS (basic life support and defibrillation). I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009";

all'interno delle linee guida di cui all'allegato E, inoltre, si prevede che per il personale formato debba essere prevista un'attività di *retraining* "ogni due anni";

il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, inerente alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (il cui uso in ambito extraospedaliero è stato consentito dalla legge 3 aprile 2001, n. 120), promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo dei DAE, e ha previsto norme, tra l'altro, anche in merito alla definizione delle modalità per la formazione degli operatori addetti;

nello specifico, nell'allegato al decreto si prevede l'idoneità all'uso tramite formazione validata e sistematicamente verificata, ovvero tramite il rilascio di un'autorizzazione riconosciuta su tutto il territorio nazionale, ottenuta previa frequenza di uno specifico corso presso enti accreditati, e definizione, da parte delle Regioni, delle modalità di *retraining* degli operatori abilitati, da effettuare ogni 24 mesi;

in merito a quest'ultimo punto (utilizzo extraospedaliero del DAE), tuttavia, l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 30 luglio 2015, sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore automatico esterno (DAE) - ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011", stabilisce (punto 7 dell'allegato A) che, ferma restando l'esigenza di pianificare un *retraining* periodico delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, "intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120", abbia una durata illimitata;

come appare evidente, tale formulazione non chiarisce in modo opportuno se sia raccomandato un generico corso di ripasso ad intervalli non meglio definiti oppure persista l'obbligo per gli operatori di seguire, ogni 24 mesi, un corso specifico organizzato dagli enti accreditati: tra le due interpretazioni c'è una grande differenza, soprattutto in presenza degli obblighi inerenti alla dotazione e all'utilizzo dei defibrillatori che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2017 e che comportano un notevole aumento del personale non sanitario da formare per l'utilizzo dei DAE (e per cui è previsto, come ricordato, un *retraining* biennale);

tra l'altro, l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 prevede che le linee guida di cui all'allegato E stabiliscano le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011, sulla cui base è stato siglato l'accordo citato del 30 luglio 2015;

da una parte, quindi, si prevede, nell'accordo, una durata illimitata per l'autorizzazione all'uso del DAE

in ambito extraospedaliero con *retrainig* periodico per le manovre di rianimazione cardiopolmonare per il personale "laico"; dall'altra i decreti ministeriali, con l'importante conseguenza che a partire dal 1° luglio vi saranno molte più persone coinvolte, stabiliscono una periodicità biennale dei corsi di aggiornamento;

la distinzione, però, è importante, in quanto, nel malaugurato caso di una defibrillazione con esito tragico, non aver effettuato un *retraining* codificato dalla normativa vigente comporterebbe conseguenze penali, contrariamente all'ipotesi della mancata frequenza di un corso di ripasso genericamente raccomandato;

tra l'altro, non appare ancora chiara l'applicazione delle linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici nel caso degli sport *outdoor*, la cui attività si svolgono in natura o al di fuori di impianti sportivi;

considerato che:

nonostante le ripetute proroghe dell'obbligo di dotarsi di defibrillatori nel settore sportivo dilettantistico (che l'allegato E aveva stabilito essere, per le società dilettantistiche, entro "40 mesi e 10 giorni dall'entrata in vigore" del provvedimento, ovvero il 3 febbraio 2016), molti operatori del settore hanno conseguito l'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero del defibrillatore già da 2 anni e, quindi, ci sono associazioni sportive che a breve, consapevoli dell'importanza di un richiamo periodico sull'utilizzo del DAE, dovranno predisporre l'aggiornamento;

infine, i costi dei corsi di *retraining* codificati hanno costi di gran lunga superiori rispetto a quelli di altre forme di ripasso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, tramite opportuni atti di propria competenza, non intendano chiarire quali siano gli obblighi effettivamente da seguire in materia di *retraining* per l'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori nel settore sportivo, alla luce della prossima entrata in vigore delle norme attuative del "decreto Balduzzi", in modo da tutelare sia gli sportivi sia gli operatori formati per tali attività, ottimizzando, al contempo, le scarse risorse economiche di cui dispongono le società sportive.

(4-07436)

**RICCHIUTI** - *Al Ministro della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

Carlo Alberto Belloni, già membro del collegio dei revisori dei conti della società regionale lombarda Ferrovie Nord, è stato colpito da pesanti sanzioni amministrative da parte della Consob;

il provvedimento dell'organismo indipendente di vigilanza sulle società per azioni ha infatti accertato, con delibera n. 19818 dell'inizio del mese di aprile 2017 che Belloni, unitamente agli altri membri del collegio dei revisori, avrebbe commesso diverse irregolarità nell'esercizio della propria attività (in specie: carenze del sistema di controllo interno, violazioni delle procedure e violazioni di legge), omettendo di comunicarle senza indugio alla Consob. Un'omissione aggravata, sempre secondo la Consob, dal rilevante arco temporale in cui le irregolarità si sarebbero protratte, all'incirca 2 anni, dalla numerosità e rilevanza delle situazioni costituenti irregolarità meritevoli di immediata segnalazione, e dalle condotte illecite omissive che avrebbero riguardato una rilevante carenza strutturale inerente al sistema di controllo interno alla società. Di qui la condanna a 60.000 euro di sanzione;

Belloni peraltro è stato spesso revisore dei conti, in molti società ed enti. Tra questi, la presenza nel collegio dei revisori nella fondazione Ca' Granda del policlinico di Milano;

la commissione consiliare del Comune di Milano, presieduta da David Gentili, ha promosso con lettera la sua rimozione da tale organo per evidente inidoneità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda raccogliere le opportune informazioni sulla vicenda e se, nell'esercizio dei suoi poteri e delle sue facoltà di monitoraggio e vigilanza sulla ricerca scientifica e medica applicata, non intenda raccomandare al Comune di Milano la rimozione di Belloni dal collegio dei revisori dei conti della fondazione Ca' Granda.

(4-07437)

**CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA** - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

come si legge ancora nel sito *web* della Asl Roma D «la Casa del Parto Naturale "Acqualuce"



dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia, dell'Azienda Sanitaria Roma D sorge nel cuore della pineta che circonda l'ospedale. Le finestre che affacciano sul parco, le pareti colorate, le camere da letto matrimoniali con vasca, la cucina e il soggiorno, fanno sì che la futura coppia si senta a casa, rassicurata da un ambiente intimo e familiare. Ci si può immergere nell'acqua calda per alleviare il dolore del travaglio e accogliere il neonato al momento del parto. La Casa dispone di due camere da letto e può quindi ospitare due coppie contemporaneamente. Per partorire in questa struttura è necessario prendere contatti con le ostetriche tra la 32esima e la 35esima settimana di gestazione. Dopo la nascita, la neofamiglia, comprensiva di eventuali fratellini maggiori, si può trattenere nella Casa del Parto per 24 ore e il neonato viene visitato dal pediatra entro le 12 ore dal parto. Le ostetriche, sostengono la mamma, nella gestione delle emozioni che caratterizzano questo momento, nell'allattamento al seno e nella cura del neonato. Inoltre, nella struttura è presente l'ambulatorio di gravidanza a basso rischio, gestito dalle ostetriche, che accompagnano la donna nel percorso fin dalle prime settimane di gestazione. Possono accedervi tutte le donne che ne fanno richiesta e che ne possiedono i requisiti»;

apre nel 2009 come donazione del Credito cooperativo della Asl di Roma, dispone di tutto ciò che occorre per effettuare un parto in acqua: c'è un ambulatorio per le visite, una sala d'attesa, delle stanze confortevoli con annesso le vasche per il concepimento, ma il problema, insormontabile per l'Acqualuce, è sempre stata la riduzione dell'organico da impiegare per il suo funzionamento: sono sempre mancate le risorse per assumere a tempo pieno delle ostetriche e il personale di servizio;

la struttura è l'unica nel Centro Sud Italia e la sesta a livello nazionale dove il parto si realizza in questo modo, è l'unica struttura pubblica in Italia, e a fronte di lunghissime liste di attesa non ha mai avuto personale dedicato che le permettesse di funzionare supportando almeno 500 parti all'anno e permettendo al servizio sanitario nazionale di spendere la metà di un parto medicalizzato. Nessuna ostetrica è mai stata assunta e Acqualuce ora è definitivamente chiusa da 2 anni;

considerato che:

le principali evidenze scientifiche (ad esempio linee guida Nice) dicono che il parto in casa assistito da ostetriche è una scelta sicura che produce migliori risultati di salute per le donne e per i nascituri;

la sentenza Ternovsky della Corte europea dei diritti umani del 2011 impone agli Stati membri di garantire la libertà di scelta delle donne rispetto al luogo del parto;

la Regione Lazio, nonostante le ripetute sollecitazioni di consiglieri di diverse forze politiche, le petizioni e le manifestazioni (l'ultima del 7 marzo 2017) dei comitati di donne che si battono per la riapertura della struttura, al di là di mere promesse e rassicurazioni, non sembra intenzionata a programmare interventi, come lo sblocco delle assunzioni, per garantire la riapertura di una struttura sanitaria di eccellenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti e se, considerata anche la sua attenzione alle tematiche della maternità, non ritenga opportuno attivarsi personalmente, affinché non si perda definitivamente questa struttura ed il valore che essa rappresenta.

(4-07438)

**CENTINAIO** - *Ai Ministri per lo sport e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

risulta che il Coni ha appaltato alla Federazione medico sportiva italiana (FMSI), erogandole milioni di euro, i seguenti servizi pubblici: gestione del laboratorio *antidoping* dell'Acquacetosa; controlli in base al codice WADA nell'ambito dell'attività sportiva; analisi e controanalisi dei prelievi *antidoping*; controlli in base alla legge n. 376 del 2000 da parte del Ministero della salute;

il presidente della FMSI è il dottor Maurizio Casasco, il quale risulta essere contemporaneamente: 1) presidente della stessa federazione che gestisce la medicina sportiva in Italia, ovvero i professionisti in campo medico che vogliono svolgere attività medico-sportiva; 2) presidente della federazione che sovrintende alle attività a questa delegate così come sopra specificate; 3) componente della sezione di vigilanza sul *doping* (già commissione vigilanza sul *doping*) istituita presso il Ministero della salute; 4) componente dell'*advisory board* di Herbalife nutrition, che risulta essere *sponsor* ufficiale del Coni;

quindi il dottor Casasco è contemporaneamente colui il quale gestisce fondi pubblici che riceve dal Coni, membro di una commissione governativa, presidente della federazione che gestisce i controlli *antidoping* per conto del Coni e del Ministero della salute e membro dell'*advisory board* di Herbalife nutrition *sponsor* del Coni, nonché società che riceve da parte del Ministero l'autorizzazione ad operare commercialmente come produttore di integratori e prodotti nutrizionali, si chiede di sapere quali iniziative di vigilanza i Ministri in indirizzo abbiano assunto in ordine alla compatibilità della presenza e dell'affidamento degli incarichi al dottor Maurizio Casasco ed in relazione sia all'affidamento dei controlli *antidoping* che alla sponsorizzazione della Herbalife in favore del Coni.

(4-07439)

[ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [TOSATO](#) - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nel dicembre 2016, Frontex, l'Agenzia europea per le frontiere esterne, ha accusato le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale di essere colluse con i trafficanti di esseri umani, attivi in Libia, e di non collaborare con le attività di polizia e di *intelligence* nelle aree di ricerca e soccorso (Sar);

secondo il rapporto annuale "Risk Analysis for 2017", pubblicato dalla medesima Agenzia il 15 febbraio 2017, le operazioni di ricerca e soccorso, che sempre più spesso si svolgono vicino alle coste libiche, agiscono da *pull factor*, ossia da fattore di attrazione che incoraggia i migranti ad intraprendere la traversata del mar Mediterraneo. Il rapporto ipotizza anche contatti diretti tra le navi di soccorso e i trafficanti di migranti in ordine a chiare indicazioni impartite prima della partenza in mare sulla direzione precisa da prendere per raggiungere le imbarcazioni delle organizzazioni non governative;

lo scorso mese di febbraio 2017, la procura di Catania, dove si trova la sede operativa di Frontex in Italia, ha aperto un'indagine conoscitiva sulle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e soccorso nel canale di Sicilia;

in occasione dell'audizione del 22 marzo 2017 presso il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, il procuratore della Repubblica di Catania, dottor Carmelo Zuccaro, ha affermato che: "A partire dal settembre-ottobre del 2016, abbiamo invece registrato un improvviso proliferare di unità navali di queste ONG, che hanno fatto il lavoro che prima gli organizzatori svolgevano, cioè quello di accompagnare fino al nostro territorio i barconi dei migranti", e ancora "Abbiamo registrato la presenza, nei momenti di maggiore picco, nelle acque internazionali di 13 assetti navali (...) Sono certamente sospetti anche i Paesi che danno bandiera a questi assetti navali"; inoltre, "Nel corso del 2017, in cui c'è un proliferare di sbarchi veramente incredibile, abbiamo almeno il 50 per cento dei salvataggi effettuato da queste ONG. Parallelamente a questo, registriamo un dato che ovviamente ci desta molta preoccupazione: i morti in mare nel corso del 2016 e del 2017 - parlo solo di dati ufficiali - hanno raggiunto un numero elevatissimo. (...) Questo mi induce a ritenere che la presenza di queste organizzazioni, a prescindere dagli intenti per cui operano, non ha attenuato purtroppo il numero delle tragedie in mare"; ancora, "Che cosa comporta questo per quanto riguarda la nostra attività giudiziaria? I cosiddetti facilitatori, cioè le imbarcazioni che accompagnavano nei primi tratti delle acque internazionali questi barconi di migranti, oggi ci possiamo dimenticare di poterli identificare. Neanche ai facilitatori, quindi neanche a questo livello medio basso dell'organizzazione del traffico, riusciamo più ad arrivare, perché queste ONG indubbiamente hanno fatto venir meno quest'esigenza"; inoltre, "In questo momento, quindi, registriamo una sorta di scacco che la presenza di queste ONG provoca nell'attività di contrasto al fenomeno degli organizzatori del traffico" e ancora: "Noi riteniamo ci si debba porre il problema di capire da dove provenga il denaro che alimenta, che finanzia questi costi elevati [delle organizzazioni non governative] (...) L'altra cosa che vogliamo cercare di capire è se da parte di queste ONG vi è comunque quella doverosa collaborazione che si deve prestare alle autorità di polizia e alle autorità giudiziarie al momento in cui si pongono in contatto con l'autorità giudiziaria italiana"; e ancora: "sono convinto che non sempre comunque sia stata la centrale operativa a chiamare



le ONG. Io ritengo che poiché i punti di contatto con le ONG si desumono anche dalle fonti aperte - se andiamo su internet, possiamo riuscire a reperire anche numeri di telefono e punti di contatto di queste ONG - come si fa ad escludere che siano state chiamate direttamente?", e "La volontà di creare corridoi sicuri è certamente un dato oggettivo. Loro stanno creando oggi un corridoio che consente un accesso in Italia, che sicuramente è del tutto anomalo, perché siamo interessati da correnti di traffico che certamente non ci sarebbero state se le ONG non avessero creato questi corridoi. Allora, io mi chiedo, ma sicuramente ve lo chiederete voi prima di me, perché è il vostro compito: è consentito a delle organizzazioni private di sostituirsi alle forze politiche e alle volontà delle nazioni nel creare questi corridoi e nello scegliere le modalità per creare questi corridoi? È consentito che siano loro a sostituirsi agli Stati?";

lo stesso procuratore della Repubblica di Catania, dottor Zuccaro, tra le varie dichiarazioni rilasciate nei giorni successivi agli organi di informazioni, ha affermato che "A mio avviso alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga", che "Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante si perseguono da parte di alcune Ong finalità diverse: destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi", ancora che "Ho dei dati conoscitivi, ma se non mi si forniscono degli strumenti particolari per poter acquisire le prove e, quindi, uno sforzo investigativo maggiore io rischio di restare alle conoscenze e non poterle tradurre in atti processuali"; e ancora "Alcune agenzie che non svolgono attività di polizia giudiziaria hanno documentato i contatti ma si tratta di atti che non posso utilizzare processualmente, anche se mi danno la conoscenza certa che questo avviene";

rispondendo alla Camera dei deputati il 29 marzo 2017 all'interrogazione con risposta immediata 3-02920, il Governo ha ammesso, attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, che in passato le organizzazioni non governative sono intervenute, anche su segnalazione del centro di coordinamento per il salvataggio in mare appartenente al comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, autorità nazionale di riferimento, mentre attualmente provvedono all'individuazione dei *boat people* prevalentemente con mezzi propri, influenzando anche le strategie degli scafisti;

l'inchiesta condotta dal procuratore della Repubblica di Catania ha suscitato vaste ripercussioni e numerose reazioni politiche di vario tenore, da parte di esponenti del Governo, autorità istituzionali e parlamentari;

diversi organi di stampa hanno pubblicato articoli sulla questione, facendo riferimento all'esistenza di *dossier* dedicati all'attività delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo ed ai contatti fra queste e gli scafisti, elaborati dai servizi di informazione e sicurezza della Germania e dei Paesi Bassi, della cui esistenza il direttore dell'AISE avrebbe recentemente informato il Copasir;

l'acquisizione dei contenuti dei *dossier* elaborati dalle *intelligence* di Germania e Paesi Bassi permetterebbe certamente un più agevole sviluppo dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, ma, ai sensi della legge, tali documenti non potrebbero essere poi utilizzati in sede processuale;

potrebbero, invece, essere prodotte in sede processuale risultanze che la Procura di Catania avesse ricevuto dalle agenzie d'*intelligence* del nostro Paese, opportunamente delegate a trasmetterle dal Governo,

si chiede di sapere:

se risulti l'esistenza di un fascicolo informativo redatto dai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, in merito alle attività delle organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo alla ricerca e soccorso in mare dei migranti ed eventuali loro attività criminose poste in essere di concerto con i cosiddetti trafficanti di migranti e posto presso le loro sedi, ovvero presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ovvero presso loro uffici collegati, anche basato su analisi, dati e documentazione ricevuti dalle agenzie d'*intelligence* della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi;

se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta, *ex art. 256-bis* del codice di procedura penale, al fine dell'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi

dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero presso gli uffici del DIS, ovvero presso uffici loro collegati, in merito all'eventuale fascicolo informativo di cui sopra e se tali documenti siano stati acquisiti;

se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS di un documento, un atto o altra cosa, eventualmente originata da un organismo informativo estero, trasmessa con eventuale vincolo di non divulgazione, *ex art. 256-bis*, comma 4, del codice di procedura penale e se, di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia autorizzato l'acquisizione di quanto eventualmente richiesto *ex art. 256-bis*, comma 5, del codice e se tali documenti siano stati acquisiti in merito all'eventuale fascicolo informativo;

se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS di un documento, un atto o altra cosa, in merito all'eventuale fascicolo informativo, *ex art. 256-ter* del codice di procedura penale e se sia stato eccepito il segreto di Stato e se, di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia autorizzato l'acquisizione di quanto eventualmente richiesto e se tali documenti siano stati acquisiti;

se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia fatto richiesta, *ex art. 118-bis* del codice di procedura penale, direttamente o per mezzo del direttore generale del DIS, alla Procura della Repubblica di Catania o ad altre Procure di copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica in merito alla vicenda;

se intenda o meno autorizzare il DIS a trasmettere alla Procura di Catania informazioni, analisi o dati attinenti all'oggetto della presente interrogazione, comunque acquisite, e da qualsiasi fonte, anche in modo ed in una forma tale da consentirne l'utilizzo processuale.

(4-07440)

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il Governo italiano ha promesso ed in parte erogato fondi e mezzi ai Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, tuttavia non vi è chiarezza sulla provenienza e sulle modalità di utilizzo dei fondi;

è molto elevato il rischio che i fondi italiani diventino lo strumento per finanziare accordi con regimi e Governi che praticano politiche aggressive di controllo delle frontiere e contenimento dei flussi, come ha dimostrato l'accordo tra UE e Turchia, che ha azzerato gli ingressi in Europa dai Balcani, assumendo la scelta di lasciar spazio a violazioni dei diritti umani, violenza e razzismo e incentivando le migrazioni sulla rotta via mare che da anni provoca morti e dispersi nelle acque del Mediterraneo. Ad arricchirsi sono ancora una volta scafisti e trafficanti di vite umane;

nello specifico, l'Italia ha istituito, con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 621) un fondo per l'Africa che dispone di una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017, con la finalità, dichiarata nella legge, di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;

ad oggi, però, il Governo italiano ha già annunciato: 1) un contributo di 200 milioni al Governo libico, che si vanno ad aggiungere ai milioni di euro dei fondi fiduciari dell'Africa attribuiti dalla Commissione, in risposta alla richiesta di Sarraj di mezzi ed infrastrutture per un totale di 800 milioni di euro. L'ammontare totale del contributo italiano ai fondi fiduciari per l'Africa, istituiti in occasione del *summit* de La Valletta, nel novembre 2015, tuttavia, non è noto; 2) la consegna di 4 motovedette alla guardia costiera libica, che, secondo fonti giornalistiche, sarebbero quelle già consegnate al Governo di Gheddafi, ristrutturare dopo la loro distruzione durante il conflitto libico del 2011. Altre 6 motovedette, per un totale di 10, dovrebbero essere consegnate a fine giugno 2017; 3) l'erogazione di 50 milioni di euro al Niger per rinforzare le operazioni di controllo alla frontiera nord del Paese;

emerge una discrasia quantitativa tra i fondi stanziati e gli interventi annunciati,

si chiede di sapere:

quale sia l'ammontare totale del contributo italiano alla Libia nell'ambito della migrazione;

a quale *budget* sia stato attribuito il contributo finanziario del Governo italiano al Governo di Al Serraj, anche secondo quanto previsto dal memorandum of understanding firmato il 3 febbraio 2017; quale sia il costo delle 4 motovedette già consegnate alla guardia costiera libica e a quale *budget* sia stato imputato;

a quanto ammonti il costo totale delle 10 motovedette promesse alla guardia costiera libica e a quale *budget* questi fondi siano imputati;

da quale *budget* specifico provengano i 50 milioni di euro riconosciuti al Niger e in che modo saranno utilizzati i fondi, se attraverso l'attribuzione diretta al Governo nigerino o con progetti di formazione alla polizia nigerina o con erogazioni per infrastrutture, eccetera;

quale sia il dettaglio dell'utilizzo dei 200 milioni di euro del fondo per l'Africa stanziati nella legge di bilancio 2017;

quale sia l'ammontare totale del contributo italiano ai fondi fiduciari per l'Africa, istituiti in occasione del *summit* de La Valletta, nel novembre 2015.

(4-07441)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport): 3-03703, 3-03704 e 3-03705, della senatrice Montevercchi ed altri, rispettivamente sulla chiusura della facoltà di Scienze della produzione artistica dell'università di Perugia, sulla crisi di Cinecittà Studios SpA e sul sistema del *tax credit* in favore della produzione cinematografica.

## 1.5.2.2. Seduta n. 824 (ant.) del 17/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 824a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,  
indi della vice presidente DI GIORGI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 826 del 18 maggio 2017  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Idea, Grande Sud, Moderati, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia, Euro-Exit): GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

FRAVEZZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(10-362-388-395-849-874-B) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano** (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 9,37**)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli del testo proposto dalla Commissione e degli emendamenti ad essi presentati.

Passiamo alla votazione finale.

**STEFANI (LN-Aut).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STEFANI (LN-Aut).** Signor Presidente, trattiamo ancora, per l'ennesima volta, in quest'Aula la problematica riguardante l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura. Tale questione, sulla carta, potrebbe forse apparire come la più semplice del mondo agli occhi dei nostri concittadini. Si è visto invece come il percorso, per certi versi, sia stato pieno di insidie. La storia di questo provvedimento nasce al Senato con il varo di una norma approvata quasi all'unanimità o, comunque, a larghissima maggioranza. Alla Camera dei deputati si è poi stravolto il testo. Oggi parliamo di un provvedimento parzialmente modificato. Ricordiamo però che le maggioranze sono sempre le stesse ed erano quelle che alla Camera dei deputati avevano previsto un'ipotesi di reato che l'allora capo della Polizia, dottor Pansa, ascoltato in audizione, definì una norma contro la polizia. La sua argomentazione fu talmente lapidaria e stentorea che, nonostante ciò, si è arrivati comunque a mantenere l'impianto della struttura normativa. Ricordo che si disse che era una norma contro la polizia perché - come si può leggere dal testo varato dalla Camera dei deputati - la configurazione del reato passava attraverso violenze e minacce, eseguite al fine di ottenere informazioni o di vincere una resistenza; classica ipotesi in cui si esegue un arresto nei confronti magari di un delinquente recalcitrante. Si arrivava addirittura alla punizione di un agente o pubblico ufficiale da cinque a quindici anni. Ne nacque una grande *querelle* mediatica, al punto che - lo ricordo ai colleghi - quando in quest'Assemblea si iniziarono a votare gli emendamenti vi fu una grande partecipazione delle rappresentanze delle Forze dell'ordine, che da queste tribune videro cosa si stava facendo. Mi riferisco all'eliminazione dell'inciso «reiterate condotte», a significare che è sufficiente una sola violenza o minaccia che provochi acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.

Ora, signori, chi lavora nel mondo del diritto sa come possono venire valutate certe fattispecie concrete davanti a un magistrato e dunque può ben comprendere come l'aggettivo «acute» implichi una valutazione difficilmente ponderabile e come anche il trauma psichico «verificabile» - che è diverso da «verificato» - sia di difficile e labile configurazione, presentandosi pertanto come una rete a maglie molto larghe.

Si arrivò così ad una sospensione del provvedimento: proprio per le considerazioni delle forze di Polizia e per l'attività che portammo avanti noi della Lega Nord in quest'Assemblea, l'esame del

provvedimento venne sospeso, per arrivare oggi a questi due emendamenti dei relatori, che cercano di mitigare gli effetti considerati perniciosi nei confronti delle Forze dell'ordine.

Sebbene siano state approvate queste due modifiche, ad ogni buon conto riteniamo che l'impianto normativo non possa essere ancora accettato; questo ovviamente senza voler ribattere né avanzare alcun tipo di considerazione sul fatto che nel nostro ordinamento debba essere previsto un reato di tortura, perché in effetti si tratta di un'ipotesi delittuosa non prevista dal nostro ordinamento. Il fatto che non sia prevista non significa che si tratti di un reato appartenente al mondo medievale, perché purtroppo episodi di tortura possono esserci e vanno assolutamente puniti. Dalla formulazione uscita dall'esame della Commissione e dalle dichiarazioni di voto sugli emendamenti, però, è emersa una fattispecie che a nostro avviso può essere variamente e latamente interpretata, lasciando adito a denunce puramente pretestuose nei confronti degli operatori delle Forze dell'ordine.

Ci troviamo di fronte alla configurazione di un reato che, per certi versi, sembra quasi psicotico, mi si passi il termine: da un lato si dice che, se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esecuzione del servizio, si prevede la reclusione da cinque a dodici anni; allo stesso tempo, nel caso in cui vengano eseguite legittime misure privative o limitative di diritti (come gli arresti), questo non si applica. Sembra quasi che si voglia prevedere qualcosa, salvo poi toglierlo, quindi una mano dà e l'altra toglie.

Se ci soffermiamo solo su questa prima parte del testo e sull'articolo 1, ne dimentichiamo altre fondamentali, sulle quali nutriamo una perplessità profonda e continua, che, in alcuni casi, diventa ferma contrarietà. Passiamo ad esempio alla previsione dell'articolo 613-ter, l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Su questo testo non è stata accolta alcuna proposta emendativa, pertanto non è stato in alcuna maniera modificato: eppure ricordiamo bene che, in base al nostro ordinamento, per l'istigazione in sé, se non accolta e se il delitto non è commesso, non è prevista in alcun caso la reclusione. Qui, invece, nell'ipotesi di un pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio che istiga (e neanche è scritto "pubblicamente") a commettere un delitto di tortura, anche se non è accolta l'istigazione e anche se il delitto comunque non è commesso, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni. Questa è una norma fatta appositamente per le Forze dell'ordine, quasi a voler dire che prevediamo una fattispecie di reato perché le Forze dell'ordine fanno questo. Cosa che non è vera.

Le Forze dell'ordine in Italia operano con grande spirito di abnegazione. Pur avendo una grave limitatezza di mezzi, risorse e uomini, esse dedicano il loro lavoro alla tutela della legalità e alla tutela dei cittadini. E non si possono prevedere fattispecie come queste, *ad hoc*, quasi a dire che le prevediamo perché può accadere (accade) che vi siano delle istigazioni alla tortura. Stiamo parlando del nostro Stato, della nostra nazione, del nostro ordinamento e di una civiltà che deve essere di legalità.

Per questa ragione, continuiamo fermamente a dire che questa norma doveva essere totalmente espunta dal testo, eliminata. Poi, però, si tace e si soprassedie continuamente sulla portata dell'articolo 3, che noi ricordiamo e leggiamo, perché tutti i cittadini devono conoscerlo. In esso è previsto che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato» - e sappiamo benissimo qual è il problema qui in Italia relativamente all'immigrazione - «qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

Signori, stiamo facendo una valutazione puramente eventuale e puramente probabilistica. Ovviamente, chiunque entrerà in territorio italiano per chiedere asilo, protezione umanitaria e sussidiaria, il riconoscimento dello *status* di rifugiato e tutto quanto l'ordinamento italiano mette a disposizione, lo farà sulla base di una eventualità: l'esistenza di un rischio. È ovvio che basta una mera dichiarazione e si arriverà a bloccare immediatamente qualsiasi espulsione o respingimento.

Per questa ragione, noi non possiamo formulare un giudizio positivo sul provvedimento in esame e per questo insistiamo ed esprimiamo, come abbiamo già fatto, un nostro voto contrario su di esso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**LO MORO** (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, colleghi, comincio col dire che il Gruppo Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista non farà mancare il suo appoggio a questo provvedimento. Lo fa convintamente ma anche con spirito critico. Il nostro giudizio sul provvedimento è complessivamente un giudizio positivo, anche se ci sono tanti elementi che non sono soddisfacenti. Comincio dagli elementi che mancano.

Ricordo a tutti, e lo ricordo a me stessa, che siamo davanti alla necessità di introdurre nell'ordinamento italiano e, nello specifico, nella legge penale italiana il reato di tortura. E lo facciamo con grave ritardo, dopo oltre trent'anni dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dopo trent'anni dalla ratifica di questa Convenzione. Quindi, lo facciamo - ripeto - con grave ritardo, e ci sarà pure un motivo per questo ritardo.

Intanto, di che reato stiamo parlando? Stiamo parlando di un reato che esiste nella storia e anche nella cronaca attuale, che velocemente si fa storia. Il reato di tortura esiste anche a prescindere dalle legislazioni penali nazionali. Esso è presente nelle convenzioni internazionali e, nello specifico, è un reato che dobbiamo introdurre nella legislazione penale perché la legislazione di un Paese democratico come l'Italia, che nei fatti bandisce la tortura, non può non recepire e non adeguarsi agli impegni che ha assunto e non può non introdurre un reato come questo. Lo diciamo sapendo che la tortura, nell'Italia democratica, non è un costume del nostro Paese e non è ricorrente. Anzi, è un reato spregevole, che solo raramente è stato visualizzato dalla magistratura, dalla cronaca e dalla politica. Quindi non si tratta di una necessità da affrontare, come avviene in Siria o in altri Paesi di questo genere, ma dell'opportunità di sancire principi di democrazia che qualificano e orientano la nostra azione politica e amministrativa. Lo diciamo, perché in questa Assemblea spesso ci si distingue tra chi è per le Forze dell'ordine e chi è contrario, quasi che il reato di tortura le riguardasse. Io credo invece che introdurre il reato di tortura sia un modo di difendere l'onore delle Forze dell'ordine, le quali servono ogni giorno il nostro Paese e sono molto lontane nella pratica quotidiana da reati spregevoli come questo. Se poi ci sono episodi localizzati in cui si concretizza il reato di tortura, allora è ovvio che questi vanno colpiti e puniti.

Stavo parlando di cosa manca. Noi stiamo eseguendo una Convenzione che prevede una definizione, su cui tornerò dopo, e una serie di conseguenze, perché dà un giudizio tecnico e giuridico, ma anche etico, storico e morale sul reato di tortura. Una delle conseguenze dell'introduzione del reato di tortura è che si tratta di una fattispecie talmente spregevole che non può prevedere o immaginare prescrizioni; non si può immaginare che lo Stato si trovi costretto a dichiarare la prescrizione, così come non è immaginabile - lo dice la Convenzione in maniera espressa - che su questi reati si intervenga concedendo amnistia o indulto. Non è un discorso fuori luogo, perché l'ultimo indulto, quello del 2006, riguardava tutti i reati; quindi oggi, dopo l'introduzione del reato di tortura, dovremmo dire che riguarda anche questo.

Quello che manca pertanto - ed è grave che manchi in questo provvedimento - è anzitutto una norma specifica sulla prescrizione, che pure la Camera aveva accettato di introdurre, raddoppiando i termini di prescrizione per questo reato; manca inoltre il divieto di amnistia e di indulto. Ci sembra un dovere segnalarlo, ma ci sembra anche che queste carenze possano essere colmate altrove, con la riforma dell'articolo 157 del codice penale sulla prescrizione e in eventuali improbabili, e secondo me assolutamente inaccettabili, legislazioni in materia di amnistia e di indulto (non credo infatti sia il caso di andare in questa direzione). Dunque mancano due cose piuttosto importanti.

Sulla fattispecie si è molto discusso in Assemblea, così come si è molto discusso anche sulla definizione. Vorrei ricordare a tutti che la nostra guida deve essere la Convenzione, che tutti citiamo, ma che in pochi abbiamo letto. Infatti, gli elementi di apparente contraddizione segnalati si trovano tutti nell'articolo 1 della Convenzione. Tale articolo - lo dico da subito - prevede proprio nel secondo comma la possibilità, per le legislazioni nazionali, di adottare normative diverse, che ovviamente devono contenere disposizioni in materia, ma anche di portata più generale. A cosa faccio riferimento? Io avrei difeso il testo della Camera. Ricordo a tutti che l'articolo 1 nasce quando, con un testo già



definito e licenziato dalla Commissione (su cui noi quindi non rivendichiamo alcuna paternità), il Senato toglie la finalizzazione, che pure era prevista nel testo della Camera e che a mio modo di vedere andava mantenuta. In realtà, nell'articolo 1 questa finalizzazione c'è; storicamente la tortura (come emerge anche dalla consultazione di un qualsiasi dizionario) consiste nell'utilizzo di strumenti al fine di ottenere da qualcuno una dichiarazione o una confessione utili per una qualche indagine, sempre con una finalizzazione. Tutto questo è scritto nella Convenzione e tutto questo appartiene alla storia della tortura.

Ma devo dire, con molta sincerità, che la storia più recente ha visto anche un'evoluzione. Proprio ieri una denuncia di Amnesty International che riguarda un altro Paese, la Siria (non certo l'Italia), ha evidenziato che la tortura non viene utilizzata per ottenere informazioni, ma solo come sistema per spezzare i prigionieri, degradarli, punirli e umiliarli. Leggo questo passaggio per richiamare la vostra attenzione sul fatto che la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, nella famosa sentenza sul G8 e riferendosi all'Italia, parla di «rappresaglie», non parla di quelle finalizzazioni di cui si parla nella Convenzione contro la tortura, perché a volte la giurisprudenza va oltre il tenore letterale delle parole scritte.

Il fatto che non ci sia una finalizzazione può rappresentare un elemento che poteva essere meglio precisato, ma ci consente di avere una norma di più ampia portata, per cui tutti noi sappiamo che c'è tortura anche solo se si compie un atto per semplice rappresaglia, per spezzare la dignità e la volontà della persona torturata.

Un altro aspetto molto discusso è se il trattamento dovesse essere «disumano e degradante» oppure «o degradante», perché nelle rubriche della Convenzione si parla di «trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Ricordo a tutti però che quando se ne parla si fa riferimento non tanto alla tortura, ma alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ricordo ancora - citiamo fino in fondo le cose che leggiamo - che quando poi la Corte europea dei diritti dell'uomo parla nello specifico di tortura, nella sentenza di Strasburgo del 7 aprile 2015, con riferimento al caso Cestaro, e quindi all'Italia, parla sì di «rappresaglie», ma parla anche nello specifico, con riferimento a questa espressione, di violazione di ogni principio di umanità e rispetto della persona. È come dire che i trattamenti sono contestualmente inumani e degradanti. In altri luoghi l'aspetto viene ancora più evidenziato, perché non c'è dubbio che tra i trattamenti di questo genere la tortura, proprio per definizione, è quella che contestualmente comporta un trattamento inumano e degradante.

Certo, avremmo potuto modificare il testo. Noi non abbiamo votato a favore delle proposte di modifica perché vincolati da un accordo, anche di maggioranza, ma questo non mi sembra che ci porti lontano, fuori dal seminato.

Concludo dicendo che voteremo questo testo, pur con tutti i suoi limiti, per una scelta politica di fondo, perché l'Italia deve introdurre il delitto di tortura. Su questa scelta politica di fondo i limiti del testo sono limiti che conosciamo e che non subiamo, ma accettiamo e nell'accettarli esprimiamo due volte fiducia: fiducia nelle Forze dell'ordine, che ogni giorno lavorano in Italia e devono considerarsi estranee a questo sistema per i motivi che ho già esposto, e fiducia nella magistratura che saprà bene interpretare le nuove norme, perché la definizione del concetto di tortura è dentro la legge penale, ma anche nella storia dell'umanità.

Esprimiamo quindi fiducia nello Stato, rappresentato dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine, e siamo sicuri di fare con questo testo - che mi auguro la Camera saprà difendere, nonostante sia il prodotto di un'elaborazione che viene dal Senato, leggermente diversa dal pensiero della Camera - un passo in avanti verso la civiltà del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Lo Giudice).*

**FALANGA** (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FALANGA** (ALA-SCCLP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ho letto il testo del disegno di legge, trasmesso dalla Camera e che oggi discutiamo, sono rimasto alquanto sconcertato per la



totale mancanza di coerenza e indirizzo politico che, come legislatori, molto spesso - ahimè - manifestiamo. Com'è possibile, infatti, che in questi giorni si assista ai più fantasiosi e funambolici tentativi - mi riferisco alla legittima difesa - di ridurre i margini di discrezionalità interpretativa, per poi, in una materia così delicata come quella che oggi esaminiamo, affidarsi a locuzioni comunque incerte e connotate da rischiosi soggettivismi?

Bando all'ipocrisia; sappiamo tutti che questo progetto di legge ha registrato le responsabili preoccupazioni dei vertici di tutte le Forze dell'ordine che, a loro volta, hanno recepito istanze allarmanti provenienti dagli operatori della sicurezza quotidianamente esposti alla necessità dell'uso della forza e delle conseguenti responsabilità.

Non è possibile ignorare che il provvedimento legislativo in questione tocca aspetti assai delicati e deve essere calibrato in modo da coniugare la doverosa tutela dei cittadini con la copertura normativa delle necessarie operatività dei tutori dell'ordine. È piuttosto singolare, del resto (ma credo che ormai siamo abituati un po' a tutto), che da un lato si voglia dare più spazio alla difesa privata e dall'altro, sia pure per finalità encomiabili quali la repressione della tortura, si esponga a rischio, a causa della poco felice formulazione delle norme di legge, l'azione dello Stato.

Sappiamo anche che i problemi da più parti sollevati, anche in sede di lavori preparatori, si riferiscono ancora una volta alla necessità di fissare criteri e parametri davvero oggettivi in grado, nei limiti del possibile, di assicurare un'applicazione da parte dei giudici ragionevole e prevedibile dei precetti. Onorevoli colleghi, una delle prime cose che si insegna ai giovani studenti di giurisprudenza è l'importanza, il valore, nella prospettiva del sommo bene, della certezza del diritto, della prevedibilità delle decisioni. Essere certi, già prima di fare ricorso al giudice, di quale sarà la sua decisione è infatti garanzia di condivisione delle regole e di rispetto del primato delle leggi. D'altra parte, a questo fondamentale obiettivo è indirizzata in sostanza la stessa funzione nomofilattica della Corte di cassazione.

Credo non vi sia bisogno di sottolineare come il quadro dell'esistente sia invece caratterizzato dall'assoluta imprevedibilità delle decisioni, con interpretazioni creative, soppressive, manipolative che spesso, attraverso lo strumento della cosiddetta interpretazione costituzionalmente orientata, ma individuata senza rivolgersi alla Consulta, si allontanano sempre più dal solido terreno del diritto positivo. La vicenda della legittima difesa, in questo senso, è emblematica. La riforma del 2006, che pure avrebbe dovuto assicurare una solida protezione dell'agredito nei casi di violazione di domicilio, è stata, di fatto, resa inefficace in via interpretativa e dopo alcuni clamorosi episodi di cronaca e condanne avvertite come profondamente ingiuste, ha condotto ai progetti attuali di una nuova riforma dell'articolo 52 del codice penale.

È davvero sorprendente, allora, che in questo quadro si ritenga possibile costruire il delitto di tortura, previsto e punito dall'articolo 613-*bis* del codice, di nuova introduzione, con formule e locuzioni che non danno sufficienti garanzie in termini di tipicità e determinatezza della fattispecie. Sia ben chiaro: non si tratta di porre in discussione la necessità di una legge o la condivisione e meritevolezza dei beni che ci si propone di tutelare, ma piuttosto di riuscire ad elaborare un testo equilibrato e di agevole applicazione, destinato insomma a durare nel tempo e non tale da costringerci a nuovi interventi.

Il testo che ci è pervenuto dalla Camera era intriso di una certa cultura e di una certa ideologia. Vi hanno lavorato con grande impegno la Presidenza della Commissione giustizia del Senato, cui va il mio apprezzamento, e il senatore Lumia, cui va ugualmente il mio apprezzamento perché ha impegnato molto del suo tempo e delle sue conoscenze in materia per apportare miglioramenti al testo.

Così, in particolare, è stata ripristinata la connotazione di gravità rispetto alle minacce che potrebbero integrare il delitto di tortura, con il vantaggio di fare uso di un concetto ampiamente presente e noto nel sistema penale vigente. Mi riferisco alle minacce gravi, di cui all'articolo 612, comma 2, del codice penale. Il concetto della gravità delle minacce è stato ripristinato perché, diversamente e paradossalmente, anche una minaccia che dipende dalla sensibilità di ciascuno, ad esempio «se non fai questo, ti rimprovero» avrebbe potuto configurare - anche questa - l'ipotesi delittuosa di cui al reato di tortura. Ad ogni modo, abbiamo ripristinato la previsione per cui la minaccia deve essere grave.

Analogamente, ho salutato con soddisfazione l'eliminazione del proposto comma 3 dell'articolo 613-bis del codice penale che, in modo assolutamente pleonastico, se non fuorviante, precisava che ai fini della sussistenza del delitto di tortura la sofferenza dovesse essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative del diritto, come a dire che sentiamo la necessità di affermare che non è tortura essere legittimamente arrestati o scontare una pena dopo una condanna.

Resta - ahimè - insuperato il nodo centrale costituito dalla tecnica di costruzione della condotta, che peraltro è a forma libera e quindi non offre significativi spunti di tipicità. Infatti, accanto alle reiterate violenze e minacce gravi si pone una modalità possibile e ulteriore del delitto riassumibile nell'espressione «agendo con crudeltà». Si tratta, in tutta evidenza, di una norma penale in bianco, vivamente sconsigliabile, per i motivi già richiamati, in un settore così delicato. La fattispecie è stata polarizzata... (*Richiami del Presidente*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, non mi sembra che siano trascorsi i minuti a mia disposizione.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, noi lavoriamo con un cronometro, non prendiamo decisioni...

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Non so perché, ma ho la sensazione che i minuti a mia disposizione siano più brevi di quelli degli altri.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, le concedo un minuto in più, ma abbiamo verificato con Greenwich e il tempo è corretto.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Mi perdoni, signor Presidente, ma ho questa sensazione proprio quando presiede lei, ma non penso niente di male, sia chiaro.

PRESIDENTE. No, pensa male.

Prego, senatore Falanga, prosegua.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, concludo.

Un'altra criticità non rimossa durante i successivi passaggi in Aula è rappresentata dalla previsione di cui all'articolo 2, che prevede - è cosa buona e giusta - l'inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute per effetto della tortura. Tuttavia, si è mancato di creare un collegamento tra le informazioni distorte e il procedimento in cui le stesse vengono utilizzate. Forse sarebbe utile farlo, perché, diversamente, ci potremmo trovare con un mare di denunce in questo senso.

In conclusione, malgrado questa scorrettezza e le criticità che ancora rilevo nel provvedimento che ci apprestiamo a licenziare, il fine e l'obiettivo perseguiti sono assai nobili, giusti e corretti.

Inoltre, voglio dare una risposta di apprezzamento, perché gli apprezzamenti non si dichiarano soltanto, ma si esprimono anche con le proprie condotte e azioni.

Ho espresso apprezzamento al presidente D'Ascola per la conduzione dei lavori, così come ai senatori Lumia e Palma. Anche per loro, dichiaro il voto favorevole del Gruppo ALA-SCCLP al Senato. (*Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FI-PdL XVII*).

[GIOVANARDI](#) (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*). Signor Presidente, mi preme anzitutto dire una cosa fuori da questa Aula: quando ci sono stati casi di tortura in Italia, come quelli troppe volte evocati dei colleghi in questa Assemblea? Parlo del caso Regeni o degli italiani torturati e sgozzati a Dacca. Quando, nella nostra storia, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza o magistrati hanno messo in atto condotte tali da portare alla tortura, come quella che viene giustamente denunciata da Amnesty International quando parla dei Paesi del mondo - tantissimi, purtroppo - in cui la tortura esiste? Incominciamo a dire che, rispetto a tutta questa prosopopea che è stata fatta nel combattere un reato, l'Italia - bisogna dirlo con fierezza e coerenza in tutto il mondo - ha stroncato il terrorismo, ha combattuto la criminalità organizzata senza mai ricorrere alla tortura, e lo sottolineo. Se non diciamo questo, hanno ragione quelli che hanno detto che questo provvedimento è stato gestito troppe volte per

colpire Polizia e Carabinieri e per criminalizzarli. Abbiamo sentito tante volte in quest'Aula ricordare casi che non c'entrano assolutamente nulla con la tortura.

Questo va detto perché da qui nasce un testo confuso - lo abbiamo visto ieri nel dibattito - che ha fatto un ping pong tra Camera e Senato, con modifiche francamente incomprensibili. Pensate che la Camera ce lo ha rimandato (e il Senato lo ha corretto nuovamente) con quella clausola che diceva che chiunque venga da qualunque parte del mondo dove non sono rispettati i diritti umani, ha diritto d'asilo in Italia. Sono venuti i capi della Polizia, dei Carabinieri e della Finanza per avvertirci che dovevamo incominciare con 1,1 miliardi di cinesi perché, per come era scritto quel testo, tutti i cinesi (della Cina popolare, naturalmente) avevano diritto d'asilo in Italia; poi, il 90 per cento dall'Africa e, a seguire, quasi tutti i Paesi dell'Asia. Che cosa c'entrava questa norma con la tortura? Non si è capito, eppure è stata inserita dalla Camera in questo provvedimento. Ancora, come ha detto la collega della Lega, c'è un vago accenno - confuso, come in tutte le nostre leggi - alla possibilità che chi teoricamente possa essere sottoposto a tortura in Paesi dove la praticano (e, purtroppo, sono tantissimi nel mondo) avrebbe diritto di asilo nel nostro Paese. C'entra qualcosa con la tortura che abbiamo in mente? Assolutamente niente, ma questa norma è stata inserita.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#) (ore 10,12)

(Segue GIOVANARDI). Il testo è poi ambiguo sul trauma psichico. Qualcuno ha contestato che il trauma psichico sia verificabile? Ci mancherebbe altro che non lo fosse. Non ci sarà membro della malavita organizzata, 'ndrangheta, camorra o mafia che, una volta arrestato, non sarà consigliato dei suoi legali di dire che l'arresto o l'interrogatorio gli ha comportato un trauma psichico. Poi, naturalmente, questo vuol dire che qualcuno andrà sotto processo e sotto inchiesta per questa accusa; poi, magari, ci saranno perizie e controperizie per andare a determinare se il trauma c'è stato o no. Deriva da minacce: noi abbiamo scritto che le minacce, cioè le parole, possono comportare tortura. Lo abbiamo scritto in Italia; non siamo in un Paese dove magari ci possono essere raffinate forme di tortura psicologica sugli arrestati.

Qualcuno ha ricordato - può essere vero - che nei periodi più bui della storia del Cile e dell'Argentina veniva fatta pressione sugli arrestati, minacciandoli indirettamente di rappresaglie sui loro familiari. Ma vi sembra che l'Italia sia un Paese in cui la nostra magistratura, che ha tanti difetti, possa intervenire minacciando rappresaglie sui familiari degli arrestati? Vi sembra che si possa scrivere in una legge che parla di tortura che le minacce, le semplici minacce che creano un turbamento psichico, siano definibili a loro volta come tortura? Vi sembra che si possa scrivere che l'istigazione, che è una cosa verbale - può essere anche una battuta - che non comporta alcuna conseguenza perché poi a valle non c'è alcuna tortura, viene punita, anche questa severamente, anche se il reato non viene consumato da nessuno e si fa il processo semplicemente alle parole?

Volete che le forze di polizia siano tranquille e serene nel momento in cui svolgono la loro attività quando sanno che *in extremis* al Senato siamo riusciti a espungere la norma della Camera secondo cui bastava il respingimento di una violenza in una manifestazione pubblica per essere incriminati per tortura? Parliamoci chiaro: negli stadi o nei disordini di piazza, vediamo scene di Polizia e Carabinieri aggrediti da persone mascherate con i caschi e con i manganelli; ebbene, la norma scritta dalla Camera definiva come tortura la reazione di un agente a questa violenza.

La resistenza a una violenza fatta dagli altri comportava ed era definita come reato di tortura.

Purtroppo succede una cosa molto triste, cioè che l'opinione pubblica viene disinformata sulla polemica per la quale in Italia siamo in ritardo dall'introdurre il reato di tortura e non viene messa conoscenza - ahimè - del fatto che invece, per fortuna, poiché ci sono i reati di percosse, di ingiuria, di lesioni, i reati colposi, i reati colposi aggravati, la persona singola o il pubblico ufficiale che si macchia di questi delitti viene già oggi severamente punita, come è stato punito (giustamente o ingiustamente a seconda dei punti di vista) fino in Cassazione chi è stato coinvolto nei fatti del G8 di Genova. Pertanto la domanda che mi faccio è: questo reato troverà applicazione in Italia?

Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, bisogna fare attenzione, perché si continua a dire, come è stato fatto per alcuni casi importanti, che ad esempio è tortura bloccare pancia a terra una

persona fermata e mettergli le manette. Ho già parlato in questa Aula degli eroici carabinieri che davanti a Palazzo Chigi hanno fermato Preiti quando ha sparato al carabiniere e, invece di sparargli, gli sono saltati addosso, lo hanno buttato per terra (c'è la foto del carabiniere a cavalcioni della persona che ha tentato di uccidere un suo collega e gli mette le manette dietro la schiena): ebbene in altri casi, come quello di Aldrovandi, questo è stato definito una tortura. Inoltre, se quello che ha sparato ed è stato bloccato avesse avuto un infarto, secondo il disegno di legge in esame quel carabiniere sarebbe andato all'ergastolo.

LO GIUDICE (PD). Racconti balle!

AIROLA (M5S). La tortura è quella che ci ha fatto Giovanardi!

GIOVANARDI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)). Non l'ho detto io, ma dei colleghi in quest'Aula parificando queste fattispecie, ormai chiarite anche in sede giudiziaria, al reato di tortura. Questo è il pericolo che si corre quando preventivamente non si vuole colpire reati gravissimi, ma si vuole fare una polemica surrettizia, preventiva ed ideologica nei confronti di Polizia, Carabinieri e Forze dell'ordine. Poi non ci si accorge che magari, facendo questa polemica, si favorisce la malavita organizzata, la 'ndrangheta, la camorra e la mafia che, nelle pieghe di questo ordinamento, sanno anche trovare la maniera di mettere in difficoltà magistrati e Forze dell'ordine.

Per questi motivi, signora Presidente, evidentemente questa norma, questa accezione di tortura così com'è disegnata non possiamo votarla.

[ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, esordirò con una citazione molto nota ma non sempre applicata, almeno in un passato recente: *nemo tenetur se detegere*. Nessuno, in un Paese civile, in uno Stato di diritto, può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale, né deve essere sottoposto ad azioni coattive perché questo avvenga, anche se in un passato non lontanissimo la confessione era considerata la regina delle prove, cioè la modalità più appropriata per affermare la repressione dei reati da parte dello Stato.

Mi permetto di fare una breve digressione con riguardo a una sovrana, Maria Teresa d'Austria, che è ricordata nella storia d'Europa, e anche più modestamente nella storia della mia città, come una sovrana illuminata che nel suo lunghissimo regno fece molti atti di governo ricordati con positività per lo sviluppo civile (non solo la riforma del catasto, ma la buona amministrazione e le opere pubbliche, tra cui, per esempio, la costruzione del Teatro alla Scala a Milano), ma intervenne anche con una modalità del tutto appropriata per i tempi che, letta con gli occhi di oggi ci pare peraltro atroce, proprio sulla tortura. Nel 1769 pubblicò un editto, la «*Constitutio criminalis theresiana*», che venne a essere operativo in tutto l'impero austroungarico.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 10,20)

(Segue ALBERTINI). L'editto affermava che non solo la tortura era lecita, ma quasi ne faceva obbligo ai tribunali per poter ricercare le prove della commissione dei delitti; inoltre introduceva - e questo è l'aspetto, se volete, positivo e in evoluzione - degli elementi di contemperamento rispetto alle atrocità di ciò che consentiva. Ad esempio, la scala di stiramento, che doveva provocare, se protratta e intensificata, la lussazione delle spalle dell'imputato presunto reo da far confessare, doveva essere applicata per un certo periodo di tempo e non oltre, per una certa intensità e non oltre. Inoltre, seppure veniva ammesso che si provocassero delle ustioni gravi sui fianchi dell'imputato anche con l'uso di candele o altri mezzi idonei, questo supplizio doveva continuare per un certo periodo; se, alla fine, questa persona, magari in condizioni drammatiche, con un'infezione per le ustioni subite, con le spalle ormai inservibili, ancora resisteva alla confessione, secondo le disposizioni di questo provvedimento doveva essere considerato innocente.

Quale cammino è stato fatto in trecento anni nella civilissima Milano o nell'Impero austroungarico rispetto a quella condizione? Più recentemente, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'ONU del 1984 hanno vietato a tutte le civiltà giuridiche che fanno

parte del consesso civile l'utilizzo della tortura e l'applicazione di trattamenti di pena degradanti e infamanti?

Nell'affrontare questo tema, il nostro Parlamento si è dovuto porre davanti a delle esigenze opposte: la necessità di poter consentire alle indagini di fare il percorso utile, anche con l'escussione degli imputati o degli indagati, e la tutela della libertà, dell'onore, della dignità, nonché dell'integrità fisica delle persone sottoposte a indagini.

Poi c'era un altro tema di particolare rilievo giuridico, che si è dovuto approfondire a lungo per trovare una soluzione equa: specificità del reato di tortura rispetto al delitto comune, che riguarda invece tutte le azioni che provocano lesioni (traumi fisici o psichici, ferite, sofferenze e quant'altro) che fanno parte del diritto comune. L'esigenza di intervenire con specificità inventando, nel senso di trovare le modalità appropriate per la caratterizzazione del reato di tortura, viene proprio da questa realtà. Fino a non molto tempo fa, negli ordinamenti giuridici degli Stati una forma di tortura più o meno surrettizia era quasi considerata legale, ammessa per consentire allo Stato di reprimere i reati in danno della dignità umana e della tutela delle esigenze della persona. In questa norma, quella che era la parte più critica, non solo cioè la distinzione tra reati comuni e specifico reato di tortura, che è stata ricordata da molti degli interventi che abbiamo ascoltato in discussione generale e ora in dichiarazione di voto, ma anche il fatto che l'introdurre questo reato avrebbe limitato le possibilità di intervento delle Forze dell'ordine e degli organi di polizia giudiziaria nella repressione dei reati, credo abbia trovato un giusto equilibrio nelle formule edittali che sono state individuate.

È chiaro che lo Stato è l'unico ente titolato all'esercizio legittimo della violenza quando deve contrastare un'altra violenza, ma non può eccedere oltre questo limite, perché il diritto alla dignità della persona prevale su quello della necessaria repressione dei reati.

Parlo delle Forze dell'ordine, quelle vere, quelle dell'ordine, quelle in cui ci riconosciamo. Porto qui uno stemma che mi onora grandemente: sono carabiniere onorario, quindi chi più di me, più ancora di chi lo è stato effettivo, può essere orgoglioso del fatto che nel nostro Paese ci siano queste professionalità e queste dignitose persone che ci difendono dai reati e perseguono la legge nel superiore interesse della nostra comunità?

In queste norme c'è qualcosa che riguarda le disfunzioni e le deviazioni dal corretto compito di far rispettare la legge e reprimere i reati e non credo che nessuno degli appartenenti alle Forze dell'ordine trovi in questi limiti degli argomenti contrari al corretto esercizio delle proprie funzioni. Sono stati individuati in maniera puntuale i termini per cui questo fatto possa essere salvaguardato. È un elemento importante, che ha avuto, nelle discussioni che sono state fatte, anche momenti di contrasto dialettici tra chi voleva negare questa possibile interpretazione contraria ai principi fondanti del nostro ordine civile e chi, invece, lo riteneva un pericolo.

La discrezionalità e il buonsenso degli agenti delle Forze di polizia rimangono intatti nei momenti in cui questi esercitano legittimamente la violenza, anche privando della libertà e anche con forme di persuasione aggressive ancorché legittime. Certo, non può essere tollerato quello che dagli Stati civili e dall'evoluzione del diritto in avanti è considerata una conquista del nostro vivere.

Richiamando, quindi, ancora il motto latino con cui ho iniziato questo breve intervento, *nemo tenetur se detegere*, il diritto al silenzio rimane ed è confermato. Ma, non è però vero che *nemo tenetur se detegere* (e qui faccio apposta un refuso): nessuno di noi può evitare di pulirsi, anche nella propria identità spirituale, non solo in quella fisica, per essere fino in fondo un Paese civile. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E). Congratulazioni.*)

**BUCCARELLA (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S).** Signor Presidente, il Senato è chiamato oggi a votare, in occasione della terza lettura parlamentare, il disegno di legge sul reato di tortura, che finalmente colma un vuoto normativo, segnalato ormai da decenni dalle giurisprudenze di corti internazionali e nazionali e da un senso di responsabilità e di civiltà che è stato costretto a sopportare il fatto che, fino ad ora, il reato di tortura

non è stato mai oggetto di un'istanza punitiva precisa. Pertanto, non possiamo che salutare favorevolmente questa volontà legislativa, cui abbiamo pure contribuito, ricordando che uno dei primi disegni di legge del Movimento 5 Stelle a inizio legislatura atteneva proprio a questo, ossia alla necessità di introdurre il reato di tortura. Non possiamo, quindi, che esprimere, intanto, una soddisfazione per il fatto che questo testo - pare - possa avere una possibilità di sbocco definitivo una volta che, in occasione della quarta lettura parlamentare, la Camera lo esaminerà e valuterà se approvarlo o apportare qualche modifica, magari piccola, che pure necessiterebbe (e spiegherò il motivo).

Abbiamo anzitutto apprezzato l'impostazione generale del reato, che è inteso come reato comune. È un dato importante e significa che del reato di tortura non potrebbero rispondere, in astratto, solo gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ma anche il «normale» cittadino, ad esempio un rapinatore che in casa sottopone a tortura un familiare per avere la combinazione della cassaforte, un mafioso che sottopone a trattamenti inumani e degradanti qualcuno per avere notizie della reperibilità di un pentito e mille altre ipotesi in cui comportamenti come quelli descritti possono essere opera non di appartenenti alle Forze dell'ordine. L'argomento relativo all'impostazione di un reato comune piuttosto che di un reato proprio delle Forze dell'ordine l'abbiamo sostenuto anche per depotenziare la polemica politica, che puntualmente si affaccia anche in Aula, secondo cui questa normativa vuole in qualche misura punire o limitare la legittima libertà di azione delle forze di polizia. Va bene quindi che sia un reato comune. Va bene, a nostro avviso, che non sia specificata una finalizzazione, il dolo specifico. Perché si tortura qualcuno? Per averne una confessione? Per punirlo? Qualsiasi definizione tassativa - e non potrebbe che essere tale trattandosi di diritto penale - rischierebbe di tener fuori, ad esempio e per astratto, anche chi dovesse sottoporre a tortura qualcuno giusto per il gusto di farlo. Va bene quindi che non ci sia una finalizzazione precisa.

A me piace dare lettura del testo depurato - diciamo così - di quegli elementi, che pure sono in esso presenti, sui quali abbiamo avuto qualche perplessità e che riguardano la pluralità delle violenze e delle minacce gravi o la pluralità delle condotte. Leggiamo insieme una volta per tutte questo testo e vediamo se può andar bene: risponderà del reato di tortura chiunque, agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza o che si trovi in condizioni di minorata difesa, e sarà punito da quattro a dieci anni se il fatto comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Ci sembra un testo accettabile, anche in questa lettura che ne ho dato, dove ho volutamente saltato alcune parti che sono alternative, e che pure esistono, e che prevedono una punibilità anche nel caso in cui non ci sia stata crudeltà, ma una pluralità di violenze e minacce gravi ed anche nel caso in cui, pur non ponendosi in essere un trattamento inumano e degradante - difficile immaginarlo, ma poniamolo come ipotesi - si siano compiute più condotte che abbiano causato le citate sofferenze fisiche o psichiche. Annunciando pertanto il voto del Movimento 5 Stelle, riteniamo di poter sostenere con un voto favorevole il provvedimento.

Ciononostante non nascondiamo, come emerso anche in fase emendativa in Aula, alcune criticità che abbiamo segnalato e alle quali abbiamo cercato di porre rimedio. La particella congiuntiva «e» riferita al trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, evidentemente fa sì che in quell'ipotesi debbano essere presenti entrambe le caratteristiche per la sussistenza del reato. Ricordo invece che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e le altre Convenzioni internazionali prevedono che il trattamento inumano sia posto alternativamente a quello lesivo della dignità personale, inserendo la particella disgiuntiva «o» invece che «e». Così non è stato. Siamo a conoscenza della giurisprudenza che sostiene il principio secondo il quale un trattamento inumano non può che essere anche degradante della persona e pertanto, probabilmente, questo problema che ci stiamo ponendo è superato da quella che potrebbe essere l'applicazione concreta della giurisprudenza; avremmo però voluto maggiori rassicurazioni sul punto.

Altre criticità - se così vogliamo definirle - concernono l'eccessiva volontà di rassicurare le Forze dell'ordine con l'inserimento dei commi 2 e 3 all'articolo 613-*bis*, di cui non do lettura per mancanza di



tempo, che mirano a assicurare i pubblici ufficiali e gli operatori delle Forze dell'ordine che, qualora non vi sia abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena prevista per il reato di tortura, aumentata nel caso in cui i responsabili siano pubblici ufficiali, non si applica. Questo, a nostro modo di vedere, è già previsto dall'articolo 51 del nostro codice penale; la scriminante dell'adempimento del dovere già prevede infatti che i sottoposti a strutture gerarchiche, come sono quelle delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, possano essere sottratti a un giudizio di sindacabilità sulla legittimità dell'ordine che viene loro dato. Anche qui occorre ricordare che in ogni caso ne risponderebbe chi ha dato l'ordine, quindi un responsabile ci sarebbe sempre, e comunque anche al sottoposto è sempre riconosciuto il diritto di non dare esecuzione ad un ordine che dovesse essere criminale. Così si esprime il codice penale militare, per il quale, ad esempio, un soldato o un pubblico ufficiale che dovessero far fuoco su una folla inerme per un ordine impartito dall'alto potrebbero legittimamente opporre il proprio dissenso e non dar seguito all'ordine ricevuto qualora fosse palesemente criminale. Non possiamo dubitare che altrettanto opererebbero qualora l'ordine fosse quello di torturare qualcuno, applicandogli elettrodi in qualche parte sensibile del corpo o sottoponendolo a trattamenti inumani e degradanti. Siamo quindi rassicurati e vogliamo a nostra volta assicurare le Forze dell'ordine che, anche per quanto riguarda il Gruppo del Movimento 5 Stelle, il voto favorevole non solo non vuole ma non può essere inteso in alcun modo come limitativo o come espressione di un senso di sfiducia nei confronti delle Forze dell'ordine, ovviamente in tutti i casi in cui si operi legittimamente.

L'ultima criticità che avevamo segnalato era quella relativa alla legittimità della misura privativa o limitativa dei diritti. Si tratta del terzo comma dell'introducendo articolo 613-bis. Il Senato ha ritenuto opportuno specificare che non si applica il reato di tortura nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Abbiamo osservato che non è tanto la legittimità della misura che andrebbe sottoposta allo scrutinio di un ipotetico giudice, bensì la correttezza e la legittimità dell'esecuzione della misura. Un ordine di arresto, un'ordinanza cautelare o un intervento occorsi nell'immediatezza di disordini di ordine pubblico, seppur legittimi, possono essere condotti con modalità esecutive tali - come un eccesso di violenza o un'inutile crudeltà - da tradurre quelle misure, pur legittimamente disposte, in comportamenti non legittimi da parte dell'operatore delle Forze dell'ordine. Forse sono casi limite, però ritengo che un legislatore responsabile debba scandagliare tutte le ipotesi in astratto possibili, fin dove lo consentono l'immaginazione, la fantasia e anche l'esperienza passata.

In conclusione, a fronte delle criticità che abbiamo segnalato e che mi auguro l'altro ramo del Parlamento vorrà prendere in considerazione, ma con l'auspicio che comunque entro la fine di questa legislatura si possa licenziare un testo che introduce il reato di tortura, annuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**MINEO** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MINEO** (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ci battiamo per l'introduzione del reato di tortura da sempre, perché c'è in tutte le Convenzioni internazionali e non si può essere macronisti a giorni alterni e, se il riferimento è a quel grande movimento che si sviluppò in Francia nel "secolo dei Lumi", prima, durante e anche dopo la Rivoluzione francese, bisogna riconoscere allora che la tortura esiste, è un reato proprio e, come tale, va introdotta in ogni ordinamento di un Paese democratico e liberale.

Vorrei dire una cosa su questo punto: la tortura esiste? Sì, basta che leggiate un romanzo o guardiate un film per rendervene conto. La tortura, per esempio, negli Stati Uniti è esistita quando è stato usato il *waterboarding* contro i terroristi: in quell'occasione la CIA non disse che quella pratica era un eccesso di misure cautelative o di contenimento, ma ha ammesso trattarsi di tortura, necessaria perché si voleva che il terrorista parlasse; questo disse la CIA.

La tortura quindi c'è ed è un reato proprio. Questa mattina, in Aula, il senatore Giovanardi ha chiesto: ci sarà pure la tortura, c'è certamente quando vediamo quanto è stato fatto a Regeni: ma che c'entra la tortura con l'Italia? Quando mai c'è stata la tortura in Italia?

Senatore Giovanardi, signor Presidente, ma vi ricordate cosa è successo in questo Paese in occasione del G8 di Genova del 2001? Ricordate la vergogna internazionale per quelle persone selvaggiamente pestate in una caserma e in una scuola che serviva da ricovero per i convenuti ad una manifestazione? Se non è tortura quella, che cosa lo è?

Volete introdurre il principio per cui, affinché si possa effettivamente parlare di tortura, il torturato deve morire? Non è così. La maggior parte dei torturati della CIA non sono morti, ma sappiamo come sono stati ridotti. Volete che vi faccia un altro esempio? Avete visto il film, tratto dal libro di John le Carré, «La talpa»? In quel film, al prigioniero russo - che poi naturalmente si vendica - gli americani infilavano oggetti sotto le unghie, provocando alle mani danni permanenti. E non è tortura questa? Sì, è tortura.

La tortura esiste nel nostro Paese e per questo è così importante introdurre il reato nel nostro ordinamento. Diciamoci, però, chiaramente che noi oggi abbiamo una legge che è altra cosa rispetto a quella per cui ci siamo coerentemente battuti. Innanzitutto, in essa si nega che il reato di tortura sia un reato proprio. Cosa vuol dire questo? Di fatto, che si derubrica la tortura a un eccesso di azione legata ad azioni legittime, come il coercimento della libertà o l'arresto di una persona in flagrante delitto. Non è così. La tortura è quando anche il pubblico ufficiale usa metodi di altro genere: umilia la persona, ferisce la persona, vuole ottenere delle cose dalla persona o vuole punirla perché è diversa da lui. In questi casi c'è tortura e la tortura va riconosciuta come un reato proprio.

Ma non è solo questo il limite della legge che oggi ci proponete. Questa maggioranza, che è composta da molte anime (si va da Casson e Manconi fino a D'Ascola e Sacconi), ha anche introdotto una serie di norme per cui in giudizio sarà praticamente impossibile dimostrare la tortura. Sarà praticamente impossibile perché ogni volta gli avvocati del torturatore potranno dire che vi era la necessità di usare la forza. Chiederanno se l'eccesso è stato provato, se il trauma psichico è stato provato; chiederanno se hanno spaccato un pezzo del cervello, se è venuto meno un pezzo del cervello o quali arti sono stati tagliati al torturato. Voi vi rendete conto che questo non è degno di un Paese civile. Anche il principio della reiterazione delle azioni del torturatore, che era stato negato da quest'Assemblea, è stato reinserito surrettiziamente. La "bocca della verità", caro presidente Gasparri, è stata proprio lei: nel suo bell'intervento di ieri lei ha detto esplicitamente che voi eravate contro questo provvedimento ma che siete stati talmente soddisfatti che ora potreste quasi votare a suo favore.

Onorevoli senatori, per questo motivo Sinistra Italiana non voterà a favore del provvedimento che ci si presenta. Certo, ho letto anche io Romano Prodi: meglio succhiare l'osso che subire il bastone. Ho visto anch'io cosa sta dicendo Trump in America. Egli sta dicendo che il potere è così: il potere può fare pastette con i russi; il potere può ordinare all'FBI di non indagare sui suoi collaboratori; il potere può mettere a tacere la stampa democratica. O lo accettate o avrete i barbari alle porte. Ma questa logica, secondo noi, è il contrario della libertà, il contrario della trasparenza, il contrario della democrazia. Non si salva il Paese facendo sempre compromessi al ribasso: e questi sono compromessi al ribasso. Dopo tanti anni dalla Convenzione di Ginevra noi abbiamo il dovere di portare in Italia una legge vera, che consideri la tortura un reato proprio, che non trovi scappatoie, che non porti il caos nelle aule dei tribunali per poi dare la colpa ai giudici, quando la colpa è nostra, del legislatore che si muove in modo ambiguo.

Concludo, signor Presidente, dicendo un'altra cosa che è bene che l'opinione pubblica sappia. Esistono tre possibilità di voto. Esiste la possibilità di votare a favore, quella di votare contro e quella di astenersi. Ma siccome in Senato l'astensione equivale a votare contro, una certa macchina mediatica ha accusato Sinistra Italiana di essersi astenuta e di avere quindi votato contro l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno bancario. Noi avevamo chiesto tre anni fa l'istituzione di una Commissione d'inchiesta su Monte dei Paschi e su Banca Etruria. Tale Commissione è stata istituita con un sacco di ambiguità, per cui si andrà a una vetrina mediatica - lo dicono anche i giornalisti - in cui le varie posizioni si confronteranno senza arrivare mai al nodo e senza dire mai chi è il vero responsabile delle malefatte bancarie. Vedete, questo tipo di cosa parte da una *fake news*, cioè da una disinformazione.



L'astensione, quando è certo - e qui è certissimo - che il provvedimento passerà, è il solo modo che un Gruppo politico ha di dire che finalmente l'avete fatto, ma l'avete fatto molto male e noi vogliamo che l'opinione pubblica sappia che l'avete fatto molto male. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto magistrale statale «Gelasio Caetani» di Roma, che stanno assistendo ai lavori dalla tribuna del nostro Senato. Benvenuti. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [10-362-388-395-849-874-B](#) (ore 10,46)**

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei ricordare che questa legge l'anno scorso è stata votata in quest'Aula quasi all'unanimità. Poi il provvedimento è tornato in Senato dopo essere stato modificato dalla Camera e, mentre in Commissione avevamo confermato all'unanimità il testo votato la prima volta, in Assemblea è stato votato un emendamento che ha cambiato il senso della legge. Vede, senatore Mineo, noi abbiamo abbandonato una discussione che da anni non portava alla realizzazione di una legge: c'era chi voleva un reato proprio, chi non voleva nulla e chi voleva invece, come correttamente abbiamo fatto, un reato comune. Cosa è avvenuto dopo la modifica apportata da quell'emendamento? Sono passati mesi ed è continuata la discussione, non in Commissione, perché il provvedimento non è stato rinviato in Commissione, ma nel dialogo tra i senatori e tra le forze politiche.

Sento il bisogno di ringraziare il vice presidente Gasparri e la ministra Finocchiaro, che hanno operato quella che normalmente è la funzione del Presidente della Repubblica, cioè una persuasione morale sulle idee che hanno dato luogo finalmente a un testo che può essere condiviso. Perché dico questo? Perché, con la modifica accettata dai relatori, che nasceva da quell'idea cui ho fatto riferimento, è stato corretto il *vulnus* derivante dall'emendamento votato a luglio dell'anno scorso.

Ma vi è ancora qualcosa di più. L'emendamento 1.232 del senatore Di Maggio, accettato dal relatore e approvato dall'Assemblea, ha tolto qualsiasi dubbio sulle finalità di questa legge. Per chi avesse ancora dei problemi di identificazione, vorrei ribadire qual è il pensiero di Forza Italia: non è necessaria una legge sulla tortura nel nostro Paese in relazione all'attività delle forze di polizia e in relazione ai militari del nostro Paese, perché, anche se qualcuno l'ha dimenticato, grazie a Dio, dopo la Costituzione, nel nostro Paese tutte le forze di polizia possiamo ben dire che vivono i valori e i principi della Costituzione, che non possono essere messi in dubbio. È per tale ragione che qualcuno ha dimenticato che abbiamo votato, a maggioranza, l'emendamento del senatore Di Maggio, che ha modificato il senso del secondo comma.

L'emendamento 1.232 del senatore Di Maggio che è stato approvato necessita di essere letto: esso specifica che i fatti di cui al primo comma siano commessi «da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio». Il che significa dire che si tratta di fatti eccezionali e residuali, se per caso si verificano. Ma non esiste nel nostro Paese una cultura delle forze di polizia che possa essere rappresentata da queste parole e, quindi, non vi è alcuna possibilità di equivoco.

Il disegno di legge al nostro esame pone paletti chiari in relazione al reato di tortura, come reato comune, e con l'aggravante se è commesso da un pubblico ufficiale che viola i suoi doveri. Ma ciò non è avvenuto. Noi abbiamo una storia delle forze di polizia che è completamente diversa. Certamente vi è l'emendamento 1.801, presentato dai relatori, che chiarisce che «il comma precedente non si applica

nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti», è una tautologia. Noi avevamo proposto una modifica, nel senso di aggiungere l'indicazione di una sofferenza ulteriore, ma non è stata accolta. Si interpreta allo stesso modo, come ha detto il relatore D'Ascola.

Per questa ragione dobbiamo renderci conto che si tratta di un provvedimento che è stato depurato di alcune posizioni equivoche (non voglio dire altro), introdotte dalla Camera dei deputati, e sottrae all'interprete qualsiasi possibilità di dare interpretazioni non conformi alla volontà del legislatore. La nostra volontà è chiara e credo che vada identificata secondo le nostre indicazioni.

Concludo dicendo che il Gruppo Forza Italia voterà a favore del disegno di legge. Vede, ministro Finocchiaro, l'ho ringraziata, come ho ringraziato il presidente Gasparri, perché non ci avete dato un'indicazione precisa, visto che il nostro compito si realizza nella possibilità di dialogare, confrontarsi e trovare soluzioni che rispondono all'esigenza di arrivare a una legge che non sia equivoca e non si presti a interpretazioni poco chiare.

È questa la ragione per cui voteremo a favore del provvedimento, perché in questo ulteriore passaggio è stato migliorato anche il testo che avevamo votato in prima lettura e che oggi quindi potrebbe registrare - mi auguro - un ampio consenso, anche da parte di quelli che hanno annunciato il proprio voto contrario, dal momento che, se si è votato a favore del disegno di legge in prima lettura, dobbiamo renderci conto che l'attuale disciplina, così com'è prevista, è migliorativa rispetto a quella votata dal Senato nel marzo 2014. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[MARTINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del provvedimento per diverse ragioni che sono state bene illustrate nel merito dai nostri colleghi intervenuti e che provo a sintetizzare in tre punti principali. Innanzitutto voteremo a favore perché è un provvedimento atteso da quasi trent'anni e un atto che copre un vuoto notevole della nostra legislazione, come segnalato da molto tempo in tutte le sedi internazionali. Con questa legge viene adeguata, nel segno dei diritti umani e personali e della civiltà giuridica, la nostra normativa. Altre legislature ci avevano provato, ma avevano fallito. Credo che dovremmo dunque dire grazie a chi consente, oggi, di procedere e di colmare questo vuoto.

Nel dibattito vi sono state anche critiche, talora aspre anche se non maggioritarie, sui contenuti di questa legge, su una sua presunta distanza dalla Convenzione di New York del 1984 e da quella di Strasburgo del 1987, e sulla differenza da altre leggi europee sulla tortura. A me pare che la questione sia stata fin troppo enfatizzata. I testi dei vari Paesi sono tutti in qualche modo diversi l'uno dall'altro e rispecchiano le storie e le condizioni particolari dei Paesi, quelle culturali e quelle politiche. Finora, però, la vera differenza, tra le leggi e tra i testi, era tra chi il reato l'aveva e chi no e noi non l'avevamo.

Noi oggi dobbiamo sottolineare il fatto che arriviamo in fondo e che colmiamo un vuoto e che arrivare in fondo è perfino più importante, per noi almeno, della perfezione della scrittura. Facciamo oggi un passo rilevante, forse non totale e definitivo anche se significativo, ma che apre una strada positiva e che dà nuove tutele giuridiche. Chi avrà nel futuro condizioni più avanzate anche nel senso dello spirito civico del Paese, andrà più avanti, usando il lavoro fatto fin qui e non ci rimprovererà per essere rimasti fermi al palo.

Il secondo motivo è che il testo che votiamo, come è stato detto da altri prima di me, è equilibrato, meditato e raccoglie i contributi di tutte le posizioni. Ha dunque una sua qualità legislativa e politica e introduce chiaramente il reato di tortura, ribadendo che le previsioni presenti nella nostra legislazione non erano sufficienti. Non è un reato ascrivibile alle sole Forze dell'ordine, è indicato come reato comune e non è dunque punitivo verso i nostri agenti, anzi, vuole metterli in condizione di operare al meglio e di colpire gli abusi e le deviazioni. Prevede, invece, aggravanti per le funzioni pubbliche e pene che arrivano fino all'ergastolo.

Voglio sottolineare anche il ruolo attivo che è stato svolto dal Senato. Tante volte ci lamentiamo per il

fatto che il Senato non ha potuto compiere fino in fondo la sua funzione. Oggi dobbiamo dire che non è stato così.

Infine, ultimo punto, votiamo a favore perché questa decisione restituisce all'Italia una posizione internazionale più consona e difendibile non solo perché ci sottraiamo ai richiami e alle censure istituzionali ma anche a quelle sociali e culturali. Questo è importante ma non c'è solo questo. È importante perché noi stiamo giocando delle partite molto difficili e delicate sullo scenario mondiale, vedi il caso Regeni o ciò che accadde a Dacca nel luglio 2016, evento sul quale stiamo ancora lavorando.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#) (ore 10,58)

(Segue MARTINI). Siamo impegnati, insieme ad altri Paesi, sul terreno dei diritti civili umani, sulla convivenza pacifica, in operazioni di *peace keeping* e su nuove frontiere di libertà individuali e collettive. Ci sono un prestigio ed una reputazione da affermare e da curare. La legge sulla tortura contribuirà a questo.

Ringraziamo perciò i relatori e tutti coloro che hanno lavorato per un esito positivo di questo disegno di legge: la Commissione, il suo Presidente e il ministro Finocchiaro. Il clima tutto sommato positivo è anche merito loro e ci aiuta a votare con maggior convinzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[CASSON](#) (Art. I-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASSON (Art. I-MDP). Signor Presidente, intervengo per dire che non parteciperò alla votazione di questo brutto testo in materia di tortura sulla base delle considerazioni tecniche, politiche e sociali che ho ricordato ieri nel corso dell'illustrazione e della votazione di emendamenti e subemendamenti.

Si tratta di un testo che palesemente viola le norme di diritto internazionale approvate e ratificate nel corso degli anni, dagli anni Cinquanta in poi, dallo Stato italiano.

Questo testo, a cui tenevo e tenevamo tutti in maniera particolare, trasforma le proposte iniziali. Io stesso, all'inizio di questa legislatura, insieme a circa 25 senatori appartenenti a vari Gruppi parlamentari, ho presentato un disegno di legge rispondente alla normativa internazionale e in passato mi sono occupato della materia anche come relatore.

Il testo in esame è il frutto di un brutto compromesso, ripetutamente al ribasso, che ha cambiato il contenuto del provvedimento. Ogni volta che si veniva in Aula, si andava sempre verso il basso, peggiorando tecnicamente. Il testo in esame è confuso e, rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati, creerà delle difficoltà interpretative e, quindi, anche applicative. Esso è ovviamente il frutto di una scelta politica non positiva. A questo punto, sarebbe stato meglio mantenere il testo arrivato dalla Camera dei deputati, che almeno rispondeva in maniera più corretta alle esigenze e alle indicazioni delle convenzioni internazionali.

Soprattutto, sarebbe stato meglio un testo come quello proposto nei disegni di legge iniziali, ossia non punitivo. Infatti, mai si è voluto intervenire in maniera punitiva nei confronti delle Forze dell'ordine, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, perché gli uomini delle nostre Forze dell'ordine - quelli bravi, seri e corretti - non hanno mai avuto bisogno di ricorrere alla violenza. Abbiamo sempre lavorato insieme, rispettando le leggi e la persona. Era necessario un testo che intervenisse sui violenti, su coloro che aggirano la legge per ottenere dichiarazioni in maniera fraudolenta.

Per questo motivo, non parteciperò al voto. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi asterrò dal voto sul disegno di legge in esame. Desidero illustrarne rapidamente le ragioni, trattandosi di un provvedimento complesso.

Qualche collega dice che se altri della sinistra votano contro è la prova che chi non è di sinistra dovrebbe votare a favore. Questo è un ragionamento e anche la prova che il provvedimento è stato

modificato. Ho detto ieri e ribadisco oggi che a volte le pause di riflessione sono davvero tali. I due emendamenti dei relatori con cui si è introdotta la fattispecie delle «più condotte» crea un filtro nell'applicazione della norma che, se e quando diventerà legge dello Stato, eviterà decisioni affrettate e superficiali. Pertanto, l'eventuale tortura si potrebbe verificare con «più condotte», inserite peraltro all'interno della norma, come notato anche dal senatore Palma e da altri colleghi, in modo tale da rendere più selettive la valutazione e l'eventuale applicazione.

I relatori hanno presentato anche un altro emendamento, approvato anche con il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, con cui si stabilisce che la normativa non si applica nel caso di sofferenze risultanti dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti (è il caso di chi viene arrestato o destinatario di provvedimenti dovuti al legittimo esercizio dei ruoli).

Con l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Di Maggio sono state inoltre introdotte delle esimenti per quanto riguarda il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Ci sono quindi state delle modifiche che - voglio ribadirlo - tutti abbiamo giudicato positive. Rivendico altresì il contributo apportato e anzi ringrazio il senatore Caliendo per aver riconosciuto al ministro Finocchiaro, al sottoscritto e ad altri senatori di aver seguito un'opera di mediazione (ovviamente l'argomento è stato curato dai membri della Commissione competente).

Vi sono, tuttavia, gli elementi delle presunte violenze psichiche e dell'uso strumentale che si fa della norma. È stata appena citata la vicenda di Giulio Regeni, che rappresenta un caso drammatico di violenza ai danni di un italiano verificatosi in Egitto, su cui vogliamo la verità.

Il ragionamento quindi sfugge e pertanto la mia astensione è dovuta al fatto che, come altri colleghi, diffido dell'uso potenziale che delle norme in esame potrà essere fatto nei confronti delle forze di polizia. Alcuni diffidano delle forze di polizia e dicono che servono i codici identificativi e questa norma, scritta in un certo modo. Come ho detto ieri, io diffido dei diffidenti. Se anche la norma fosse bella, *timeo Danaos et dona ferentes*. Francamente questo dono lo respingo, perché non mi fido del contesto applicativo. Ho assistito a molti giudizi espressi nei confronti delle forze di polizia con sentenze mediatiche. Questi sono giorni in cui ci si lamenta, giustamente, con riferimento alle intercettazioni e all'uso della televisione.

Noi, da questi banchi, lo abbiamo detto per decenni mentre gli altri tacevano. Ora tutti scoprono il garantismo. Il garantismo vale anche nei confronti delle forze di polizia. Quindi mi asterrò perché non condivido la cornice, pur prendendo atto che, anche grazie alle nostre posizioni, sono state introdotte alcune modifiche. Tuttavia, temo chi un domani applicherà queste norme nei confronti di coloro che, con indosso una divisa, si battono per la sicurezza e non per gli abusi o le torture. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

**MANCONI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto e le do la parola.

**MANCONI (PD)**. Signora Presidente, senatrici e senatori, il primo giorno della presente legislatura, il 15 marzo 2013, depositai un disegno di legge in materia di tortura. Quanto è accaduto in questi anni e quello che ritengo essere stato uno stravolgimento di quel testo originario, che ricalcava il senso profondo delle disposizioni puntuali di tutte le convenzioni internazionali, mi inducono oggi a non partecipare al voto.

Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. (*Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Orellana*).

**PRESIDENTE**. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Procediamo dunque alla votazione.

**MARTELLI (M5S)**. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore D'Ascola).*

Sull'ordine dei lavori

**RUSSO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RUSSO (PD).** Signora Presidente, in qualità di relatore del disegno di legge recante disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana, vorrei informare l'Assemblea che il provvedimento non è ancora pronto poiché è in attesa della relazione della 5a Commissione, che a sua volta aspetta le relazioni tecniche dei Ministeri. Siamo in dirittura d'arrivo. Credo che saremo pronti per il pomeriggio. Prego pertanto la Presidenza di procedere con il provvedimento successivo all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, con riferimento all'ordine del giorno preciso, inoltre, che la Commissione giustizia non ha ancora terminato l'esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia. Per questa ragione si passerà all'esame del disegno di legge n. 580-B.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

### **Discussione del disegno di legge:**

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*  
*(Relazione orale) (ore 11,08)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 580-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Caliendo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**CALIENDO, relatore.** Signora Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando, come ricorderete, era stato approvato dal Senato il 22 gennaio 2014 in una versione che teneva conto di quelli che erano stati i criteri che i procuratori della Repubblica avevano indicato al fine di procedere alle demolizioni a seguito di sentenza definitiva.

Questi criteri erano stati individuati per garantire alcuni principi fondamentali, uno dei quali è l'uguaglianza dei cittadini, in modo che non vi fosse una individuazione di criteri di demolizione differente a seconda dei soggetti e quindi quello che viene normalmente definito un interesse specifico. Questa gradazione era anche stata contestata e aveva determinato contrasto tra alcune procure e la procura generale. L'intervento del Senato sul disegno di legge presentato dal senatore Falanga e da altri senatori era stato modellato proprio su quei criteri adottati dalle procure e la stessa elencazione corrispondeva a quanto era stato indicato. Ciò non allo scopo di dare una interpretazione conforme, ma da un lato per far sì che il Senato intervenisse per risolvere un problema interpretativo che aveva



determinato contrasti tra gli uffici di procura e, dall'altro, per garantire quella certezza del diritto che a noi compete anche sotto il profilo di evitare problemi interpretativi che possono essere tali da ledere il principio di eguaglianza.

La Camera dei deputati ha ritenuto di modificare in parte il testo, nel senso che ha introdotto come primo criterio di abbattimento quello degli immobili di rilevante impatto ambientale. Devo dire che oggi c'è un articolo di Stella sul «Corriere della sera» che onestamente non tiene conto del testo votato dal Senato. Si dice che, facendo riferimento al testo che avevamo votato in Senato, noi avremmo fatto riferimento a immobili che, per condizioni strutturali caratteristiche, modalità costruttive, ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo già accertato per la pubblica utilità; si aggiunge inoltre da parte di Stella (non so chi glielo ha trasmesso) che se sono abitati non possono essere abbattuti. Non è così, basta leggere il testo.

Allo stesso tempo vorrei anche sottolineare che noi abbiamo avuto i pareri delle Commissioni competenti, che ci suggerivano anche di ritornare alla stessa dizione del Senato, nel senso di invertire i primi due criteri così come erano stati approvati dalla Camera, ritornando con questa inversione al testo del Senato. Perché in Commissione abbiamo ritenuto che fare un'operazione di questo tipo non era opportuno? Così come abbiamo detto, restano i criteri individuati dalla Camera. Devo peraltro dire che tutti i Gruppi politici hanno risposto positivamente al mio invito al ritiro degli emendamenti e mi auguro che anche in Assemblea si faccia la stessa cosa, perché la finalità del disegno di legge in esame è quella di garantire finalmente una sistemazione definitiva e una garanzia di tranquillità alle persone nel senso che tutti hanno lo stesso identico trattamento. Per fare questo è necessario che la legge entri in vigore. Stiamo parlando di problemi che risalgono ormai a quattro, cinque, sei anni; nel 2014 avevamo sperato di risolvere immediatamente la questione, ma nel 2017 la legge ancora non c'è.

Il provvedimento dovrà pur tornare alla Camera per un passaggio velocissimo, che non le consentirà di fare ulteriori modifiche. Ho presentato due emendamenti sulla base dei rilievi della Commissione bilancio nel senso di uniformare il testo alla nuova realtà: non si dovrà fare più riferimento al 2016, bensì al 2017 e bisognerà tenere conto del triennio 2017-2019. Questi due emendamenti quindi non decidono sulla legge e, qualora il Senato dovesse confermare l'indicazione della Commissione, avrà la doppia lettura conforme di Senato e Camera.

Vorrei poi richiamare il fatto che la Camera ha introdotto un fondo per le demolizioni e, contestualmente, una banca dati nazionale dell'abusivismo edilizio. Credo che siano due emendamenti da condividere: ancorché siano aggiunti a quello che era stato votato dal Senato, credo possano essere condivisi da quest'Aula.

Credo, signora Presidente, che sia veramente un'opera meritoria se noi - lo anticipo già - più che un parere sugli emendamenti facessimo un invito a tutti i Gruppi a ritirare gli emendamenti e, se volete, a discutere nel merito per le ragioni che ho appena richiamato. Ciò tenendo conto che quell'inversione che era stata indicata anche da parte della Commissione del nostro ramo del Parlamento determinerebbe un ritardo colpevole del Senato della Repubblica, perché si tratta di risolvere non il problema dell'abusivismo e delle demolizioni, bensì quello di garantire a chi meno ha la possibilità di sentirsi tutelato e di avere le stesse garanzie e gli stessi diritti che hanno gli altri, senza alcuna distinzione in ragione della poca attenzione alla stessa disciplina della legge.

Per tale ragione, signora Presidente, invito tutte le forze politiche a ritirare gli emendamenti e a passare, se possibile, immediatamente alla votazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

**LO MORO (Art. I-MDP).** Signora Presidente, il provvedimento oggetto della nostra valutazione questa mattina è molto complesso ed introduce una normativa che, solo apparentemente, è piana e ben elaborata. Infatti, essa non risolve innanzitutto un nodo e non affronta una questione che, tra l'altro, la nota breve dell'Ufficio studi ha sottoposto all'attenzione della Commissione e del Senato. In sostanza non scioglie il nodo del rapporto tra le demolizioni amministrative, quelle dei manufatti abusivi che

seguono il percorso amministrativo, e le demolizioni che invece seguono un altro percorso, quello giudiziario. C'è quindi un problema.

È vero, il più delle volte, che quando c'è un abuso edilizio, c'è anche un intervento della magistratura, ma non è sempre così; comunque, un conto è l'ordine di demolizione emesso dagli uffici del Comune, e un conto è l'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale. Questo non solo perché sono soggetti diversi a disporre la demolizione, ma soprattutto - direi - perché sono soggetti diversi a dover demolire; e anche perché la demolizione ordinata dalla magistratura può avere un corso diverso. È inutile entrare nel merito, ma, ad esempio, un magistrato, nell'ordinare la demolizione di un immobile, può porre come condizione per la sospensione della pena la demolizione da parte di un privato; può, quindi, seguire percorsi anche economicamente completamente differenziati.

Sono stata Presidente di una Commissione d'inchiesta che si è occupata delle demolizioni, soprattutto perché le demolizioni sono spesso occasione di minacce e di intimidazioni nei confronti di amministratori locali, e avevamo posto questo tema all'attenzione del Parlamento, presentando anche un disegno di legge finalizzato a precisare che, quando c'è una sentenza penale, la demolizione è compito esclusivo del giudice dell'esecuzione. Non è cosa di poco conto, perché molto spesso i nostri sindaci vengono intimiditi o individuati come responsabili di mancate demolizioni pur non avendo alcuna competenza e spesso, quando lo fanno, il loro lavoro viene poi posto all'attenzione della magistratura amministrativa e, in qualche caso, si è arrivati a sentenze, fino al Consiglio di Stato, che hanno stabilito che il sindaco ha male operato perché non era di sua competenza.

Occorre, quindi, fare chiarezza. Se c'era una necessità nella legislazione italiana, non era di nuove norme, ma di una norma interpretativa che facesse chiarezza sul fatto che, quando è il giudice ad emettere un ordine di demolizione, l'esecuzione non è compito del sindaco di turno, che deve essere sempre coraggioso (e che spesso non avrebbe neanche i soldi per portare a termine questo atto di coraggio che non gli compete), ma spetta alla magistratura.

Il provvedimento in esame, invece, segue un'altra strada. È vero che l'articolo 1 si occupa delle priorità e se ne occupa - devo dirlo subito - in maniera più corretta nel testo della Camera che nel testo Senato: non è che la legge può stabilire le priorità che deve seguire la magistratura, in questo come in altri compiti che le sono propri. Nella versione della Camera non si stabiliscono le priorità, ma si sollecita un'attenzione del giudice dell'esecuzione penale nella valutazione di alcuni criteri, che in sé sarebbero valutabili positivamente. Non si può non condividere, infatti, che è da demolire prima un manufatto realizzato dalla criminalità organizzata rispetto a quello realizzato da un cittadino comune o che occorre demolire prima un manufatto che costituisce un pericolo pubblico, anziché un manufatto che magari può essere oggetto di acquisizione da parte del Comune.

Il punto è che in questo intervento del legislatore, in questo disegno di legge, che peraltro è di iniziativa parlamentare, non si capisce bene qual è l'obiettivo finale. Infatti, esso è nascosto e bisogna individuarlo dietro norme tecniche che, apparentemente, delineano una soluzione ottimale, se non fosse che le demolizioni da realizzare sul territorio riguardano migliaia di immobili e se non fosse che, a parte che è compito della magistratura (che già lo fa nelle varie procure) individuare i criteri e le priorità, in realtà queste priorità, così sancite dal legislatore, a ben vedere hanno un unico obiettivo: dare garanzie, come ha detto candidamente il relatore, ai cittadini che hanno addosso, a se stessi o alla propria abitazione, la spada di Damocle della demolizione, che le demolizioni non si faranno mai. Questo non è compito del legislatore; il legislatore che decide che non vi debbano essere demolizioni deve avere il coraggio - al quale, lo dico subito, noi non aderiremmo - di fare un condono edilizio, cosa che è fuori dal tempo e che credo nessuno oggi ipotizzi. Questo intendevo: non un condono mascherato, ma un condono edilizio chiaro, assumendosene le responsabilità.

Il testo, in realtà, mantiene nell'impianto degli equivoci. L'articolo 1 prevede infatti priorità e suggerimenti che sembrerebbero riferiti al magistrato dell'esecuzione - anche se l'espressione nel testo della Camera non è presente - però poi, occupandosi di demolizioni, secondo la lettura che ne ha dato anche l'Ufficio studi del Senato, con una nota molto ben scritta, sembrerebbe occuparsi delle cosiddette demolizioni amministrative. Il compito che qui svolge il Senato, il legislatore o, meglio, i

collegli che hanno votato questo provvedimento - che peraltro, da quanto ci risulta, è stato largamente votato - è pertanto quello di togliere dall'impaccio, apparentemente, i sindaci del territorio spostando tutto sulle prefetture. Se non che, poi, le prefetture devono assolutamente e con urgenza lavorare sulla base delle indicazioni che vengono dagli uffici comunali che, in tempi molto brevi e molto stretti, devono far conoscere quali sono gli immobili che possono essere acquisiti al patrimonio comunale e quali invece no. A ben vedere, l'effetto che si raggiunge è che, salvo che si possa ipotizzare che i Comuni svolgano in maniera generica e inconcludente questa attività, si mettono in mora i Comuni, nel senso che essi dovranno provvedere a tutte le acquisizioni possibili oppure decidere di non provvedere, trasmettendo interi elenchi, che evidentemente sono destinati a restare tali, alla prefettura che invece dovrebbe provvedere alla demolizione.

Un altro punto equivoco di questo testo riguarda l'articolo 3, in cui si parla del Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive. Si disconosce e non si prende in alcuna considerazione il fatto che vi era già una normativa in materia che prevedeva un fondo che era stato attrezzato per aiutare le casse comunali e che era affidato alla Cassa depositi e prestiti. Qual è la relazione tra questi due Fondi?

E ancora, visto che l'equivoco rimane nel testo, è chiaro a tutti che devono servirsi di questo Fondo per le demolizioni soltanto gli organi amministrativi per le demolizioni amministrative? È chiaro infatti che non è possibile ipotizzare che il Fondo per le demolizioni, così descritto nell'articolo 3, possa riguardare il giudice dell'esecuzione. Tale giudice potrà far fronte, semmai, con fondi di giustizia. Tutto questo è però lasciato all'interpretazione. In un testo, che è così operativo ed entra nei dettagli in maniera minuziosa, gli equivoci rimangono tutti sul tappeto.

In conclusione, noi abbiamo valutato e preso nella dovuta considerazione anche il consenso che il testo ha avuto nelle Commissioni e ci siamo resi parte diligente, presentando ordini del giorno ed emendamenti che hanno una sola finalità: poiché non condividiamo l'impianto del testo, gli emendamenti non servono a modificare un testo che noi condividiamo per renderlo accettabile, ma servirebbero - visto che il relatore ha già detto che inviterà al ritiro degli emendamenti ed eventualmente esprimerà un parere contrario - a sciogliere i nodi che sono sul tappeto, rispetto al fondo e rispetto ai rapporti, che rimangono equivoci, non dichiarati e non sciolti tra competenze e fondi relativi alle demolizioni amministrative e tra competenze e fondi relativi alle esecuzioni giudiziarie.

Si tratta pertanto di un testo solo apparentemente sciolto e ben scritto. Un testo che, nella sostanza, non scioglie i nodi veri che sono sul tappeto e che ai nostri occhi ha un unico obiettivo: assicurare chi ha realizzato opere abusive che, anche attraverso questi meccanismi, si farà in modo che le opere abusive rimangano tali, restino nella loro disponibilità e, cioè, che il Parlamento, anziché assumersi la responsabilità di proporre un condono, che noi non voteremo in nessun caso, si assume la responsabilità di stabilire *iter* procedurali e priorità che portano ad un condono mascherato e quindi anche a titolo gratuito. Un testo pertanto, in sé, inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

**URAS** (*Misto*). Signora Presidente, desidero muovere alcune considerazioni a partire da un dato: quando ci si pone il problema di procedere alla demolizione di opere abusive vuol dire che l'abuso è già stato commesso e quindi che è venuta meno la vigilanza del territorio che compete ad alcune autorità, a cominciare dal sindaco della città e dall'amministrazione comunale a cui appartiene quel territorio. Diversamente, già all'avvio di ogni piccolo cantiere edilizio abusivo si potrebbe intervenire con la sospensione dei lavori e il ripristino dei luoghi in condizioni molto più agevoli, perché i luoghi sarebbero ancora compromessi poco e non in modo massiccio.

Gli abusi possono essere ricondotti a tre categorie principali, dal mio punto di vista: l'abusivismo sull'agro, che è imponente, perché è la proiezione della città e del centro urbano sulle campagne limitrofe e quasi sempre ha la funzione di soddisfare «esigenze abitative», attraverso l'esercizio della proprietà del proprio fondo in modo illegittimo; l'abusivismo costiero, dove si interviene o modificando manufatti esistenti o costruendone di nuovi per soddisfare esigenze non di natura



abitativa, ma di altro tipo, come lo svago e la vacanza; infine, l'abusivismo urbano che consiste in piccoli abusi, modifiche di immobili esistenti senza le necessarie autorizzazioni, che spesso, però, mettono in pericolo la stabilità dell'immobile su cui si interviene.

Queste tipologie di abusivismo sono state praticate in modo massiccio nel nostro territorio e riguardano anche la Regione Sardegna. Nelle cronache dei giornali in questi anni sono venute alla luce molte situazioni grazie all'iniziativa di amministratori locali o di magistrati coraggiosi. Su questa questione, cioè sul controllo del territorio per il contrasto all'abuso edilizio, si sviluppò quell'importante capitolo del civismo che fu definito dei pretori d'assalto, ossia coloro che difendevano il bene del patrimonio nazionale più importante, la nostra bellezza naturale e il nostro territorio, con tutte le sue peculiarità, naturalistiche e ambientali. Un bene da difendere, perché è su di esso che principalmente fondiamo la nostra capacità di sviluppo: il territorio mediterraneo, suggestivo e straordinario sul piano della bellezza.

A un certo punto fu deciso che questo territorio andava difeso e questo lo dobbiamo al coraggio di amministratori che hanno pagato anche con la propria vita. Ricordo alla collega Lo Moro il capitolo che abbiamo aperto quando abbiamo promosso i lavori della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali: l'abusivismo, ossia l'illegittimo intervento sul territorio è uno dei capitoli principali sul quale i nostri amministratori locali pagano un prezzo carissimo, anche sul piano della propria incolumità e della possibilità, per loro e per i loro familiari, di svolgere una vita serena.

Con questo provvedimento si fa una cosa che io credo abbia un senso e per questo, in qualche misura, va difeso: si introducono dei criteri di intervento per la demolizione. Stiamo parlando, quindi, della fase in cui l'abusivismo si è già determinato. Ma, siccome interveniamo su questa fase, dobbiamo stare attenti, perché l'individuazione dei criteri di intervento, che devono essere stringenti, non può far permanere l'ipotesi che i criteri servano perché solo alcuni tipi di abusivismo o solo alcuni manufatti verranno colpiti dai provvedimenti di demolizione. Questo lo dico, signor Presidente, signor Sottosegretario, perché nel provvedimento che stiamo discutendo c'è una dotazione finanziaria, per i nostri ottomila Comuni italiani, da allocare presso il Ministero ad integrazione delle cifre esigue stanziata per intervenire sulla demolizione, che è ridicola: 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni fino al 2020.

Ma di che cosa stiamo parlando? Ma conosciamo la dimensione dell'abusivismo per come si è perpetuato in questi anni e in questi decenni? Sappiamo di quanti milioni di metri cubi stiamo parlando? Sappiamo quanto è difficile poi recuperare le risorse da parte di coloro che dovrebbero pagare le spese di demolizione e di smaltimento delle macerie? Le cifre che vanno poste su questo intervento devono essere cifre diverse e molto più consistenti, se vogliamo risanare il nostro territorio da questa piaga.

L'altro punto è che non è possibile che, individuati i criteri di priorità, tutto quello che non rientra nelle principali priorità rimanga lì e continui a deturpare la bellezza naturale del nostro territorio.

La magistratura in Sardegna si è occupata di abusivismo in molte occasioni. E se ne occupava bene anche la Regione sarda, quando aveva un servizio dedicato alla vigilanza edilizia e, quindi, anche al controllo del territorio affinché il fenomeno dell'abusivismo non si sviluppasse. Adesso questo servizio non esiste più, purtroppo, e questo è un grave difetto perché la vigilanza è la prima attività che va esercitata. Ricordo i fatti di Tertenia, delle circa 400 ville sulla costa di Tertenia oggetto di un intervento della magistratura e di un ordine di demolizione. Ricordo l'intervento dell'esercito, la protesta degli abitanti, proprietari di quegli immobili, l'impedimento, anche fisico, nei confronti delle ruspe mandate dalle Forze armate per demolire quei manufatti abusivi. Ricordo tutto questo per dire che è giusto questo provvedimento; è giusto stabilire criteri di priorità; è giusto individuare dotazioni finanziarie; è giusto richiamare ai compiti propri, delle amministrazioni locali, il controllo del territorio e l'intervento di demolizione. È giusto individuare le modalità di risarcimento nei confronti della pubblica amministrazione per le spese che si devono sostenere per la demolizione dei manufatti abusivi. Tutto questo è giusto, ma la dimensione con la quale noi rispondiamo, in questo

provvedimento, non è adeguata.

Penso che vada comunque nel senso giusto, ma noi dobbiamo pensare che le dotazioni finanziarie devono essere più significative, che le amministrazioni locali devono essere potenziate sotto il profilo del controllo e della vigilanza del territorio, che l'operazione di riordino delle Forze armate - lo dico al Governo - nella soppressione del Corpo forestale dello Stato e nella sua allocazione presso l'Arma dei carabinieri debba servire a migliorare, a potenziare e a qualificare l'intervento di tutela ambientale contro i reati ambientali. L'abusivismo infatti è un reato ambientale, è un reato contro l'ambiente naturale.

Credo che tutto questo debba servire a migliorare, a qualificare e a potenziare il controllo del territorio. Lo dico anche per le Regioni a Statuto speciale, come la nostra, che ha un Corpo forestale di vigilanza ambientale regionale con competenza e funzioni sia di polizia giudiziaria che di pubblica sicurezza all'interno del nostro territorio. In queste ore, ancora, esso è impegnato nel contrasto di reati ambientali, anche gravi, in tutto il territorio regionale.

Il coordinamento delle Forze di polizia e delle Forze dell'ordine attorno a questi temi deve essere un coordinamento in linea con la scelta che è stata fatta, di razionalizzazione, da parte del Governo, sennò non si sarebbe giustificata la soppressione del Corpo forestale dello Stato. Quindi va potenziato il coordinamento tra le Forze dell'ordine per questo tipo di vigilanza e va potenziato il coordinamento tra le amministrazioni comunali competenti per territorio, la magistratura e le Forze dell'ordine, perché questo reato venga non solo perseguito, ma prevenuto e poi perché gli interventi di demolizione siano programmati e perché ci sia un piano pluriennale, in ogni Regione, che preveda il ripristino dei luoghi che sono stati compromessi dagli interventi di abusivismo edilizio, soprattutto di abusivismo edilizio grave e che si esercita in aree di pregio, sia nell'agro che nelle coste delle nostre Regioni. Questo infatti che è un patrimonio comune che va salvaguardato ai fini dello sviluppo economico e sociale di quelle Regioni e di quei territori, che, soprattutto nel Mezzogiorno, hanno bisogno di utilizzare il valore e la qualità ambientale e naturalistica delle proprie terre come un elemento di richiamo a fini turistici e per la qualificazione della propria attività economica.

Detto questo, signora Presidente, credo che l'altro aspetto su cui si deve riflettere, nell'ambito dell'approvazione di questo provvedimento, sia una stretta relazione tra gli interventi di contrasto all'abusivismo edilizio e l'attività che segue la demolizione dei manufatti, cioè quella del ripristino dei luoghi e quindi anche della rimozione delle macerie. Ci sono stati esempi assolutamente tragici. Mi ricordo un'area del Sulcis, vicino a Teulada, di grandissimo pregio, dove si è intervenuti a fare la demolizione e dove poi le macerie del manufatto demolito sono state lasciate lì per anni. La demolizione ha l'obiettivo di ripristinare le condizioni originarie del luogo; quindi, la connessione tra l'atto demolitorio e il ripristino della condizione originaria deve contenere anche la rimozione immediata delle macerie. Non può essere il frutto di tempi diversi e modalità distinte di intervento. Per fare questo bisogna mettere soldi e investire.

Perché si investe nel contrasto all'abusivismo sul piano della vigilanza e sul piano della demolizione? Perché il ripristino dei luoghi significa riportare a valore economico, ambientale e naturalistico quel segmento del territorio che è stato compromesso dai manufatti abusivi. A questo dobbiamo stare attenti: non dobbiamo consentire che la fase demolitoria si concluda con l'abbattimento del manufatto lasciando le macerie, lì abbandonate, a impedire la valorizzazione di quel territorio, che invece va salvaguardato attraverso un ripristino integrale del suo valore.

In conclusione, Presidente, il provvedimento al nostro esame ha alcuni limiti, il primo dei quali è la dotazione finanziaria: non possiamo pensare che 10 milioni di euro l'anno siano sufficienti per la dimensione dell'abusivismo che vogliamo contrastare e per la qualità dell'intervento demolitorio e di ripristino ambientale e naturale che vogliamo realizzare.

[FALANGA \(ALA-SCCLP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA \(ALA-SCCLP\)](#). Signora Presidente, chiedo che l'esame del provvedimento sia sospeso per

una ventina di minuti, perché vi è un problema, che è stato posto dalla Commissione bilancio, che fa riferimento allo stanziamento del fondo per gli anni 2016-2017-2018 e che comporterebbe la necessità di un emendamento che faccia slittare il suddetto arco temporale agli anni 2018-2019-2020.

Comprendo le ragioni della Commissione bilancio, ma mi permetto di segnalare che vi sono precedenti che hanno risolto diversamente la questione e che non hanno determinato la necessità di tornare all'altro ramo del Parlamento. Non vorrei che dall'altra parte, pur trattandosi sostanzialmente di una modifica formale che potrebbe essere approvata in una settimana, questo aspetto venisse strumentalizzato, con un utilizzo della politica come strumento di potere o per il raggiungimento di scopi diversi dall'interesse della collettività, e lasciassimo una serie di persone in attesa del provvedimento.

Com'è stato già ricordato, infatti, e come condiviso da tutti, anche dal Movimento 5 Stelle, questo è un provvedimento che fa giustizia, almeno nella fase dell'esecuzione delle sentenze.

Quindi, poiché c'è questo problema Presidente, le chiedo cortesemente di valutare l'ipotesi di concedermi una sospensione di venti minuti per parlare con gli uffici e segnalare i precedenti che, in termini, hanno avuto decisioni differenti, perché vorrei tentare, disperatamente, fino alla fine, di licenziare questo provvedimento senza bisogno di ulteriori passaggi che, ancorché formali, da formali potrebbero divenire sostanziali e determinare l'*impasse* del provvedimento.

[CASSON](#) (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON](#) (*Art. I-MDP*). Signora Presidente, in merito alla richiesta formulata dal senatore Falanga, osservo come vi sia una relazione del Ministero dell'economia e delle finanze piuttosto critica proprio per la parte che concerne la situazione finanziaria. Penso che, per come sono stati forniti i dati, sia indispensabile provvedere attraverso un emendamento, non credo sia possibile raffazzonare qualcosa pur di far passare il testo. Proprio da un punto di vista tecnico e finanziario è indispensabile un emendamento e il relatore, d'altra parte, è sempre in grado di proporre un testo adeguato su questo punto.

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, mi consenta: senatore Casson, ho chiesto 20 minuti per confrontarmi anche con lei in una sede che non sia questa. Perché intervenire così come è intervenuto? Ho chiesto la possibilità di confrontarmi con chi ritiene che la questione sia risolvibile soltanto con un emendamento che modifichi il testo. Ora, se non mi viene data questa opportunità ringrazio e prendo atto, ma giungo a conclusioni alle quali - ahimè - non sarei mai voluto giungere.

[PRESIDENTE](#). Senatore Falanga, aggiungo un'osservazione dal punto di vista logistico: ci sono ancora alcuni iscritti a parlare prima di concludere la discussione generale, per cui il tempo per fare le valutazioni che lei vorrà fare ci sarà dopo la fine della seduta, prevista per le ore 13.

[CALIENDO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#), *relatore*. Signora Presidente, lei mi ha anticipato: volevo proprio dire di concludere la discussione generale, facciamo ritirare gli emendamenti e poi avremo il tempo per parlare.

[TONINI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TONINI](#) (*PD*). Signora Presidente, come ho avuto modo di dire anche al collega Falanga per le vie brevi, è chiaro che si tratta di un aggiustamento di carattere tecnico, tuttavia è impossibile varare una norma con una copertura ormai superata perché la copertura 2016, essendo trascorso l'anno 2016, non ha più senso.

Dopo di che, mi rimetto alla Presidenza per quanto riguarda la possibilità di esperire vie diverse che non siano quelle di un emendamento con modifica della legge, che certamente comporta, come ha

lamentato in modo del tutto comprensibile il senatore Falanga, il ritorno alla Camera del disegno di legge solo per questo aspetto. Ove fossero percorribili altre strade, non ci sarebbe alcun ostacolo da parte mia e, credo, della 5a Commissione. Tuttavia, a me non risulta che siano possibili altre strade. Su questo, naturalmente, mi rimetto alla Presidenza.

**PRESIDENTE.** Avendo concluso questa parentesi, riprendiamo la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

**NUGNES (M5S).** Signora Presidente, dobbiamo innanzi tutto focalizzare che cosa è l'abusivismo. Io sono campana e so bene cosa ha significato l'abusivismo: si tratta di problemi legati chiaramente all'ambiente, al paesaggio e a rischi idrogeologici. Ma non ci rendiamo conto dello strumento politico che ha significato, in anni scellerati, l'abusivismo edilizio: è stato una leva di corruzione e contrattazione illecita tra la parte politica e chi aveva necessità di realizzare sul proprio territorio.

Abbiamo tanti Comuni e interi territori senza piani regolatori e senza piani attuativi. L'abusivismo è diventato per molti un modo di procedere, ma questo è stato il ricatto di una cattiva, cattivissima politica che su di esso ha lucrato, è cresciuta e si è arricchita, una politica in connessione con il malaffare e la camorra. E quando parlo di camorra o di mafia non mi riferisco a episodi territoriali o che derivano da un unico territorio, bensì all'atteggiamento camorristico e mafioso che inficia tanti, anzi tutti i livelli politici e istituzionali. Quindi, bisogna essere assolutamente rigorosi con la questione degli abbattimenti.

Quando esaminammo per la prima volta il provvedimento in Aula io mi dichiarai contraria a scorciatoie o scappatoie, perché continuiamo a vedere, in questo disegno di legge, un modo di creare scappatoie e scorciatoie; uscendo da quest'Aula, al bar, qualcuno mi posò la mano sulla spalla e mi disse: ti sei appena giocata la ricandidatura. Precedentemente, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche nel 2013, mi fu chiesto cosa pensavamo degli abbattimenti, che, ripeto, in Campania sono un problema grave, pesante e sostanziale, che tocca anche tante difficoltà. Risposi che eravamo per gli abbattimenti e che eravamo contrari a qualunque abusivismo e a qualunque cosa che andasse contro l'ambiente e la sicurezza, e soprattutto, che vestisse i panni del malaffare, perché, dietro l'abusivismo edilizio ci sono tanti altri abusi: dall'abuso dell'uso delle cave a quello dei trasporti, all'abuso delle discariche. Dietro l'abusivismo c'è tutto un mondo. Anche in quel momento mi fu detto che in campagna elettorale non avrei dovuto dire la verità, che avrei dovuto mentire. Io e il mio Gruppo riteniamo invece che bisogna dire la verità, senza disconoscere le vere difficoltà di chi ha trovato nell'abuso edilizio una soluzione, laddove non gliene era data altra. Ciò nonostante, non va bene.

Come architetto ho vissuto tre condoni edilizi, che hanno significato ricostruzioni abusive continue in nottetempo. Dobbiamo mettere uno stop definitivo e una pietra tombale a questo fenomeno.

Nonostante siano stati leggermente modificati nel passaggio alla Camera dei deputati, i criteri di priorità indicati nel provvedimento non ci piacciono. Anzitutto perché sono pleonastici, perché il pubblico ministero già opera secondo valutazioni di priorità e soprattutto perché daranno adito a ricorsi. È questo il fine? Allorquando si stabiliscono per legge taluni criteri di priorità, nel momento in cui ci sarà una lista e si metterà mano a questi abbattimenti, vi sembra plausibile che non vi siano ricorsi che vadano a nominare altri che non sono stati abbattuti prima? E anche se questo non corrisponderà al vero, non sarà sufficiente a bloccare il procedimento e a intasare i tribunali? Credo proprio di sì.

Se vogliamo entrare nel merito del provvedimento, quanto ai criteri per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, gli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale sono al terzo posto. Al primo si trovano gli immobili che deturpano il paesaggio, certamente; poi quelli che mettono a rischio la sicurezza. Avevo proposto, con un emendamento, quantomeno uno spostamento in avanti degli immobili che creano pericolo: chissà per quale motivo mi è stato detto di no. Quindi, gli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del coordinamento, sono al secondo posto. Figuriamoci se io non sono per la tutela del paesaggio: lo sono *in primis*; ma rispetto a dare la priorità all'incolumità dei

cittadini oppure a demolire le proprietà di soggetti condannati per il 416-*bis*, forse il paesaggio potrebbe anche aspettare.

Certo, alla Camera, grazie a emendamenti del Movimento 5 Stelle, è stato introdotto il fondo che, però, è stato detto giustamente, è insufficiente. Peraltro, l'onorevole Falanga ha detto che copre solo le annualità 2016-2017.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Non sono onorevole.

NUGNES (*M5S*). Perché, cosa ho detto?

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Mi ha chiamato onorevole.

NUGNES (*M5S*). Senatore, l'illustrissimo senatore Falanga.

Dicevo, il fondo è insufficiente e pur tuttavia necessario, perché conosciamo le difficoltà che i sindaci hanno a provvedere; difficoltà di tutti i tipi, perché la prima istituzione a contatto con i cittadini si trova ad avere a che fare con il vero problema, quello che pulsa, quello che piange, quello che grida di fronte all'abbattimento di una casa che viene definita di necessità e non ha neanche i fondi. Siamo convinti che un provvedimento serio, che andasse nella direzione di risolvere il problema, necessitava e avremmo lavorato con piacere ad un simile provvedimento, ma non è questo.

C'è poi la banca dati nazionale dell'abusivismo edilizio, un'ottima cosa che pure troviamo giusta, ma non bastevole a disinnescare il pericolo di una leva giudiziaria.

Per quanto riguarda il problema degli abbattimenti che generano macerie che devono essere recuperate (ma mancano anche le strutture del recupero) o portate a discarica, come piuttosto sovente avviene, ho presentato alcuni ordini del giorno, che erano originariamente emendamenti. Su questo tema abbiamo già il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che al comma 3 dell'articolo 31 dice che il primo atto, prima dell'abbattimento, è l'acquisizione al pubblico interesse. Ecco, vorrei che da questa acquisizione derivasse, insieme alla banca dati, la possibilità di valutare quali abbattimenti non siano strettamente connessi con la sicurezza dei cittadini né con la protezione paesaggistica, di acquisirli al patrimonio pubblico e immetterli nelle graduatorie previste per le liste di assegnazione del *social housing*. Questa poteva essere una visione diversa perché, da un lato, tanti territori hanno bisogno di assegnare case, quindi con una difficoltà di contenere il consumo del suolo, dall'altro, ne dobbiamo abbattere tante, che sono abusive. Quelle che non sono strutturalmente problematiche, che non sono su terreni inadatti, quindi tutte quelle strutture che non mettono a rischio la incolumità dei cittadini e non deturpano il paesaggio potrebbero rientrare in questo elenco. Se l'occupante è in grado di dimostrare di avere un'assoluta necessità, forse si potrebbe anche pensare di dargli l'immobile in concessione, soltanto per la sua parte, per il tempo della sua indigenza, anche in via prioritaria. Sarebbe stata però una misura su cui ragionare insieme e da elaborare per trarne un progetto reale.

Su questo testo noi non siamo assolutamente d'accordo. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Puppato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cardiello. Ne ha facoltà.

**CARDIELLO** (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Forza Italia, favorevole al provvedimento in esame, si accontenta di quello che abbiamo potuto fare.

Avremmo voluto fare di più per i cittadini campani, cara collega Nugnes, come atto dovuto nei confronti dei tanti e tanti cittadini che non hanno costruito su un terreno demaniale o nelle zone sottoposte a vincolo, ma su terreni di loro proprietà, laddove non c'erano vincoli; tuttavia, poiché la burocrazia e la politica non avevano provveduto all'adozione di piani regolatori, oggi quei cittadini, che si erano costruiti un tetto per necessità, si trovano a dover abbattere le abitazioni delle loro famiglie. Che sia un problema reale in Campania lo sappiamo tutti, ma forse alla collega Nugnes sfugge che l'unica Regione che non ha usufruito del condono, a differenza delle altre è stata la Campania, tanto che il governatore De Luca (che non appartiene alla mia forza politica) qualche settimana fa ha dichiarato che in Campania c'è bisogno di fare chiarezza sull'abusivismo.

Con il provvedimento in discussione si attenua il problema e non lo si risolve e noi, onorevoli colleghi, signora Presidente, che viviamo quotidianamente nelle aule dei tribunali il problema dell'abusivismo,



dell'abuso per necessità, lo vediamo tutti i giorni. Non è un problema di camorra, si tratta di sanare le abitazioni dove alcuni cittadini vivono con le proprie famiglie. Noi siamo contrari a sanare le opere della camorra, lo siamo stati in passato e lo siamo anche oggi. Sfugge alla collega Nugnes che qualche settimana fa in Regione Campania è stata approvata ed è in via di definizione una proposta con la quale gli abusi edilizi, le case acquisite, vengono date ai nuclei famigliari per non sfrattarli. Questo significa che in Campania c'è un problema che non si risolve con gli abbattimenti delle case di necessità, ma con gli abbattimenti degli hotel e delle ville dei camorristi (*Commenti della senatrice Nugnes*). Siamo d'accordo su questo, non potete accusarci di cose che non ci appartengono. Forse sfugge alla collega Nugnes che nelle aree di competenza della procura di Salerno le case vengono comunque abbattute nonostante siano state acquisite. Evidentemente questo sfugge.

NUGNES (*M5S*). Presidente, è la terza volta che mi nomina.

PRESIDENTE. Non sento niente, senatrice Nugnes.

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Il problema reale c'è ed esiste.

PRESIDENTE. Quando il collega finisce di parlare le do la parola.

MONTEVECCHI (*M5S*). È sorda?

PRESIDENTE. Non ho capito. Non sento cosa dice.

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Evidentemente sto dicendo la verità, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice, le do la parola subito dopo.

MARTELLI (*M5S*). Deve rivolgersi alla Presidenza, non alla collega.

PRESIDENTE. Senatore Cardello, si rivolga alla Presidenza.

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Sì, signora Presidente, chiedo scusa alla collega Nugnes, che ha ragione, perché non mi debbo rivolgere a lei. (*Commenti della senatrice Nugnes*).

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di andare avanti. (*Commenti del senatore Chiti*).

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, come le stavo dicendo, in Italia ci sono delle procure, come quella di Salerno, che, hanno fatto abbattere un immobile che apparteneva nonostante fosse stato acquisito ad un nucleo familiare composto da quattro persone, allora mi chiedo: perché una procura agisce in un modo e un'altra procura fa in un altro? È questo che il senatore Falanga ha voluto fare: dare un ordine di priorità, dare un senso agli abbattimenti, perché ogni procura d'Italia agisce come vuole.

Faccio un esempio per tutti. Ad Altomonte, in Calabria, davanti al castello c'è un hotel multipiano che deve essere abbattuto da ventidue anni. Vengono abbattute le case di necessità, ma non viene abbattuto un ecomostro che ha ventidue anni. Mi chiedo allora per quale motivo la procura di Salerno abbatte le case di necessità mentre la procura di Castrovillari non abbatte un ecomostro di ventidue anni. È un atto dovuto.

Signora Presidente, colleghi, il Gruppo di Forza Italia è soddisfatto, anche se in parte, di questo provvedimento. (*Commenti della senatrice Nugnes. Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

[MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, cerchiamo di non fare discorsi che poi lasciano il tempo che trovano. Purtroppo l'abusivismo è molto diffuso nel nostro Paese e crea dei problemi rispetto ai quali il legislatore prima o poi deve intervenire. Sono stato in particolare sensibilizzato dalla rivista «Bioarchitettura» rispetto a ciò che succede con l'abusivismo di fatto nelle zone soggette a grandi calamità, quindi a terremoti, grandi frane e quant'altro. L'aspetto inquietante è che ci sono numerosi cittadini italiani che hanno chiesto il condono. Io, come la senatrice Nugnes, sono contro i condoni, ma ce ne sono stati molti. C'è anche il fenomeno di tantissime persone che hanno richiesto il condono, ma non hanno ricevuto risposta.

In caso di terremoto come ci si comporta da questo punto di vista? Si tratta di un fabbricato del tutto illegittimo, quindi lo Stato si disinteressa delle conseguenze del terremoto in quel posto? Lo Stato nega ad eventuali abitanti ogni tipo di copertura, di assistenza, di interlocuzione? Oppure chi si è visto si è

visto e chi ha dato ha dato? Poiché c'è stata una calamità naturale, ciò che era illegale ieri diventa legale oggi? Non è un problema di poco conto.

Lavorando con modestia a tale questione con un gruppo di architetti della rivista «Bioarchitettura», avevamo pensato ad un progetto di legge che fosse centrato tutto sull'estensione e l'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, ossia uno strumento che ci dica tutto su un manufatto: quando è stato costruito, come è stato costruito, qual è il suo impatto idrogeologico, qual è il suo impatto energetico, quali sono i pericoli che esso comporta e, di conseguenza, quali sono le misure da prendere per evitare guai più gravi.

La corresponsabilizzazione dell'autore nel fascicolo del fabbricato ha come contropartita la possibilità che lo Stato sblocchi quest'area di nessuno, e cioè distingua tra quei fabbricati che non possono rimanere in piedi, e che quindi vanno abbattuti, dai fabbricati che invece, se si pone un rimedio operoso - come si diceva una volta - possono rimanere al loro posto. Questa era l'impostazione di una proposta di legge, che peraltro ho depositato.

In occasione di questo dibattito mi sono permesso di presentare due emendamenti che riprendono questo filo rosso, perché invece - hanno ragione le senatrici Nugnes e Lo Moro - questo provvedimento è una delle solite pezze a colori che permettono ai furbi di continuare a essere furbi. I criteri di abbattimento dei fabbricati sono così generici da provocare un mare di ricorsi in tribunale. Non vi lamentate se la giustizia non funziona: la giustizia non funziona anche perché una cattiva politica ne rende impossibile il funzionamento.

Ma non c'è solo questo. Ci sono degli abusivismi, per dirla chiaramente, di mafia, 'ndrangheta e camorra che finiscono in coda alla fila delle priorità: di fatto quegli edifici non saranno mai abbattuti. Guardate che quando fate questo piccolo favore alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra, dicendo che forse lì c'è una famiglia che ne ha bisogno, in realtà fate crescere la presa di queste organizzazioni mafiose su quella parte di popolo italiano che ha più bisogno. È assolutamente evidente, infatti, che se il mafioso realizza un manufatto del tutto illegale, in spregio a ogni regola, e lo dà a una persona che lo occupa, poi è quella persona che deve essere salvaguardata; ma salvaguardando quella persona si salvaguarda il *business* di camorra.

Si è parlato della Calabria e io vorrei parlare della mia Sicilia: accanto a Palermo c'è un'intera collina, bella, che fa parte del panorama, che è completamente disastata da costruzioni abusive in serie. Pensate che quello sia un abusivismo di necessità? Le persone che lo occupano potrebbero dire che hanno necessità della casa, ma in realtà non è così: si tratta di un'operazione di mafia bella e buona, si tratta della coda avvelenata del sacco di Palermo, che, come quello di Napoli e non solo, ha caratterizzato un periodo della nostra storia.

Sono assolutamente contrario al provvedimento. Segnalo all'attenzione del Senato - casomai volessimo avere uno scatto - che la conoscenza è l'unica garanzia che lo Stato di diritto ha di poter evitare di finire in un *cul-de-sac*: la conoscenza, il fascicolo del fabbricato, sapere come funziona poter distinguere, poter legiferare e decidere con intelligenza, anziché fare favori ai troppi furbi. Sono assolutamente contrario alla logica del provvedimento, così come è arrivato in Assemblea e proporrò comunque i miei emendamenti.

C'è, poi, la questione posta dai senatori Falanga e Casson: manca già la copertura. Allora, di cosa stiamo parlando? Di una pezza a colori che non funziona perché è già smandrippata. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

**D'ANNA** (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, non entro nel merito della questione che, per la verità, è stantia: se ne sente parlare almeno da una decina d'anni. Intervengo, invece, chiedendo l'attenzione del Governo, su una circostanza che riguarda la mia Regione, la Campania, che rispetto a tutte le altre Regioni d'Italia è stata defraudata - e ripeto il termine: defraudata - dei benefici del condono della legge Berlusconi.

Ricordo a me stesso e agli astanti che l'allora governatore della Regione Campania, Antonio Bassolino,

impugnò la legge Berlusconi e chi ha dovuto sanare sotto l'imperio della legge regionale che volle Bassolino stesso ha pagato oneri con un costo doppio rispetto alle altre Regioni, con la metà delle cubature da sanare. Chiedo allora, per i 6 milioni di cittadini della Campania o, meglio, per quelli che si trovino in quelle condizioni, perché debbono continuare a essere figli di un dio minore, quindi a dover pagare il doppio per sanare la metà delle volumetrie relative agli abusi. Dovete rispondere voi, perché voi siete il Parlamento, non potete delegare ad altri.

Ricordo che non è solo un fatto meridionale. L'ultimo condono l'ha ottenuto l'Emilia-Romagna, nel silenzio generale delle vestali e dei moralisti alle vongole, che ogni qual volta c'è qualcosa che riguarda la Campania o il Sud d'Italia levano forte la propria voce. Si saranno distratti in Emilia-Romagna.

Dovremmo poi parlare della tipologia degli abusi. Da un lato si chiede infatti il solito rigore e, dall'altro, si vorrebbe venire in soccorso degli abusi di necessità. Dovremmo metterci d'accordo. Ci dovremmo, come sempre, mettere d'accordo per capire se esiste la morale elastica, quella delle mezze vergini, quella per la quale la morale è una questione prospettica; se valgono gli abusi delle due piscine di Beppe Grillo nella zona residenziale di Genova, se valgono i sedici abusi condonati del figlio di Dario Fo, se valgono le terrazze abusive di Michele Santoro. C'è tutta una bella casistica. Eppure li hanno condonati.

Parlare invece oggi di condono non è stato possibile; con il terremoto in Emilia-Romagna lo abbiamo fatto, ma noi non lo possiamo fare. Nella zona di Pozzuoli e nella zona flegrea dobbiamo affidarci ancora una volta al bradisismo. Credo infatti che il bradisismo possa risolvere il problema perché inghiotte le case abusive e siamo in grazia di Dio. Ricordo infatti che per rimuovere tutte le case abusive ci vorrebbe un miliardo di euro e non i 10 milioni di euro che la Commissione bilancio si affanna a spostare da un anno all'altro.

Voi, epigoni dell'ambientalismo, mi dovrete poi spiegare in quale discarica andrete a mettere il materiale di risulta costituito da decine di migliaia di metri cubi. Trasformate Capri e Ischia in discariche a cielo aperto? O vogliamo portarlo qui, a Piazza Montecitorio, davanti a Palazzo Chigi?

Sono questi i problemi che dobbiamo affrontare e non dobbiamo farlo con il moralismo da quattro soldi che vale a seconda della longitudine e delle Regioni nelle quali il condono è stato usato e abusato. Ho fatto solo alcuni nomi di personalità famose, ma ne posso fare un'altra trentina. Il problema quindi è che con il provvedimento al nostro esame non si salva niente, perché esso è un'altra presa per i fondelli per la povera gente che ha dovuto fare gli abusi di necessità. Non facciamo altro che dire al magistrato la tempistica da utilizzare, con la furbizia tipicamente italiana (Casson ha ragione), ma occorre ragionare prima che si arrivi all'applicazione di quella sentenza. Perché il Parlamento non ha votato una legge che lasciava decadere *ipso iure* i sindaci che non approvavano i piani regolatori? Lo scopriamo adesso?

Vorrei raccontarvi una mia facezia: sono stato ospite di un amico a Salina, dove con piacere ho saputo che parecchi colleghi di quest'Assemblea, che vanno per la maggiore, avevano delle ville nelle quali appena uscivano dalla porta si trovavano con i piedi nell'acqua. Si potrebbe dire che all'epoca non c'era la cosiddetta legge Galasso, ma io ritengo che la moralità non sia figlia dei tempi. Voi andate ad abbattere un bagno e una stanza da letto della casa di una famiglia, che vengono usate dal figlio perché non ha la possibilità di andare altrove e affittarsi una casa, e vi tuffate, belli, paciosi e moralmente rinfrescati, nelle candide e limpide acque delle isole Eolie.

Se vogliamo ragionare, dobbiamo farlo su questo; dobbiamo ragionare sul fatto che i cittadini hanno abusato, ma lo hanno fatto per stato di necessità e noi non salveremo nemmeno quelle case perché, da italioti furbastri quali siamo, stiamo confezionando solo una legge, ma gli abbattimenti non potranno mai essere fatti, salvo per i poveri fessi che ci incappano. Ricordo infatti che i soldi e le discariche non ci sono e che non siamo stati in grado di fare il condono in Campania. Abbiamo defraudato milioni di persone della possibilità di sanare gli abusi che in altre Regioni sono stati sanati. Mi chiedo allora se volete ragionare in merito e siete in buona fede - cosa della quale dubito fortemente da quando frequento quest'Assemblea - se non volete solo strumentalizzare la questione e fare i difensori dell'ambiente.



Sono andato a Grosseto e ho visto per esempio quella bella ciminiera dove si produce energia elettrica a carbone del signore De Benedetti, tessera n. 1 del PD; ho visto abusi a Capalbio e nella Garfagnana, ma lì ci sono i *maître à penser* e le intelligenzie, che non commettono abusi, ma probabilmente fanno grondare quelle mura della loro scienza e della loro sapienza.

Interessatevi alla povera gente, farete la metà del vostro dovere! (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

**CAPPELLETTI** (M5S). Signora Presidente, questo è un provvedimento nato male, molto male, perché, come tutti ricordiamo bene, è nato come un condono mascherato: trasferiva infatti la responsabilità di stabilire i criteri sugli abbattimenti in capo al prefetto, che doveva prendere quindi sentenze già passate in giudicato, anzi, atti esecutivi, e valutarli nuovamente, esponendosi alla possibilità di vedere qualsiasi sua decisione impugnata davanti al tribunale amministrativo regionale. Con questo sistema si sarebbe bloccata qualsiasi possibilità di realizzare un qualunque abbattimento nel nostro Paese: era questo evidentemente il progetto dei firmatari del disegno di legge.

Nel frattempo, però, è passato infatti molto tempo, il testo è cambiato tantissimo e forse non assomiglia neppure più a quello iniziale; è anche molto migliorato, bisogna dirlo.

L'ultimo testo che ci accingiamo a discutere, ad esempio, riduce il numero dei suddetti criteri, che passano da undici a tre. Noi, signori - ve lo dico affinché rimanga scritto nel Resoconto - avevamo avanzato questa proposta in prima lettura, che però è stata respinta. Adesso prendo atto del fatto che la maggioranza converge su questa ipotesi: se ci aveste ascoltato in prima lettura, forse avremmo risparmiato un anno o anche più. È stato inoltre introdotto un altro elemento positivo alla Camera: non si parla più di criteri di priorità perentori, ma s'introduce l'espressione «adeguata considerazione».

Rimangono però moltissime perplessità. Una legge che non stabilisce una disciplina, ma la consiglia, a cosa serve? Perché la stiamo facendo? I criteri ci sono già e i rappresentanti delle procure che sono venuti in audizione al Senato e alla Camera l'hanno ampiamente dettagliato: le procure stanno già seguendo al loro interno un elenco di criteri. Il CSM è già intervenuto nei confronti di tutte le procure d'Italia *tout court*, prevedendo comunque criteri, che quindi esistono. Ma allora, se ci sono già, perché interveniamo nuovamente?

Forse, può aiutarci una rilettura veloce delle audizioni dei procuratori venuti in Parlamento a esprimere le loro considerazioni. Ebbene, questi procuratori intervenivano a proposito di un testo precedente a quello attuale, ma le loro osservazioni, nella stragrande maggioranza, sono sostanzialmente rappresentabili come critiche anche all'attuale provvedimento, che ci lascia perplessi, lo ribadisco. Tutti i procuratori auditi, tra l'altro, avrebbero preferito che i criteri fossero di esclusiva competenza delle procure, come criteri di organizzazione interna, non quindi come atto normativo. Li cito velocemente.

Franco Ionta, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma: «L'osservazione che si fa è che, invece di facilitare e snellire la procedura dell'abbattimento, fissando dei criteri di priorità di cui si è detto, la si complica ulteriormente. Infatti, in realtà qui si richiede al pubblico ministero una sorta di attività di indagine suppletiva a sentenza definitiva già emessa... In sostanza, in prima battuta, si richiederebbe all'organo delle esecuzioni - in una fase impropria perché è quella che dovrebbe essere meramente esecutiva - di riaprire le indagini, verificando anche il rilevante impatto ambientale dell'immobile che si va ad abbattere».

Luigi Riello, procuratore generale presso la corte di appello di Napoli sostiene innanzitutto che i nostri criteri sono interni e tendenziali. Là dove vi fosse un provvedimento normativo - che fa riferimento a situazioni che postulano un accertamento - rischieremmo di sortire l'effetto opposto rispetto a quello che si vuole determinare. Infatti, avremmo sia un rallentamento del procedimento sia una difficoltà di individuazione, soprattutto riguardo alle categorie oggetto dei criteri di priorità, con una proliferazione di incidenti di esecuzione perché in questo caso non si tratterebbe più di una violazione di un criterio interno, bensì di una violazione di legge.

Ugo Ricciardi, sostituto procuratore presso la corte di appello di Napoli si chiede: «Effettivamente, quale bisogno ci sarebbe di varare una nuova legge sulle demolizioni a livello nazionale?», visto - aggiungo io - che gli ordini di priorità già ci sono.

Leonida Primicerio, procuratore generale presso la corte di appello di Salerno: «...Fin quando i criteri di priorità vengono fissati da alcuni procuratori della Repubblica come provvedimento che ha natura soltanto organizzativa interna, ben vengano. Quando, invece, vengono fissati per legge, credo che siamo in un profilo di forte dubbio di costituzionalità. (...) L'ordine di demolizione è una sanzione a tutti gli effetti. È come se oggi il legislatore volesse dirmi che io, dopo vari procedimenti penali che hanno affermato la responsabilità degli imputati, posso arrestarne uno, ma non l'altro, oppure uno prima e l'altro dopo». E prosegue: «Ci troveremmo, infatti, di fronte a un aumento degli incidenti di esecuzione da parte del condannato (...) che fa ricorso, appunto, per vedere se abbiamo rispettato i criteri o meno. In sostanza, si creerebbe un aumento di contenzioso».

Nunzio Fragliasso, procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica del tribunale di Napoli afferma che criteri di priorità per legge si tradurrebbero in un vincolo, in un fardello ulteriore, con il rischio di paralizzare l'attività delle procure della Repubblica. Dichiaro poi: «In secondo luogo, questo articolato normativo potrebbe risolversi in una paralisi delle demolizioni, perché già adesso con i criteri interni siamo sommersi e subissati da incidenti di esecuzione che i giudici dell'esecuzione rigettano perché dicono che non c'è una violazione di una norma di legge perché è un criterio interno alle procure, ma, nel momento in cui i criteri saranno codificati, gli incidenti di esecuzione si moltiplicheranno».

Roberto Rossi, sostituto procuratore presso la procura distrettuale antimafia di Bari sostiene che, mentre i criteri di priorità delle procure sono interni, i criteri di priorità così come costruiti potrebbero avere una rilevanza di tipo processuale, e quindi aprire un contenzioso infinito che può avere e che avrà sicuramente, se così verrà approvato, effetti negativi. Inoltre, un ulteriore dato è che il moltiplicarsi dei procedimenti giurisdizionali porterà quasi inevitabilmente a un blocco delle esecuzioni.

Ennio Cillo, sostituto procuratore generale presso la procura generale della corte di appello di Lecce afferma: «...si avrà la percezione che questo sistema costituisce un *escamotage* praticabile, avremo la paralisi di tutto questo lavoro virtuoso al quale lavoriamo da oltre dieci anni».

Insomma, all'unanimità i procuratori auditi esprimono su questo provvedimento delle criticità che sembrano ragionevolmente insormontabili. Vero è che ci sono degli elementi positivi introdotti da questo provvedimento. Pensiamo al fondo per le demolizioni; pensiamo alla banca dati degli abbattimenti. È vero, come è stato ricordato, che dieci milioni di euro all'anno per finanziare questo fondo sono pochi. Noi stessi auspichiamo che questo fondo possa essere in qualche maniera incrementato e abbiamo anche presentato degli ordini del giorno che vanno in questa direzione. Una dotazione di dieci milioni di euro è troppo scarsa e consente di fare 130 o 140 abbattimenti all'anno.

Con l'accoglimento degli ordini del giorno che sono stati depositati, il Governo darà anche una interpretazione autentica di quanto sto dicendo in questo momento. Bisogna infatti ricordare che questo fondo di rotazione va ad aggiungersi e non va a sostituire il sistema di finanziamento attuale dei Comuni per finanziare l'attività di abbattimento; e che questo fondo di rotazione quindi verrà, ulteriormente e automaticamente, rifinanziato. Questo elemento è chiaramente positivo.

Tuttavia, come facciamo ad essere sicuri che questa norma non possa diventare uno strumento in mano alla criminalità, che, in base ai criteri di necessità previsti dalla legge, possa realizzare case abusive in spregio della legge stessa, mettendoci dentro qualcuno che vi abita? In questa maniera, risulterebbero ovviamente gli ultimi edifici ad essere abbattuti, a prescindere da dove siano stati realizzati, e, considerato il numero degli edifici da abbattere e il numero limitato di abbattimenti realizzabili in un anno, verrebbero sostanzialmente mantenuti *sine die*.

Questo è un interrogativo che lasciamo a tutti i colleghi; è una criticità di questo provvedimento su cui penso dovremmo soffermarci un attimo. Perché, al contrario, non si discute in quest'Assemblea di norme più stringenti per demolire sul nascere gli abusi e per commissariare quei Comuni che non sono

rigorosi nel far rispettare la legge? Sembra che, ancora una volta, stiamo chiudendo gli occhi di fronte al problema dell'abusivismo. Serviva un provvedimento ben diverso per contrastare questo fenomeno, che è tutto italiano.

Ebbene, signora Presidente, lo faremo noi quel provvedimento e lo faremo presto, molto presto, appena saremo al Governo del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

**FALANGA (ALA-SCCLP)**. Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione l'ottimo intervento del senatore D'Anna, un intervento appassionato, e ho ascoltato subito dopo l'intervento del senatore Cappelletti, che ha riportato e riferito le dichiarazioni di taluni procuratori della Repubblica. Non mi stimola, per la verità, rispondere al senatore Cappelletti; mi piacerebbe di più rispondere alle critiche dei diretti interessati, vale a dire ai procuratori della Repubblica citati dal senatore Cappelletti.

Non è vero che è sbagliato prevedere che, avendo due provvedimenti da eseguire, due sentenze di condanna a pena detentiva, il procuratore della Repubblica non possa decidere di arrestare prima Tizio e poi Caio. Non è vero, perché nelle procure della Repubblica, nell'ufficio esecuzione, le sentenze che prevedono una pena superiore a tre anni di detenzione vengono immediatamente eseguite; quando invece la pena detentiva da scontare è inferiore a tre anni, le procure generalmente mandano l'avviso di esecuzione per consentire al soggetto condannato di fare eventualmente istanza di misura alternativa. Quindi è falso immaginare e riferire in quest'Assemblea che il provvedimento in esame sarebbe scorretto, perché non è possibile prevedere un criterio diverso rispetto a quello cronologico. Il criterio cronologico non viene adottato per le sentenze di condanna a pene detentive, quindi mi domando dove sia lo scandalo se, anche per le sentenze che prevedono la demolizione di un manufatto abusivo, ci possa essere un criterio diverso da quello cronologico. Peraltro, in quale norma del nostro ordinamento è scritto che le sentenze di condanna si debbano eseguire sulla base del criterio cronologico? Non vi è alcuna previsione normativa. Il tutto è affidato alla discrezionalità di chi ne ha la responsabilità: procura generale e procura della Repubblica.

Nel merito del provvedimento ho immaginato di fare giustizia nella fase dell'esecuzione delle sentenze, almeno in quella fase. Mi devono dire, infatti, dov'erano Cappelletti e altri, critici e scrittori (si è mosso anche il rappresentante dei Verdi), quando in l'Italia venne approvata una legge che prevedeva il condono di abusi edilizi e immediatamente la Regione Campania, con il governatore Bassolino, approvò una legge regionale che escludeva l'applicabilità di una norma nazionale sul territorio campano? Era evidentemente una norma incostituzionale e lo sapeva certamente Bassolino e lo sapevano coloro che in Assemblea regionale approvarono questa legge; certamente lo sapevano gli uffici della Regione Campania e l'ufficio legale. Insomma, lo sapevano tutti; eppure quella legge si approvò.

Ovviamente la Corte costituzionale ne dichiarò immediatamente l'incostituzionalità, dopo che per i campani era spirato il termine per beneficiare del condono, quando per tutti gli italiani delle altre Regioni questo condono era stato concesso. Il numero, evidentemente corposo, degli immobili abusivamente realizzati in Campania è determinato anche da questa circostanza, non trascurabile, perché quando si parla del numero degli immobili abusivi nel Veneto, nel Lazio o in Lombardia, è chiaro che da questo numero vengo estrapolati tutti quegli abusi che, per effetto della legge del 2004, sono stati condonati. Pertanto, è chiaro che in Campania vi è stato un accumularsi di immobili realizzati abusivamente, mentre nelle altre Regioni questi erano stati già condonati. Dove stava Cappelletti, dove stavano coloro che criticano questo provvedimento, quando il Parlamento italiano approvò una legge, per far piacere alla casta dei notai, che consentiva il trasferimento degli immobili, ancorché abusivamente realizzati, purché fosse stata presentata istanza di condono e fossero state pagate due rate di oneri?

È una legge, quella sì, ingiusta, che contrasta con le norme elementari del diritto. Un contratto che ha un oggetto illecito, sin da epoca romana, è un contratto nullo. Ebbene, con una legge lo Stato e il Parlamento italiano dissero che quel contratto con un oggetto illecito poteva essere regolarmente stipulato davanti al notaio. Immaginatevi, signori, l'operaio, il contadino o il muratore, privo di

strumenti scientifici adeguati, che va dal notaio a comprare una casa e paga, magari con un mutuo, perché il "notaro" ha garantito che quell'atto è legittimo ed è corretto, e se ne torna a casa con quello che a Napoli si chiama lo "strumento" sottobraccio, convinto di aver comprato la casa legittimamente. Ebbene, questo signore non ha commesso alcun abuso, non ha violato la legge, ma ha comprato legittimamente la casa di sua abitazione. Certo, non l'ha fatto chi faceva attività di speculazione. Chi lo ha fatto?

Lo ha fatto la casalinga o l'operaio. E oggi, poiché mancavano i presupposti previsti dalla norma - mi riferisco alla legge n. 47 del 1985 - noi diciamo a questo signore che ha comprato la casa dal notaio, pagando con un mutuo, che la casa è abusiva e che sarà abbattuta. Dove siamo? Siamo in un Paese con affermata e consolidata civiltà giuridica? Ho paura di no, non credo. Le opposizioni ci dovevano essere quando venne approvata una tal norma che piaceva alla casta dei notai perché facevano molti atti di trasferimento di proprietà a discapito della povera gente. (*Commenti della senatrice Nugnes*). Prevedere criteri di priorità significa fare in modo che lo speculatore edilizio si veda immediatamente eseguire la sentenza di condanna alla demolizione, significa prevedere che il camorrista che ha costruito una casa probabilmente con proventi di natura illecita si veda abbattere il proprio immobile.

Come dicevo ieri a Bonelli dei Verdi, non dico che non debba essere abbattuta la casa di Gennaro Esposito, muratore, ma quantomeno gli si deve dare la possibilità di riflettere e di trovare una soluzione e di non vivere una condizione di ingiustizia vedendo le case di cui ha parlato D'Anna in piedi sulla costa e la sua abbattuta dalle ruspe. Questo è il senso del provvedimento: non è un condono edilizio, non significa affermare e legalizzare l'abuso.

Inoltre, visto che si fanno tante differenze tra i campani e i cittadini di altre Regioni (*Commenti della senatrice Nugnes*), ricordo che in Campania esiste una norma vigente, la cosiddetta legge Galasso, che doveva essere una norma transitoria, varata nel 1980. Transitoria significa che doveva avere vigenza per un determinato breve periodo al verificarsi di determinate attività delle pubbliche amministrazioni. Ebbene, non vi sono state queste attività e quella legge è ancora vigente ed è una legge che riempie di vincoli: se si vuole aprire una finestra in un cesso buio di una casa nella periferia dell'Agro Nocerino la Sovrintendenza può dire che non si può fare. (*Commenti della senatrice Nugnes*).

Presidente, io non apprezzo, poiché io non intervengo mai quando parlano gli altri, la prego di non farmi interrompere da chi non ha titolo per farlo.

NUGNES (M5S). Chiedo scusa.

PRESIDENTE. La senatrice Nugnes si è scusata. Vada avanti, senatore Falanga.

FALANGA (ALA-SCCLP). Dov'erano coloro che contrastano questo provvedimento quando in quest'Aula e in Regione Campania si fecero delle leggi che andavano a discapito della povera gente?

Adesso è stato stanziato un fondo. Il senatore Caliendo, relatore, che appassionatamente ha sostenuto il provvedimento e al quale rivolgo ovviamente il mio apprezzamento e il mio ringraziamento, si è trovato di fronte ad un dato contabile, vale a dire che la Camera ha approvato uno stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, la qual cosa impone una modifica che è puramente tecnica, cioè l'eliminazione del 2016 per lasciare il 2017 e il 2018 e l'aggiunta del 2019.

Sto girando per tutti gli uffici, con la comprensibile comprensione (consentitemi il gioco di parole) da parte di chi mi ha dato ascolto, per trovare una soluzione. Infatti, temo che anche per una correzione così insignificante (basta un timbro) il provvedimento non potrà più essere modificato una volta licenziato da noi, (siamo in seconda lettura). C'è soltanto la necessità di questa modifica formale volta ad eliminare il riferimento al bilancio del 2016 e inserire quello ai bilanci degli anni 2017, 2018 e 2019. In quanto tempo la faranno alla Camera dei deputati? La modifica può essere fatta in venti giorni, anche in sede deliberante in Commissione giustizia. Lo faranno? Se non lo faranno, allora vuol dire che utilizzano un appiglio per raggiungere scopi che non riescono a realizzare per le vie ufficiali, attraverso il dibattito nelle Aule del Senato e della Camera dei deputati.

Non mi ci ritrovo in questo contesto e in questa cultura. Sono un avvocato onesto, non ho fatto mai della norma giuridica uno spaccio di convenienza e non posso sopportare che si faccia spaccio di

convenienza di un cavillo giuridico. Ho detto che me ne vado dal Senato, probabilmente con soddisfazione della senatrice Nugnes e degli altri colleghi del Movimento 5 Stelle, che invito a votare a favore delle mie dimissioni. Me ne vado da questo Senato, perché non voglio stare in questo ambiente. Non voglio stare con dei parlamentari che utilizzano un cavillo per impedire l'approvazione di una norma giusta, che fa giustizia al mio popolo campano.

Bastano venti giorni da oggi. Una volta approvato, il provvedimento torna alla Camera dei deputati; ripeto, bastano venti giorni. Se tra venti giorni il provvedimento non sarà calendarizzato (controllerò le date), le sarà presentata, signora Presidente, la lettera delle mie dimissioni e inviterò i colleghi del Movimento 5 Stelle a non rigettarle e ad accoglierle, perché al mio posto verrà probabilmente qualcuno - non so chi - che su questi aspetti e per questo verso potrà forse chiudere un occhio. Io gli occhi non intendo chiuderli, né uno, né tutti e due. Non avendo quindi potuto dare un minimo di risposta alle genti del mio territorio, me ne vado, perché non ha senso stare qui e pigiare il pulsantino per lo stipendio. Grazie a Dio, ho una professione che mi consente di vivere agiatamente e adeguatamente. Peraltro, non avendo vizi o esigenze di vita eccezionali, posso vivere tranquillamente con i proventi del mio studio professionale e restarmene a casa.

Questo è il messaggio che mando all'onorevole Ferranti, che per un'altra questione mi ha querelato e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sta valutando se le mie affermazioni siano state offensive o espresse nell'ambito di un contrasto politico. Rivolsi le scuse all'onorevole Ferranti nel caso in cui le mie affermazioni avessero provocato in lei un sentimento di offesa, non essendo questa la mia intenzione. Glielo rivolgo ancora oggi e glielo rivolgerò anche qualora quest'Assemblea dovesse ritenere insindacabile la mia condotta. Ripeto, lo farò ancora. Questo è però il messaggio che mando all'onorevole Ferranti: il provvedimento si può licenziare in Commissione in sede deliberante in venti giorni; se ciò non viene fatto, allora vuol dire che si è adottato un trucchetto, un artificio per poter dire alla gente che si era d'accordo senza però alla fine portare a casa il risultato.

Un giornalista mi ha chiesto del ritorno elettorale; è noto che non sono un politico di territorio e non valuto il polso del consenso elettorale. Non credo di aver mai chiesto voti a qualcuno. Quindi, non mi interessa se c'è o no un ritorno elettorale. Io ho fatto qualcosa che ritenevo giusto fare; ho fatto un intervento normativo dopo essere stato nel religioso silenzio del mio studio a riflettere su come potevo risolvere il problema di questa gente. Avevo trovato una soluzione che è stata plaudita dai miei amici di Forza Italia.

È una battaglia che io non ho inteso neanche intestare solo a me, ma ho voluto condividere con tutti gli amici d'avventura, tutti gli amici di Forza Italia. Penso infatti che è grazie a loro che mi sono formato in questo modo ed è sempre grazie a loro che questo provvedimento è arrivato in sede di deliberazione finale al Senato.

Signori, senatore Tonini, presidente Zanda, senatore Lumia, spero che mi darete un segnale di onestà intellettuale. Spero che il Partito Democratico, che pure ho sostenuto durante la riforma costituzionale - facendo parte del Gruppo di Verdini - mi dia una risposta di onestà e mi dica se intende o no far vedere la luce a questo provvedimento. Signori, se - ahimè - ciò non avverrà, dirò al popolo campano che sono stato fregato, imbrogliato, e con chi mi imbroglia non voglio avere nulla a che fare. Lascio a loro la soddisfazione di avermi imbrogliato e a me la dignità di essere stato in buon fede.

Ho detto tutto, signora Presidente. Potrei parlare ancora per un'ora, ma lei mi toglierebbe la parola. La ringrazio per avermi consentito anche qualche minuto in più e annuncio che, ovviamente, il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FI-PdL XVII).*

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei sollecitare la risposta ad alcune interrogazioni.

Il 19 aprile scorso il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a rimborsare i Comuni delle spese affrontate per preparare il *referendum* che avrebbero dovuto tenersi il 28 maggio. Siccome la legge che ha impedito di svolgere il *referendum* è stata approvata solo di recente, i Comuni hanno già dovuto affrontare notevoli spese. Il Senato ha impegnato il Governo a rimborsare ai Comuni le somme spese. Chiedo che il Governo risponda alla mia interrogazione [4-07477](#) del 9 maggio.

Lo stesso Governo giorno ho presentato l'interrogazione [4-07465](#) in cui chiedo i contenuti del colloquio tra il presidente del Consiglio Gentiloni Silveri e il noto speculatore internazionale George Soros, sostenitore dell'agenda LGBT, della migrazione di massa, del superamento degli Stati nazionali e della diffusione della droga. Sarebbe interessante sapere di quali di questi argomenti ha parlato con il Presidente del Consiglio, visto che non era un incontro privato ma è avvenuto a Palazzo Chigi, di cui, però, il sito del Governo - giustamente generoso di informazioni sugli altri incontri tenuti dal Presidente del Consiglio - non ha informato, ma sono state le agenzie di stampa a farlo.

Sollecito anche la risposta all'interrogazione [3-03233](#) del 18 ottobre scorso e ad altre che menziono per numero sullo stesso argomento, le [4-06825](#), [4-06850](#) e [4-06982](#) sul perché, nonostante vi siano precisi obblighi di legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non abbia indetto la gara per il rinnovo delle concessioni dell'autostrada ATIVA e della autostrada Torino-Piacenza. La mancanza di questa gara fa pagare al contribuente - oppure fa perdere allo Stato, a seconda di come si orientava la gara - qualche centinaio di migliaia di euro al giorno. Dal 18 ottobre, ogni giorno lo Stato italiano ha perso qualche centinaio di migliaia di euro perché i signori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non solo non indicano la gara, ma non si degnano di rispondere alle interrogazioni. Con ciò, data l'ora, mi avvio a concludere il mio intervento, anche se dovrei sollecitare anche altre interrogazioni, ma per oggi bastano queste.

Ricordo solo che il Governo italiano è l'unico a non rispondere alle interrogazioni; risponde solo a una parte di esse. Tutti i Governi di tutti gli altri Paesi del mondo che siano provvisti di un Parlamento rispondono alle interrogazioni; tutte le Giunte regionali, provinciali e comunali italiane lo fanno; solo il Governo nazionale non lo fa. Il Regolamento del Senato è preciso nell'affermare che deve farlo, quindi deve rimediare. (*Applausi del senatore Amidei*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[BLUNDO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BLUNDO](#) (*M5S*). Signora Presidente, intervengo brevemente, dopo averlo già fatto nel febbraio scorso, per sollecitare ancora una volta la Presidenza a procedere velocemente alla nomina dei senatori che dovranno comporre la Commissione monocamerale di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri Comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Ricordo alla Presidenza che la Commissione d'inchiesta è stata deliberata da quest'Assemblea il 10 novembre scorso, con l'approvazione del documento XXII, n. 5, a mia prima firma, che avevo presentato addirittura nel 2013.

Avviare i lavori della Commissione è un atto doveroso verso i cittadini aquilani che vogliono vedere accertate le responsabilità politiche per i tanti illeciti che in questi anni hanno contrassegnato il processo di ricostruzione e che sono finiti, per fortuna, sotto la lente d'ingrandimento della magistratura. L'accertamento delle responsabilità politiche non è secondario in questa vicenda, a maggior ragione dopo la recente diffusione di alcune intercettazioni che, pur non facendo emergere fatti e circostanze penalmente rilevanti, mettono però in luce intrecci e trattamenti di favore tra l'amministrazione uscente e alcuni imprenditori impegnati nelle operazioni di ricostruzione, al punto



da gettare ulteriori ombre sul grado di trasparenza e moralità con cui sono state gestite le operazioni di questi anni.

Inoltre, in un articolo pubblicato su «Il Centro» l'11 maggio si fa riferimento al fatto che il sindaco sapeva di essere intercettato. Comunicare ad una persona l'esistenza di una indagine investigativa configura il reato di violazione di segreto d'ufficio e su questo presenterò anche un'interrogazione al Ministro della giustizia.

Da novembre, colleghi, sono trascorsi mesi che sarebbero stati preziosi per dare inizio all'indagine e ottenere già dei primi importanti risultati. Avviandomi alla conclusione, solo nel mese di marzo, dopo mia sollecitazione, il Presidente Grasso ha chiesto i nomi dei componenti per la Commissione d'inchiesta e la collega Montevecchi, come Capogruppo, ha indicato il mio nome e quello del senatore Castaldi; nulla è dato sapere, invece, dei nominativi indicati dagli altri Gruppi. Non si sa se tutti abbiano dato le loro indicazioni o se da parte di qualche Gruppo queste stiano tardando ad arrivare alla Presidenza. Sta di fatto che questa dilazione dei tempi è difficile da giustificare e da motivare per ragioni diverse dall'assenza della famosa volontà politica.

Con questo intervento chiedo pertanto nuovamente alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del documento che istituisce la Commissione d'inchiesta, di procedere il prima possibile alla nomina dei componenti e, qualora i Gruppi parlamentari non abbiano ancora comunicato i nomi, di indicare le ragioni che finora hanno impedito l'avvio della Commissione d'inchiesta, magari rispondendo alla lettera che ho inviato il 21 dicembre, alla quale non ho mai avuto risposte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**PRESIDENTE.** Senatrice Blundo, i motivi li ha già definiti lei stessa, infatti non tutti i Gruppi hanno comunicato i nomi dei componenti della Commissione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con lo stesso ordine del ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,05)*.

Allegato B

**Testo integrale della dichiarazione di voto in dissenso del senatore Manconi sul disegno di legge n. 10-362-388-395-849-879-B**

Signora Presidente, senatrici e senatori, non parteciperò al voto sull'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento perché ritengo che quello in questione non sia un testo mediocre: è, né più né meno, che un brutto testo. E la scelta di non votarlo è per me particolarmente gravosa perché originariamente il disegno di legge portava il mio nome, in quanto esattamente il primo giorno della presente legislatura (il 15 marzo 2013) depositai il mio testo. Del quale, oggi, praticamente nulla più resta.

Innanzitutto perché quello che veniva definito - come vogliono tutte le convenzioni internazionali - un reato proprio è stato mutato in un reato comune. Dopodiché, nell'articolato precedente, quello discusso nel luglio del 2016, si pretendeva che le violenze o le minacce gravi fossero "reiterate" perché così, e solo così, si sarebbe concretizzato il reato di tortura. Oggi, nel testo che verrà approvato, si dice che il fatto è punibile se compiuto mediante "più condotte". Ora, passi che il reato di tortura non sia riconosciuto per quel che è: un reato proprio dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, derivante cioè dall'abuso di potere di chi tiene sotto la propria custodia un cittadino. Passi che il trauma psichico della vittima di tortura debba essere "verificabile" per concorrere a definire il fatto delittuoso. Ma che quest'ultimo debba comportare, per essere perseguibile, "più condotte" (dello stesso

genere o necessariamente distinte?), questo è davvero inaccettabile.

Più in generale il diritto penale richiede norme connotate da una fattispecie determinata e chiara. Una norma dai confini non definiti, vaghi, inintelligibili mette a rischio il principio di legalità penale. Dalla definizione della condotta perseguita dipende la "giustiziabilità" di taluni fatti e di conseguenza dipendono le garanzie per le vittime ma anche per gli autori di quei fatti stessi. Così come è stata scritta, la norma risulta di ardua applicazione: devono ricorrere nella definizione votata tali e tante circostanze da rendere complessa ogni operazione ermeneutica.

D'altra parte, per esservi tortura devono verificarsi violenze esercitate attraverso più condotte. Dunque il singolo atto di violenza brutale (si pensi a una condotta singola di *water boarding*) potrebbe non essere punito. Ancora, scrivere in una norma che introduce il crimine di tortura che il trauma psichico deve essere verificabile significa introdurre un elemento di valutazione che impone probabilmente perizie psichiatriche o psicologiche. Ma i processi per tortura avvengono per loro natura anche a dieci anni dai fatti commessi. Come si fa a verificare dieci anni dopo un trauma avvenuto dieci anni prima? Perché inserire una limitazione alle torture psichiche che sono le più frequenti nella storia della sopraffazione istituzionale?

Tutto ciò significa ancora una volta che non si vuole seriamente perseguire la violenza intenzionale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in danno delle persone private della libertà o comunque loro affidate. E non per un riprovevole ma trasparente giustificazionismo della tortura in nome di qualche stato di eccezione: ma solo per accondiscendere a richieste corporative che vogliono salvaguardare i peggiori, infangando la dignità dei migliori tra gli appartenenti alle forze di polizia, che mai si sognerebbero - nella stragrande maggioranza - di usare violenza contro le persone sottoposte alla loro custodia. Non sanzionare quanti ricorrono a torture o a trattamenti inumani o degradanti, questo sì che significa disonorare la divisa e ledere il prestigio delle forze di polizia.

Torna, dunque, al punto di partenza il disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura. E questo conferma ancora una volta come i partiti non riescano a liberarsi di quel riflesso d'ordine che li rende subalterni, prima ancora che ai corpi dello Stato, alle loro rappresentanze politico-sindacali, alle loro potenti pulsioni corporative e alle loro irresistibili tendenze alla connivenza. È come se la classe politica non si fidasse della lealtà delle polizie, dubitasse della loro dipendenza in via esclusiva "dalla legge", ne temesse le reazioni incontrollate. Da qui, una sorta di complesso di inferiorità e di sudditanza psicologica che pone come prioritario l'obiettivo della stabilità e della compattezza di quegli stessi apparati, anche quando ciò vada a discapito della correttezza e della piena legalità del loro agire. E più in generale a scapito di indispensabili, e non sempre indolori, processi di democratizzazione. Si tratta di un meccanismo micidiale che alimenta lo spirito di corpo e impedisce la trasparenza, che rafforza le tendenze all'omertà e ostacola qualunque processo di autentica autoriforma.

Di conseguenza, nonostante le migliori intenzioni di alcuni, anche questa non sembra la legislatura adatta per far corrispondere il nostro codice penale alle disposizioni costituzionali e a quelle della Convenzione delle Nazioni unite del 1984, chiarissime e inequivocabili sulla necessità e sulle modalità di configurazione del reato di tortura.

In ultimo, ricordo che la ratifica da parte dell'Italia della convenzione delle Nazioni Unite sul reato di tortura porta la data del 1° gennaio 1988. È l'anno di nascita di Giulio Regeni, il nostro connazionale sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Perché richiamo questa coincidenza? Perché nell'atteggiamento - che mi addolora definire inerziale - del nostro Paese nei confronti del regime dispotico dell'Egitto, che nega la verità su quella morte, trovo una possibile e drammatica chiave di interpretazione. L'Italia, priva di una legge contro la tortura - e forse destinata ancora a non averla - rivela una sorta di complesso di colpa e un *deficit* di autorità morale quando deve pretendere da un altro Stato un'intransigente ricerca e sanzione delle responsabilità di chi ha seviziato e brutalizzato fino alla morte il corpo di un giovane. Non posso non ricordare qui le parole dei genitori di Giulio Regeni, ai quali dedico questo mio modesto atto di dissenso. Davanti al suo corpo martoriato, queste sono state le loro parole: "Il volto di nostro figlio era diventato piccolo, piccolo, piccolo. Lo abbiamo



riconosciuto dalla punta del naso. Sul suo viso tutto il male del mondo".

Si, tutto il male del mondo - nel pensiero dei signori Regeni - è appunto la tortura. Che non è solo esercizio di violenza sull'organismo fisico della vittima, sugli arti, sulle piante dei piedi, sulla schiena, sui genitali e sul volto. È volontà di degradazione della persona, mortificazione della sua identità, annichilimento della sua dignità. È intenzionale riduzione della "materia umana" (Primo Levi) alla sola dimensione del dolore fisico, schiacciando e annullando quell'umano nella materialità sofferente del corpo brutalizzato.

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Cuomo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Santangelo, Sollo, Stucchi, Tocci, Valentini, Vicari e Zavoli. Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, Divina, Gambaro, Fazzone e Lucherini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Buemi, Gaetti e Vaccari, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere.

##### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

In data 16 maggio 2017, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Augello ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli, pendente dinanzi il Tribunale di Roma (*Doc. IV-ter*, n. 11-A).

Mozioni

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANARDI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#), [COMPAGNA](#), [BRUNI](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [BOCCA](#), [DLMAGGIO](#), [TARQUINIO](#) - Il Senato,

premessi che:

con la raccomandazione del Consiglio europeo del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, gli Stati membri erano tenuti a garantire a tutti i giovani, di età inferiore a 25 anni, l'opportunità di "ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale";

il programma "Garanzia Giovani" viene messo in campo, quindi, per prevenire la disoccupazione tra i giovani, per ridurre la percentuale di coloro che abbandonano gli studi e per ridurre, di conseguenza, anche il numero degli esclusi dal contesto sociale;

premessi, inoltre, che:

in Italia, il piano di attuazione della "Garanzia Giovani", partito ufficialmente il 1° maggio 2014 con l'apertura del sito *web* governativo "garanziagiovani" (attraverso il quale si intendeva informare i giovani riguardo alle opportunità disponibili), è rivolto a coloro che hanno un'età compresa fra i 15 e i 29 anni e comprende tutti coloro che sono disoccupati o inattivi, al di fuori di ogni ciclo di istruzione o formazione;

i requisiti della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione devono essere posseduti al momento della registrazione al programma e devono essere mantenuti durante tutto il percorso, determinando, viceversa, condizioni di incompatibilità;

al programma non possono aderire, pertanto, coloro che sono iscritti ad un qualsivoglia corso di aggiornamento; inoltre, coloro che mantengono il requisito della non occupazione, decorsi i 6 mesi, si ritrovano disoccupati;

i fondi destinati all'attuazione del programma "Garanzia Giovani" dall'Unione europea, da impiegare entro il 2018, ammontano a 1,5 miliardi di euro, cui vanno aggiunti eventuali altri stanziamenti regionali, nazionali o comunitari;

premessi, peraltro, che:

secondo i dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i giovani che si sono registrati sul sito *web* al piano "Garanzia Giovani" avrebbero superato il milione di unità;

tuttavia, nonostante il rilevante numero di iscritti, il piano, secondo il *report* dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), avrebbe portato all'inserimento nel mondo del lavoro di soli 32.000 giovani e avrebbe consentito alla maggior parte degli iscritti solo di seguire corsi di formazione o tirocini;

i tirocini, in particolare, il cui numero è 4 volte superiore a quello dei contratti, parrebbero essere utilizzati quale forma di lavoro (mascherato) prediletta dalle imprese;

i medesimi, inoltre, assorbirebbero anche buona parte delle risorse stanziare, al pari dei corsi di formazione, dei convegni, dei seminari, eccetera;

il piano in Italia, quindi, puntando quasi del tutto sui tirocini e poco sugli impieghi lavorativi, avrebbe costretto i giovani ad effettuare più iscrizioni su *database* diversi; tale procedura, a sua volta, avrebbe "trascinato" gli iscritti in un vortice di burocrazia;

il piano "Garanzia Giovani" italiano, inoltre, sarebbe stato caratterizzato da evidenti inefficienze amministrative, dalla poca trasparenza dei bandi e dall'assenza di rimborsi spese;

la lentezza e l'inefficienza delle strutture preposte a gestire il programma con le conseguenti lungaggini burocratiche, le estenuanti attese per il conseguimento degli attestati di formazione e, soprattutto, i ritardi o la mancanza nei pagamenti avrebbero ulteriormente disorientato e demoralizzato i giovani, più che avvicinarli al mondo del lavoro;

la graduatoria di "Garanzia Giovani", che comprende professionisti e non, avrebbe comportato complesse procedure burocratiche e tempi di attesa per sostenere il colloquio presso i centri territoriali per l'impiego (necessari per formalizzare l'iscrizione) piuttosto lunghi, che, in alcuni casi, avrebbero raggiunto i 6 mesi;

premessi, infine, che:

la crisi economica iniziata nel 2008 e la mancanza di adeguate politiche di rilancio dell'economia e dell'occupazione hanno determinato, in Italia, fra l'altro, un declino del mercato del lavoro molto significativo, che ha fatto registrare un tasso di disoccupazione superiore al 42 per cento;

le citate condizioni di incompatibilità, di complessità burocratica e di tempistica necessaria all'assolvimento delle procedure, nonché quelle relative al declino del mercato del lavoro, quale effetto di un uso improprio del programma "Garanzia Giovani", producono grave disagio e la conseguente protesta di tanti giovani, come ad esempio accade per i laureati in Farmacia che, lungi dall'ottenere gli auspicati benefici dalle misure introdotte dal programma, vedono inesorabilmente sempre più gravemente pregiudicate le loro prospettive occupazionali;

considerato che:

la Corte dei conti europea, che ha esaminato i programmi "Garanzia Giovani" di 7 Stati europei (Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Portogallo e Italia), ha certificato che il nostro Paese ha la percentuale più bassa di giovani inseriti nel mondo del lavoro (ovvero il 31 per cento) rispetto alla media europea attestata intorno all'80 per cento; simmetricamente, mentre in Europa la media dei giovani avviati a tirocinio si aggira intorno al 13 per cento, in Italia i tirocinanti supererebbero il 54 per cento dei casi;

il piano "Garanzia Giovani", che avrebbe dovuto aiutare ad inserire nel mondo del lavoro soprattutto i giovani inattivi, che non lavorano, non studiano e non fanno tirocinio, ha finito, secondo la Corte dei conti europea, per garantire solo i soggetti più qualificati e con un livello di istruzione più alto, trascurando proprio i più deboli;

in definitiva, secondo la Corte dei conti europea, la percentuale dei giovani disoccupati in Italia risulterebbe essere lievemente diminuita, in conseguenza dell'invecchiamento della popolazione e non, purtroppo, per l'aumento dei giovani occupati;

considerato, inoltre, che:

in Italia il piano "Garanzia Giovani", investendo soprattutto nei tirocini (intesi quale forma di

corresponsione di lavoro) ha consentito alle aziende di avvalersi di giovane manodopera in modo gratuito o sottopagato, senza alcun vincolo a costituire un rapporto di lavoro vero e proprio; specialmente nel sud dell'Italia l'enorme burocrazia del piano ha scoraggiato i giovani che vivono una condizione quasi di abbandono;

il piano "Garanzia Giovani" in Italia, in definitiva, ha assunto le caratteristiche di una sorta di fabbrica di precari e ha inquinato il mondo del lavoro;

considerato, peraltro, che a parere dei proponenti:

occorrerebbe individuare un nuovo meccanismo, che consenta alle aziende che intendono implementare l'organico (e, quindi, impegnarsi ad assumere il tirocinante o apprendista) di avviare le richieste per i tirocini e l'apprendistato, che, al termine, dovrebbero concludersi con l'attivazione d'un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

occorrerebbe mettere in atto adeguate misure di contrasto all'abbandono scolastico;

occorrerebbe infine eliminare l'attuale graduatoria unica e introdurre una per gli iscritti professionisti e un'altra per i non professionisti, al fine di accelerare le pratiche;

considerato, infine, che l'Unione europea si appresta a varare un ulteriore finanziamento per il programma "Garanzia Giovani" di 1,2 miliardi di euro, da utilizzare entro il 2020; di questi, dovrebbero essere destinati all'Italia circa 300 milioni di euro, a cui dovrebbero aggiungersi altri 500 milioni circa derivanti dal Fondo sociale europeo,

impegna il Governo:

1) a porre in essere un sistema omogeneo ed organico in grado di erogare i servizi, in tema di lavoro per i giovani, in maniera effettivamente efficace e superando le eventuali disomogeneità regionali;

2) a porre in essere un sistema di monitoraggio completo che consenta di conoscere il reale grado di efficacia delle misure poste a garanzia per i giovani e di elaborare strategie maggiormente efficaci e concrete;

3) a individuare, per l'impiego dei nuovi finanziamenti europei, un sistema più efficace e meno burocratico per realizzare l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro rivolta ai giovani;

4) ad introdurre ed attuare misure concrete, nell'ambito dell'impiego dei finanziamenti al piano "Garanzia Giovani" fino al 2020, utili all'inserimento nel mondo del lavoro, quali i pagamenti immediati, i rimborsi spesa, l'avvio dei tirocini per coloro che sono inseriti nelle graduatorie, il riconoscimento dei tirocini e dei corsi di formazione svolti, nonché l'introduzione di un reddito minimo garantito;

5) a regolare l'impiego dei tirocini quali strumenti per insegnare ai giovani le conoscenze necessarie per svolgere adeguatamente le mansioni cui saranno preposti;

6) a individuare nuovi meccanismi che consentano alle aziende di assumere i tirocinanti o apprendisti al termine del tirocinio o dell'apprendistato;

7) ad accertare le cause che determinano l'abbandono degli studi e ad introdurre adeguate misure di sostegno economico in favore dei giovani costretti ad interrompere il corso scolastico, perché non in grado di sostenerne i costi;

8) a individuare nuovi meccanismi che consentano di eliminare l'attuale graduatoria unica, al fine di ridurre i tempi di attesa per il colloquio.

(1-00790)

Interpellanze

[LO GIUDICE](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BIANCO](#), [BORIOLI](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [IDEM](#), [MANASSERO](#), [MANCONI](#), [MARTINI](#), [MATTESINI](#), [MICHELONI](#), [MUCCHETTI](#), [PUGLISI](#), [PUPPATO](#), [Gianluca ROSSI](#), [SANGALLI](#), [SILVESTRO](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:

da una stima della Commissione europea sono tra i 110.000 e i 170.000 i Rom e Sinti che risiedono nel nostro Paese, 40.000 di questi alloggierebbe in campi o insediamenti;

la Commissione europea, con la comunicazione n. 173 del 4 aprile 2011, ha invitato gli Stati ad elaborare strategie di inclusione e miglioramento delle loro condizioni di vita;  
risale al 2012 la "Strategia nazionale d'inclusione di Rom, Sinti e Caminanti", che vede per la sua attuazione la collaborazione di vari Dicasteri e dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR);

considerato che:

nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2017, nella zona di Centocelle a Roma, un rogo ha devastato una *roulotte* nella quale vivevano 3 sorelle di etnia rom e in queste circostanze le 3 sorelle di 20, 8 e 4 anni hanno perso la vita;

sul luogo dell'incendio sono state ritrovate tracce di materiale infiammabile;

tale scoperta ha portato la Procura ad aprire un fascicolo per dolo e omicidio volontario;

considerato altresì che, accertata l'ipotesi dell'incendio doloso, l'episodio rappresenta un fatto di gravità estrema che necessita della risposta più ferma da parte di tutte le istituzioni,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda intervenire per garantire la piena collaborazione di ogni organo dello Stato al rapido accertamento della verità dei fatti accaduti e delle relative responsabilità;

quale sia il punto sull'attuazione della "Strategia nazionale d'inclusione di Rom, Sinti e Caminanti".

(2-00468p. a.)

Interrogazioni

[BATTISTA](#), [CASSON](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

(3-03749)

(Già 4-01983)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da più di tre anni il segretario della Uil di Roma e del Lazio sta lanciando ripetuti allarmi, riportati anche da diversi quotidiani nazionali, circa le gravi condizioni in cui versa l'ospedale "G.B. Grassi" di Ostia;

2 magazzini, collocati di fronte alla camera mortuaria dell'ospedale e accanto all'archivio clinico, presentano soffitti in amianto, danneggiati dal tempo e in pessime condizioni. Nei magazzini vengono conservati attrezzi per la manutenzione dell'ospedale, ma anche materiale sanitario di vario genere che, per quanto si è potuto verificare attraverso alcuni sopralluoghi effettuati dal segretario della Uil, sarebbero inoltre coperti da escrementi di topo;

già a giugno 2014 la direzione sanitaria del nosocomio aveva dato assicurazioni circa l'imminente sostituzione dei tetti;

una situazione di rischio per la salute, non solo dei pazienti, ma anche dei diversi dipendenti impiegati nell'archivio clinico, i quali sono a tutt'oggi costretti a tenere chiuse le finestre, che affacciano sui tetti dei magazzini;

nonostante i ripetuti allarmi e le rassicurazioni della direzione sanitaria, risulta agli interroganti che nulla sia stato messo in atto per sanare questa grave situazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga urgente adoperarsi, per quanto di sua competenza, per assicurare in tempi brevi la sostituzione dei tetti in *eternit* e la messa in sicurezza dei magazzini;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine epidemiologica tesa a verificare lo stato di salubrità dei locali dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia.

(4-07529)

[SAGGESE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Ministero dell'interno ha deciso di avviare, nel 2014, il processo di razionalizzazione della Polizia

stradale, ferroviaria, postale e dei reparti speciali della Polizia dello Stato;  
tale progetto ha sollevato, sin dal principio, numerosi dubbi, così come più volte espresso dalle sigle sindacali di riferimento, in merito all'efficacia dell'intervento, posto l'indebolimento arrecato alla presenza delle forze dell'ordine sul territorio;  
con decreto del capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza del 31 marzo 2017, è stata disposta la soppressione di 15 posti di Polizia ferroviaria, tra i quali quello insistente presso la stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate (Salerno);  
la motivazione posta a fondamento del provvedimento adottato andrebbe rintracciata "nell'esigenza di adeguare l'assetto organizzativo della Polizia ferroviaria alle mutate esigenze operative: in relazione all'evoluzione del traffico la vigilanza può essere assicurata da altri uffici limitrofi";  
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:  
la stazione risulta essere uno degli scali ferroviari a sud di Salerno, con il maggiore afflusso di passeggeri e utenti, servendo non solo la popolazione agropolese, che conta circa 25.000 abitanti, ma anche i numerosi pendolari provenienti dai comuni limitrofi, che utilizzano lo scalo ferroviario per mobilità lavorativa o per motivi di studio;  
si tratta di un comprensorio insistente in una località ad alto potenziale attrattivo e di richiamo turistico, che ogni anno ospita decine di migliaia di visitatori anche e soprattutto stranieri;  
la soppressione del presidio causa senza ombra di dubbio un palese indebolimento delle forze dell'ordine sul territorio, posto che tale ufficio di Polizia ha avuto competenza su circa 60 chilometri di tratta ferroviaria, comprendente ben 7 scali ferroviari attivi, da Capaccio-Roccamare a Pisciotta-Palinuro;  
sono già in corso specifici interventi di potenziamento della linea ferroviaria e della stazione stessa, visto che la Giunta regionale della Campania, con seduta del 18 aprile 2017, ha approvato il progetto "Cilento alta velocità Milano-Sapri", deliberando il prolungamento della tratta ferroviaria ad alta velocità fino a Sapri, con le fermate obbligatorie intermedie ad Agropoli-Castellabate e Vallo della Lucania,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a fronte delle innumerevoli istanze provenienti dai territori interessati, intenda rivedere il progetto riorganizzativo e, nel caso del posto di Polizia ferroviaria di Agropoli-Castellabate, procedere alla riapertura totale del presidio, assicurandone la piena funzionalità e operatività.

(4-07530)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a parere dell'interrogante:

lo "Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente" (atto del Governo n. 381, recepito nel decreto legislativo n. 63 del 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2017), appena sottoposto all'esame di entrambe le Camere, non tiene in sufficiente conto il peso della presenza sul territorio delle scuole paritarie;

nonostante abbia come punto di riferimento ideale la libertà di scelta educativa dei genitori, presupposto necessario per un sistema scolastico di qualità, tale schema non promuove significativi passi in avanti per l'autonomia e la parità scolastica;

tale libertà di scelta è *conditio sine qua non* per il rinnovamento del sistema nazionale di istruzione: basti considerare, a mero titolo esemplificativo, che le scuole paritarie dell'infanzia a gestione privata accolgono circa il 30 per cento dei bambini italiani e, in alcune regioni del Nord, ben oltre il 50 per cento;

tuttavia il decreto sembra rivolgersi esclusivamente alla scuola statale, contraddicendo sia la stessa legge n. 107 del 2015, sia la legge n. 62 del 2000, senza specifiche e puntuali indicazioni in proposito e senza chiaramente indicare che i destinatari dei provvedimenti sono tutti gli studenti, di scuola sia statale che paritaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la questione e continuare a seguirne l'*iter* nelle sedi appropriate, affinché il provvedimento indichi esplicitamente sia le scuole statali che quelle paritarie, sia private che comunali, innanzitutto riguardo al sostegno economico pubblico da parte di Stato, Regioni e Comuni, ma anche in riferimento ai poli per l'infanzia, ai concorsi per le scuole, ai corsi per i docenti, agli interventi per l'edilizia, alla rappresentanza nella commissione per il sistema integrato, attenzioni decisive per salvaguardare il pluralismo educativo nel nostro Paese.

(4-07531)

**COMPAGNA** - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che: esistono, in seno all'ONU, ben due agenzie per i rifugiati, entrambe nell'area denominata Palestina; la prima si chiama UNHCR (United Nations high commission for refugees), fondata nel 1950, con il compito di occuparsi dei rifugiati di tutto il mondo (bilancio circa 6 miliardi di dollari e 8.000 dipendenti circa);

la seconda si chiama UNRWA (United Nations relief and works agency for Palestine refugees in the New est), con 30.000 dipendenti ed un miliardo e mezzo di dollari di bilancio, solo per dedicarsi a "persone il cui luogo di residenza sia stato in Palestina fra il '46 e il '48 e che abbiano perso casa e mezzi di sussistenza nel conflitto del '48";

si tratterebbe, cioè, solo degli arabi sfollati del 1948 e dei loro discendenti maschi;

di qui, mentre l'UNHCR svolgeva e svolge una politica di integrazione di "assistiti" non più "rifugiati", ove abbiano trovato residenza e cittadinanza, l'orientamento dell'UNRWA è valso a favorire il ruolo di "rifugiato palestinese" permanente, spesso ereditario, fino a determinare per la maggioranza dei suoi "assistiti" di non aver mai messo piede (e così pure spesso i loro genitori) nei territori da cui deriva il loro nome;

dalla particolare funzione nel mondo arabo, l'UNRWA ha tratto motivo e giustificazione per un proprio ruolo di fiancheggiamento politico delle forze politiche che si sono negli ultimi anni intestate il cosiddetto sentiero dell'autonomia palestinese: Fatah in Giudea e Samaria, Hamas a Gaza;

non poche volte, strutture palestinesi (scuole e ospedali) si sono strumentalmente prestate alle operazioni terroristiche di Hamas, senza sollevare alcuna critica ONU, ma anzi con evidente collaborazione della burocrazia UNRWA;

tenuto poi presente che:

parte essenziale del sistema educativo palestinese sono le scuole dell'UNRWA, dove, con l'appoggio dell'ONU, si usano libri di testo confezionati dai Governi di Ramallah e di Gaza;

tali libri sono attentamente ispirati a ideali civili e politici di "pulizia etnica" nei confronti degli ebrei e, comunque, di una concezione della "*revanche*" esplicitamente razzista;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

tali incitamenti e atteggiamenti avrebbero negli ultimi tempi indotto gli Stati Uniti, già all'epoca della presidenza Obama, e l'Unione europea a reputarli non più tollerabili;

la stessa UNRWA, anche perché preoccupata di un possibile taglio dei finanziamenti del Congresso americano, sembrava volersi adeguare;

la prospettiva di libri di testo meno indulgenti alla totale disumanizzazione degli ebrei e alla permanente legittimazione del terrorismo ha posto in crisi i rapporti finora idilliaci fra Hamas (e la stessa Autorità palestinese) da un lato e l'UNRWA da un altro lato,

si chiede di conoscere:

come il nostro Paese valuti questa nuova intenzione di presenza e azione, tanto diversa dal passato, delle Nazioni Unite contro terrorismo e razzismo in Palestina;

per quale motivo di tale nuova fase non si faccia alcun cenno nei programmi italiani di finanziamento ad UNRWA;

se ed in che misura i contributi (vistosissimi) che dalle Regioni italiane si indirizzano alle organizzazioni non governative per la cosiddetta ricostruzione di Gaza rispondano a finalità di autentica cooperazione e sviluppo e quali garanzie il Ministero degli affari esteri e della cooperazione



internazionale possa fornire che essi non siano mai finanziamenti al terrorismo.

(4-07532)

[DONNO](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MARTON](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo e infrastrutturale;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato una mozione sul tema (1-00316, Testo 2), a prima firma della senatrice Daniela Donno;

nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni indirizzati al Governo: "ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale";

inoltre, nel corso della suddetta approvazione, veniva respinta la restante parte della mozione stessa riformulata che impegnava il Governo a "procedere (...) allo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abitazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo 9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provvedendo all'avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla loro conclusione a decorrere dall'approvazione del presente atto di indirizzo e valutando l'opportunità dell'impiego delle forze armate" e a "garantire l'attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal dispositivo, mediante l'utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento della decretazione d'urgenza";

considerato che:

con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

a parere degli interroganti, l'azione e i relativi atti del Governo, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sono stati caratterizzati da forti ritardi, oltre che da una sostanziale inidoneità nella gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

considerato, inoltre, che come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, "lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità - eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane - che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi - per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive - saranno concessi attraverso un

finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quale sia attualmente lo stato di ottemperamento degli interventi e lo stato di avanzamento e cantierizzazione dei lavori all'uopo previsti, anche in riferimento agli impegni del Governo richiamati, quali fondi risultino già stanziati e quali da stanziare e se si sia positivamente concluso il procedimento istruttorio riguardante i contributi relativi ai danni, nonché quello inerente alla ricognizione dei fabbisogni;

con precipuo riferimento ai vari beneficiari, quali siano le risorse già destinate e quali risultino da destinare a favore dei singoli Comuni colpiti, nonché ai soggetti interessati, ai titolari del patrimonio edilizio privato, alle imprese agricole e alle attività economiche e produttive lesi dall'evento calamitoso;

nei diversi livelli territoriali, quali azioni di sostegno e monitoraggio siano state poste in essere, quali interventi strutturali siano stati implementati o previsti e quale sia il relativo stato di realizzazione.

(4-07533)

[CROSIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il neocommissario dell'Alitalia Luigi Gubitosi ha ordinato una perizia sulla vendita da parte della compagnia italiana di 5 coppie di pregiati *slot* dell'aeroporto di Londra Heathrow alla compagnia aerea Etihad, avvenuta nel 2014 al prezzo complessivo di 60 milioni di euro, ritenuto assolutamente esiguo dagli esperti in materia;

il risparmio per la Etihad quantificato da "Il Sole-24 ore" per gli *slot* di Londra Heathrow, molto appetibili sul mercato visto che sulla rotta Londra-Roma viaggia circa un milione di persone all'anno e soprattutto alla luce del fatto che questo rimane l'aeroporto di eccellenza per i voli intercontinentali, sarebbe di 315 milioni di euro;

sorge un fondato dubbio sulla possibilità che gli *slot* abbiano avuto un ruolo importante nella trattativa per l'intervento della compagnia araba nel periodo di crisi di Alitalia. Nel 2014, infatti, la compagnia aerea degli Emirati arabi ha contribuito al salvataggio di Alitalia con un esborso da 560 milioni di euro, ma il capitale di rischio, l'*equity* versato, era solo di 387 milioni (per rilevare il 49 per cento da Cai, la *holding* dei "Capitani coraggiosi", guidati da Roberto Colaninno);

il fatto che, contestualmente alla vendita sottopagata degli *slot* inglesi, la compagnia Alitalia abbia concordato anche un affitto piuttosto alto da pagare all'acquirente araba per il diritto di decollo e atterraggio dei medesimi *slot*, sembra quasi surreale. Infatti, questa operazione *sale e lease back*, a fronte di un incasso immediato da parte di Alitalia di 60 milioni di euro, costava alla compagnia 3,5 milioni di euro all'anno con un vincolo quinquennale;

secondo notizie apparse su "Il Sole-24 ore", nell'investimento di Etihad erano compresi anche i 112 milioni di euro per rilevare il 75 per cento di Alitalia Loyalty, ossia il programma pregiato "MilleMiglia" che, nonostante nel 2015 la controllante perdesse un milione al giorno, avrebbe guadagnato 14 milioni di euro;

inoltre, sembrerebbe che anche in riferimento al *code sharing*, cioè le tratte in condivisione, l'Alitalia abbia stretto accordi svantaggiosi con gli arabi: per un biglietto Etihad con volo gestito da Alitalia, la compagnia emiratina riconoscerebbe, a detta di fonti interne, 200 euro agli italiani. Al contrario, invece Alitalia riconoscerebbe 400 euro a biglietto per Etihad;

alla luce di quanto esposto, i rapporti economici fra le due compagnie aeree sembrano essere stati sistematicamente a svantaggio dell'Alitalia e, presumibilmente, hanno contribuito a decretarne l'attuale situazione di fallimento e il conseguente intervento pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso riferire in Parlamento riguardo alla vicenda, in particolare informando circa le responsabilità delle contestabili scelte aziendali, che, dal 2014 ad oggi, hanno avvantaggio palesemente la compagnia araba ai danni di quella italiana, contribuendo fattivamente all'attuale fallimento di Alitalia e se, alla luce dei fatti, ritenga tuttora opportuno intervenire con un prestito di 600 milioni di euro di denaro pubblico.



(4-07534)

**PICCOLI** - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

- Premesso che:

l'energia idroelettrica rappresenta da sempre la principale fonte energetica italiana, che ad oggi continua a coprire circa il 50 per cento dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in Italia, contribuendo in maniera considerevole agli obiettivi di decarbonizzazione;

l'energia idroelettrica continuerà a rivestire un ruolo strategico anche in futuro, in virtù delle proprie caratteristiche di programmabilità e della capacità di fornire servizi sui mercati dell'energia;

l'idroelettrico è un settore industriale da tempo radicato nel territorio nazionale, in cui sono presenti ancora oggi esempi di eccellenza nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia, che crea ricchezza e ricadute positive, sia grazie al presidio e al controllo del territorio, che attraverso il pagamento di vari canoni, sovracanon, diritti e altre forme di tassazione, rappresentando una delle principali entrate degli enti territoriali interessati;

le centrali idroelettriche installate negli ultimi anni sono caratterizzate da potenza ridotta e propongono soluzioni assolutamente compatibili soprattutto nei casi in cui privilegiano l'uso plurimo delle acque ed il recupero di opere e strutture esistenti;

più dell'80 per cento della produzione idroelettrica attuale è imputabile a pochi grandi impianti con un'età media maggiore di 50 anni;

senza interventi di manutenzione sul parco impianti esistente, l'importante contributo in termini energetici di questo patrimonio storico è destinato a ridursi drasticamente, con prevedibili ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi al 2030, contenuti nel pacchetto per il clima e l'energia;

in virtù dei nuovi obiettivi per il 2030, andranno messe in campo iniziative volte a favorire l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili e, segnatamente, dell'energia idroelettrica;

il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti di Stato suggerisce per il futuro il ricorso a strumenti di mercato, come aste e procedure di gara aperte a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che competono mediante un approccio di neutralità tecnologica;

i costi per la realizzazione e gestione degli impianti idroelettrici per complessità impiantistica e oneri legati all'uso dell'acqua e agli adempimenti in tutela della stessa risultano essere superiori a quelli per altre tecnologie meno articolate e, se non tenuti in debita considerazione nella definizione di nuovi strumenti di aiuto, possono compromettere lo sviluppo di questa fonte;

in assenza di una chiara e univoca norma di principio nazionale, ogni Regione ha stabilito in autonomia la misura dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua a fini idroelettrici, creando una situazione di forte disparità tra operatori, con valori che vanno da 14,03 euro a chilowatt a 42,80 euro a chilowatt;

l'art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", prevede che: "Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, (...) sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico";

il mercato dell'energia, anche in risposta alle modifiche indotte dalla transizione energetica in atto negli ultimi anni, ha fatto registrare una forte riduzione del prezzo unico nazionale (PUN 2008 pari a 87 euro a megawatt all'ora, nel 2016 pari a 42,78 euro a megawatt all'ora);

negli ultimi anni, la produzione idroelettrica nazionale, anche a causa delle condizioni climatiche non favorevoli, è diminuita (nel 2014 pari a 58.545 gigawatt all'ora, nel 2015 pari a 46.451 gigawatt all'ora, con un calo del 20 per cento rispetto all'anno precedente, e 2016 pari a 42.323 gigawatt all'ora, con un calo dell'8,9 per cento rispetto all'anno precedente), riducendo fortemente la sostenibilità economico-finanziaria degli impianti;

la concomitanza tra il calo della produzione e la diminuzione del prezzo dell'energia sul mercato ha

portato gli operatori idroelettrici a confrontarsi con una situazione non più sostenibile che ha indotto una drastica riduzione degli interventi di manutenzione e che, se protratta, potrebbe nel breve termine causare la chiusura di impianti, con indubbi danni di mancata produzione rinnovabile, occupazionali e di riduzione delle entrate per i diversi enti locali;

inoltre, risulta aperta una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per violazione dei principi del diritto comunitario, ma non nei confronti di altri Stati membri che risultano essere più indietro nel processo di apertura del settore idroelettrico alla concorrenza;

il Governo si è impegnato a non concedere ulteriori proroghe e a bandire la nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione entro il 2017;

essendo scaduti gli effetti del decreto ministeriale 23 giugno 2016, regna al momento una grande incertezza sulle future modalità di assegnazione degli incentivi all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (FER);

un gran numero di iniziative nel settore idroelettrico, pur ammessa ai registri dei nuovi impianti e dei rifacimenti previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016, si trova in "tabella C", cioè in posizione non utile per l'incentivo, a causa dei ridotti contingenti di potenza disponibili;

secondo i dati del GSE (gestore dei servizi energetici) aggiornati a gennaio 2017, il contatore delle fonti energetiche rinnovabili non fotovoltaiche ha raggiunto un costo indicativo medio di 5,4 miliardi di euro, ben inferiore al tetto previsto di 5,8 miliardi. Inoltre, il GSE prevede che tale costo decrescerà nel tempo e non vi è quindi da temere il superamento delle risorse disponibili;

il decreto ha altresì abrogato la possibilità di accesso diretto agli incentivi per i micro impianti (fino a 50 chilowatt) e per i mini impianti all'impatto ambientale nullo (fino a 250 chilowatt se realizzati su strutture o canali esistenti);

tra gli impianti a fonti energetiche rinnovabili, gli idroelettrici hanno la maggiore vita utile e un rapporto estremamente favorevole (e superiore a qualsiasi altra fonte rinnovabile) tra energia prodotta e consumata nel ciclo di vita;

in Italia esiste un importante potenziale idroelettrico inespresso, che potrebbe essere attivato con la nuova assegnazione delle concessioni, e che porterebbe ad un radicale rinnovo dell'obsoleto parco dei grandi impianti nazionali (età compresa tra i 50 e i 100 anni);

secondo recenti studi, il rinnovo delle concessioni comporterà non solo maggior produzione e potenza da fonti rinnovabili senza oneri per lo Stato, ma anche ingenti proventi per le finanze pubbliche pari a 1,5 miliardi di euro all'anno;

esiste un sostanziale interesse pubblico nello sviluppo di mini e micro impianti idroelettrici, trattandosi di impianti a basso impatto, gestiti da medie e piccole aziende, spesso familiari, che garantiscono anche il presidio del territorio;

la Commissione europea si è pronunciata favorevolmente sulle concessioni idroelettriche rilasciate dal Portogallo alla Electricidade de Portugal SA (EDP), come si legge nel documento: "The European Commission has concluded that the extension of hydro power concessions granted by Portugal to the national incumbent Electricidade de Portugal SA (EDP) does not involve state aid",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, nell'ambito dei lavori di revisione della strategia energetica nazionale (SEN) in atto: a) favorire e sostenere lo sviluppo di nuove centrali idroelettriche, che siano in linea con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici imposti dalla direttiva "Acque" (direttiva 2000/60/CE), e interventi di *revamping* e *repowering* sul parco idroelettrico installato; b) garantire l'inclusione di potenza idroelettrica in procedure competitive per l'assegnazione degli incentivi alla produzione di energia che tengano conto delle caratteristiche e peculiarità del settore, nonché dare attuazione alla riforma dell'attuale sistema dei canoni; c) promuovere il preventivo coordinamento a livello europeo sulla disciplina dei regimi concessori come condizione necessaria per l'apertura alla concorrenza del mercato idroelettrico, al fine di evitare che l'attuale mancanza di coerenza del quadro comunitario e del principio fondamentale di reciprocità possa creare disparità di trattamento per società operanti in diversi Paesi;

se, ed eventualmente entro quale data, intendano riallineare la normativa italiana sulle concessioni ai principi del diritto comunitario, a quanto richiesto dalla comunità europea nella lettera di messa in mora del 26 settembre 2013 e a quanto osservato dall'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) da ultimo con le proposte di riforma concorrenziale del 4 luglio 2014, e se intendano tener fede agli impegni presi con la comunità europea bandendo la nuova assegnazione delle concessioni entro il 31 dicembre 2017;

se con tale nuova normativa intendano, o meno, favorire un'ampia partecipazione di concorrenti, in particolare evitando l'imposizione di requisiti eccessivi e penalizzanti per le medie imprese;

se nel prossimo decreto ministeriale relativo all'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, intendano tenere in giusta considerazione i pregi del settore idroelettrico, riservando ad esso adeguati contingenti di potenza, tanto nel registro dei nuovi impianti quanto in quello dei rifacimenti;

se sia condivisa la necessità che il decreto stabilisca di assegnare gli incentivi prioritariamente alle domande in "tabella C", anche qualora gli imprenditori abbiano avviato i lavori di costruzione dopo l'iscrizione in tabella e di ripristinare l'accesso diretto agli incentivi per i micro e mini impianti idroelettrici ad impatto ambientale nullo;

se, nell'ambito delle nuove assegnazioni, ritengano necessario prevedere forme di partecipazione riservate agli enti territoriali e quali eventuali strumenti intendano mettere a disposizione a supporto degli enti medesimi;

quali novità potrebbe introdurre nel settore idroelettrico italiano il pronunciamento della Commissione europea sull'EDP portoghese, e come potrebbe incidere nel merito, nell'ambito dell'assegnazione delle concessioni.

(4-07535)

**DLBIAGIO** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

risulta all'interrogante che, così come evidenziato da diversi articoli di stampa, l'ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia, Murat Salim Esenli, nell'ultima settimana di marzo 2017, a poche settimane dalla commemorazione del genocidio armeno, abbia indirizzato ai presidenti dei Consigli comunali di diverse città italiane una lettera con la quale, previa una discutibile analisi dei fatti sotto il profilo giuridico, storico e politico, si chiedeva la revoca degli atti deliberati in materia di riconoscimento del genocidio degli armeni e relativi momenti commemorativi, additando i fatti come "illazioni degli armeni" evidenziando come queste ultime "non si basano su una sentenza dei tribunali internazionali o su prove storiche" rappresentando "un'interpretazione soggettiva che essi tentano di presentare, (...) come se fosse l'unica assoluta realtà";

nello specifico, come si evince nella nota, l'obiettivo perseguito dalla Turchia sarebbe quello di invitare i Comuni italiani a non qualificare gli eventi del 1915 come "genocidio armeno", reato i cui elementi materiali e morali sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite dovrebbero essere determinati da un Tribunale internazionale competente, stando alla *ratio* della nota, pertanto la richiesta formulata è stata quella di non usare l'espressione "genocidio armeno" per indicare il drammatico susseguirsi di eventi che dal 1915 portarono allo sterminio di circa un milione e mezzo di armeni e "l'astensione dal prendere parte ad iniziative unilaterali";

stando alla nota dell'ambasciatore turco, l'elemento legittimante la singolare richiesta andrebbe ricercato nella sentenza n. 27510/08 del 15 ottobre 2015 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al processo "Perincek-Svizzera", nella quale, si evidenzia nella nota, è stata giudicata come una violazione della libertà di espressione la condanna emessa nei confronti del turco Perincek in Svizzera per l'affermazione da lui proferita "gli eventi del 1915 non possono essere definiti come genocidio": una sentenza citata più volte nella nota, e richiamata come un elemento di garanzia e tutela di ciò che la Turchia definisce "opinioni contrarie espresse liberamente nell'ambito del diritto di libertà di espressione";

malgrado quanto affermato dall'ambasciatore turco, vale la pena sottolineare che la sentenza si soffermava esclusivamente sulla "violazione dell'art. 10 (Libertà di espressione) della Convenzione

Europea dei diritti dell'uomo", senza affrontare o entrare nel merito degli eventi storici, che, seppur rievocati e riconosciuti dalla Corte stessa, non erano materia di giudizio, mancando, tra le altre cose, l'autorità della Corte in materia;

si ritiene opportuno sottolineare che in data 18 giugno 1987 venne approvata la prima risoluzione del Parlamento europeo, nella quale, tra l'altro, si riconosceva che i tragici avvenimenti verificatisi negli anni 1915-1917 a danno degli armeni sul territorio dell'Impero ottomano costituiscono un genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, condannando tutti i casi di crimini contro l'umanità e di genocidio e deplorando fermamente ogni tentativo di negazionismo;

in data 15 novembre 2000, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione sulla relazione periodica 1999 della Commissione europea sui progressi della Turchia verso l'adesione, nella quale venivano trattate, ulteriormente, questioni relative alle relazioni con il popolo armeno con specifici inviti rivolti al Governo turco: "invito al riconoscimento del genocidio ai danni della minoranza armena, commesso anteriormente allo stabilimento della moderna Repubblica turca" (paragrafo 10); "miglioramento delle relazioni con tutti i vicini del Caucaso, come proposto dallo stesso Governo turco" (paragrafo 20); "invita il Governo turco ad avviare un dialogo con l'Armenia, segnatamente al fine di ristabilire relazioni diplomatiche e commerciali normali tra i due paesi e di togliere il blocco attualmente in vigore";

successivamente, in data 16 novembre 2000, la Camera dei deputati ha approvato tre diverse risoluzioni, con le quali ha impegnato il Governo ad "adoperarsi per il completo superamento di ogni contrapposizione tra popoli e minoranze diverse nell'area al fine di creare le condizioni, nel rispetto dell'integrità territoriale dei due Stati, per la pacifica convivenza e la corretta tutela dei diritti umani nella prospettiva di una più rapida integrazione della Turchia e dell'intera regione nell'Unione europea";

sebbene il Governo non abbia dato seguito all'impegno citato, formalmente l'Italia risulta essere annoverata tra i Paesi che attualmente hanno riconosciuto il compimento di un genocidio in Armenia: pertanto l'elaborazione da parte dei Comuni italiani o di altre realtà locali di atti, provvedimenti o iniziative volte alla commemorazione del genocidio e alla salvaguardia della memoria sono da leggere, anche, come coerente e armonico proseguimento di quanto evidenziato e condiviso in sede parlamentare dallo Stato italiano;

in occasione del centenario del genocidio armeno, il Parlamento europeo, con una risoluzione approvata in data 15 aprile 2015, ha rinnovato il riconoscimento del genocidio del popolo armeno rendendo omaggio, "alla memoria del milione e mezzo di vittime armene innocenti che perirono nell'Impero ottomano" invitando, tra l'altro, "l'Armenia e la Turchia a ispirarsi ad esempi di riconciliazione positiva tra le nazioni europee e a concentrarsi su un'agenda che metta in primo piano la cooperazione tra i popoli";

al di là della discutibile analisi dei fatti promossa dalla citata nota e dell'opportunità o meno di rinnovare, legittimandola in punta di diritto, la ben nota posizione del Governo turco, l'elemento che desta maggiore indignazione a giudizio dell'interrogante va ricercato nel carattere perentorio dell'invito rivolto dalla Turchia all'Italia, che potrebbe qualificarsi come una velata violazione del principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano, indipendentemente dalla rilevanza e dal carattere della materia oggetto di ingerenza;

a conferma di tale approccio, si sottolinea la consequenzialità che l'ambasciatore evidenzia tra due riflessioni: da un lato la parziale interpretazione della citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dall'altro la tenuta delle relazioni tra Roma ed Ankara che hanno raggiunto un "livello eccellente" specificando però nel contempo che "alcuni ambienti cercano di politicizzare la storia (...) per tentare di danneggiare questa nostra collaborazione", ancorando il prosieguo delle buone relazioni all'approccio che si vorrà mantenere nei confronti della questione armena;

a tal riguardo, si ritiene opportuno segnalare come la validità bilaterale attualmente sussistente con Ankara caratterizzata da un proficuo confronto diplomatico, emerso chiaramente anche in occasione

delle ultime vicende di attualità, non meriti di essere compromessa, in ragione della sua indiscutibile rilevanza e delle sue potenzialità future, da discutibili pretese che risultano distanti e non pertinenti con gli interessi ed i valori condivisi dai due Paesi;

inoltre, a conferma del carattere determinante che la Turchia riserva all'"*affaire Armenia*" e all'esigenza di veicolare, a tal proposito, una specifica verità, vale la pena segnalare che negli anni il Ministero degli esteri turco ha emanato specifiche direttive, a cui i diplomatici sono tenuti ad attenersi, al fine di veicolare la più corretta informazione storica nei Paesi di stabilimento. Stando a quanto riportato da alcuni articoli di stampa italiana *online*, le direttive diplomatiche sarebbero state pubblicate dal quotidiano turco "Hurriyet", per poi essere ritirate dal portale, a seguito della vasta eco sorta a livello internazionale;

la pressione esercitata dal diplomatico turco ha una rilevanza assolutamente non trascurabile, sebbene rappresenti il punto di approdo di un *trend* già consolidatosi e che ha visto, in più occasioni, i diplomatici di Ankara rivolgersi in maniera perentoria e rigida a referenti delle istituzioni italiane, al fine di invocare l'astensione di questi a commemorazioni o la rimessa in discussione di atti di riconoscimento ufficiale dei tragici fatti del 1915;

se, a più di un secolo dai tragici eventi che hanno colpito il popolo armeno nei territori turchi, si continua ad avere remore circa l'opportunità di identificare quella tragedia con il termine "genocidio" e se, al seppur minimo tentativo, di approdare ad un approfondimento, anche in sede istituzionale, di quanto consumatosi tra il 1915 ed il 1916 con l'esodo forzato della popolazione armena in Turchia verso le zone desertiche della Mesopotamia, si innescano tentativi di contenimento della memoria o di revisione dell'approccio analitico alla storia, rischia di profilarsi la totale incompiutezza e infondatezza di quanto ribadito e conclamato a livello internazionale verso la reale comprensione degli errori del passato, con la conseguenza che l'appannamento della storia può diventare matrice del reiterarsi della barbarie nel presente,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di quanto evidenziato;

se si sia inteso intraprendere iniziative volte ad aprire un confronto con Ankara, al fine di sanzionare le velleità illustrate;

se non si ritenga opportuno valutare di dare continuità all'impegno di cui alla risoluzione del 2000, evidenziando una posizione chiara nei confronti del genocidio armeno del 1915 e sostenendo un impegno presso le sedi internazionali opportune, e nel confronto con Ankara, finalizzato al pieno riconoscimento del genocidio.

(4-07536)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*11<sup>a</sup> Commissione permanente*(Lavoro, previdenza sociale):

3-03749, del senatore Battista ed altri, sul riconoscimento dei benefici previdenziali derivanti da esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03746 del senatore Panizza.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 822<sup>a</sup> seduta pubblica del 16 maggio 2017, a pagina 152, sostituire il titolo "Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti" con il seguente: "Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmissione di atti".

## 1.5.2.3. Seduta n. 825 (pom.) del 17/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 825a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,  
indi del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Idea, Grande Sud, Moderati, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia, Euro-Exit): GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 15,01).

Si dia lettura del processo verbale.

MAURO Giovanni, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

**CASTALDI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASTALDI (M5S).** Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,07)*.

### **Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione in Venezuela e conseguente discussione (ore 15,07)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione in Venezuela».

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Alfano.

**ALFANO Angelino**, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signora Presidente, onorevoli senatori, il Venezuela è un Paese a cui teniamo molto, per i profondi legami storici - oserei dire di sangue - con l'Italia. Lo stesso presidente della Repubblica Mattarella, che ho accompagnato in una visita di Stato in America Latina la scorsa settimana, ha fatto stato dei suoi sentimenti di profonda e partecipata preoccupazione per le sorti del Paese. A fronte di una situazione che desta una grande preoccupazione, anche per i rischi che coinvolgono, tra l'altro, quasi 150.000 cittadini italiani residenti nel Paese, abbiamo continuato a cercare di favorire soluzioni politiche per fare fronte al gravissimo stallo istituzionale e alla situazione di crisi economica, sociale, di sicurezza e sanitaria in atto.

Purtroppo continua a mancare, in Venezuela, la volontà politica di superare lo scontro e di avviare un dialogo genuino. Ognuna delle parti dello scontro istituzionale ha le sue responsabilità per tale situazione. Ma, a prescindere da quelle che possono essere le legittime convinzioni politiche di ognuno di noi, appare chiaro che il Governo venezuelano non ha compiuto nessuno degli atti necessari a creare le condizioni minime per un dialogo sostanziale. Non è stata messa mano seriamente al calendario elettorale: le elezioni amministrative si sarebbero dovute svolgere nel 2016 e sono state rimandate *sine die*. Non sono stati liberati i principali prigionieri politici e Leopoldo López, *leader* dell'opposizione, continua a essere detenuto in isolamento. Nei giorni scorsi si è temuto anche per la sua vita, ma l'allarme è fortunatamente rientrato. Non si è cessato di assumere provvedimenti discriminatori nei confronti dei *leader* dell'opposizione, in spregio alla necessità di creare condizioni di dialogo e di garantire un regolare confronto elettorale, basti pensare all'interdizione dall'elezione, per i prossimi quindici anni, di Henrique Capriles, il contendente di Maduro alle ultime elezioni.



L'insieme di tali atti sembra aver rafforzato la determinazione e l'unità dell'opposizione parlamentare. E lo si è visto nelle ampie manifestazioni che, da quasi un mese, si succedono di giorno in giorno a Caracas e nelle altre città, che sono purtroppo represses con crescente violenza e con un bilancio di vittime che si accresce in maniera intollerabile. La protesta popolare chiede di potersi esprimere attraverso elezioni da indirsi senza indugio, la liberazione dei prigionieri politici, il riconoscimento delle prerogative del Parlamento eletto e l'accettazione degli aiuti della comunità internazionale. Di fronte a queste richieste, il Governo Maduro ha risposto annunciando la costituzione di un'assemblea costituente, secondo modalità considerate dall'opposizione in conflitto con gli strumenti di democrazia rappresentativa previsti dall'attuale Costituzione del 1999.

Nel pieno rispetto delle prerogative di uno Stato sovrano, non è certo mio compito valutare la legittimità costituzionale di tale decisione. Ciò non toglie che vi sia la fondata preoccupazione che si tratti di una iniziativa tesa a sottrarre prerogative al potere legislativo e a rinviare - anche in questo caso *sine die* - la indizione di nuove elezioni.

Nella comunità internazionale è ormai maturata la consapevolezza che siamo di fronte a una situazione in drammatica evoluzione, nella quale i rischi di una potenziale guerra civile sono concreti. Un fronte ampio di Paesi preoccupati per la stabilità della regione, oltre che per le condizioni di vita delle popolazioni, ivi comprese le numerose comunità straniere residenti, ha inviato al presidente Maduro messaggi convergenti. Le decisioni assunte dal gruppo Mercosur e da altri Paesi non membri sono inequivocabili: ben otto Stati della regione, la cui popolazione totale rappresenta la stragrande maggioranza dei cittadini sudamericani, hanno espresso un forte appello al Governo di Caracas e una condanna per le sue azioni. L'organizzazione degli Stati americani, che riunirà il 31 maggio una ministeriale dedicata alla crisi in Venezuela, sta discutendo una deliberazione che riconosca «la rottura dell'ordine costituzionale in base alla Corte interamericana dei diritti umani».

La situazione in Venezuela, per la prima volta dall'inizio della crisi, dovrebbe essere oggetto, proprio in queste ore, di una informativa in Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Nonostante tali pressioni, il Governo venezuelano ha scelto, purtroppo, la strada dell'isolamento e del rifiuto del dialogo. L'annuncio del Paese di voler uscire dall'Organizzazione degli Stati americani è una decisione politicamente molto significativa.

Onorevoli senatori, in questo scenario abbiamo innanzitutto voluto esprimere in chiari termini la posizione italiana a seguito delle ultime evoluzioni della crisi in Venezuela; una posizione, la nostra, in linea con gli impegni assunti proprio in quest'Aula con la mozione del presidente Casini dello scorso gennaio. Nei giorni scorsi, ho reiterato la forte preoccupazione e condanna del Governo italiano per la crescente violenza con la quale vengono represses le dimostrazioni popolari di protesta in corso a Caracas e nel resto del Paese. La violenza non è la soluzione e la manifestazione del dissenso è un diritto inalienabile dei cittadini. Questo lo abbiamo già fatto presente alle autorità di Caracas e continueremo a farlo usando tutti gli strumenti diplomatici in nostro possesso.

In secondo luogo, ho esortato il Governo venezuelano a prestare ascolto alle istanze della popolazione e dei suoi rappresentanti eletti. Per riprendere le parole del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella: «vediamo un'esigenza, che non può essere disattesa, di rispetto della volontà popolare, di rispetto della separazione dei poteri, di rispetto della democrazia autenticamente, tutte cose che sono messe fortemente in discussione».

Ho infine invitato il Governo di Caracas a non alimentare la contrapposizione interna, suscettibile di provocare ulteriori violenze, e a garantire che il popolo sia chiamato a esprimersi esclusivamente con suffragio universale, libero, diretto e segreto. Questo mio appello, peraltro in linea con la posizione espressa dalla comunità internazionale, è stato purtroppo respinto dalle autorità venezuelane, che hanno definito le mie dichiarazioni «perniciose e caratterizzate da finalità interventistiche», e il Governo lo ha ribadito con una comunicazione pubblica nei confronti delle mie dichiarazioni rese anche in quest'Aula.

Tutto ciò mi impone di ribadire nuovamente che non è nostra intenzione interferire negli affari interni del Paese e che l'Italia ha sempre collaborato in maniera costruttiva con ogni Governo legittimo, senza



mai entrare sul piano di un dibattito politico e ideologico. Non possiamo, però, rimanere inerti dinanzi alla grave crisi che colpisce il popolo venezuelano. Per questo continueremo a essere in stretto contatto con la Santa Sede e a scambiare valutazioni e analisi. Il Santo Padre ha chiaramente detto che i gravi problemi del Venezuela si possono risolvere se c'è la volontà di costruire ponti, di dialogare seriamente e di portare a termine gli accordi raggiunti. Alla diplomazia vaticana continua ad andare tutto il nostro sostegno, nella speranza che possa contribuire a riaprire spiragli di soluzione.

Ci siamo attivati anche perché da Bruxelles possa essere indirizzato un messaggio chiaro, forte e autorevole. In Europa, ho promosso un coordinamento con Spagna e Portogallo, due dei Paesi, cioè, maggiormente interessati alla crisi, e su nostra proposta, sostenuta dai Paesi che condividono le nostre preoccupazioni, il Consiglio affari esteri dell'altro ieri ha provato un testo di conclusioni sul Venezuela.

Dimostrando unità di intenti dell'Unione europea su tale crisi, le conclusioni chiedono la cessazione delle violenze e la ripresa di un dialogo urgente, costruttivo ed efficace tra il Governo e il Parlamento. Il Consiglio si attende che tutti gli attori politici in Venezuela lavorino in modo costruttivo per una soluzione della crisi nel Paese, chiedendo anche la scarcerazione degli oppositori politici.

Infine, nelle conclusioni del Consiglio vengono ricordati gli oltre 600.000 cittadini europei residenti in Venezuela e viene ribadito che l'Unione europea è pronta a cooperare con le autorità per assicurare assistenza, protezione e sicurezza a tutti i cittadini europei in Venezuela. Stiamo anche lavorando con i Paesi della regione.

Ho parlato di Venezuela con il ministro degli esteri argentino Susana Malcorra in occasione della sua recente visita a Roma. Il tema è stato affrontato anche la scorsa settimana accompagnando il presidente Mattarella nella sua visita in Argentina e in Uruguay.

Gli uruguaiani, non pregiudizialmente ostili al chavismo, hanno condiviso le nostre preoccupazioni e il nostro impegno e abbiamo convenuto di continuare a coordinarci su tale *dossier*. Lo stesso ex presidente Mujica, sincero amico del presidente Chavez, ha riconosciuto nei giorni scorsi che esiste oggi un problema di *deficit* democratico nel Paese.

Il Governo Maduro deve convincersi che nella comunità internazionale c'è una genuina preoccupazione per le sorti del Venezuela, legata all'assenza di progressi nel dialogo tra Governo e opposizioni e alla mancanza di una nuova legittimazione popolare nei confronti di coloro che governano il Paese.

L'impegno del Governo italiano è rivolto anche alla tutela dei quasi 150.000 italiani residenti nel Paese che condividono le difficoltà e i pericoli della restante popolazione venezuelana. Pur nella consapevolezza delle difficoltà di raggiungere un numero così ampio di italiani, ben radicati nella realtà del Paese, stiamo cercando di fornire loro sostegno e assistenza, nonostante i margini di azione consentiti dal Governo venezuelano siano molto limitati. Mi riferisco - ad esempio - alla nostra disponibilità, purtroppo fino a oggi inascoltata dal Governo di Caracas, a inviare aiuti alimentari e farmaci per ovviare alla carenza di medicinali salvavita che esiste nel Paese.

Di fronte all'impoverimento che ha colpito i nostri connazionali, in particolare quelli delle classi medie e i pensionati, la Farnesina ha predisposto - su mia indicazione - un piano straordinario di assistenza ai gruppi di connazionali più vulnerabili del valore di un milione di euro; un piano che va a integrarsi ai fondi già disponibili quest'anno e che incrementa notevolmente i fondi erogati a favore dei connazionali bisognosi nel 2016, pari complessivamente a oltre 400.000 euro.

Abbiamo anche deciso di rafforzare le risorse umane della rete diplomatica-consolare che opera nel Paese. L'amministrazione centrale sta individuando alcuni funzionari da destinare primariamente al rafforzamento dei servizi consolari e all'assistenza alla comunità italiana *in loco*. Per rafforzare gli uffici preposti all'assistenza ai connazionali, abbiamo inoltre assunto di recente quattro impiegati a contratto locale, e cioè il massimo purtroppo consentito dall'attuale contingente contrattisti del nostro Ministero, fissato per legge. Tengo a sottolineare che si tratta di personale che opera in condizioni di disagio e rischio elevatissimo.

Per garantire al personale delle nostre sedi in Venezuela di lavorare in sicurezza, stiamo anche rafforzando il contingente dei Carabinieri presso il consolato generale di Caracas. Nel corso degli ultimi nove mesi sono stati inoltre indirizzati numerosi interventi strutturali di rafforzamento della sicurezza dell'ambasciata, del consolato generale e dell'istituto di cultura a Caracas nonché del consolato a Maracaibo. Nei prossimi provvedimenti dovremo assicurare le risorse necessarie, la sicurezza e il personale sia in Venezuela sia nelle altre sedi.

Vorrei anche ricordare, onorevoli senatori, la questione dei crediti vantati dalle nostre aziende, alcune delle quali restano fortemente esposte in mancanza di pagamenti da parte delle autorità venezuelane. Le imprese italiane - ci tengo a sottolinearlo - non hanno abbandonato il Paese, e ciò nonostante il continuo deterioramento della situazione politica ed economica. Del resto, la presenza industriale italiana in Venezuela è di lunga tradizione e ha dato un importante contributo allo sviluppo del Paese, in particolare nel campo infrastrutturale ed energetico. Le nostre imprese auspicano, però, il pagamento dei crediti che vantano per lavori svolti e che ammontano a circa 3 miliardi di euro. Continueremo, quindi, a sollevare il tema dei crediti delle nostre aziende con le autorità venezuelane ai massimi livelli. È importante che le aziende italiane vengano compensate per l'impegno profuso nel Paese in tutti questi anni di storica presenza.

Parallelamente, in linea con l'impegno assunto in quest'Aula nel gennaio scorso, stiamo continuando a impegnarci per approfondire, tra gli strumenti risarcitori previsti dalla legge, le modalità affinché tali crediti siano recuperati.

In conclusione, desidero assicurarvi che il Governo italiano continuerà a seguire con la massima attenzione e priorità la crisi in Venezuela. Lo dobbiamo a un Paese cui siamo legati da una storica e solida amicizia. Lo dobbiamo ai tanti cittadini italiani o di origine italiana che vi risiedono. Lo dobbiamo alle nostre imprese, che hanno dato un contributo decisivo alla costruzione del Paese. E non mancheremo di raccordarci con le iniziative che - sono certo - continuerete come Senato a promuovere, nella consapevolezza del ruolo importante che può svolgere il dialogo interparlamentare. *(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

**CASINI (AP-CpE-NCD).** Signora Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il Gruppo del Partito Democratico, in particolare il senatore Sangalli, che ha chiesto nei giorni scorsi l'informativa del Governo sul tema del Venezuela, rinnovando l'impegno del Senato a tal riguardo.

Il Ministro degli esteri è stato così esauriente che merita, da parte mia, pochissime considerazioni.

Inizio il mio intervento ricordando a tutti voi ciò che la Santa Sede ha posto al centro della sua mediazione con le autorità venezuelane, in una lettera che, prima della fine dell'anno, il cardinale segretario di Stato Parolin pubblicizzò. I tre punti che la Santa Sede poneva al centro della possibile mediazione per impegnarsi erano: immediata liberazione dei prigionieri politici; fissazione di un calendario elettorale; arrivo certo e garantito degli aiuti umanitari e sanitari di cui il Venezuela ha bisogno.

Le risposte a queste tre richieste, ineludibili come base di mediazione, sono state semplicemente l'intensificazione della repressione; l'abolizione delle elezioni dei governatori; la sparizione da qualsiasi agenda politica di nuove elezioni, così come dovrebbero essere naturalmente fissate e come sono fissate in ogni Paese, e l'invenzione dell'Assemblea costituente, la cui base di elezione non è quella elettorale popolare, come sarebbe implicito nella parola stessa di «Assemblea costituente», ma è costituita da non meglio identificati comitati di base. Infine, continua a esservi la chiusura netta nel recepimento di qualsiasi aiuto sanitario.

Davanti a siffatte realtà, parteciperò la prossima settimana, su delega del Presidente, all'incontro dei Presidenti di Parlamento a Brasilia sul tema del Venezuela. E vi faccio notare che ha convocato questa riunione, a cui sono stati invitati solo i rappresentanti dei Parlamenti italiano e spagnolo, quel Brasile

che, per sua tradizione, ha un rapporto di amicizia e di preferenzialità con il Venezuela. Vi dico questo per farvi rilevare quanto è cambiata la percezione della situazione in Venezuela, come ha testimoniato il ministro Alfano quando ha fatto riferimento a Mujica, l'ex Presidente dell'Uruguay, e all'attuale Presidente uruguayano, che sono tradizionalmente *sponsor* dell'esperienza *chavista* in Venezuela.

Davanti a questa realtà devo esprimere la soddisfazione - da un lato - per quello che noi abbiamo fatto - i politici e le Assemblee parlamentari sono sempre criticati e, almeno in questa circostanza, in Europa siamo stati i primi - e - dall'altro - per come il Ministero degli esteri ha cercato di rispondere alle emergenze della nostra comunità locale. Mi sento in dovere però di dire, ministro Alfano, che bisogna comunque fare di più: è già molto ciò che si è fatto, ma bisogna fare di più e non sentirci appagati da quanto è stato compiuto.

L'ambasciatore Silvio Mignano e i suoi collaboratori fanno cose straordinarie. Io vorrei dire qui, in Senato, che una volta tanto dobbiamo ringraziare i nostri diplomatici e indirizzare loro un applauso. (*Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD e dei senatori Gambaro e Sonego*), perché so cosa significa in questo momento, per gli impiegati del nostro consolato e della nostra ambasciata, recarsi il mattino al lavoro. Già recarsi al lavoro è una impresa e molti preferiscono rimanere negli uffici dalla fine della giornata di lavoro fino all'inizio del giorno dopo per evitare l'incognita dell'andare a casa e del dover tornare in ufficio. Noi dobbiamo, perciò, fare sempre di più.

Naturalmente rivolgo in questa sede un vivo ringraziamento anche al Presidente della Repubblica. Il fatto che nei suoi colloqui in Sud America il presidente Mattarella si sia fatto carico del disagio che esiste non solo nella comunità degli Stati, in Unione europea o in Italia, ma anche tra i nostri connazionali gli fa onore perché avrebbe potuto limitarsi a un ruolo più formale. Invece, questo dimostra come l'Italia stia seguendo con apprensione tutta la vicenda.

Ella ha menzionato, signor Ministro, il tema del risarcimento delle aziende italiane. Un ordine del giorno a prima firma del senatore Sangalli relativo a quel problema è stato approvato da quest'Aula. È chiaro che il problema è sul tappeto: quando abbiamo approvato l'ordine del giorno Sangalli era serio, mentre oggi è diventato serissimo, perché la situazione sta peggiorando invece di migliorare.

Avremo probabilmente in Italia il fratello di Leopoldo López e abbiamo avuto la figlia di Antonio Ledezma, che è agli arresti domiciliari. Dobbiamo intensificare le azioni di pressione verso il Governo venezuelano, perché vogliamo una cosa sola, rispettando Governo e Parlamento: la possibilità per i cittadini di quel Paese di votare, perché questo è il presupposto per qualsiasi evoluzione. E io credo che la linea indicata dal Ministro degli esteri mai come oggi rappresenti con efficacia la linea di tutto il Parlamento. (*Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Sonego*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI** (*LN-Aut*). Signora Presidente, in effetti parlare del Venezuela significa toccare un argomento molto delicato che, per tanto tempo, è stato sotto l'attenzione di tutti noi, ma su cui poche volte la comunità internazionale ha realmente fatto sentire la propria voce chiedendo un cambiamento. Lo ha fatto spesso a parole, ma con atti concreti mi risulta non vi sia stata poi una frequenza assidua.

Basta guardare il contenuto delle rassegne stampa e i telegiornali dei mesi scorsi, che mostravano una situazione di *caos* totale e un Presidente incapace, un personaggio assolutamente non all'altezza di gestire una fase così delicata, come Maduro, che ha compromesso ulteriormente con la sua azione una realtà che già aveva tanti problemi.

Ricordo l'elezione di Chavez, avvenuta dopo la presidenza di Caldera, ultimo dei Presidenti cosiddetti democratici (parliamo, comunque, di realtà dove lo stesso concetto di democrazia è un po' diverso rispetto a quello europeo). E Chavez, graziato dallo stesso Caldera dopo un tentativo di colpo di Stato, divenne Presidente con un programma rivoluzionario, socialista, bolivariano.

Egli trasformò il Venezuela nella Repubblica bolivariana del Venezuela e iniziò un percorso che ha portato sempre di più quel Paese verso una deriva cubana - definiamola così - verso quello che poi abbiamo visto, negli anni scorsi, non essere un modello proponibile, capace di garantire quel futuro di

benessere che invece veniva venduto dalla propaganda chavista ai suoi concittadini. Naturalmente all'inizio egli ebbe un grande supporto popolare, che poi, però, a fronte di una mancanza di risultati, è venuto meno.

Oggi ci troviamo di fronte a una proposta del Presidente dell'Assemblea costituente per modificare la Costituzione che, se non fosse comica, ci dovrebbe costringere a piangere e a essere molto rattristati per la situazione del Governo di quel Paese. Questo tipo di proposta, che prevede un presidente a vita e solo poteri del Governo, un potere nullo per il Parlamento (quindi gli organi democraticamente eletti dai cittadini conteranno molto poco), e tutta una serie di altri interventi, dovrebbe far rabbrivire chi ha un po' di spirito o di sangue democratico all'interno delle sue vene. Eppure, da parte della comunità internazionale - come ho detto all'inizio - non c'è stata una reazione fortissima, decisa e determinata. Facciamo discussioni, prendiamo posizioni, ci ritroveremo a Brasilia come rappresentanti dei Parlamenti per affrontare questo tema, ma serve fare altro: serve attivare la diplomazia per far arrivare un messaggio chiaro, deciso e determinato a Maduro. Il *caos*, i morti e la violenza sono inaccettabili. Non si governa un Paese con il pugno di ferro. Non si governa un Paese contro le regole democratiche. Non si governa un Paese con il terrore, perché è questo ciò che sta accadendo in Venezuela.

Devo dire che conosco abbastanza bene quella realtà, che ho visitato più volte, e conosco tante persone che si sono opposte al regime di Chavez in questi anni, con le quali mi sono confrontato anche recentemente. Mi hanno sempre sottolineato un fatto: per troppo tempo le grandi comunità democratiche occidentali hanno pensato che il problema si potesse risolvere da solo e trovare una sua soluzione con il passare del tempo. C'è stata una colpevole inerzia da parte dei grandi Paesi occidentali e delle grandi democrazie occidentali, che hanno tanti concittadini che vivono in quel Paese e che potevano sicuramente svegliarsi e intervenire prima ed essere più duri. Quando ci sono in ballo la democrazia e la vita delle persone, bisogna non solo utilizzare le parole, ma compiere atti concreti e utilizzare la diplomazia fino all'*extrema ratio*, con tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione. Non sono accettabili una situazione di questo tipo in Venezuela e la nostra inerzia. Si deve assolutamente intervenire e cercare di attivare tutti gli strumenti, anche tramite le comunità e gli organismi internazionali, per poter far cambiare idea a Maduro e fargli capire che la democrazia deve vincere sempre.

Chiudo con un passaggio tratto da un articolo di Loris Zanatta su «Clarín», un quotidiano argentino: «Che il chavismo e i suoi devoti diano del fascista ai loro oppositori mobilitati in difesa della democrazia è l'aspetto più comico o tragico, è ignoranza o è malafede». Questa è la cosa su cui riflettere. (*Applausi del senatore Consiglio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sonogo. Ne ha facoltà.

**SONEGO** (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, signor Ministro, in primo luogo esprimo parole di apprezzamento reale per il profilo politico della diplomazia italiana, *in primis* del Ministro, e per gli atti concreti che il nostro Paese, tramite la nostra attività internazionale, sta compiendo per dare un contributo utile e saggio a uno sbocco positivo di una vicenda drammatica.

Il nostro primo pensiero corre ovviamente ai connazionali, che condividono, insieme al complesso della comunità venezuelana, una situazione a dir poco impegnativa dal punto di vista economico, della libertà personale e delle più elementari condizioni di vita. Un pensiero di grande solidarietà cerchiamo di nutrire con la concretezza, proprio sulla base di una convincente iniziativa politica.

Una seconda riflessione riguarda lo sbocco politico - e speriamo che rimanga tale al momento - di quella crisi nazionale. È lo sbocco politico, per certi aspetti inimitabile, di un'onda crescente di populismo; motivo questo che credo debba indurre tutti noi, e non solo la comunità venezuelana, a riflettere sulle derive populiste che si sommano, originando un picco di crisi nazionale e internazionale, con gli effetti devastanti della caduta del prezzo dell'energia. Quelle derive populiste, sommate al fatto che non sono più proponibili le condizioni economiche assolutamente particolari derivanti dall'alto prezzo del gas e del petrolio e anche dalla riduzione del prelievo deciso dai Paesi produttori non molto tempo fa, hanno contribuito ulteriormente all'aggravamento di quella situazione.

Credo sia giusto sottolineare un giudizio severo nei confronti del Governo venezuelano, così come è

appropriata la sollecitazione a tutte le parti in causa affinché, ciascuna per quanto le compete, facciano uno sforzo per contribuire a uno sbocco utile, democratico e pacifico. Siamo ben consapevoli del fatto che la nostra sollecitazione potrebbe essere una specie di voce nel deserto, nel senso che potrebbe non essere intesa, e questo rafforza ancora di più la necessità che lo sforzo diventi comune a tutta la comunità internazionale.

Siamo contenti e orgogliosi del ruolo che l'Italia svolge, ma siamo altresì consapevoli che la funzione che esercitiamo, anche da Paese amico del Venezuela, non sarà sufficiente. Sarà pertanto essenziale che il nostro Paese esprima un'iniziativa importante, che proprio noi più di altri possiamo svolgere, per fare in modo che la comunità internazionale, anche con l'aiuto delle istituzioni europee, possa esprimersi con maggiore autorevolezza. Il cosiddetto *soft power* dell'Unione europea può diventare determinante, così come potrà essere essenziale la funzione delle Nazioni Unite.

Mi siano concesse due ultime brevissimi considerazioni prima di concludere. Nella nostra riflessione odierna non abbiamo menzionato, almeno sin qui, il ruolo degli Stati Uniti d'America. Sappiamo che quel Paese, soprattutto più recentemente, ha una relazione particolarmente complicata con quella Nazione e con il suo Governo. È però del tutto evidente che, se lo sforzo dovrà essere di una coralità convincente di larga massa della comunità internazionale, sarà abbastanza inevitabile lavorare anche per un coinvolgimento dell'amministrazione americana, che sappiamo essere caratterizzata, soprattutto da qualche mese, da incerti profili di politica economica. Quello è un Paese che, nei secoli, è passato dalla dottrina Monroe all'isolazionismo e all'interventismo planetario, approdando a una politica non del tutto chiara. Credo, però, che faremmo male a trascurare anche il ruolo dell'importante Nazione americana.

Da ultimo, signor Ministro, esulando dall'argomento di oggi, le sottopongo anche una questione che ci riguarda direttamente in quanto attiene all'Europa, e mi riferisco a un pezzo importante dell'Europa, ossia l'Europa sudorientale o i Balcani occidentali, come dir si voglia. Le chiedo la sua disponibilità, in vista del fondamentale *summit* triestino del prossimo 12 luglio, nel quale il nostro Governo avrà un ruolo fondamentale e ritengo anche molto positivo, ad affrontare una discussione - è un argomento che sottopongo a tutti i colleghi dell'Assemblea - proprio sulla questione dei Balcani occidentali. Ad essa dobbiamo guardare con grande preoccupazione per il risorgere di grandi tensioni interstatali, dentro le organizzazioni statuali e anche fra le etnie, che potrebbero diventare un seme velenoso, se non adeguatamente governato, non solo per quell'area che chiamiamo Europa del Sud-Est o Balcani occidentali, ma anche per tutta l'Europa, e *in primis* per l'Italia.

Non dimentichiamoci che in un passato non molto lontano siamo stati direttamente coinvolti in quella vicenda al punto tale da mettere a disposizione, anche operativamente, la nostra forza aerea. Dico questo a testimonianza del fatto che c'è un lungo ingaggio del nostro Paese che assegna a quella scacchiera un ruolo essenziale. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amoruso. Ne ha facoltà.

**AMORUSO** (*ALA-SCCLP*). Signor Ministro, nella sua relazione lei ha detto due grandi verità: in primo luogo che in Venezuela si rischia la guerra civile e, in secondo luogo, che l'Italia tiene molto alla sua comunità *in loco*.

In effetti, oggi il Venezuela è uno Stato in profonda crisi economico - sociale ma, accanto a questo, vi è anche una crescente crisi politica e istituzionale, vi è un'Assemblea nazionale dove le opposizioni sono maggioranza, ma che ormai non viene più convocata, anzi, c'è stato il tentativo da parte del tribunale supremo di giustizia di sostituirsi all'Assemblea nazionale. Si parla, come diceva l'onorevole Casini, di questa nuova Assemblea costituente eletta non si sa come e non si sa da chi. Siamo veramente di fronte ad uno scenario che è molto, molto pericoloso, anche perché a tutto questo dobbiamo aggiungere che durante le manifestazioni che ci sono state in questi ultimi mesi, manifestazioni popolari molto accorsate, si sono contati quasi 40 morti e oltre 1.000 feriti: è il prezzo che il popolo sta pagando ad una dittatura che non lo rappresenta più, signor Ministro.

Questo non è il momento del *politically correct*, non è il momento di stare a vedere se un Governo è stato eletto tempo fa, perché di votazioni non se ne parla, ma di capire se oggi quel Governo



rappresenta una realtà che è sull'orlo, come lei diceva, di una guerra civile.

La situazione è drammatica a livello politico e a livello umanitario a causa della mancanza assoluta di generi alimentari e di medicinali. A questo proposito, il Governo opera una distribuzione selettiva di tali generi per cercare di trovare consenso in quelli che saranno forse individuati come gli elettori dell'Assemblea costituente.

Si tratta di una situazione molto grave di fronte alla quale è necessaria una risposta chiara, forte e immediata; una situazione che ha visto, come lei ha ricordato, la Santa Sede sviluppare un'azione di mediazione secondo quello che è stato anche il tentativo italiano di mantenere sempre un canale aperto di dialogo per una soluzione pacifica. Abbiamo visto come questa strada non è stata utile, anzi è stata rigettata dal Governo. Da quel momento, signor Ministro, dobbiamo ricordare che la Chiesa è diventata il nemico del Governo Maduro. Basta leggere, sentire e vedere quello che dice la Conferenza episcopale del Venezuela sulla situazione e l'analisi che fanno del Governo Maduro. I vescovi denunciano un sistema totalitario, militarista, poliziesco, violento, peggiore del peggior socialismo del secolo XXI. Lo dicono i vescovi.

Il 21 maggio ci sarà una giornata di preghiera per la pace in Venezuela. Speriamo che non sarà una giornata bagnata ancora dal sangue di morti e feriti, e quindi dal sangue innocente del popolo venezuelano. Accade di tutto: le chiese vengono assaltate, i preti cacciati durante la celebrazione delle funzioni. Addirittura immagini sacre vengono imbrattate con escrementi, peggio di quello che avviene nelle zone dell'ISIS. Questo avviene in Venezuela, solo perché è stato chiesto al Governo Maduro di liberare i prigionieri politici, restituire al Parlamento la funzione che gli spetta e indire nuove elezioni.

Allora, signor Ministro, questa è una crisi che non viene da vicino. Non è solo la crisi di un uomo, ma è la crisi di un sistema, perché quello che oggi succede in Venezuela è nato con la dittatura di Chavez e con una politica economica che dal 1999 ha distrutto quel Paese attraverso un centralismo statale, un'autarchia e politiche ostili all'impresa privata.

Qui dobbiamo ricordare quello che sta succedendo - come lei diceva - alla nostra comunità: una comunità forte di 150.000 persone che è stata spogliata di tutto e che ha visto suoi uomini uccisi. Basta ricordare alcuni esempi: Roberto Anese, ammazzato nel 2014 a Maracaibo, e non si è ancora saputo né il perché, né il come; la stessa cosa è avvenuta nel 2016 per Matteo Di Francescantonio. Sono due esempi, ma potrebbero esservene anche altri. È una comunità, quella italiana, che ha pagato, attraverso la perdita dei propri beni, del proprio lavoro e del contributo che aveva dato per rendere il Venezuela un Paese ricco e florido.

Allora dobbiamo avere il coraggio e la forza oggi, signor Ministro, di rivolgerci alla comunità internazionale, invitandola a far sentire forte la sua voce. Non ci dobbiamo preoccupare del fatto che questo è un Governo che tanto tempo fa è stato eletto dal popolo. Oggi questo Governo non rappresenta il popolo venezuelano, che sta pagando con il suo sangue un sacrificio immane. Allora, per difendere quel popolo, per difendere la nostra comunità e per difendere quel Paese, l'Italia si deve fare forte, per la sua storia e i suoi rapporti - che lei ha ricordato - con questo Paese, a spingere la comunità internazionale a prendere misure decise e chiare per salvaguardare il futuro del Venezuela e della sua popolazione. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

**ORELLANA** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signora Presidente, ringrazio il Ministro per essere venuto qui a riferire sulla tragica situazione in Venezuela.

Voglio esporre velocemente quanto avviene in quel Paese. Temo infatti che a pochi sia chiaro quanto grave sia la crisi economica, sociale, politica e istituzionale che vive il Venezuela. Non si tratta di uno scontro politico, sia pure aspro, fra due visioni politiche contrapposte. È molto di più e di peggio.

Oramai, senza più remore, l'attuale Governo del presidente Maduro reprime ogni forma di manifestazione pubblica che i cittadini esasperati attuano. Nell'ultimo intervento che ho fatto qui in Assemblea avevo parlato di 27 morti: è stato a fine aprile. Si tratta ora di oltre 40 morti e centinaia di feriti. Gli arresti non si contano più. La signora di mezza età che si è interposta davanti al blindato in

una manifestazione e che a tutti ha ricordato le repressioni di piazza Tienanmen a Pechino è stata arrestata, colpevole solo di voler fermare con il suo corpo la violenza della Guardia nacional.

Le marce di protesta sono quotidiane, ma vengono represse in modo violento. Sono marce pacifiche, come la marcia delle donne o la marcia dei nonni: tutte forme per cercare di sensibilizzare il regime. Ma l'attuale regime - dispiace usare questo termine, ma si fa fatica a trovarne altri - ha esautorato il Parlamento, la Asamblea nacional, poiché composta in maggioranza da membri delle opposizioni.

Le note sentenze di fine marzo scorso del Tribunal supremo (l'equivalente della nostra Consulta) hanno reso esplicito quanto però avveniva oramai da tempo. Ogni decisione, ogni pronunciamento, ogni legge approvata dal Parlamento venezuelano è stata sistematicamente annullata dal Tribunal supremo e mai promulgata.

Vi segnalo - forse a pochi è noto - che ben 12 giudici effettivi e 21 supplenti del Tribunal supremo sono stati nominati a dicembre 2015 dal precedente Parlamento decaduto, ma prima dell'insediamento del nuovo.

In quel periodo in cui finiva il vecchio e iniziava il nuovo, quello vecchio si è permesso di cambiare così fortemente la composizione di quella corte. Si è trattato di una mossa scaltra, ma sicuramente poco rispettosa della democrazia. Da allora, quindi, ogni decisione del Tribunal supremo è allineata ai *desiderata* del presidente Maduro.

In questi ultimi anni di presidenza Maduro si sono susseguiti gli arresti - come è stato già detto - e le condanne degli oppositori. I casi più noti sono quelli del sindaco di Caracas Antonio Ledezma e di uno dei più noti oppositori, ovvero Leopoldo Lòpez. Ve ne sono però tanti altri, centinaia meno noti che ora sono in carcere, spesso giudicati da tribunali militari pur trattandosi di civili. Nelle carceri venezuelane si verificano continue violazioni dei diritti umani denunciate da vari organismi internazionali.

Va inoltre detto che la opposizione al presidente Maduro è composta da un fronte ampio di partiti grandi e piccoli, storici e di recente costituzione e, soprattutto, di differente collocazione politica: si va, infatti, dal socialismo (alcuni sono iscritti alla Internazionale socialista) al centro (democratico cristiano e liberale) e alcuni anche a destra. Si tratta di un fronte ampio raggruppato nella Mesa de la Unidad Democrática (MUD) che sollecita, tra le altre cose, la ripresa del confronto democratico elettorale. Ciò a conferma che non si tratta di un normale confronto politico fra una destra di opposizione e una sinistra di governo (come alcuni anche qui in Italia raccontano), ma fra oppositori democratici e un Presidente che comprime la democrazia. Infatti, in Venezuela non si sono tenute le elezioni a dicembre 2016 per il rinnovo delle cariche di Governatore degli Stati federati, elezioni importanti ma non più convocate, né si è ancora tenuto il *referendum*, previsto dalla Costituzione, per la revoca del Presidente. Si tratta del cosiddetto *recall* che molti auspicano venga introdotto anche in Italia, ma che poi però sono gli stessi (e mi riferisco esplicitamente al Movimento 5 Stelle) che, quando la Costituzione lo prevede come in Venezuela e le firme richieste sono state raccolte dai cittadini, non ne sollecitano la applicazione: una incoerenza per me inspiegabile.

Chi però fa più le spese di questa crisi politica e istituzionale sono i cittadini venezuelani, che soffrono per la crisi economica che ha portato il Venezuela, Paese ricco di risorse naturali (*in primis* di petrolio), a essere ora povero e con ampie fasce della popolazione che soffrono la fame. I venezuelani soffrono per la mancanza di medicine che sta portando all'aumento del 30 per cento della mortalità infantile e di malattie una volta quasi completamente debellate (tubercolosi, malaria, zika, difterite), come riportato recentemente dalla Società di medicina interna del Venezuela.

Credo che in questa situazione l'Italia debba mantenere una posizione ferma di condanna di quanto sta avvenendo in Venezuela. In tutte le sedi internazionali bisogna porre la questione della crisi venezuelana nell'auspicio che la pressione internazionale possa fermare la deriva autoritaria impressa da Maduro. Ho ricordato le sentenze della fine di marzo e in quell'occasione le ferme prese di posizione di tanti Paesi in tutto il mondo alla fine hanno contribuito anch'esse al ritiro di quelle decisioni. Ad ogni modo, le occasioni per un dibattito internazionale che veda presente il Venezuela si vanno riducendo. Il Governo venezuelano ha iniziato, a fine aprile, la procedura per lasciare

l'Organizzazione degli Stati americani (OEA), non accettandone le critiche.

L'Italia non può più essere timida nella condanna della situazione venezuelana, ma deve portare il caso in tutti i consessi internazionali. Se ho ben compreso le parole del Ministro, sarebbe opportuno che l'Italia portasse il caso anche al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui siamo membri, sia pure non permanenti.

Non è più comprensibile la giusta prudenza legata alle sorti della nostra comunità italiana in Venezuela o ai crediti vantati dalle nostre imprese in quel Paese, che forse in passato hanno frenato una presa di posizione del nostro Governo. Adesso la posizione non può che essere quella di ferma condanna e di richiesta di una soluzione che può solo essere democratica. (*Applausi del senatore Zin*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

**DE CRISTOFARO** (*Misto-SI-SEL*). Signor Ministro, nel suo intervento introduttivo lei ha citato le parole di Papa Francesco. Ha detto il Pontefice: «Sono convinto che i gravi problemi del Venezuela si possano risolvere se c'è la volontà di costruire ponti, di dialogare seriamente e di portare a termine gli accordi raggiunti». È una voce di saggezza purtroppo poco ascoltata, anche dalla stessa conferenza episcopale e dai vescovi venezuelani. Come sappiamo, anche ieri ci sono stati scontri e vittime e ogni giorno avvicina di più quel Paese a una vera e propria guerra civile.

Mi dispiace però, signor Ministro, doverle dire che la sua informativa a noi non sembra costruire ponti di dialogo; ci sembra invece squilibrata nell'analisi di quello che sta accadendo in Venezuela in queste settimane. Noi crediamo che ci sia una sola via per impedire questo esito tragico, peraltro indicata dai quattro ex Presidenti ibero-americani, tra cui Zapatero, come sappiamo, che si stanno prodigando per arrivare a una mediazione. Papa Francesco sul Venezuela ha detto: «Si cerchino soluzioni negoziate alla grave crisi umanitaria, sociale, politica ed economica che sta stremando la popolazione». Credo che chiunque si dica amico del popolo venezuelano debba perseguire in queste ore tale obiettivo.

Noi pensiamo che sia doveroso dire che ad adoperarsi perché quell'obiettivo non sia raggiunto siano in molti, in troppi, ma non solo da una parte, come si legge troppo spesso nelle cronache dei *media* italiani ed europei. Anche in questo caso, ancora una volta spicca la voce limpida e oggettiva del Pontefice: «Parte dell'opposizione purtroppo non vuole il dialogo. La stessa opposizione è divisa».

Io vorrei che in questo mio intervento non fosse lasciato nessuno spazio ad alcuna ambiguità di sorta. Noi crediamo che la repressione delle manifestazioni popolari non sia mai accettabile, in nessun caso. Se c'è una cosa che la sinistra ha imparato dalla lezione del secolo scorso - e se non l'ha fatto deve farlo - è che nulla giustifica il sacrificio della democrazia; che non esiste un interesse superiore che renda lecita la rinuncia alla democrazia, perché quel sacrificio e quella rinuncia si ritorcono sempre a svantaggio degli oppressi, anche quando fossero decise in nome degli oppressi.

Però credo che tale affermazione, che vogliamo pronunciare senza ambiguità, non debba rendere ciechi, come invece spesso o quasi sempre accade nella davvero un po' singolare cronaca nostrana. In Venezuela non si sta combattendo, così come viene raccontato, una guerra tra la libertà contro l'oppressione. Sono anche in ballo giganteschi interessi economici (da molti anni, non da oggi), che usano indifferentemente l'appello alla democrazia o il ricorso alla dittatura a seconda di un interesse contingente. Quante volte lo abbiamo visto in questi anni nella storia dell'America latina?

Nella coalizione delle forze d'opposizione ci sono forze realmente democratiche, ma ce ne sono anche altre che cavalcano il malcontento con gli stessi intenti golpisti che avevano perseguito già nel lontano 2004. Tali forze dispongono di milizie che non possono essere confuse con la legittima protesta e non disdegnano nemmeno l'uso del sabotaggio per rendere ancora più difficili le condizioni materiali della cittadinanza, con l'intento di portare l'esasperazione ai massimi livelli.

Io credo che chiunque oggi cerchi di fare un ragionamento non ideologico sul Venezuela e che voglia invece la salvezza del Venezuela dalla guerra civile deve partire da una considerazione non faziosa: il Venezuela è un Paese spaccato in due, e forse lo è già dai giorni immediatamente successivi alle elezioni, che - ce lo ricordiamo - videro la vittoria di Maduro con il 50,3 per cento dei voti. Quando un Paese è così diviso, chiedere la resa incondizionata dell'una o dell'altra parte significa marciare spediti



verso la guerra civile.

La sola alternativa a questo esito tragico è il dialogo, e per il dialogo devono battersi l'Italia democratica e l'Europa democratica, esattamente come cercano di fare nel corso di queste settimane le voci più autorevoli del Continente latino-americano. È evidente che il primo passo debba essere fatto dal Governo. I prigionieri politici devono essere liberati, la repressione del dissenso deve finire, ma anche da parte dell'opposizione devono venire dei segnali di totale contraddizione e contrasto rispetto a quello che è accaduto in queste settimane, innanzitutto mettendo fine alle violenze delle milizie dell'estrema destra.

All'Assemblea nazionale deve essere restituito il suo ruolo e su questa base va certamente definito un calendario per arrivare a nuove elezioni, dopo la necessaria e inevitabile fase di decantazione rispetto a quello che accadendo. Immaginatevi cosa sarebbe una campagna elettorale nella situazione attuale: un'irreversibile passo verso la guerra civile. Il Venezuela non vive soltanto una tragica emergenza politica, ma anche, come è stato ricordato, una tragica fase di sofferenza umanitaria. L'80 per cento circa degli abitanti vive in condizioni di povertà e l'inflazione ha raggiunto livelli che ricordano quelli della Repubblica di Weimar. Persino il pane non è più reperibile e la mancanza di farmaci ormai è così evidente che sono disponibili solo al mercato nero ed è aumentata finanche la mortalità infantile. Crediamo dunque che in questo stato e in questa situazione l'Europa e l'Italia abbiano un solo dovere: offrire ogni aiuto possibile per impedire che la crisi umanitaria degeneri in una tragedia ancora più pesante. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

**BERTOROTTA** (M5S). Signora Presidente, il Paese attraversa una fase davvero allarmante della sua vita politica. Il *referendum* del dicembre scorso, che ha bocciato la riforma costituzionale promossa dal Governo, doveva portare ad elezioni, che sono state invece rimandate al 2018. Il debito pubblico aumenta a dismisura e il Parlamento subisce continue richieste di fiducia e lavora solo sui decreti-legge del Governo, mentre i deputati che protestano vengono sospesi in massa per settimane. Un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è accusato di aver favorito una banca di famiglia, mentre la centrale degli acquisti è sotto inchiesta per corruzione. La disoccupazione giovanile è aumentata oltre il 40 per cento; le persone a rischio povertà sono circa 17 milioni; 11 milioni di cittadini non possono curarsi perché le spese sanitarie sono troppo elevate. La pressione fiscale reale è aumentata a dismisura, causando la chiusura di migliaia di piccole e medie imprese. Uno dei *leader* dell'opposizione è stato interdetto dai pubblici uffici e non potrà candidarsi. Le manifestazioni vengono sistematicamente caricate dalle forze di polizia. Il Governo ha addirittura previsto delle corti speciali per giudicare i cittadini stranieri.

Scusate, ho sbagliato foglio: questa era l'Italia... *(Ilarità e applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

MIRABELLI (PD). Non è l'Italia, grazie al cielo e fortunatamente per te!

BERTOROTTA (M5S). Veda signor Ministro, volendo ogni Paese può trovare ragioni per mettere sotto torchio, con accuse gravi, un altro Paese. Ovviamente non possiamo paragonare la situazione di uno Stato latinoamericano con uno europeo, né dal punto di vista delle condizioni economiche, né tanto meno da quello dello stato della democrazia parlamentare o presidenziale che sia. Ragioniamo dunque rispetto alla complessità della situazione latinoamericana evitando inutili paragoni. Il Movimento 5 Stelle è a fianco del popolo venezuelano in questa difficile fase politico-economica. Come sapete, supportiamo la democrazia diretta e ogni forma di espressione pacifica di contestazione, in Italia come in qualsiasi altro Paese al mondo. Noi non cambiamo registro in base al Paese!

I problemi in Venezuela sono sempre gli stessi, da ben diciotto anni: dall'elezione di Chavez alla crisi del 2002, dalle *guarimba* del 2014 ad oggi, i problemi sollevati dalle opposizioni erano e sono esattamente gli stessi. Il Governo ha commesso errori economici e politici davvero gravi, che hanno esasperato gli animi: non diversificare le esportazioni, basando tutto sul petrolio e non riuscire a garantire un adeguato approvvigionamento di medicine e alimenti, ha fatto sì che oggi, con il prezzo del petrolio in caduta libera, la situazione sociale ed economica è difficilmente gestibile.

Ci sono anche politiche monetarie completamente sbagliate, che hanno aumentato l'inflazione ai massimi livelli, tanto che oggi il Venezuela non è in grado di pagare nemmeno le pensioni all'estero.

Centinaia di migliaia di persone, giustamente, stanno manifestando per chiedere un cambio di passo. Purtroppo però, come sempre accade quando si riempiono le piazze, accanto a manifestanti pacifici e responsabili, sguazzano veri e propri *black bloc*, che aumentano il clima di violenza attaccando ospedali, scuole, tribunali, mezzi pubblici e dando alle fiamme addirittura depositi di medicine e di alimenti. Le manifestazioni continueranno ancora per molto tempo, ma è inutile nascondersi che la situazione difficilmente potrà cambiare solo tramite la piazza, vista la fedeltà di esercito e polizia e di un pezzo di Paese a Maduro. Per questo Papa Francesco, voce suprema della Chiesa cattolica, ha criticato anche l'opposizione per la poca volontà di dialogo e le troppe divisioni. Un'inchiesta indipendente del 3 maggio ha sottolineato come il 70 per cento dei venezuelani intervistati veda l'opposizione come fortemente divisa, senza un *leader* credibile, ma soprattutto senza un programma per uscire dalla crisi. C'è quindi un forte rischio di ulteriore instabilità che non gioverà al Paese. Abbiamo già visto in Libia, in Siria ed in Ucraina che la degenerazione delle proteste più che verso la democrazia, porta sempre alla guerra civile, scenario peggiore in assoluto, che la comunità internazionale ha il dovere di aiutare a scongiurare, soprattutto dopo gli errori del passato. Nel 2018 sono state convocate nuove elezioni, vero banco di prova per la politica, dove il popolo venezuelano potrà esprimersi nelle urne e decidere non solo se cambiare Governo, ma anche quale forza politica dovrà andare a governare il Paese. Il problema, infatti, è offrire un'alternativa vera al Paese.

Signor Ministro, la invitiamo quindi a lavorare affinché la comunità internazionale si faccia promotrice del dialogo, nonostante le enormi difficoltà che questa via comporta.

Noi siamo assolutamente contrari a qualsiasi ingerenza internazionale militare e sosteniamo sempre il principio di autodeterminazione dei popoli. L'Italia dia forza a chi, come il Papa, chiede di riprendere il processo di dialogo che vediamo come l'unica via per impedire che l'America latina diventi un nuovo Medio Oriente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la situazione del Venezuela è molto al di là del drammatico. Un Paese che gode di una potenziale enorme ricchezza, con un sottosuolo tra i più ricchi del pianeta, si trova nella situazione che in molti, e lei stesso, signor Ministro, hanno illustrato: la mortalità infantile è aumentata a livelli inverosimili, vi è una carenza del latte in polvere per i bambini che ne hanno bisogno e in generale gravi carenze alimentari affliggono gran parte della popolazione, non certo coloro che dominano su questo caos e che evidentemente non lo patiscono. È una situazione che corrisponde a quella istituzionale.

Io non sarò equidistante come la senatrice del Movimento 5 Stelle che mi ha preceduto, ma credo che quando c'è un Presidente che si fa attribuire tutti i poteri del Parlamento da una Corte costituzionale che egli stesso ha nominato; quando diversi dei principali *leader* dell'opposizione sono in carcere (Leopoldo López è stato condannato a tredici anni e nove mesi di reclusione due anni fa, accusato di essere responsabile dei disordini che sono accaduti parallelamente ad una manifestazione effettivamente da lui promossa, senza che si sia dimostrato alcunché sui reali contatti tra Leopoldo López ed i violenti che hanno dato luogo a questi atti sicuramente esecrabili, in un processo nel quale non c'è stata la possibilità di portare testimoni da parte della difesa, ma solo da parte dell'accusa); quando la condotta di questo Governo è stata ritenuta impropria da numerosi documenti di organismi nazionali ed internazionali; quando il sindaco di Caracas è in carcere da due anni, anche lui con accuse di carattere chiaramente politico, non ci può essere né l'equidistanza del Movimento 5 Stelle, né la timidezza.

Io apprezzo, signor Ministro, le esortazioni che lei ha pronunciato nei confronti del Governo venezuelano, ed apprezzo naturalmente quelle del Presidente della Repubblica. Credo che in questi casi, proprio per il fatto che c'è una forte comunità italiana in Venezuela, che ci sono investimenti e grossi crediti italiani in quel Paese, sia necessaria un'azione decisa, di fronte a chi non rispetta la propria Costituzione, quella che egli stesso ha fatto approvare. Osservo, infatti, che è stato il Governo

a ritenere nullo il milione di firme raccolto per chiedere quello che si chiama tecnicamente il *recall*, la destituzione del Presidente, istituto che per esempio in Italia non esiste, ma che è stato introdotto nella Costituzione proprio dai chavisti.

Ebbene, di fronte a questa situazione, non può esserci timidezza e possiamo anche rischiare di essere accusati di qualche ingerenza perché abbiamo prova di ben altre ingerenze che sono state fatte in altri Paesi con ben altri presupposti.

La nostra comunità, i nostri interessi non possono essere tutelati in modo timido; non possiamo certamente tutelarli se si mostra un eccessivo timore nei confronti di ciò che, a tutti gli effetti, è un regime.

Ritengo anche positiva la collaborazione, come ha detto il Ministro, con la Santa Sede, ma ricordo che la Conferenza episcopale del Venezuela è stata assai meno prudente della Santa Sede dichiarando apertamente che quello di Maduro è un regime totalitario marxista. Lo ha detto la Conferenza episcopale del Venezuela, che penso conosca la situazione venezuelana ancor più degli apprezzabili e stimati diplomatici che ci sono al di là del Tevere.

Accanto all'apprezzamento per le parole e i principi - che condivido pienamente - che il Ministro ha menzionato, auspico che ci sia una presenza istituzionale più forte - lei stesso, Ministro, forse altre figure istituzionali - in quel Paese proprio a tutela della nostra comunità.

Ricordo peraltro che esattamente due settimane fa l'aspirante Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha auspicato che il Venezuela e Cuba, proprio in quanto esponenti di questa bella alleanza bolivariana, partecipino e facilitino le trattative per la pace in Libia.

Sono esterrefatto da queste dichiarazioni, su cui non ci sono state marce indietro. Esprimo la preoccupazione gravissima di ciò che sarebbe del nostro Paese se fosse governato da chi pensa che per risolvere la situazione caotica e disastrosa che c'è in Libia, debba intervenire chi nel suo Paese ha la situazione che tutti conoscono.

Ho sentito anche altre cose bizzarre. Credo che tutti noi abbiamo ricevuto un messaggio di posta elettronica da parte dell'onorevole Giovanna Martelli del Gruppo Articolo 1-MDP che ci mandava la visione del Governo, che ho sentito echeggiare nell'intervento della senatrice Bertorotta del Movimento 5 Stelle, dove si accusa l'opposizione di avere messo in atto violenze. Guarda caso, i 48 morti sono tutti dalla parte degli oppositori e non ci sono poliziotti o altri morti dall'altra parte. Di fronte a questa situazione, la preoccupazione e la vicinanza nei confronti della popolazione di quel Paese impongono anche a noi - io lo chiedo al Governo - di mettere al bando la timidezza.

Invito tutti a considerare ciò che il Movimento 5 Stelle propone, e cioè di promuovere il Venezuela - che ha questa situazione - come fattore e facilitatore della pace in Libia. Lasciamo stare. Che il Governo venezuelano rispetti la sua Costituzione e cessi di perseguire l'opposizione, la Chiesa cattolica e le altre chiese e risolva i suoi problemi. Dobbiamo esigerlo a costo di essere accusati di ingerenze. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli. Ne ha facoltà.

**SANGALLI (PD)**. Signora Presidente, anche a nome del Partito Democratico ringrazio il ministro Alfano per la puntuale e rapida informativa che ci ha dato, su nostra richiesta, sulla questione del Venezuela.

Ci ritroviamo nelle sue parole: sono parole di saggezza, che si riscontrano con la realtà. Ci ritroviamo con il popolo venezuelano, che vive una situazione drammatica, sull'orlo della guerra civile. Ci ritroviamo nell'impegno per i nostri 150.000 connazionali. Ci ritroviamo con il nostro Governo a tutelare gli interessi economici del nostro Paese in quel Paese: investimenti importanti fatti per favorire lo sviluppo del Venezuela in una fase in cui le scelte economiche di quel Paese sono state, purtroppo, sbagliate. Ci ritroviamo anche nell'idea di democrazia che noi esprimiamo.

Non ci ritroviamo, invece - lo dico con molta franchezza - in nessun paragone assurdo che possa essere fatto, neanche da lontano, neanche ironicamente, tra la situazione venezuelana e quella italiana. Trovo che questa cosa sia offensiva per il nostro Paese *(Applausi dal Gruppo PD)*, per i nostri cittadini, per il

nostro modo di vivere la democrazia, per l'impegno che abbiamo sempre profuso nei confronti di tutti i Paesi che si battono per la democrazia. Pensiamo che francamente abbiamo tutti noi maturato un'esperienza sufficiente - e se non lo abbiamo fatto è ora di studiare un po' - in virtù della quale - lo dico anche a dei cari amici - non confondiamo Maduro con Salvador Allende: sono due film diversi, due mondi diversi, condizioni diverse, è un'America Latina diversa, è una divisione del mondo diversa; è un'altra storia quella che stiamo vedendo adesso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È la storia di un regime che nasce con un forte consenso popolare, quello di Chávez; un regime che nasce in un Paese che ha bisogno di costruire la propria modernità e, per la propria costruzione, fa perno sulla grande risorsa che ha: la risorsa energetica. Il Venezuela è uno dei nodi mondiali dell'energia. Purtroppo quel regime ha sbagliato fundamentalmente in questo punto: nel non comprendere che l'utilizzo esclusivo delle fonti di energia per costruire forme di galleggiamento sociale non avrebbe resistito all'andamento dei mercati. E quando il petrolio da 160 dollari al barile è passato a 40 dollari al barile quel Paese, che non ha costruito alternative o altre imprese quando poteva farlo, che non ha costruito altri modi di produrre, si è trovato in una delle più gravi crisi economiche che esistano.

Badate, è questa la strada che imboccano tutti coloro che fanno leva sul sentimento esclusivamente popolare, che non hanno una visione strategica del proprio Paese. Certo, rispondere ai bisogni immediati di quel Paese era un modo per rispondere a un Paese che era del Terzo mondo. Ma oggi si vede che quella è stata una politica miope, in Chávez in buona fede, ma miope; oggi, in Maduro, è una politica continuamente miope, ma certamente non in buona fede: è una politica che segue e persegue, invece, l'interesse di un'oligarchia di comando. Chiamiamola con il proprio nome, perché quando qualcuno nega la democrazia è un'oligarca e, qualunque colore si metta addosso, anche le bandierine della pace, colui che nega la democrazia è sempre un dittatore, non un democratico. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana)*.

Proviamo a uscire da questa storia per cui ci sono dittature buone e dittature meno buone; alcune dittature sono sempre nell'immaginario della grande congiura internazionale dei *media* globali. Ho sentito che anche oggi ci sono manifestazioni e ci sono 40 morti nelle manifestazioni. Ho capito che i morti sono stati causati dai manifestanti e non dal regime; in tutto il mondo avviene il contrario, ma - per l'amor di dio - ho capito che quelli che sono morti non erano manifestanti: è una notizia.

La notizia vera, caro signor Ministro, oggi ce l'ha data lei, perché proprio oggi lei ci ha detto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce per un'informativa sul Venezuela; finalmente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prende parte al destino di un Paese che rischia di distruggere se stesso e il proprio popolo dietro il demiurgo dell'idea populista. Bene: oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, forse, con l'informativa, comincerà a prendere provvedimenti. Perché le dittature si chiamano dittature e chi ha una cultura democratica non ha molta facilità a distinguere tra una dittatura buona e una cattiva; una dittatura potrà essere buona perché c'è qualcosa che la giustifica a livello mondiale, qualche sogno che viene infranto? No, quando il popolo non può contare sulle libere elezioni, quando il Parlamento viene sciolto, quando i parlamentari vengono arrestati, quando il Presidente, attraverso la Corte costituzionale che a lui risponde, è in grado di inficiare il volere del Parlamento, signori miei, non ci sono discussioni che tengano: siamo di fronte ad un regime dittatoriale, che va combattuto con le armi della democrazia.

È questo che noi chiediamo alla comunità internazionale: intervenire, non invadendo un Paese che riteniamo, tra l'altro, fraternamente amico, ma neanche dicendo che quel Paese sta vivendo la sua primavera. Quel Paese non sta vivendo la sua primavera ma sta vivendo un autunno pesante e, forse, un inverno drammatico.

Penso che abbia fatto bene il nostro Presidente della Repubblica, assieme ad altri Presidenti degli Stati latinoamericani, a prendere posizione circa la questione del Venezuela. L'esigenza della volontà popolare, della separazione dei poteri e del rispetto democratico non sono soltanto contenuti nell'azione positiva e importante, che sosteniamo, della Santa Sede, ma sono un monito comune delle Nazioni Unite: i Paesi sono democratici quando rispettano la volontà popolare, hanno una forte

separazione dei poteri e c'è un forte rispetto della volontà democratica. Non siamo in questo caso. Non lo siamo. E - lo devo dire a tutti quelli che fanno gli italiani per finta - che non lo siamo soprattutto per i nostri 150.000 connazionali che sono lì, ai quali cerchiamo di mandare medicinali per la sopravvivenza e che non possono essere raggiunti da questi medicinali; ai quali cerchiamo di mandare aiuti economici e non possono essere raggiunti da questi aiuti economici. Lo debbo dire in nome di quelle imprese che hanno investito miliardi di euro, come lei ci ha ricordato, signor Ministro; grandi imprese che hanno fatto il canale di Panama, che hanno realizzato le grandi infrastrutture nei Paesi, che sono cresciuti, dell'America Latina, che stanno costruendo le ferrovie venezuelane e che oggi si trovano nella condizione di non essere riconosciute da un Paese amico nei propri interessi e di essere messe sull'orlo del fallimento.

No. Non va così. Noi siamo amici del Venezuela, ma siamo amici del Venezuela democratico, con dei nomi come Leopoldo López ed Henrique Capriles, che sono i nomi della democrazia venezuelana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi siamo dalla parte di coloro che ora sono in carcere in Venezuela ma non siamo contro il popolo del Venezuela; siamo a favore di un Venezuela che sviluppi la propria condizione democratica.

Il presidente Maduro dovrebbe avere avuto buon consiglio dal sommo Pontefice, quando con lui si è incontrato, a percorrere una strada di democratizzazione di quel Paese. Noi siamo perché la strategia intrapresa dalla Santa Sede di pacificazione nazionale venga sviluppata. Noi non siamo per interferire, a livello internazionale, in quel Paese ma, davanti ai prigionieri politici e ai morti per strada, di cui ci si deve vergognare e di cui si devono vergognare tutti quelli che non li hanno visti fino ad ora, davanti a tutto questo non possiamo dire che siamo neutrali. Noi siamo perché il Venezuela si sviluppi nella sua condizione civile e democratica quale quel Paese merita, un Paese al quale riconosciamo totale dignità. *(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ringrazio per la disponibilità.

#### **Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*  
*(Relazione orale) (ore 16,25)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 580-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, qualche giorno fa, a descrizione abbastanza sintetica di questo disegno di legge, che è stato ampiamente modificato e anche, per certi versi, migliorato dalla Camera, noi abbiamo inteso esprimere nuovamente la nostra opinione, confortati, peraltro, anche da quanto il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, ha inteso dire, con alcune prese di posizione, in interviste rilasciate su «la Repubblica» e su altri giornali. Esattamente, il procuratore ci ha ancor di più spiegato e quindi confortato nel giudizio che avevamo dato e che diamo di questo disegno di legge, dicendo con chiarezza che «appellandosi a questa legge, gli avvocati faranno giustamente il loro dovere che è quello di tentare ogni strada per impedire la demolizione dell'immobile del proprio assistito. (...) Ogni avvocato dirà: Perché demolite casa al mio cliente e non a quell'altro?». *(Brusio)*.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, senatrice De Petris. Colleghi, per favore, abbassate il tono di voce, il Governo e il relatore anzitutto, visto che sta intervenendo la senatrice De Petris.

**DE PETRIS** *(Misto-SI-SEL)*. Finisco la citazione: «È stato verificato che l'ordine di priorità sia stato rispettato?». Ecco, in queste pochissime parole (ma ne sono state dette molte altre) vi è in qualche

modo la sintesi che si potrebbe fare, con un *tweet*, di questo disegno di legge; esso ha tentato, sulla base di criteri molto ampi, di stabilire l'ordine di priorità delle demolizioni, ma alla fine tutto si risolverà con un nulla di fatto. Per quanto la Camera abbia modificato il disegno di legge, vi sono un tipo di impostazione e dei criteri che si risolveranno, a nostro avviso, in un nulla di fatto per quanto riguarda lo scopo del ripristino della legalità e quindi la demolizione dei manufatti abusivi.

Siamo alla terza lettura di un provvedimento che chiaramente scaturisce da una situazione molto grave, che si è venuta a creare in varie parti del nostro Paese, in particolare in Campania, dove le amministrazioni locali - ahimè! - non sono state in grado di contenere l'abusivismo edilizio, che è proliferato in modo enorme, anche successivamente al termine ultimo fissato per la sanatoria edilizia. Tra l'altro, sono ampiamente note e hanno occupato a lungo le cronache giudiziarie le indagini che hanno evidenziato le complicità e l'inerzia di alcune amministrazioni (non di tutte) a fronte di una devastazione preoccupante del territorio. La significativa presenza nel ciclo del cemento abusivo delle organizzazioni camorristiche e anche la bocciatura - che vorrei qui ricordare - da parte della Corte costituzionale di ben due leggi della Regione Campania che intendevano di fatto introdurre un'ulteriore sanatoria sono il quadro entro cui ha preso le mosse questo disegno di legge.

Il testo - come dicevo poc'anzi - è stato ampiamente modificato dalla Camera ed è stato certamente migliorato rispetto alla prima lettura, in particolare con alcuni articoli che istituiscono un fondo per la demolizione delle opere abusive e una banca dati nazionale sull'andamento del fenomeno. Ora, il fondo è certamente pregevole, peccato che le risorse siano piuttosto scarse.

La disposizione principale contenuta nell'articolo 1, laddove, con una modifica del decreto legislativo n. 106 del 2006, vengono introdotti i famosi criteri di priorità - citazione del procuratore - che i pubblici ministeri sarebbero tenuti ad adottare nell'ordinare l'esecuzione degli ordini di demolizione. È uno stabilire un ordine di priorità che, alla fine, esso stesso produrrà, a nostro avviso, non solo un nulla di fatto, ma anche il vero appiglio attraverso cui, di contestazione in contestazione e con appelli su appelli, non si produrrà di fatto alcun risultato sul piano della demolizione stessa.

In più, vorrei qui dire che in fondo alla lista della priorità vengono collocati gli immobili ultimati alla data della sentenza di primo grado e stabilmente abitati. Viene inoltre confermato il doppio canale, che consente l'effettuazione dell'esecuzione a cura dei prefetti e delle amministrazioni comunali.

Ebbene, è evidentissimo nel testo, per quanto migliorato dalla Camera dei deputati, un tentativo di procrastinare e quindi evitare, vista tra l'altro la scarsità di risorse messe a disposizione per l'esecuzione, la demolizione dei manufatti abusivi, nella presunzione, non dichiarata nell'articolato (faccio riferimento soprattutto a quest'ultimo ordine di priorità, cioè i manufatti abitati), che sussista un abusivismo di necessità o una giustificazione a tutto questo. Come infatti abbiamo sentito anche oggi in alcuni interventi in discussione generale, si richiama l'abusivismo di necessità come giustificazione per un atteggiamento più tollerante.

Le numerose indagini che ho richiamato all'inizio hanno evidenziato con chiarezza qual è l'origine dei capitali e dei materiali impiegati nell'edilizia abusiva. Penso ai casi clamorosi di illegalità di alcuni Comuni, dove sono migliaia le costruzioni illecite, a fronte della totale inerzia da parte delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, collocare in fondo alle priorità per le demolizioni gli immobili ultimati e stabilmente abitati alla data della sentenza di primo grado, a nostro avviso produrrà l'effetto collaterale di indurre i promotori degli abusi edilizi ad accelerare le costruzioni che non erano state finite dopo il primo accertamento delle forze dell'ordine, per arrivare alla sentenza con l'immobile completato e abitato, condizione questa che di fatto consentirebbe l'accesso a una forma di impunità.

Tra l'altro, su questo tema abbiamo presentato un emendamento specifico, volto proprio a ricondurre l'accertamento sullo stato di completamento dell'immobile alla data del primo verbale di constatazione dell'abuso. Abbiamo presentato anche un altro emendamento, che noi riteniamo di particolare rilievo, volto a integrare la lista delle priorità per le demolizioni con le aree naturali protette istituite per legge, che sono state massacrate in Campania, come in altre Regioni, dall'abusivismo edilizio.



Sono stupefatta dal fatto che il disegno di legge ha avuto, tutto sommato, un parto per niente lungo, anche se ovviamente altri diranno che è stato invece un parto lungo. Su questo disegno di legge si sono concentrati molti interessi e molte pressioni; anche il governatore De Luca ha già dato l'annuncio in pompa magna dell'approvazione del provvedimento e mi pare, tra l'altro, che sia *in itinere* un disegno di legge regionale in materia in Campania. Peraltro, De Luca lo dice con chiarezza: ci vuole una sanatoria, si tratta di buon senso. Almeno De Luca ha il coraggio di chiamare la misura per nome e cognome, cioè sanatoria, perché di fatto di questo si tratta. Vi è quindi una spinta molto forte in tal senso, mentre non abbiamo trovato una spinta altrettanto forte, da parte di Governo e maggioranza, nell'affrontare la complessità dei temi del dissesto del territorio e della sua salvaguardia.

Siamo alla fine della legislatura e sono ormai due legislature che si aggira, tra Camera e Senato, il disegno di legge sul consumo del suolo. Di fronte a problemi enormi, continui e costanti, problemi incredibili riguardanti la salvaguardia e la tutela del territorio, problemi che sono davanti agli occhi di tutti di cui ci ricordiamo solo davanti alle tragedie, di dissesto del territorio e di dissesto delle politiche urbanistiche nelle città, noi, invece di mettere mano a normative di salvaguardia e di ulteriore tutela del nostro territorio e della sicurezza dei cittadini del nostro Paese, invece di dare una spinta, finalmente, dopo tante promesse, per approvare una buona legge contro il consumo del suolo - che tra l'altro, è qui al Senato - insabbiamo quel provvedimento e prendiamo tempo e facciamo arrivare su una corsia preferenziale un provvedimento come quello al nostro esame. Attendiamo da tempo e lo facciamo presente ogni volta, anche in occasione dell'esame della legge di stabilità: quante volte abbiamo presentato proposte articolate, dettagliate, proposte di emendamenti su questi temi ma non abbiamo avuto mai il piacere di una discussione o di un'accelerazione dei provvedimenti *in itinere*.

Pensiamo alla questione della sicurezza degli edifici. Perché oggi, con un emendamento a prima firma del senatore Mineo abbiamo voluto riproporre all'attenzione sull'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato? Perché è una questione che riguarda la sicurezza degli edifici dove, lo sappiamo perfettamente, il rischio sismico è grave e anche nelle aree che sono toccate da questo disegno di legge. Ma questi aspetti sono in cima o no alle priorità politiche, a proposito di criteri, di questo Parlamento e di questa maggioranza? A noi sembra, purtroppo, ancora una volta di no. Anche sull'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, abbiamo sentito molte chiacchiere. Ci avevamo provato, la presidente Lanzillotta lo ricorda perfettamente, anche a livello di amministrazione comunale, con la Giunta Rutelli, ma ci sono stati altri esiti. Poi, però, arrivano i drammi, arrivano i terremoti e noi continuiamo a far finta di niente.

Va invece avanti un provvedimento come questo che, lo dobbiamo dire senza avere paura di nasconderci dietro le parole, noi riteniamo essere un'altra sanatoria mascherata, che parla di demolizioni ma in realtà mette i bastoni tra le ruote alla possibilità di arrivare finalmente alle demolizioni, sia per la scarsità delle risorse previste nel fondo, sia per aver messo in piedi un meccanismo che servirà solo e unicamente ad impedire a molte procure di poter arrivare alle demolizioni.

Vorrei dire anche un'altra cosa prima di concludere, Presidente: nel nostro Paese ci sono tante Regioni e tantissimi Comuni che sono stati afflitti per tutti questi anni dal problema dell'abusivismo e abbiamo avuto condoni su condoni; ora, possiamo noi, ancora una volta, far capire che tutto sommato, alla fine, una strada per condonare c'è? Questo significherebbe, ancora una volta, incitare all'illegalità, incitare al massacro del territorio, perché faremmo comprendere che non c'è mai una parola fine e che sempre, ogni volta, si apre una finestra per condonare l'abusivismo, per continuare a fare danni gravi al nostro territorio, al paesaggio e attentare alla vita dei cittadini, perché poi tutto questo si paga in termini di sicurezza. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

**PALMA** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho ascoltato con molta attenzione il dibattito di questa mattina e devo dire che sono rimasto perplesso dinanzi ad alcune retromarcie che taluni esponenti di taluni partiti politici hanno effettuato rispetto alla precedente lettura che si era verificata qui al Senato.

Noi siamo soddisfatti del testo che ci giunge dalla Camera? Sicuramente no. È un testo che si discosta

da quello che quasi all'unanimità era stato votato al Senato e che, a nostro avviso, è meno efficace, proprio sotto il profilo della tutela della legalità generale, rispetto a quello da noi trasmesso.

Ci rendiamo però conto, signor Presidente, colleghi senatori, che vi è ormai la necessità di varare definitivamente questo provvedimento, in quanto esso incide sulla vita e sulla sorte di moltissimi cittadini di questo Paese. Quindi ci uniformiamo a quel detto, che in politica è abbastanza frequente, secondo cui il meglio è preferibile all'ottimo. È per questo che il Gruppo di Forza Italia non ha presentato alcun emendamento al provvedimento.

Vogliamo risolvere una volta per tutte questo problema e, attraverso la sua risoluzione, dare un senso abbastanza delimitato alle speranze di tutti quei cittadini che sono coinvolti nel fenomeno in attenzione.

Non voglio qui ripetere il discorso, che molto bene ha fatto il senatore Falanga, riguardante la storia della Regione Campania, però, quando sento parlare di legalità, come ha fatto da ultimo la senatrice De Petris, mi chiedo: come facciamo noi a parlare di legalità quando ci riferiamo a terre in cui la vera illegalità è stata l'assenza dello Stato, uno Stato che, per omissioni o per intenti clientelari, non ha fatto i piani regolatori e ha consentito esattamente quanto è accaduto?

Ne prendiamo atto e a fronte di una situazione come quella che si è verificata indichiamo soltanto criteri di buonsenso per procedere all'esecuzione degli ordini di demolizione.

Non comprendiamo davvero la ragione per cui non si debbano abbattere, prima delle cosiddette case di necessità, le case pericolose, le case dei mafiosi, le case di speculazione, gli alberghi e quant'altro. Il criterio cronologico è tale da provocare grandi ingiustizie. Con questo provvedimento noi diciamo semplicemente: abbattete tutti i manufatti abusivi, tutti, ma secondo una programmazione e un ordine che si ispirano al buonsenso: prima ciò che è maggiormente illegale o maggiormente pericoloso, poi quello che ha una minore illegalità e una quasi assente pericolosità.

Vedete, mi trovo alla quarta legislatura e dei trucchi parlamentari credo ormai di avere conoscenza. Non voglio dire assolutamente nulla e non voglio creare polemiche con nessuno, ma mi si deve spiegare la ragione per la quale questo provvedimento, che è stato licenziato il 22 gennaio 2014, è rimasto fermo fino al maggio del 2016 alla Camera dei deputati. Sappiamo tutti qual è il sistema migliore per non varare un provvedimento: esattamente, fermarlo in un ramo del Parlamento per poi ritrasmetterlo "in punto di morte".

Noi abbiamo ancora del tempo ed è per questo che condivido quanto dice il relatore, cioè l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti, poiché una modifica di questo provvedimento, salvo quella necessaria per ragioni di bilancio, riaprirebbe la navetta e darebbe nuovamente la stura a comportamenti di carattere ostruzionistico.

Vedete, signori senatori, nei limiti in cui vogliate prestare attenzione alle mie parole, gli ostruzionismi vanno bene su questioni profondamente politiche, dove vi è un dissenso tra la maggioranza e l'opposizione, ma non riesco davvero a comprendere come possano essere percorsi in una situazione in cui (almeno qui al Senato) vi è stata comunanza d'intenti tra la maggioranza e l'opposizione. Ricordo a tutti che il provvedimento in esame è stato votato all'unanimità o quasi e cioè che tutti i movimenti politici hanno contribuito con il loro voto al suo varo. Mi chiedo inoltre come si possa fare ostruzionismo su provvedimenti che riguardano la pelle viva della gente.

Si poteva dire di no al provvedimento in esame; la Camera avrebbe potuto bloccarlo, ma non lo ha fatto; ha scelto la strada più furba, più propagandistica, quella di un latente ostruzionismo. Nel frattempo, però, sono stati abbattuti non grandi alberghi, non le case dei mafiosi, non le case pericolose: sono stati abbattuti dei manufatti abusivi e illegali, sì, ma di povera gente. Questo è quanto è accaduto in questi due anni ed è per questa ragione che noi non abbiamo presentato e non presenteremo emendamenti.

I senatori Buccarella e Lumia sanno bene, al di là delle varie modifiche, quale errore tecnico importante c'è nel provvedimento in discussione; un errore tecnico talmente importante che quasi farebbe legittimamente sospettare che sia stato volutamente commesso, proprio per imporre una nuova



navetta. Noi non ci presteremo a questo giochetto.

Credo che, sotto il profilo dei partiti, la maggioranza del Senato sia la stessa della Camera e il Partito Democratico ha oggettivamente collaborato, qui al Senato, per una stesura equilibrata e il più possibile condivisa del testo (a fronte di tanti commentatori e di tanta gente che ha fatto battaglie di facciata per la propria vita e ringrazio molti esponenti del Partito Democratico. Nel provvedimento in esame non facciamo altro che ripetere i protocolli di programma stesi dalle procure della Repubblica del territorio campano. Come si può affermare che sia illegale un provvedimento che ripete pedissequamente i protocolli immaginati dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dalla procura della Repubblica di Nola, dalla stessa procura della Repubblica di Salerno e che è assolutamente in linea con il protocollo generale steso dalla procura della Repubblica di Siracusa? Pertanto noi non ci presteremo a questa operazione. Voteremo, come è logico che sia, gli emendamenti del relatore Caliendo, che riguardano esclusivamente la parte concernente il bilancio 2016, ma non ne voteremo nessun altro.

Senatore Falanga, non c'è bisogno delle sue dimissioni nel caso in cui entro venti giorni questo provvedimento non dovesse definitivamente essere varato dalla Camera dei deputati. Non c'è bisogno per una ragione semplice: questo provvedimento adesso è nella responsabilità del Partito Democratico e spetta al Partito Democratico, una volta che lo variamo qui con le modifiche che dobbiamo apportare, licenziarlo definitivamente alla Camera. E se questo, per ipotesi, non dovesse accadere, si scopriranno i trucchi, senatore Falanga.

Ognuno si assumerà le proprie responsabilità e, grazie a Dio, di qui a qualche mese ci sarà la scadenza elettorale e gli elettori del nostro territorio nazionale e anche campano capiranno bene chi, nella realtà, è dalla parte dei cittadini e intende tutelare i loro interessi, e chi, magari sorridendo o ridacchiando, afferma solo a parole di essere dalla parte dei cittadini. Quindi, senatore Falanga, è inutile che lei si dimetta.

Attendiamo, signora Presidente, signori colleghi, ma ricordo che ci sono circa 350.000 persone - e la senatrice Capacchione lo può ben dire - interessate a questo problema. Lasciamo perdere i padri di famiglia, le donne e i bambini perché non voglio essere patetico, ma ci sono famiglie intere che sanno perfettamente che, se questo provvedimento di qui a poco non verrà varato, perderanno la loro casa, con tutto ciò che una casa rappresenta per ciascuno di noi. E ha ragione il senatore Falanga quando oggi ha ricordato che una legge dello Stato consente addirittura la vendita dei manufatti abusivi e molti di tali manufatti sono stati venduti o - beffa delle beffe - trasmessi per successione: quindi la gente ha pagato le relative tasse e il notaio, ma si troverà, prima o poi, se non variamo questo provvedimento, di fronte all'abbattimento di quella massa di ricordi rappresentata da una casa.

Senatore Falanga, noi attendiamo. La responsabilità è al Partito Democratico. Successivamente, gli elettori faranno giustizia di quello che finora è accaduto in queste Aule del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e ALA-SCCLP. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**CALIENDO, relatore.** Signora Presidente, il relatore per replicare non può tener conto delle proprie opinioni; il relatore, in genere, dovrebbe attenersi alla volontà della Commissione e rappresentarla all'Assemblea. Noi abbiamo valutato tutti gli aspetti che sono stati qui rappresentati anche dagli amici del Movimento 5 Stelle e cioè abbiamo valutato che, pur essendoci delle cose che non ci piacevano, il nostro testo era molto più specifico. Quindi capisco, però vorrei ricordare ai senatori del Movimento 5 stelle le ragioni che ci hanno portato, in Commissione, a ritirare tutti gli emendamenti e a invitare ad avere un testo condiviso di Camera e Senato.

Senatore Cappelletti, senatore Buccarella, io esprimerò parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100, che risolve un problema e non è necessario avere immediatamente un emendamento; lo stesso vale per altri ordini del giorno. Però invito tutti a tenere conto della valutazione effettuata in Commissione: noi abbiamo necessità di avere un testo che sia conforme a quello approvato dalla Camera dei deputati (a parte quella piccola correzione che riguarda il bilancio, per la quale serve nulla

e che non impedisce alla Camera dei deputati di decidere immediatamente). Vi invito a fare questo, colleghi, non perché non voglio che il nostro senatore Falanga abbandoni il Senato ove entro venti giorni la Camera dei deputati non dovesse approvare definitivamente questo provvedimento. Vi rivolgo questo invito perché, come certamente vi renderete conto, qualunque cosa vogliamo fare in Commissione giustizia della Camera dei deputati, credo vi sia la possibilità di rivolgersi al Presidente della Camera affinché, trattandosi di un testo che ha lo stesso identico contenuto nella versione della Camera dei deputati e del Senato, salvo una piccola correzione dovuta al fatto che esso viene votato nel 2017 e non nel 2016, possa essere preso in considerazione immediatamente.

Signora Presidente, non voglio contestare nulla, voglio soltanto invitare tutti ad una riflessione e vorrei che i Gruppi si esprimessero in relazione ai singoli emendamenti; se questi vengono tutti ritirati, allora possiamo discutere sugli ordini del giorno, che rappresentano quella volontà, che può essere condivisa anche da parte del relatore in relazione a quello che è stato il dibattito in Commissione e credo che potremmo essere tutti d'accordo e in poco tempo arrivare alla chiusura del provvedimento in esame. *(Applausi della senatrice Pelino).*

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**CALIENDO, relatore.** Signora Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti o il parere è contrario, facendo presente che l'argomento di uno degli emendamenti è trattato dall'ordine del giorno G1.100, a firma dei senatori Buccarella e Cappelletti, che invito il Governo ad accogliere. *(Il senatore falanga fa cenno di voler intervenire).*

**PRESIDENTE.** Siamo in fase di illustrazione, senatore Falanga, e lei non è presentatore di emendamenti.

**CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**BUCCARELLA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S).** Signora Presidente, chiedo la sua attenzione, perché quando i presentatori degli emendamenti sono stati invitati ad illustrarli stavo entrando in Aula e non sono riuscito a farmi vedere dalla Presidenza.

**PRESIDENTE.** Senatore Buccarella, potrà intervenire successivamente, in dichiarazione di voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

**MARTELLI (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mineo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.100 mira a correggere un errore a cui ho sentito che anche il senatore Caliendo ha fatto riferimento. Vi è anche un analogo ordine del giorno, ma a questo punto ritengo che l'Assemblea debba prendere in considerazione l'opportunità di votare a favore dell'emendamento.

Nel passaggio dalla Camera dei deputati al Senato, a proposito di uno dei criteri che devono essere adeguatamente considerati dalle procure, ovvero quello che riguarda i soggetti condannati in via definitiva per reati di mafia, è scomparso il seguente inciso: «anche se abitati dai componenti della famiglia». In sostanza, mentre nel testo precedente del Senato questi immobili, se nella disponibilità di soggetti sostanzialmente mafiosi, anche se abitati da famigliari, dovevano essere presi in considerazione nell'ordine stabilito, nella versione attuale, che andiamo a votare, questo inciso non c'è più. L'ovvia preoccupazione è che il camorrista o il mafioso o lo 'ndranghetista, che è stato già oggetto di giudizio penale ed ha subito una condanna, quando la procura dovrà dare attuazione all'ordine di demolizione, potrà opporre a quell'ordine di esecuzione qualche circostanza attinente al fatto che un proprio parente - non un parente stretto, ma poiché si parla di un familiare *tout court*, si potrebbe trattare anche di un cugino - magari è costretto su una sedia a rotelle o ha altre disabilità o si trova in altre situazioni che possono, in apparenza giustamente, sollecitare un blocco della demolizione. Questo strumento potrebbe quindi essere utilizzato in maniera artata soprattutto dai soggetti interessati, che - come si suol dire - ve li raccomando.

Poiché un ulteriore passaggio alla Camera mi pare sia comunque scontato, visti gli emendamenti resi necessari dalle osservazioni della Commissione bilancio, ritengo opportuno che l'Assemblea provveda a reinserire l'inciso «anche se abitati dai componenti della famiglia» al punto 3 della lettera *c-bis* che si vuole introdurre con questo disegno di legge. Ripeto: se non lo facciamo adesso, non lo faremo più.

C'è un ordine del giorno analogo, che pure abbiamo proposto come via alternativa, certamente molto meno incisiva di una modifica del testo di legge, che lascerebbe traccia dei lavori parlamentari e assumiamo che c'è una disponibilità generale di gran parte dei Gruppi politici a sottoscrivere quell'ordine del giorno e del Governo ad accoglierlo, ma è il caso, visto che ne abbiamo la possibilità, di modificare il testo di legge ripristinando l'inciso che era presente e che è misteriosamente scomparso nel passaggio alla Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CAPACCHIONE](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAPACCHIONE](#) *(PD)*. Sull'emendamento 1.100 volevo integrare, se possibile, le informazioni a beneficio dell'Assemblea. Ci siamo meravigliati tutti della soppressione dell'inciso effettuata dalla Camera, ma nella lettura degli atti parlamentari abbiamo appreso che questo era avvenuto su esplicita richiesta - da noi peraltro non condivisa - dei magistrati, che ritenevano che tale inciso potesse ulteriormente appesantire la verifica delle condizioni per le quali non si potesse procedere ad un abbattimento. Per questo ritengo che l'indicazione dell'ordine del giorno sia sufficiente, perché comunque dà un'indicazione ai magistrati della volontà del Parlamento sull'argomento.

Desidero però specificare un aspetto: è molto suggestivo quello che stiamo discutendo - lo dico proprio venendo da una zona ad altissima densità mafiosa -, ma le case dei camorristi o dei condannati in via definitiva ai sensi dell'articolo 416-*bis* e dei loro familiari sono confiscate e per paradosso quasi tutte quelle case, una volta acquisite al patrimonio dello Stato, vengono sanate. Quindi, stiamo parlando di una cosa che si verifica in linea teorica, che può accadere ma che nella pratica non è

realizzabile perché si tratta di case già diventate di proprietà dello Stato. Ritengo che l'indicazione del Parlamento, che avevamo dato nella prima stesura del testo qui in Senato, possa essere rimarcata con un ordine del giorno, ma che non ci sia alcuna necessità di un emendamento.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Buccarella e Cappelletti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mineo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.100.

**CALIENDO**, *relatore.* Esprimo parere favorevole.

**CHIAVAROLI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Sull'ordine del giorno G1.100 il parere è favorevole con una riformulazione che lo precisa meglio. Propongo di sostituire l'ultima frase che recita: «anche se abitati da componenti della famiglia», con la seguente frase: «anche se abitati da persone legate ai predetti da rapporti di parentela, di coniugio o di unione civile, di affinità o di stabile convivenza».

**PRESIDENTE.** Senatore Buccarella, accoglie la riformulazione?

**BUCCARELLA** *(M5S).* Va bene, signora Presidente.

Colgo l'occasione, se mi è concesso, per replicare brevemente alla collega Capacchione. Anche noi abbiamo verificato se alla Camera, in sede di audizioni, dei procuratori avessero espresso rilievi specifici sul punto, così come l'onorevole Verini, se ben ricordo, aveva fatto trapelare da alcune edizioni di stampa. Questa verifica non ha dato esito positivo. Chiedo se, cortesemente, anche successivamente, ci potete dare soddisfazione per sapere dove ciò è avvenuto, da parte di chi e quando. Almeno ci daremo una ragione del voto contrario che avete espresso sull'emendamento.

**PRESIDENTE.** Insiste per la votazione dell'ordine del giorno così riformulato?

**BUCCARELLA** *(M5S).* Sì, signora Presidente.

**FALANGA** *(ALA-SCCLP).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FALANGA** *(ALA-SCCLP).* Signora Presidente, vorrei chiedere al senatore Buccarella di autorizzare l'apposizione della mia firma sull'ordine del giorno da lui presentato. Questo per dire che, quando dite qualcosa di giusto e condivisibile, noi non abbiamo - io per lo meno - nessun problema a metterci la faccia.

**PRESIDENTE.** Senatore Buccarella, accetta la richiesta di sottoscrizione?

**BUCCARELLA** *(M5S).* Non perché il senatore Falanga ha minacciato di dimettersi se questo disegno di legge non dovesse passare (anzi, questo militerebbe in senso contrario), accettiamo la firma del senatore. *(Ilarità e applausi dal Gruppo M5S).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**DONNO** *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signora Presidente, il mio voto, che per sbaglio era contrario, è da intendersi uniforme a quello del Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

PRESIDENTE. Il senatore Caliendo si associa al parere del Governo?

[CALIENDO](#), *relatore*. Sì, signora Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.100.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalle senatrici Lo Moro e Guerra.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che invito le presentatrici ad illustrare.

[LO MORO](#) (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.0.100 ma prendo la parola per dire che, nel momento in cui questo provvedimento torna alla Camera, veramente non capirei un voto non favorevole. È questo un emendamento interpretativo, che mira solo a fare chiarezza su un punto su cui sono intervenute sentenze che hanno stabilito questo principio più volte.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[CALIENDO](#), *relatore*. Signora Presidente, formulo un invito al ritiro. La senatrice Lo Moro sa che l'ordine del giorno che abbiamo appena votato, con parere favorevole del Governo e del relatore, ha lo stesso identico contenuto.

Quindi, invito al ritiro proprio perché, se votiamo l'emendamento, è stato inutile votare l'ordine del giorno. In caso non sia ritirato, il parere è contrario.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo alle presentatrici se accolgono l'invito al ritiro.

[GUERRA](#) (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, sono molto meravigliata perché prima abbiamo bocciato un emendamento per poi votare un ordine del giorno che diceva la stessa cosa dell'emendamento. Ora abbiamo approvato un ordine del giorno per poi bocciare l'emendamento che, ovviamente, darebbe esecuzione all'ordine del giorno. Mi sembra che stiamo seguendo una via poco razionale.

Pertanto, insisto per la votazione dell'emendamento 2.0.100.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100,



presentato dalle senatrici Lo Moro e Guerra.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

**CAPPELLETTI** (M5S). Signora Presidente, l'ordine del giorno G3.101 impegna il Governo ad adottare misure idonee a consentire un adeguato e progressivo aumento della dotazione complessiva del fondo di rotazione. Ci rendiamo conto, infatti, che dieci milioni di euro sono ben poca cosa rispetto alle necessità di utilizzo dei fondi per realizzare tutte le opere di demolizione. È vero che è un fondo rotativo ed è vero che va ad aggiungersi e non a sostituire il fondo preesistente. Ciononostante, chiediamo al Governo di impegnarsi per un progressivo aumento dei fondi stanziati al riguardo.

L'ordine del giorno G3.103 impegna il Governo a prevedere in ogni caso meccanismi di accesso diretto da parte delle procure al capitolo di spesa già previsto. Questa è una istanza che sostanzialmente ci è stata presentata in Commissione dalla grande maggioranza delle procure che sono state audite e alla quale è veramente doveroso prestare l'attenzione di cui necessita, anche per rendere molto più veloce tutto il procedimento.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti e i restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**CALIENDO**, *relatore.* Invito al ritiro dei due emendamenti 3.100 e 3.101.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere è favorevole sugli ordini del giorno G3.100, G3.102 e G3.103. L'ordine del giorno G3.101, pur condividendone il contenuto, non rientra nella competenza né del relatore né del Governo,, trattandosi di un'attività finanziaria della Cassa depositi e prestiti, e pertanto ritengo sia da accogliere come raccomandazione..

**CHIAVAROLI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

**MARTELLI** (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalle senatrici Lo Moro e Guerra.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**MARTELLI** (M5S). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARTELLI** (M5S). Signora Presidente, nella votazione del precedente emendamento tutto il Gruppo ha espresso erroneamente un voto favorevole, laddove invece era nostra intenzione esprimere un voto contrario.

**PRESIDENTE.** Ne prendiamo atto, senatore Martelli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

l'emendamento 3.101 è improcedibile.

L'ordine del giorno G3.100 è stato accolto dal Governo. Insiste per la votazione, senatrice Lo Moro?

LO MORO (*Art.1-MDP*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100, presentato dalle senatrici Lo Moro e Guerra.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Senatore Cappelletti, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.101?

CAPPELLETTI (*M5S*). Sì, signora Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.101 (testo 2), presentato dal senatore Cappelletti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli ordini del giorno G3.102 e G3.103 sono stati accolti dal Governo e il presentatore insiste per la votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.102, presentato dal senatore Cappelletti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.103, presentato dal senatore Cappelletti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 4.100, perché, come i senatori sanno bene, la critica all'intero provvedimento è molto forte fra le persone che si occupano di questioni ecologiche. C'è un documento, firmato da Berdini, Emiliani, Amendola e De Lucia, in cui si dice che, invece di rimandare a mai l'abbattimento di manufatti, che possono sì essere abitati, ma possono anche essere ville ricchissime e non appartamenti di necessità, bisognerebbe costringere i Comuni a fare il loro lavoro, fino a sciogliere i Comuni che non intervengono e non controllano l'abusivismo.

Questo emendamento è centrato proprio su questo, cioè non sulla punizione di qualcuno o su una sanatoria, con la solita logica del condono; esso punta sul tentativo di introdurre delle pratiche corrette da parte dei Comuni, che prevedano sostanzialmente la mappatura del manufatto, il fascicolo del fabbricato, in modo che si sappia cosa possa essere salvato e cosa invece debba, per ragioni di interesse pubblico, essere distrutto. Questo, secondo me, è l'unico criterio vero per affrontare il problema. Chiedo ai senatori di votare in coscienza a favore di questo emendamento, che ha appunto il significato che ho cercato di spiegare.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[CALIENDO](#), *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione

dell'emendamento 4.500.

Quanto all'ordine del giorno G4.100, invito il presentatore a sostituire le parole «impegna il Governo a» con le seguenti: «raccomanda al Governo di», per la stessa ragione di prima. Condivido il contenuto dell'ordine del giorno ma, non essendo competenza né del Ministero della giustizia, né della Commissione giustizia, non posso che chiederne la modifica, visto l'impegno dal punto di vista economico.

Il parere è favorevole all'ordine del giorno G4.101, mentre invito a ritirare l'emendamento 4.0.100, altrimenti il parere è contrario.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.500, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Mineo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice Moronese, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G4.100?

MORONESE (*M5S*). Sì, la accetto e insisto per la votazione, così come per l'ordine del giorno G4.101.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100 (testo 2), presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.101, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*



**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Mineo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, desidero dire poche parole, perché se ne sono spese tante, forse troppo.

Il disegno di legge è nato in questo ramo del Parlamento con un'impostazione ed è poi stato modificato alla Camera dei deputati, per arrivare a un testo estremamente complesso e anche di difficile lettura.

Va da sé che si sta trattando di un caso che il provvedimento in esame non vuole risolvere, ma dilatare, procrastinandone gli effetti. Più che un caso, quello che imperversa ancora oggi in molte parti del nostro Paese è purtroppo un fenomeno di illegalità diffusa. Una illegalità che il nostro Paese insiste ancora a perseguire e certamente non a risolvere. Si tratta, infatti, di situazioni che effettivamente, guardando a quello che dovrebbe essere il nostro grado di civiltà, sembrano quasi incredibili.

In alcune parti del Paese, per poter installare una legnaia c'è bisogno di intraprendere una costosa pratica edilizia, farsi rilasciare il permesso per costruire e pagare gli oneri di urbanizzazione. In altri luoghi, invece, come si evince dai dati forniti, si parla di migliaia di opere eseguite del tutto o comunque in parte abusivamente. Si tratta di una malversazione veramente diffusa: quasi 70.000 immobili sarebbero oggetto di un ordine di demolizione. Se facciamo un calcolo, considerando almeno tre persone per ogni nucleo familiare e ipotizzando che ogni immobile possa ospitare una famiglia, stiamo parlando di 200.000 persone, cioè un'intera città capoluogo.

Purtroppo è una situazione che ancora esiste e che per l'Italia è sicuramente una vergogna nazionale, mi si passi il termine, che ci espone ad un internazionale pubblico ludibrio, quasi che solo in Italia si viva dentro immobili abusivi e come se solo in Italia esistessero costruzioni in contesti paesaggistici vincolati. Davanti a questo pubblico ludibrio la nostra risposta è contenuta nel provvedimento al nostro esame, sul quale noi avevamo avanzato delle forti perplessità che alimentano una fortissima contrarietà. Proprio per questa ragione non abbiamo proposto emendamenti: il testo non è nemmeno emendabile, non è migliorabile. Infatti, alla fine, si sta parlando di un provvedimento atto solo a confondere e a ritardare le operazioni. Dobbiamo far cessare questo spettacolo indegno per il nostro Paese. Alcune parti della nostra bellissima Italia non devono restare marchiate come la patria degli abusivismi.

Mi si permetta anche una considerazione. È vero quanto detto da alcuni colleghi: magari in questi immobili vivono famiglie che quando si vedono abbattere la casa comunque perdono l'ambiente in cui vivono, in cui hanno fatto crescere i loro figli e per cui hanno anche investito delle risorse. Mi si passi però una similitudine: consideriamo uno spacciatore. Se si comincia a pensare a dove è nato - magari in periferia - e al fatto che non ha avuto una buona educazione e al fatto che il padre a sua volta era un criminale, alla fine anche il più piccolo criminale può far pena. Qualsiasi situazione può alimentare un sentimento simile. Ma quando ci troviamo in questa sede, a legiferare, non possiamo tener conto dei singoli contesti, anche familiari, di dolore e di disperazione. Uno Stato deve tutelare *in primis* la

legalità perché il nostro Paese può crescere soltanto in un contesto di legalità. Non dovremmo, quindi, utilizzare norme come questa che arrivano quasi ad ammettere, nelle premesse, che esiste la possibilità di una *deregulation*.

Infatti, se approfondiamo, il problema non è solo che vengono costruiti immobili abusivi, magari non rispettando il piano regolatore, il piano degli interventi o comunque un qualsiasi piano urbanistico. Stiamo parlando di abitazioni, di immobili che vengono costruiti senza il minimo rispetto delle normative sulla sicurezza, dagli impianti ai soffitti, ai pavimenti.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 17,30\)](#)

(Segue STEFANI). Ci sono persone che vivono in contesti estremamente pericolosi. E pensare che nel momento in cui analizziamo questa situazione e adottiamo un provvedimento come questo ci sono - come una collega prima ha anticipato - proposte di legge all'esame della Regione Veneto, dalla quale provengo, proprio sul consumo del suolo. Si stanno già esaminando norme che rivelano un elevato grado di civiltà, perché l'urbanizzazione deve essere considerata e valutata.

Pertanto, ci troviamo ora di fronte a un fenomeno grave al quale fondamentalmente non si dà una risposta, perché il provvedimento al nostro esame non risolve il problema degli abusi e non risolve il problema della *deregulation*. Sono norme atte a creare confusione e a determinare una situazione dalla quale (ma sembra che non ci sia consentito nemmeno pensarla) qualcuno potrebbe trarre profitto.

Fortunatamente la Camera dei deputati ha apportato taluni aggiustamenti al progetto iniziale, ma è un testo che per noi è assolutamente inaccettabile. Siamo e resteremo sempre dell'idea che in Italia deve essere beneficiato chi rispetta la legge e chi è onesto e non si possono prevedere, per i casi in cui le leggi non sono rispettate, formule come questa che magari, di fronte a un problema notevole, individuano palliativi o soluzioni che per noi sono assolutamente inaccettabili.

Per questa ragione il Gruppo della Lega Nord voterà contro il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[CASSON \(Art. I-MDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(Art. I-MDP)*. Signor Presidente, colleghi senatori, questo è un provvedimento molto strano che, partito dal Senato in una certa maniera e poi trasmesso alla Camera dei deputati, è ritornato qui in tutt'altra maniera. È strano perché la collocazione che si è voluta dare a questo insieme di norme si inserisce all'interno di un decreto legislativo che nulla ha a che fare con la materia, ma che ci dà la certezza, o quantomeno il sentore, di quanto importante sia per coloro che hanno problemi di abusivismo e che difendono situazioni di abusivismo, fare in modo che diventino norme di carattere generale.

Strano perché all'inizio, nella prima fase, si parlava di «priorità» e ora, quasi con una tautologia, si sostituisce la parola «priorità» con la parola «criteri» (che etimologicamente risale al verbo greco *krino*); poi però il tutto viene ammorbido quando si dice che bisogna tenere in adeguata considerazione questa situazione e, quindi, si consiglia una formulazione diversa. Strana è anche la formulazione che viene data a questi criteri da tenere in adeguata considerazione, perché si richiede al pubblico ministero un *surplus* d'indagine, un approfondimento e una verifica dei criteri che allungherà notevolmente i tempi, portando alle calende greche qualsiasi possibilità di intervenire, come dirò anche tra poco.

Strano perché questo disegno di legge contiene al suo interno un *trojan horse*, per mutuare un termine dell'informatica, e cioè un cavallo di Troia, perché la priorità viene attribuita di regola agli immobili in corso di costruzione, o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado, e agli immobili non stabilmente abitati. È facilmente pensabile l'*escamotage* che verrà utilizzato da chi vorrà far saltare qualsiasi abbattimento: tutti troveranno un figlio o un parente, più o meno lontano, per fare in modo che non si dia esecuzione all'abbattimento, perché l'immobile abusivo verrà considerato stabilmente abitato. Si diceva e si dice: fatta la legge, trovato l'inganno. Qui, addirittura, l'inganno è stato suggerito e scritto nella legge: vi do questi criteri, ma potete anche aggirarli in questa maniera.

Strano anche perché ci sono indicazioni da parte di tutti i procuratori della Repubblica, ordinari e generali, che sono intervenuti, secondo cui tali criteri apriranno la via a un contenzioso enorme e infinito, perché giustamente gli avvocati faranno valere il diritto di difesa, faranno incidenti di esecuzione a non finire che dureranno anni, anche dieci anni, e tutto verrà sospeso per moltissimo tempo.

Assieme a queste stranezze c'è anche un'aberrazione. Basti pensare che per le case abusive costruite in aree protette (è un aspetto molto grave) queste demolizioni verranno fermate. Mi riferisco alle costruzioni abusive nelle aree protette con vincolo ambientale e idrogeologico, perché il disegno di legge prevede di mettere per ultimi questi casi. Questa è una vera e propria aberrazione.

Aggiungo che se mai il disegno di legge in esame dovesse entrare in vigore, sarebbe di una gravità particolare e non accettabile, perché nella sostanza legalizza in modo permanente l'abusivismo, con effetti futuri che hanno il carattere della permanenza. Le case abusive, purché abitate in qualsiasi maniera, con quegli *escamotage* e con quegli imbrogli, saranno comunque salvate. Non è accettabile che questo disegno di legge si basi sulla ben nota distinzione di comodo tra quello che viene considerato l'abusivismo di speculazione e l'abusivismo di necessità, cioè quello costituito dalle case abitate, che verrà messo in coda al fine di evitare le demolizioni.

Quali saranno, allora, gli effetti del presente disegno di legge? Se esso entrerà in vigore darà certezza del fatto che le demolizioni verranno fermate per alcuni motivi che ho già indicato, ma anche per i prossimi che sto per indicare. Innanzitutto la cifra che è stata stanziata e che si prevede di stanziare comunque al termine del lavoro legislativo è bassissima ed è sufficiente - secondo un calcolo materiale che è stato fatto - a consentire nel corso di un anno 130-140 demolizioni e questo, a fronte di decine di migliaia di casi, è davvero risibile. Inoltre non vengono date forze, strutture né personale per poter intervenire. Vi è poi un altro fattore: buona parte delle case è abitata, quindi sarà messa in coda alle priorità, con dispregio di tutte le considerazioni che ho fatto poco fa.

Tuttavia, l'aspetto ancora più grave del presente disegno di legge è che la sua applicazione non ha alcun limite di tempo, a differenza ad esempio dei tanto vituperati condoni. Ciò significa che nel prossimo futuro, tra qualche mese e tra qualche anno, o comunque in qualsiasi situazione fino all'abolizione della norma, chiunque potrà edificare materialmente una villa o una casa in una vallata, su una costa, in una zona di pregio, in qualunque zona, anche sottoposta a vincoli; in questo modo il Parlamento italiano si sta accingendo a legalizzare in modo permanente l'abusivismo edilizio, invece di bloccarlo.

Su questo aspetto aggiungiamo un'altra considerazione. Non è che ci sia semplicemente il rischio che questa norma possa essere utilizzata dalla criminalità organizzata; è certo che la norma verrà utilizzata dal crimine, diventerà uno strumento importante nelle sue mani. Infatti, con vari sistemi, attraverso i cavalli di Troia di cui si diceva prima, con i prestanome, con l'indicazione di criteri di necessità previsti dalla legge, si potrà continuare a costruire case abusive in dispregio alla legge fondamentale che riguarda questa materia. Questa, sostanzialmente, è la realtà.

Invece di approvare norme più rigide e stringenti per abbattere ed eliminare in partenza l'abuso ed eventualmente arrivare anche al commissariamento dei Comuni che non siano rigorosi e che dimostrino di non rispettare le norme sulla lotta all'abusivismo edilizio, si adottano norme di questo tipo che certamente non sono accettabili e neanche presentabili.

Questo è un po' un vizio italico che, di fronte a determinate situazioni e tragedie, come quelle causate da dissesto idrogeologico, a volte piange lacrime di coccodrillo, perché si nasconde dietro alle norme che approva e, dopo aver versato lacrime di coccodrillo per le tragedie gravissime che si verificano continuamente nel nostro Paese, il giorno seguente torna a chiudere gli occhi e invece di combattere l'abusivismo edilizio riprende a favorirlo.

Concludo ricordando a questo proposito un passo fondamentale della nostra Costituzione, che tra l'altro getta anche una luce in termini di profili di illegittimità costituzionale su alcune di queste norme. All'articolo 9, secondo comma, della nostra Costituzione si dice testualmente che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Il disegno di legge che ci apprestiamo a

votare non tutela assolutamente questo bene primario, tanto primario che è stato inserito nella parte fondamentale e primaria della nostra Carta costituzionale.

Qualcuno ha definito questo provvedimento un condono mascherato, ma in realtà è peggio, perché non è mascherato: è un condono vero e proprio, palese, chiaro e soprattutto permanente. Per questo motivo, il Gruppo Articolo 1-MDP esprimerà un voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*

**FALANGA (ALA-SCCLP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FALANGA (ALA-SCCLP).** Signor Presidente, alla senatrice Guerra vorrà ricordare la differenza che esiste tra un emendamento e un ordine del giorno. L'Assemblea del Senato può votare sfavorevolmente su un emendamento e favorevolmente su un ordine del giorno che ha lo stesso contenuto. Non si può stupire la senatrice Guerra, perché questa è tecnica parlamentare e lei saprà qual è la differenza tra ordine del giorno ed emendamento.

L'ultimo intervento che abbiamo ascoltato è quello del senatore Casson, e vorrei parlo a confronto con le dichiarazioni che mi sono giunte in questo momento del signor Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente. Il senatore Casson dice che questo non è un condono mascherato, bensì un condono smascherato. Legambiente, attraverso il signor Stefano Ciafani, dice invece che è un provvedimento inutile. Allora io dico: voi che l'avversate cercate almeno di trovare delle motivazioni che siano almeno tra di voi condivise. È un provvedimento che ha un'incidenza oppure è un provvedimento che non ha incidenza?

Il senatore Palma ha succintamente parlato del valore della casa. Io non so, senatore Casson, quale rapporto ci sia a Venezia tra il cittadino e la casa in cui abita. Per noi, popolo del Sud, il rapporto è intenso: dentro la casa vi sono i ricordi, la storia, le gioie, i dolori, i drammi, le feste, il Natale. Questa è la cultura del popolo del Sud. Noi stiamo parlando di demolire case che stanno in piedi da trent'anni. Io avrei capito se, nella immediatezza dell'illecito, lo Stato fosse intervenuto tempestivamente; ma dopo che in una casa si sono consumate le vite delle persone, noi non possiamo dire che l'abbattiamo perché è stata malamente comprata.

Eppure, come dicevo questa mattina, ci si è affidati allo Stato, perché il notaio è un pubblico ufficiale che rappresenta lo Stato e il notaio l'ha fatta comprare al suo proprietario. Ma ora quello Stato che gliel'ha fatta comprare, dopo trent'anni gli dice: «Io ti chiedo scusa, ma te la devo abbattere». Questo è il punto, senatore Casson. *(Commenti del senatore Giarrusso).*

Questo provvedimento, tutto sommato, non fa altro che fissare dei criteri di priorità tra determinate tipologie di immobili e altre tipologie. Se voi mi contestate il fatto che io voglia che si abbattano le case di necessità, quelle occupate da coloro che hanno commesso l'abuso o addirittura da coloro che l'abuso non hanno commesso per far precedere il loro abbattimento a quello dell'albergo sul mare, allora voi non potete dire che voglio tutelare l'abuso edilizio di Gennaro Esposito. Probabilmente sono io a pensare, legittimamente, che volete proteggere, difendere e tutelare i grandi speculatori edilizi e i grandi albergatori.

Quanto alla spesa, mi sono già espresso: qualcuno adesso, in qualche intervista, ha detto che 10 milioni di euro sono pochi, ma non dobbiamo tralasciare di considerare che non è a carico dello Stato la spesa per la demolizione, ma è a carico del soggetto che ha violato la legge. Certamente dal muratore Gennaro Esposito è difficile che lo Stato possa recuperare i soldi che ha anticipato, perché di un'anticipazione si tratta. È falso il messaggio che si vuole trasferire, secondo cui è lo Stato a dover poi pagare le demolizioni. Non è vero, perché sono demolizioni in danno di chi ha violato la legge. Allora è evidente che è molto difficile che lo Stato possa recuperare le somme dal muratore. Attenzione però, perché dallo speculatore edilizio o dal proprietario alberghiero della costa siciliana o campana, da persone del genere sì che potete recuperare la somma. Allora, se se si fa anche una questione di costi, il provvedimento va nella direzione giusta, che non comporta spese e costi per lo Stato: questo è il punto.

Non comprendo l'opposizione al provvedimento in esame. Probabilmente chi si oppone sostiene che si

tratta di un provvedimento elettorale, che porterà un consenso. Signori, pigliatevelo voi questo consenso! Io voglio soltanto la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile per le genti della mia terra. Pigliateveli voi i voti! (*Applausi del senatore Barani*). Molto probabilmente non sarò candidato. Credetemi: sono stanco di stare tra di voi. Sono dieci anni... (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, stava andando così bene. E' scivolato proprio ora.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Presidente Calderoli, che cosa le debbo dire: ad eccezione della sua vicinanza e della sua conoscenza? Lo faccio: ad eccezione della Presidenza Calderoli, non mi dispiace più di tanto andarmene da questo consesso del Senato... (*Commenti dei senatori Fornaro e Giarrusso*) e anche dal senatore Giarrusso.

PRESIDENTE Senatore Falanga, torni all'argomento del suo intervento. Lei ha minacciato di andarsene se non fosse stata approvata la legge. La tentazione...

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Torniamo al tema.

Il senatore Buccarella propone un emendamento che - come ho detto -condivido. Non è giusto che la Camera dei deputati abbia eliminato il riferimento a immobili occupati da soggetti dediti ad attività criminale o dai loro familiari. Non condivido quell'eliminazione, ma sappiamo bene che, molto probabilmente, quell'eliminazione può essere stata un ulteriore trucco per consentire al Senato di modificare ulteriormente il testo. Non sono caduto in questo tranello. Ahimè mi pare che il senatore Buccarella ci sia caduto, anche se in punto di sostanza ciò è corretto. Voglio però dire che il provvedimento detta dei criteri e, al loro interno, ai procuratori della Repubblica è riservata comunque la facoltà di una scelta nell'individuazione degli immobili che non va al di là dei criteri che fissiamo per legge, ma che può essere determinata sulla base delle considerazioni e riflessioni di ciascuno di essi.

Ho dunque apprezzato il voto favorevole del Movimento 5 Stelle ai singoli articoli. Penso che, avendo votato gli articoli, probabilmente voteranno anche il testo.

CAPPELLETTI (*M5S*). No!

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Dicono di no: hanno votato gli articoli e non voteranno il testo nel suo complesso.

BULGARELLI (*M5S*). Non abbiamo votato a favore di tutti gli articoli!

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Io sono convinto, signori senatori del Movimento 5 Stelle, che voi condividiate il provvedimento, anche se non lo votate. Poiché ritengo che in quest'Aula il voto contrario non sarà incisivo per l'approvazione del testo, me ne dispiaccio. Ma sono convinto - e di questo sono contento - che anche il Movimento 5 Stelle condivida la sostanza del testo.

Il mio Gruppo parlamentare voterà a favore del provvedimento e ringrazio il senatore Caliendo per l'opera di fino che ha compiuto anche nella sistemazione del profilo di bilancio che era stato sollevato dalla 5a Commissione. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia - Corso di laurea magistrale in scienza dell'informazione e Corso di laurea in scienza della comunicazione dell'Università Tor Vergata di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 580-B (ore 17,52)**

**ALBERTINI** (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, in alcuni interventi critici che ho ascoltato in discussione generale, si è sollevata la questione - condivisibile in sé - che questo provvedimento sia un'ennesima resa all'illegalità, nello specifico dell'abusivismo edilizio, problema endemico in alcuni territori del nostro Paese. Se però sommiamo i milioni, forse i miliardi di metri cubi sparsi nel territorio che non sono stati salutati da approvazioni regolari, forse le dimensioni sono ancora più cospicue di quelle circostanziate in alcuni particolari territori del nostro Paese.

Io vedrò invece questo provvedimento non come una resa all'illegalità, ma piuttosto come un tentativo di convergere verso la razionalità di una scelta che è quella appunto, davanti a un fenomeno come l'abusivismo, di dimensioni così gigantesche da non poter essere affrontate con un colpo di spugna e cancellate dopo decenni in cui c'è stata tolleranza, di introdurre criteri di priorità nei necessari interventi. Questo provvedimento, che non a caso reca il titolo: «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi», fa proprio questo: davanti a una situazione davvero radicalmente ingestibile, introduce delle priorità, delle sequenze temporali, delle scelte appropriate perché nel tempo si possa addivenire a una condizione più accettabile e più tollerabile.

Descrivo molto brevemente i tratti salienti di questo provvedimento, e dico subito, anticipando il nostro voto favorevole, che noi del Gruppo di Alternativa Popolare in esso ci riconosciamo. Viene conservato, con appropriato criterio di equilibrio, il doppio binario dei titolari dell'esecutività della demolizione, che in primo luogo non può che essere l'autorità giudiziaria, quando vi è stata una condanna definitiva in sede penale e la demolizione oggetto della sentenza non è stata eseguita. Rimangono poi in campo, dotate anche di maggiori poteri di discrezionalità nell'esecuzione più appropriata, le autorità amministrative.

Riguardo ai criteri di priorità degli interventi, non possiamo non riconoscere che si siano privilegiati, nell'indice di severità nell'esecuzione dei provvedimenti di demolizione, proprio quegli immobili che si trovano in una condizione ancora più critica rispetto all'abusivismo in senso generale: quelli, cioè, che hanno un impatto ambientale molto grave; quelli che sono costruiti impropriamente su area demaniale o in zone soggette a vincolo ambientale o paesaggistico; gli immobili che, per qualunque motivo, costituiscono un pericolo per l'incolumità pubblica; quelli che sono stati costruiti in luoghi soggetti a situazioni drammatiche, come alcuni fatti recenti hanno dimostrato, e in assenza dei criteri necessari perché potessero essere in condizioni di stabilità. E poi, a proposito della lotta al crimine - e in questo contesto la posizione del collega Casson - anche tutti gli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per l'associazione di tipo mafioso o per i delitti aggravati ai sensi delle leggi anticrimine organizzato rientrano nelle caratteristiche di priorità degli interventi.

Inoltre, per quanto riguarda le demolizioni attivate dalle autorità amministrative, è stata data la possibilità di estendere l'utilizzo da parte del Comune non solo dei propri mezzi, ma anche di quelli delle imprese private e di ricorrere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa. È stato istituito un fondo, da qualcuno ritenuto insufficiente - e certo lo è nei riguardi della dimensione del fenomeno, ma è comunque qualcosa in più e di più utilizzabile rispetto a prima - per la demolizione degli abusi edilizi.

Infine, si introduce un criterio di conoscenza, di informativa strutturale con i dati nazionali dell'abusivismo edilizio, che devono raccogliere le relazioni che gli organi amministrativi locali sono tenuti a stilare ogni anno per avere il quadro monitorato della situazione.

In ultima analisi, confermando il voto favorevole del mio Gruppo, non nego che il problema sia molto più grande di quello che ci accingiamo ad affrontare con i mezzi e le risorse in esame. Certamente, però, rispetto alla sequenza di anni, uno ogni nove, in cui si è intervenuti, piuttosto che per reprimere, per sanare l'abusivismo edilizio con condoni, quello in esame è un provvedimento che va nella giusta direzione e merita il nostro consenso. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, il senatore Albertini ha iniziato il suo intervento dicendo che questo non è certamente un provvedimento che possa rappresentare una resa all'illegalità. Guardi, senatore Albertini - poi risponderò anche ad altri - penso che sia anche peggio: questo è un incentivo all'illegalità, e per un motivo molto semplice. In discussione generale abbiamo cercato di mettere in evidenza gli elementi assolutamente discutibili e gravi contenuti nel provvedimento, ma alla fine è la filosofia generale che non va bene. Stiamo parlando di un numero di immobili abusivi elevatissimo, probabilmente di circa 70.000 immobili abusivi. Nel nostro Paese, tra l'altro, ci sono stati dei condoni.

Con questo provvedimento si fa finta di dire che stabiliamo un ordine di priorità per le demolizioni. In realtà, si mette in campo una serie di strumenti - ho citato prima le dichiarazioni del procuratore generale Riello di Napoli, molto chiare da questo punto di vista - che permetterà, nei fatti, di non arrivare ad alcuna demolizione.

Tra l'altro, aver scelto anche una serie di criteri di priorità, compreso quello di preservare il cosiddetto abusivismo di necessità, diventa altro che cavallo di Troia. Giustamente, con questo sistema (case finite e abitate) ci vuole pochissimo; da una parte - come abbiamo segnalato anche attraverso gli emendamenti - ci sarà una corsa ulteriore a finire gli immobili che finora non sono stati completati e, dall'altra, non ci vuole niente a occuparli e a renderli abitati. E questi sono trucchi e trucchetti che renderanno, perché quello è lo scopo.

Quanto al richiamo sentimentale del senatore Falanga, non ho capito se il Natale, la famiglia e il calore della casa esistono soltanto dove ci sono illeciti e abusi, o solo in una parte del Paese. Ma che ragionamenti stiamo facendo? Assumetevi tutti quanti la responsabilità di dire quanto si sta facendo. Non si ha avuto il coraggio di fare un condono, perché, poi, con il condono, almeno c'è un inizio e una fine, c'è una finestra. Qui no. Questo è un provvedimento che non ha tempo.

Noi avremo tutto con comodità, purché andiamo sempre più in là. E non avremo solo 70.000 di abusi: vedrete che il prossimo anno ne avremo molti di più. Oltretutto, vorrei ricordare che è anche peggio, perché - come sapete - con il condono è prevista la concessione in sanatoria e, quindi, bisogna pagare, come fanno i comuni cittadini in molte parti del Paese - per fortuna - che chiedono una concessione edilizia e pagano gli oneri concessori. Qui non ci sarà neanche questo.

Vorrei fare poi due riflessioni. Ma a noi non è bastato tutto ciò che è accaduto nel nostro Paese sull'onda anche di un abusivismo che, in una parte sostanziale del Paese - penso al Sud - ha distrutto il paesaggio, i beni primari, un patrimonio che è di tutti, che era la ricchezza di quei luoghi, anche dal punto di vista della possibilità dello sviluppo economico? Questo è quanto è accaduto.

Io sono di Roma e anche noi abbiamo avuto il fenomeno dell'abusivismo. Anzi, ha riguardato quasi un milione di abitanti. Sono state fatte le sanatorie. E, anche se sono state pagate concessioni in sanatoria, quel problema non solo ha provocato un danno enorme a un bene primario tutelato dalla Costituzione - e ha fatto bene il senatore Casson a richiamare l'articolo 9, perché lo dimentichiamo sempre - non solo ha distrutto il nostro territorio - e prima lo aveva già fatto l'abusivismo - ma ha anche scassato le casse dei bilanci dei Comuni. Pensate cosa è costato portare tutti i servizi e quanto alti sono stati gli oneri di urbanizzazione. Volete che parliamo del trasporto pubblico a Roma? Al netto di tutte le scelte sbagliate e del disastro della gestione dell'ATAC, sapete che cosa significa dover portare il trasporto pubblico in zone molto lontane, magari soltanto per un piccolo nucleo? Sapete cosa vuol dire portare le opere di urbanizzazione, attraversare pezzi dell'agro romano e, quindi, indurre ancora di più a devastazioni e a edificazioni, anche in zone che dovrebbero essere tutelate? Il danno per la collettività è enorme.

E non si può continuare a dire - e mi rivolgo anche al Partito Democratico - che è finita l'epoca dei condoni, che arriva il momento della tutela del territorio, che arriva finalmente il momento di fare la legge contro il consumo del suolo - ma quella è sepolta e può rimanere lì dov'è - e poi compiere un'operazione come questa. È una legge che stata chiamata «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi» quando, in scienza e conoscenza - e per questo c'è tanta pressione - questo provvedimento serve solo e unicamente a fare in modo che a quelle

demolizioni non si arrivi mai, soprattutto in un territorio dove l'abusivismo e l'illegalità sono stati spesso un tutt'uno e sono stati utilizzati anche a danno della povera gente dalla criminalità organizzata e da una classe politica che scientemente non ha mai fatto i piani regolatori e che scientemente non ha voluto mettere in campo opere vere e serie per la tutela del territorio, per fornire le risposte che servivano e anche per soddisfare le esigenze abitative.

Quindi, per tutti questi motivi, credo che, sebbene la Camera in qualche modo abbia migliorato questo provvedimento, non sia stata purtroppo attenuata la sua gravità che è peggiore addirittura di un altro condono. E dico anche che il provvedimento è stato peraltro anticipato dal governatore De Luca, che nel frattempo si è fatto una leggina in Regione ad esso ispirata. Io vi dico solo che spero unicamente che esso faccia la fine delle altre leggi regionali, che la Corte costituzionale per fortuna ha bocciato nel tempo.

Vi volete ancora una volta nascondere, cercando addirittura di dire che avete stabilito dei criteri per salvare le persone che sono più in difficoltà. Il senatore Falanga ha osato dire che in questo modo finalmente si potrà fare un'operazione di demolizione nei confronti dei grandi speculatori, ma in realtà l'operazione è volta solo e unicamente a fare in modo - come giustamente è stato segnalato anche dai magistrati - di mettere i bastoni fra le ruote, per non arrivare a nessun tipo di demolizione. Questa è la realtà dei fatti.

Per tutti questi motivi, noi saremo assolutamente contrari e voteremo contro il provvedimento, perché lo riteniamo davvero un ulteriore favore all'abusivismo e un vero incentivo all'illegalità. Di questo passo dovrete dare spiegazioni ai cittadini che invece devono presentare i progetti e i controprogetti, ai cittadini che si sono attenuti alle regole per poter edificare la propria casa. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP e del senatore D'Anna).*

[CAPPELLETTI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAPPELLETTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, questo provvedimento non è stato esaminato in Commissione in sede deliberante perché il Movimento 5 Stelle si è opposto, insieme ad altri Gruppi politici, dal momento che volevamo portare il dibattito in Aula. Questo provvedimento presentava e presenta tuttora notevoli criticità. Abbiamo voluto quindi che ci fosse una discussione, per meglio capire e meglio comprendere quali potevano essere le soluzioni a queste criticità. Ma non è stato chiarito nulla. Non è stato chiarito - ad esempio - a cosa serva.

È stato detto che serve per avere un ordine di priorità nella realizzazione delle demolizioni. Ma le procure hanno già adottato un ordine di priorità per le demolizioni, con gli strumenti organizzativi che sono stati introdotti. Si dirà che magari procure diverse hanno introdotto dei criteri di priorità diversi. Allora, per dare una risposta a questa obiezione, è già intervenuto il Consiglio superiore della magistratura con delle proprie linee guida, che sono state diramate da tempo.

La totalità dei procuratori auditi ha rappresentato delle perplessità, se non una vera e propria aperta contrarietà nei confronti di questo provvedimento. Va dato atto che esso è stato molto migliorato rispetto alle precedenti versioni, ma quel che è veramente certo è che ogni avvocato si potrà opporre alle demolizioni e potrà chiedere perché si vuole demolire la casa del suo cliente, che magari è un camorrista, anziché un'altra abitazione e chiederà di verificare che tutti i criteri siano stati rispettati. Insomma, è attesa una valanga di incidenti di esecuzione - sono molto probabili - che questo rischia di paralizzare e non certo di accelerare l'*iter* per l'esecuzione delle sentenze.

Non abbiamo avuto risposta dal dibattito, dal Governo e dai relatori anche ad altri importanti punti critici del provvedimento. Questa norma potrebbe addirittura diventare uno strumento in mano alla criminalità, che potrà erigere case abusive in spregio della legge, mettendoci dentro qualcuno che le abiti, magari proprio allo scopo esclusivo di scongiurare l'esecuzione degli abbattimenti.

Non abbiamo avuto risposta alla domanda sul perché siamo qui a discutere di un provvedimento siffatto, che è potenzialmente criminogeno per i motivi elencati, e non già di una norma più stringente che consenta di abbattere gli edifici abusivi al momento della loro costruzione. Perché non discutiamo



di una norma che consenta agevolmente di commissariare quei Comuni che non sono rigorosi nel far rispettare la legge con riferimento all'abusivismo? Ci chiediamo perché il provvedimento in esame abbia posto al centro non già la tutela del territorio, ma la tutela di chi ha realizzato l'immobile abusivo. Ripeto che deve essere posta al centro la tutela del territorio e non già la gestione delle demolizioni.

Il Movimento 5 Stelle è riuscito a migliorare la proposta normativa. Abbiamo inserito il fondo rotativo, perché il problema della demolizione nel nostro Paese sta tutto lì: si tratta di un problema legato alla mancanza di fondi. Abbiamo chiesto e ottenuto la creazione della banca dati degli immobili abusivi, che nel 2017 ancora manca nel nostro Paese. Tuttavia, queste positive innovazioni non sono sufficienti a farci esprimere un voto favorevole, perché i nuovi criteri introdotti porteranno a pesanti rallentamenti nelle procedure di demolizione, in particolare alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), che impone rigidamente - non semplicemente raccomanda - i criteri di priorità. Insomma, non vogliamo correre il rischio di essere funzionali agli interessi della malavita organizzata.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[DE SIANO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SIANO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi».

Certo, il provvedimento in esame non è la risoluzione del problema che coinvolge tanti pezzi del nostro Paese, ma è una risposta che il Parlamento dà a un problema reale, che esiste e rappresenta il dramma per tanti cittadini che vivono in determinate parti del Paese.

Dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo, perché riteniamo che il provvedimento sia anche e soprattutto un atto di buon senso e di giustizia sociale. Il nostro movimento politico - in modo particolare i parlamentari campani - porta avanti con forza l'attenzione su un fenomeno che esiste, è reale e merita risposte definitive da parte del Governo e del Parlamento. I cittadini se lo meritano per una ragione fondamentale: lo sancisce la nostra Costituzione. Stante il principio di uguaglianza, i cittadini italiani sono tutti uguali e hanno gli stessi diritti e doveri.

Nel caso di buona parte dei cittadini campani, non è stato così e noi lo continueremo a denunciare con forza, perché riteniamo sia un sacrosanto diritto dei nostri concittadini. Credo sia un atto di buon senso e dovuto statuire per legge che i manufatti pericolosi per la pubblica incolumità o quelli nella disponibilità della criminalità organizzata vadano demoliti prima di quelli realizzati per stato di necessità da nuclei familiari indigenti. Si tratta di un atto di giustizia sociale. È in malafede chi, discutendo del provvedimento, si affretta a dire che è un condono mascherato. Il disegno di legge in esame non è un condono e serve esclusivamente a proteggere le case abitate dai nuclei familiari più poveri.

Dall'altro lato, il provvedimento stabilisce che le esigue disponibilità vengano utilizzate per abbattere gli immobili della speculazione, gli ecomostri e gli scheletri edilizi che deturpano il nostro paesaggio.

È innegabile che le sentenze vadano eseguite e non possa esserci scappatoia che tenga. Il problema diventa grave quando le demolizioni avvengono con il contagocce, come appunto avviene nella nostra Regione, in Campania. Vuoi per difficoltà di carattere organizzativo, vuoi per mancanza di risorse finanziarie, le demolizioni nella nostra Regione - e credo in gran parte d'Italia - si sono contate sulle dita di una mano, sono avvenute a macchia di leopardo e continuano ad avvenire a macchia di leopardo. È quindi evidente che qualcosa non funziona.

Mi rivolgo in modo particolare a coloro i quali sono amministratori locali, a coloro i quali quotidianamente hanno la responsabilità di guidare la propria comunità, il proprio Paese, il proprio municipio: come fanno questi signori - e noi dovremmo spiegarlo a loro - a spiegare a chi viene privato della propria casa, sia pure in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato, che

il turno del vicino, che magari ha realizzato un abuso di dimensioni maggiori e in un'epoca ancora più lontana nel tempo, non è ancora arrivato e non si sa se arriverà mai?

Lo scopo della proposta di legge è mettere ordine alle esecuzioni dei provvedimenti di demolizione che - secondo i dati non di Forza Italia, ma di Legambiente - sono migliaia nella sola nella sola Regione Campania e riguardano ecomostri, fabbricati pericolanti, scheletri di cemento armato, immobili abusivi appartenenti alla criminalità organizzata, costruzioni realizzate sulle spiagge e finanche, per ultimo, case di necessità abitate da persone prive di ogni altra possibilità di alloggio.

Questa mattina ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore D'Anna che ha parlato delle migliaia e migliaia di metri cubi di materiale di risulta proveniente dalle eventuali ipotetiche demolizioni. Come si fa? Dove si allocano? Ebbene, c'è stato uno studio fatto dal quotidiano campano «Il Mattino» secondo cui, paradossalmente, l'ammontare delle costruzioni da demolire, in base alle sentenze passate in giudicato, in Regione Campania, in Provincia di Napoli e a Napoli, ammonterebbe all'equivalente di una città come Padova. Qualche collega, dall'altra parte, sorride ma è la verità: ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza, per lo meno per quanto riguarda parti del nostro Paese.

Fa piacere, comunque, che con il tempo lo abbiano capito tantissimi colleghi parlamentari che, superato lo scetticismo iniziale, non hanno avuto difficoltà a condividere con noi questa battaglia di giustizia e di civiltà che - mi piace ricordarlo e l'ho detto anche prima - nasce dall'impegno politico dei parlamentari campani e appartenenti al Gruppo del PdL campano, insediatisi nel 2015.

Perché questa battaglia è nata in Campania e non in un'altra Regione d'Italia e non si avverte la stessa sensibilità in altre parti del Paese? La ragione è molto semplice: una battaglia del genere non poteva nascere in Emilia-Romagna, non poteva nascere in Toscana, perché in quelle Regioni sono state applicate pedissequamente le leggi emanate dallo Stato centrale e si sono date risposte certe e concrete alle leggi, cosa che non è avvenuta in Campania. In Campania i condoni del 1985 e del 1994 sono naufragati nella peggiore di tutte le paludi burocratiche, quelle dell'interpretazione delle norme, dei ricorsi, dei contenziosi legali, delle denunce, del terrorismo ideologico dei sindaci e dei funzionari quotidianamente intimoriti. Tanto, tantissimo lavoro per i burocrati, per i magistrati, per le avvocature e per tanti avvocati che hanno difeso la povera gente. Pensate che a Napoli - non è demagogia, ma è un dato certo - dopo ben trent'anni dall'approvazione del primo condono, giacciono ancora pratiche di condono edilizio e sono parecchie centinaia: si poteva discutere di quelle pratiche di trent'anni fa.

Consentitemi di dire che la cosa più paradossale è quello che è successo con una legge dello Stato, quella approvata nel 2003, il famoso terzo condono edilizio. Il diritto alla sanatoria è stato riconosciuto a tutti cittadini di Italia, fuorché ai campani. Lo hanno ricordato il senatore Palma, il senatore D'Anna, il senatore Falanga e altri colleghi che mi hanno preceduto. È così: è stato negato alla popolazione della Campania, dove l'emergenza abitativa costituisce una vera e propria piaga sociale, un diritto riconosciuto agli altri.

Perché tutto ciò? Dobbiamo ringraziare l'allora governatore della Regione Campania che, stretto nella morsa dei vetero-ambientalisti, non ha esitato a bloccare tutto con una legge regionale, poi dichiarata dalla Corte Costituzionale illegittima. Lo ha fatto però tardivamente perché nel frattempo i termini erano scaduti e i cittadini campani non avevano avuto il tempo di presentare istanza di sanatoria.

Naturalmente fa rabbia - devo ricordarlo a me stesso e a quest'Assemblea - che a ciò si poteva porre rimedio qui in Senato, ma non c'è stata la possibilità, perché quella norma fu bocciata e non passò per un voto.

Concludo dichiarando il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento in esame, affermando che si tratta di un atto di buon senso e di giustizia sociale. Ringrazio tutti coloro, a partire dal senatore Falanga, che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, che spero, con il voto di stasera, possa rasserenare centinaia di persone che vivono in stato di soggezione psicologica per un dramma che hanno dentro casa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**SAGGESE (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGESE (PD). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare stasera ha come oggetto una materia complessa e rilevante. Ne abbiamo discusso a lungo: è la materia delle demolizioni dei manufatti abusivi, delle competenze dei vari organi dello Stato nella repressione del fenomeno, degli strumenti e delle modalità attraverso i quali rendere efficaci gli interventi repressivi.

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio esprime le contraddizioni storiche e sociali caratterizzanti lo sviluppo delle città italiane e dell'urbanizzazione di grandi aree agrarie nel dopoguerra, soprattutto, ma non solo, nel Mezzogiorno d'Italia. Dal punto di vista storico è evidente il contrasto violento che ha caratterizzato il binomio città e campagna, tipico di un Paese con un piano di sviluppo industriale tardivo e violentemente concentrato in poco tempo. Al contempo va considerato il peso che la grande rendita fondiaria ha esercitato sullo sviluppo del Paese, ponendo lo stesso, oggi, dinanzi a gravi problemi concernenti la salvaguardia del paesaggio, la tutela dei beni storici e architettonici e l'integrità ambientale di molti contesti rurali. Sul piano sociale appare indiscutibile la conquista del diritto al bene casa da parte di molte famiglie, ma molto spesso quelle famiglie sono state escluse dall'offerta edilizia delle città. Ovviamente questo non può giustificare assolutamente alcun tipo di abusivismo, neanche quello che viene definito di necessità.

Il grande sfruttamento del territorio non pianificato, la precarietà delle urbanizzazioni e dei servizi primari e secondari, delle opere pubbliche e delle infrastrutture, sono stati e continuano ad essere tra le più pregnanti conseguenze del primo abusivismo edilizio, quello operato appunto per necessità, che ha cambiato radicalmente e profondamente l'aspetto delle periferie urbane, stravolto porzioni di centri storici e dato vita spesso e diffusamente a tessuti industriali e manifatturieri spontanei, che hanno dovuto sempre fare i conti, in contrapposizione, con il costo troppo alto dei suoli legali.

Nel tempo, però, il fenomeno dell'abusivismo ha parzialmente cambiato connotati, trasformandosi da abusivismo di necessità in abusivismo speculativo, perdendo quei caratteri originari di un fenomeno sviluppatosi da povertà e arretratezza del contesto sociale. L'abusivismo speculativo a partire dagli anni Novanta ha alimentato un ciclo edilizio spropositato, che definire sommerso appare grottesco e che, invece, rappresenta ad oggi un vero e proprio pezzo dell'economia reale, del cosiddetto PIL, che si accompagna spesso alla piaga dell'evasione fiscale, al lavoro nero, al danno ambientale e alla criminalità.

Le risposte che nel tempo sono state date all'abusivismo edilizio riflettono tutte queste contraddizioni. Sono state citate le leggi sul condono approvate proprio con cicli esatti di nove anni l'una dall'altra, più o meno come gli intervalli del ciclo edilizio abusivo di quegli anni (nel 1985, nel 1994 e nel 2003); esse portano, infatti, i segni distintivi e indelebili di questo percorso storico, ne riflettono le contraddizioni e motivano, in parte spiegandole, le difficoltà di molte amministrazioni nel chiudere questa drammatica pagina, sanando ciò che rientra nei limiti di legge o reprimendo, abbattendo e ripristinando lo stato dei luoghi originari.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare interviene in questo specifico segmento del procedimento che segue un abuso dal suo nascere, per poi sdoppiare il suo *iter* nella procedura di condono oppure nella demolizione del manufatto realizzato al di fuori del perimetro della legge e non coperto da una sanatoria. Il provvedimento è nato da un'esigenza reale, quella di rendere più fluida e ordinata l'azione della pubblica amministrazione, sia in sede penale sia in sede amministrativa, come prescrive l'ordinamento in materia di demolizioni. Questa è un'esigenza che a sua volta ha preso le mosse da situazioni specifiche, controverse, faticosamente affrontate negli anni tra il susseguirsi di ricorsi, leggi nazionali, leggi regionali e conflitti vari tra i diversi livelli di governo.

Con il disegno di legge in esame si è raggiunto un equilibrio sicuramente di non facile realizzazione. Molti e diversi sono, infatti, gli interessi in gioco. Da un lato, vi è la necessità di realizzare il sistema più efficace per disciplinare e razionalizzare le procedure sottese alla demolizione dei manufatti abusivi; impegno, questo, che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, purtroppo non sempre riesce ad ottemperare per mancanza di risorse, per un'eccessiva contraddittorietà della normativa - anche questo è vero - o per scarsità di uomini e mezzi a disposizione di coloro che dovrebbero eseguire gli ordini del

giudice. Siamo indietro nel difficile compito di ripristinare lo stato dei luoghi in tutti quei casi in cui si è verificato un abuso edilizio. Dall'altro lato - ed è questa l'altra necessità da conciliare - vi è la stringente necessità di sbloccare questo stato di cose, questa situazione di stallo, andando invece a colpire le situazioni di abuso più gravi, più drammatiche e più sfrontate, quelle più pericolose per l'ambiente circostante e che evidenziano un grado di allarme sociale maggiore e più significativo di altre.

È evidente come la risposta dello Stato, non potendo essere identica in ogni contesto, per quelle mancanze e carenze di cui poc'anzi ho parlato, non possa che essere commisurata al tipo di abuso posto in essere. Faccio soltanto un esempio. Un complesso residenziale realizzato a pochi passi dal mare o in aree paesaggistiche protette da vincoli, con finalità speculative, costituisce sicuramente un abuso meritevole di un atteggiamento repressivo più forte di quello perpetrato dalla famiglia che in periferia, seppure abusivamente e illegalmente (perché tale rimane), realizza una veranda per ricavare un lavatoio di servizio.

Badate, si tratta di abuso in entrambi i casi e come tale va sanzionato in entrambi i casi: nessun condono, neppure mascherato, come pure si vuol fare credere in quest'Aula. Con questo provvedimento si cerca esclusivamente di prevedere dei meccanismi certi che puntino ad un unico obiettivo: evitare che la repressione e il contrasto ai piccoli abusi, che rimangono in vita, diventi il più grande alibi ed il più grande ostacolo alla persecuzione dei grandi abusi speculativi, o comunque degli illeciti più risalenti. Ed è per questa ragione che questo lavoro è stato lungo ed articolato ed è per questo che ci sono state delle modifiche e dei miglioramenti.

I contributi positivi forniti nelle audizioni hanno consentito l'introduzione di significative modifiche con un unico esclusivo obiettivo: combattere più efficacemente l'abusivismo e fornire al lavoro degli uffici giudiziari e degli enti locali strumenti sicuramente più incisivi e più efficaci.

Con questo disegno di legge - lo ripeto - non intendiamo discutere di condoni mascherati o, peggio, di sanatorie camuffate da cavilli procedurali e giuridici. La *ratio* è ben altra e va in altra direzione: è quella di snellire un sistema; nel mentre si porta avanti un progetto di revisione complessiva delle procedure sottese agli abbattimenti e si reperiscano risorse realmente in grado di alleggerire il carico sia delle procure che degli enti locali.

Onde evitare di andare nella direzione contraria rispetto a quella che ci siamo prefissati, infittendo ancor di più la giungla normativa in materia di abusivismo edilizio, è stato svolto un lavoro complesso, articolato e profondo fatto di audizioni, di ricerca, di ascolto, che ha consentito oggi di avere un atto più completo e più ricco, nel quale confluiscono anche e soprattutto i suggerimenti dei tanti operatori di giustizia che in molti uffici giudiziari, quelli che veramente operano a contatto con tali realtà, applicano già. Si tratta di criteri che non hanno carattere precettivo.

Il testo sul quale oggi siamo chiamati ad esprimere il nostro voto mantiene e rafforza il regime di intervento finalizzato alla repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso l'azione penale e quella amministrativa; semplifica i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione plurimi, pur senza individuare delle gerarchie, offrendo invece un indirizzo chiaro al lavoro dei pubblici ufficiali; individua - le voglio brevemente richiamare - tre fattispecie in grado di razionalizzare la materia: in primo luogo, il rilevante impatto ambientale o la costruzione su aree demaniali o in zone soggette a vincolo di ogni tipo; in secondo luogo, i manufatti che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone; in terzo luogo, i manufatti che siano nella disponibilità di soggetti condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso.

È palese, dunque, l'indirizzo chiaro che le fattispecie sopraelencate danno al contrasto deciso all'abusivismo speculativo e alle sue ricadute sul piano ambientale, della legalità e della lotta alla criminalità. Il testo rafforza e definisce al meglio i poteri e le prerogative dei prefetti, dettando finalmente tempi certi per ottemperare agli adempimenti che da questa normativa discenderanno.

Con questo provvedimento, dunque, si compie un passo avanti che deve naturalmente essere accompagnato da una coesa politica delle istituzioni, a partire dalle Regioni che in molti casi ancora oggi non hanno definito la redazione dei piani paesaggistici ponendo in essere un grave

inadempimento. Un provvedimento che disciplina più nel dettaglio gli strumenti e le norme di contrasto ad una piaga che - ahimè - trova forti radici nella storia di questo Paese e che per essere debellato necessita di chiarezza, trasparenza ed efficacia, per tutelare lo straordinario e unico patrimonio naturale e di civiltà che l'Italia ha e che ancora sopravvive, nonostante le troppe ferite inferte da uno sviluppo distorto.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TONINI](#) (PD). Signor Presidente, un esame attento del testo ha messo in evidenza un'incongruenza tra la formulazione del comma 1 dell'articolo 3, come è stato modificato dall'emendamento 3.500, e il comma 4 del medesimo articolo 3, che è il comma contenente la copertura finanziaria.

Ora è evidente che, trattandosi di stanziamenti, il comma 4, che è il comma di copertura, prevale rispetto al comma 1 e quindi si pone l'esigenza di un coordinamento del testo in questa fase del nostro dibattito, tale da rendere il comma 1 coerente con il comma 4. In sostanza propongo la seguente norma di coordinamento: "*All'articolo 3, al comma 1, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.500, sopprimere le parole: «a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e» e sostituire le parole: «dal 2018» con le seguenti: «dal 2017».*"

[PRESIDENTE](#). Avverto l'Assemblea che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento C1 esattamente coincidente con quella letta in questo momento dal senatore Tonini e che la stessa è in distribuzione.

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, dalla lettura fatta dal Presidente Tonini a me onestamente non sembra proprio un coordinamento. Adesso ovviamente leggeremo il testo, ma a me pare che non si tratti di un mero coordinamento, bensì di una modifica. Quindi, a mio avviso, essa arriva un po' fuori tempo, perché doveva essere presentata prima, anche in seguito ad un errore nell'emendamento.

A questo punto non penso possa essere accettata come mero coordinamento e sottopongo ciò alla sua valutazione, signor Presidente. Si tratta di un'ulteriore modifica, avvenuta tra l'altro dopo che le votazioni sono tutte concluse. Credo che la proposta avanzata non possa essere accettata come coordinamento.

[PRESIDENTE](#). La sede è quella opportuna, perché è prima di procedere al voto finale e quindi è assolutamente possibile.

Sospendo comunque la seduta fine alle ore 18,50, per dare ai colleghi la possibilità di leggere il testo, non certo ingraziandomi gli appassionati di calcio.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,39, è ripresa alle ore 18,50).*

Riprendiamo i lavori, chiedendo in particolare l'attenzione del presidente della Commissione bilancio Tonini.

Noi abbiamo votato l'emendamento 3.500 che era, sulla base del parere, condizione necessaria e lo abbiamo approvato, rilevando che dopo l'approvazione di tale emendamento necessario, secondo il parere della 5a Commissione, si è verificata ovviamente la comparsa di contrasti tra commi in questo caso tra loro inconciliabili. Chiedo al Presidente della Commissione bilancio se, sulla base del suo parere, con l'approvazione della proposta di coordinamento (che sarà posta ai voti per semplice alzata di mano) la norma nel suo complesso risulti coperta.

[TONINI](#) (PD). Sì, signor Presidente. L'incongruenza è dovuta naturalmente a un errore materiale nel parere della 5a Commissione - quindi dobbiamo assumerci la nostra responsabilità - ma quello che conta ai fini della copertura è la norma di copertura, ossia quella contenuta al comma 4. Il problema di

questa riformulazione è che bisogna rendere il comma 1 coerente con il comma 4, proprio ai fini della chiarezza della copertura.

[CASSON](#) (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che, in base alla delucidazione, anche in questo momento di pausa dei lavori d'Aula che c'è stato, ci troviamo di fronte a un errore materiale, come definito dal presidente Tonini. Prendiamo atto di questa situazione; non cambierà molto lo stato del disegno di legge, che è comunque destinato a finire alla Camera dei deputati. Prendiamo atto di questa indicazione di errore materiale.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, abbiamo visto le carte. Prendiamo atto - per carità - su dichiarazione, di cui si assume tutte le responsabilità, del presidente della Commissione bilancio, che si tratta di un errore materiale, ma è evidente a tutti che la pausa era assolutamente necessaria, perché dalla lettura del testo si comprendeva chiaramente cosa diversa. Ovviamente speriamo che la Camera, da questo punto di vista, faccia maggiori approfondimenti.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Procediamo dunque alla votazione finale.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

[RUSSO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per comunicare all'Assemblea che le relazioni tecniche che si attendevano sul provvedimento relativo alla lingua italiana dei segni sono arrivate in giornata. La 5a Commissione sta concludendo il suo lavoro, che auspicabilmente sarà disponibile per l'Assemblea domani mattina alle ore 9,30. Pregherei, quindi, di posticipare la trattazione del provvedimento alla seduta di domani mattina.

[PRESIDENTE](#). Senatore Russo, considero la proposta perché lei è relatore del provvedimento.

RUSSO (*PD*). Solo in questa veste mi sono permesso di intervenire.

PRESIDENTE. So che lei non è juventino, ma so anche che è laziale e noto in questa richiesta un certo conflitto di interesse.

Tuttavia, non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.



Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 18 maggio 2017

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 18,55).

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi ( **580-B** )

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

### Approvato

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nell'ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera c-bis) del comma 6, determinata con provvedimento del titolare dell'ufficio requirente, tenendo conto dei criteri di cui alla medesima lettera e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 1.1

**NUGNES, MORONESE**

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera «c-bis» con la seguente:

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

## 1.2

[MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

### Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis) numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;».

## 1.100

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

### Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso c-bis), numero 3), dopo le parole: «agli immobili» inserire le seguenti: «, anche se abitati dai componenti della famiglia,».

## 1.3

[MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

### Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis), sostituire le parole: «della sentenza di condanna di primo grado» con le seguenti: «del verbale di accertamento dell'opera abusiva».

## G1.100

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

### V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi,

premesso che:

in data 22 gennaio 2014 il Senato approvava in prima lettura il disegno di legge in titolo, in una formulazione recante - nella novella apportata al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - un riferimento alla priorità di demolizione degli immobili abusivi di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.



575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato, considerato che:

la Camera dei deputati, nel modificare l'articolato in oggetto ha, fra le altre cose, omesso di riproporre, nell'ambito della novella recata all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, l'inciso «, anche se abitati dai componenti della famiglia» riferito a manufatti abusivi nella disponibilità dei soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui l'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione. Ciò potrebbe determinare incertezze interpretative ed ostacoli nella fase applicativa delle demolizioni,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a ripristinare, al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, l'inciso normativo - approvato in prima lettura al Senato, e poi soppresso nel corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati - che specifica che tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, anche se abitati da componenti della famiglia.

#### **G1.100 (testo 2)**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [FALANGA](#) (\*)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi,

premesso che:

in data 22 gennaio 2014 il Senato approvava in prima lettura il disegno di legge in titolo, in una formulazione recante - nella novella apportata al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - un riferimento alla priorità di demolizione degli immobili abusivi di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato,

considerato che:

la Camera dei deputati, nel modificare l'articolato in oggetto ha, fra le altre cose, omesso di riproporre, nell'ambito della novella recata all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, l'inciso «, anche se abitati dai componenti della famiglia» riferito a manufatti abusivi nella disponibilità dei soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui l'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione. Ciò potrebbe determinare incertezze interpretative ed ostacoli nella fase applicativa delle demolizioni,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a ripristinare, al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, l'inciso normativo - approvato in prima lettura al Senato, e poi soppresso nel corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati - che specifica che tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, anche se abitati da

persone legate ai predetti da rapporti di parentela, di coniugio o di unione civile, di affinità o di stabile convivenza.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

### **Approvato**

*(Modifica all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (L). - *(Demolizione di opere abusive)*. - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma 3 possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31».

ORDINE DEL GIORNO

**G2.100**

[LO MORO, GUERRA](#)

**Approvato**

Il Senato,

premessi che:

la legislazione vigente prevede con riguardo alla immediata repressione degli abusi edilizi e quindi all'esecuzione delle demolizioni, un sistema a doppio binario che vede la competenza delle autorità amministrative (comuni, regioni e prefetture) e dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio;

in relazione ai rimedi giudiziari, al fine di assicurare una piena repressione degli abusi edilizi l'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 prevede che «Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo [...] ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine»;

la disciplina vigente nulla precisa in ordine all'esecuzione delle suddette sentenze penali di condanna e alle possibili ipotesi di sovrapposizione o interferenza tra autorità giudiziaria e decisioni dell'amministrazione;

la questione relativa ai rapporti fra l'ordine di demolizione impartito dal giudice e l'attività amministrativa ha dato luogo ad un vivace dibattito giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a chiarire in via legislativa, in linea con la giurisprudenza prevalente, la titolarità della competenza in sede di esecuzione in ordine alla demolizione di edifici abusivi in ottemperanza a sentenze di condanna penale;

a modificare l'articolo 98 del TUE rinviando per l'esecuzione degli ordini di demolizione di immobili abusivi impartiti con decisione del giudice penale a quanto previsto dai titoli II e III del libro X del codice di procedura penale relativi per l'appunto all'esecuzione delle sentenze penali; riconoscendo esplicitamente al pubblico ministero l'iniziativa dell'esecuzione e la competenza al giudice dell'esecuzione penale.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 2

**2.0.100**

[LO MORO, GUERRA](#)

**Respinto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. All'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per l'esecuzione delle decisioni di condanna si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III del libro X del codice di procedura penale."».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

**Approvato nel testo emendato**

*(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**3.100**

[LO MORO, GUERRA](#)

**Respinto**

Sopprimere l'articolo.

**3.500**

Il Relatore

**Approvato**

Apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «anni dal 2017» con le seguenti: «anni dal 2018»;*

*al comma 4, sopprimere le parole: «a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e»; sostituire le parole: «bilancio triennale 2016-2018» con le seguenti: «bilancio triennale 2017-2019» nonché le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2017».*

**3.101**

[COMPAGNA](#)

**Improcedibile**

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

*«5-bis. Il Fondo di cui al comma 1, si intende destinato altresì al risarcimento danni a seguito di sentenza di primo grado che risultino danneggiati da atto esecutivo di abbattimento di opere abusive autorizzate tramite false autorizzazioni prodotte dagli uffici tecnici.*

*5-ter. Il risarcimento di cui al comma 5-bis, il cui ammontare minimo di euro diecimila si intende da integrare con le spese legali dello stesso grado di giudizio, è assicurato anche qualora la sentenza non attribuisca esplicite responsabilità civili e penali agli uffici tecnici delle Amministrazioni competenti.*

*5-quater. Le sentenze di primo grado di cui al comma 1 si intendono inappellabili e le opere di cui al medesimo comma non possono, in ogni caso, essere interessate da atti di pignoramento».*

**G3.100**

[LO MORO, GUERRA](#)

**Approvato**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione;

con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo;

l'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero ,delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati

all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni;

a legislazione vigente la copertura finanziaria delle attività di demolizione delle opere abusive - ma non per quelle di riduzione in pristino dello stato dei luoghi - i Comuni sono abilitati a richiedere anticipazioni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.;

il Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è destinato a concedere anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dalla autorità giudiziaria;

che le modalità per accedere al fondo per la demolizione delle opere abusive sono contenute in due circolari della cassa depositi e prestiti (n. 1254 del 28 ottobre 2004 e n. 1264 del 2 febbraio 2006), le quali prevedono che: possono accedere al finanziamento soli comuni di cui ambito territoriale si realizza l'opera abusiva oggetto di un provvedimento di demolizione; sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, nonché le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse; il finanziamento consiste in un'anticipazione, senza interessi, a valere sulle risorse del fondo; il contratto di anticipazione deve inderogabilmente prevedere che, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo contratto, il Comune rilascia per tutta la durata dell'anticipazione, delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferente ai primi tre titoli del bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso all'anticipazione; il Comune si obbliga a rimborsare l'importo dell'anticipazione e a pagare la spesa di gestione del fondo in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi nonché a rispettare tale termine anche nel caso in cui la riscossione sia effettuata da parte di altra autorità competente,

impegna il Governo:

a chiarire come si coordini l'istituendo Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive con il Fondo per la demolizione delle opere abusive, già istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.;

a precisare il rispettivo ambito soggettivo dei due suddetti strumenti finanziari.

### **G3.101**

#### **CAPPELLETTI**

##### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

tra le modifiche apportate all'articolato in esame dalla Camera dei Deputati, è stato inserito l'articolo 3 recante «Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive», il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione,

considerato che:

i costi delle operazioni di demolizione sono rilevanti se si considera che la somma per demolire un manufatto di medie dimensioni può arrivare a costare 50.000 euro,

considerato, altresì, che:

appare opportuno chiarire come il nuovo strumento finanziario si coordini con il Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., tenuto conto che l'ambito soggettivo sembra essere analogo,

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee a consentire un adeguato e progressivo aumento della dotazione complessiva del fondo di rotazione per il quadriennio 2017-2020;

a mantenere anche il fondo per la demolizione delle opere abusive presso la Cassa Depositi e Prestiti come strumento finanziario dal quale i Comuni possono attingere qualora le risorse del Fondo di cui alla presente legge non risultino sufficienti, garantendo in ogni caso il necessario coordinamento.

### **G3.101 (testo 2)**

[CAPPELLETTI](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premessi che:

tra le modifiche apportate all'articolato in esame dalla Camera dei Deputati, è stato inserito l'articolo 3 recante «Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive», il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione,

considerato che:

i costi delle operazioni di demolizione sono rilevanti se si considera che la somma per demolire un manufatto di medie dimensioni può arrivare a costare 50.000 euro,

considerato, altresì, che:

appare opportuno chiarire come il nuovo strumento finanziario si coordini con il Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., tenuto conto che l'ambito soggettivo sembra essere analogo,

raccomanda al Governo:

di adottare misure idonee a consentire un adeguato e progressivo aumento della dotazione complessiva del fondo di rotazione per il quadriennio 2017-2020;

di mantenere anche il fondo per la demolizione delle opere abusive presso la Cassa Depositi e Prestiti come strumento finanziario dal quale i Comuni possono attingere qualora le risorse del Fondo di cui alla presente legge non risultino sufficienti, garantendo in ogni caso il necessario coordinamento.

### **G3.102**

[CAPPELLETTI](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premessi che:

tra le modifiche apportate all'articolato in esame dalla Camera dei Deputati, è stato inserito l'articolo 3 recante «Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive», il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione,

considerato che:

l'accesso al nuovo strumento finanziario, unitamente al nuovo strumento sanzionatorio di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, comma 4-bis, che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non ottemperi all'ordine di demolizione precedentemente ingiunto dall'amministrazione comunale, potrebbe contribuire anche al risanamento dei bilanci degli enti locali,



impegna il Governo ad assicurare l'accesso al fondo di rotazione anche ai Comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o si trovano in gestione commissariale.

### **G3.103**

**CAPPELLETTI**

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

nel corso delle audizioni sul disegno di legge in esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, diversi Procuratori della Repubblica hanno evidenziato la difficoltà delle procure italiane ad eseguire le demolizioni a causa della mancata autonomia finanziaria, suggerendo come possibile soluzione l'accesso diretto al fondo per le spese di giustizia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, capitolo di spesa n. 1360,

impegna il Governo a prevedere in ogni caso meccanismi di accesso diretto da parte delle Procure al capitolo di spesa n. 1360 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e successive modificazioni al fine di reperire i fondi necessari alla realizzazione delle opere di demolizione di propria competenza.

**ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 4.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio)*

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionali sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.
3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

#### 4.1

##### [NUGNES](#)

##### **Respinto**

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo».

#### 4.500

Il Relatore

##### **Approvato**

Al comma 5, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017», le parole: «bilancio triennale 2016-2018» con le seguenti: «bilancio triennale 2017-2019» e le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2017».

#### 4.100

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#)

##### **Respinto**

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2017 adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

7-ter. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- t) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e



della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute deve essere redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile».

#### **G4.100**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

è necessario realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, in considerazione delle dimensioni del fenomeno su scala nazionale;

è altrettanto necessario supportare l'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare per far fronte alle potenziali emergenze abitative derivanti dalla demolizione dei manufatti abusivi,

impegna il Governo a emanare apposite linee guida volte a: verificare lo stato patrimoniale dei soggetti o del nucleo familiare cui viene demolito l'immobile abusivo; mappare gli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi per soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali; valutare in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.

#### **G4.100 (testo 2)**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

è necessario realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, in considerazione delle dimensioni del fenomeno su scala nazionale;

è altrettanto necessario supportare l'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare per far fronte alle potenziali emergenze abitative derivanti dalla demolizione dei manufatti abusivi,

raccomanda al Governo di emanare apposite linee guida volte a: verificare lo stato patrimoniale dei soggetti o del nucleo familiare cui viene demolito l'immobile abusivo; mappare gli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi per soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali; valutare in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n.

380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.

#### **G4.101**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

è necessario realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, in considerazione delle dimensioni del fenomeno su scala nazionale e, al contempo, far fronte alle situazioni di disagio sociale e di emergenza abitativa derivanti dall'eventuale abbattimento dei manufatti abusivi nonché contenere l'ulteriore consumo di suolo e i costi per la realizzazione di nuove edificazioni;

gli enti locali debbono essere posti in condizione - a seguito dell'accertamento dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali - di poter optare o per la demolizione o per l'acquisizione al patrimonio,

impegna il Governo a garantire, ove necessario anche adottando appositi provvedimenti normativi, la possibilità per gli enti locali di procedere - prima di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto - alla verifica dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici in ordine alla necessità dell'ente di acquisire il manufatto ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste per le liste di assegnazione per l'edilizia sociale, tramite opportuna interpolazione di apposito catasto dello stato del patrimonio immobiliare esistente o recuperabile da patrimonio pubblico inutilizzato destinato a edilizia sociale, prevedendo altresì nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione che il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, siano comunque acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, fermo restando che l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

#### **4.0.100**

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

#### **Respinto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Istituzione del fascicolo del fabbricato)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualunque sia la sua destinazione funzionale, disponendo la tempistica per l'aggiornamento del fascicolo con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le

caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;

e) la situazione catastale storica e corrente;

f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;

g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;

h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;

i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicate le linee guida per le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso, nel rispetto dei criteri fissati dal presente articolo».

*Consequentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'istituzione del fascicolo del fabbricato».*

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

**Approvata**

All'articolo 3, al comma 1, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.500, sopprimere le parole: «a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e» e sostituire le parole: «dal 2018» con le seguenti: «dal 2017» .

*Allegato B*

### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 580-B e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 4.100 e 4.0.100 parere non ostativo, a condizione che, rispettivamente al capoverso 7-*quater* e al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale con cui è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato, sia prevista, nel rispetto delle competenze di Regioni e enti locali in materia, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo di un mero parere; sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 3, comma 1, le parole: «per l'anno 2016» siano sostituite con le seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «anni dal 2017» siano sostituite con le seguenti: «anni dal 2018»;

che all'articolo 3, comma 4, le parole: «a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e» siano soppresse, le parole: «bilancio triennale 2016-2018» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-2019» e che le parole: «per l'anno 2016» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;

che all'articolo 4, comma 5, le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016» siano sostituite dalle seguenti: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017», le parole: «bilancio triennale 2016-2018» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-2019» e che le parole: «per l'anno 2016» siano

sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.101, 4.100 e 4.0.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Compagna, Cuomo, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Santangelo, Scalia (*dalle ore 16.30*), Sollo, Stucchi, Tocci, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Buemi, Gaetti e Vaccari, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere; Corsini, Divina, Fazzone, Lucherini e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

##### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ha inviato, in data 2 maggio 2017, la relazione illustrativa delle attività della Direzione di comando e controllo istituita ai sensi della OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1005).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 15 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXXXIII, n. 5*).

##### **Interrogazioni**

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro della salute* - Premesso che: sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2016 e n. 173 del 26 luglio 2016, sono state pubblicate le determinazioni AIFA con le quali sono state riclassificate dalla fascia A, farmaco mutuabile, a quella C, a pagamento, con costi tra i più alti d'Europa, i farmaci anticoncezionali: Triminulet, Planum, Ginodem, Milvane, Etinilestradiolo e Gestodene Mylan Generics, Estmar, Minulet; l'assunzione guidata di pillole estroprogestiniche, o di spirali a rilascio progestinico, viene utilizzata non solo per prevenire gravidanze indesiderate, ma risulta impiegata anche nella prassi terapeutica per contrastare gravi patologie dell'apparato riproduttivo che affligge molte donne, permettendo, in tal modo, di salvaguardare l'utero e le ovaie, evitando anche la crescita di fibromi o cisti ovariche; il numero elevato dei ginecologi obiettori, inoltre, costringe un numero sempre maggiore di donne ad abortire clandestinamente, impedendo concretamente di accedere ai loro diritti sessuali e riproduttivi, in spregio ai dettami costituzionali; la dilagante espansione dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi ha reso, nella pratica, sempre più difficile assicurare il servizio dell'interruzione volontaria di gravidanza, ingenerando macroscopiche problematiche sia alle donne, che secondo le prescrizioni di legge non possono abortire trascorsi 90 giorni dall'inizio della gravidanza, sia ai medici non obiettori, che si vedono costretti a dedicarsi esclusivamente alla pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG); la legge n. 194 del 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza", statuisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile riconoscendo il valore sociale della maternità e la tutela la vita umana dal suo inizio, il cui luogo istituzionale di applicazione della legge è il consultorio familiare, ed eventuali strutture particolarmente dedicate con competenze consultoriali, mentre l'ospedale e le altre strutture autorizzate sono il luogo istituzionale per l'esecuzione dell'intervento;

il diritto alla maternità, pertanto, dovrebbe essere garantito senza ledere sia il diritto delle donne che decidono di interrompere la gravidanza che quello dei medici che si dichiarano obiettori; la legge n. 405 del 1975, istitutiva dei consultori familiari, assegna un ruolo centrale e strategico ai consultori nella promozione e tutela della salute della donna su obiettivi prioritari, quali, tra gli altri, l'IVG. La complessità del comportamento sessuale individuale e la corretta applicazione dei metodi contraccettivi implicano che una parte di gravidanze indesiderate sia inevitabile: l'IVG rimane, pertanto, una necessità assistenziale che deve essere garantita dal Servizio sanitario nazionale. Mentre, contrariamente da quanto nella pratica si registra, i consultori ai sensi dell'art. 2 della n. 194 del 1978 devono procedere alla "somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile (...) consentita anche ai minori";

considerato che:

l'inserimento dei contraccettivi nella fascia C si connette, seppure indirettamente, al piano nazionale per la fertilità che implicitamente li considera non strettamente necessari: una decisione che rischia di danneggiare le fasce più deboli della popolazione;

se anche si fosse voluto, come sostenuto a suo tempo in più articoli di stampa, incentivare le nascite, dacché la stessa riqualificazione dei contraccettivi in fascia C si inserisce in un più ampio contesto della tristemente nota campagna a favore del "Fertility day", l'unico risultato ottenuto è stato che le nascite non sono aumentate, mentre è aumentato notevolmente il numero degli aborti clandestini;

sarebbe stata ben più opportuna una campagna di prevenzione anche attraverso i consultori, di cui si è ampiamente constatato il fallimento negli anni, e mediante la promozione degli anticoncezionali, al fine di dissuadere il ricorso all'aborto clandestino, e non incentivarlo come invece è accaduto;

un'iniziativa di questo tipo sembra allontanare ulteriormente il conseguimento degli obiettivi della legge n. 405 del 1975, che 40 anni fa istituiva i consultori familiari con l'idea che la contraccezione dovesse essere gratuita e i consultori strutture in cui si accedeva gratuitamente;

quest'iniziativa comporta la disapplicazione dell'art. 4 della legge n. 405 del 1975, in base al quale i consultori dovrebbero impegnarsi nella prescrizione di prodotti farmaceutici, a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dai consultori secondo la legge "sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano";

tra le più importanti carenze che conseguono al depotenziamento dei consultori nel territorio, in contrapposizione al diritto di informazione delle cittadine e dei cittadini, va ascritta la limitatissima conduzione di campagne di sensibilizzazione e di suggerimenti, pure individuali, per la scelta degli anticoncezionali e dei diversi metodi contraccettivi utilizzabili;

tutte le conseguenze illustrate non sono, pertanto, che da ricondursi alla mancanza di un ruolo prioritario che la contraccezione dovrebbe assumere nella politica sanitaria;

considerato inoltre che:

l'Ippf (International planned parenthood federation), su 16 nazioni UE valutate in merito alla contraccezione, colloca l'Italia per le politiche contraccettive al dodicesimo posto;

la riclassificazione anche degli ultimi farmaci contraccettivi costituisce un segnale preoccupante, in un Paese in cui la contraccezione ormonale è assai meno utilizzata che in altri Paesi europei, ed invero in Italia meno del 20 per cento delle donne usa la pillola, un dato costante da anni;

due ampie indagini, l'una condotta su 7.000 studenti e l'altra su 4.500 donne europee di età compresa fra i 20 e i 29 anni, lasciano emergere comportamenti poco responsabili sul piano della salute riproduttiva, primo fra tutti il mancato uso del preservativo o di altre forme contraccettive;

un giovane su 3 si dichiara sessualmente attivo, eppure resta inconsapevole delle misure da adottare per la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili o di gravidanze indesiderate. Non si farebbe, infatti, uso di preservativo o di altri metodi contraccettivi in un caso su 10, con percentuali che balzano fino al 42 per cento fra i minori di 14 anni. Dalla seconda ricerca emergerebbe che nel 35 per cento dei casi i rapporti sessuali delle donne italiane sono totalmente a rischio, privi del ricorso a qualsiasi

barriera, contro poco meno di un 25 per cento di casi in cui gli strumenti utilizzati sono poco affidabili e mirati per lo più a proteggere da gravidanze indesiderate. Sull'utilizzo della contraccezione ormonale sembrerebbero fare la differenza sia l'età (è scelta infatti solo dal 16 per cento di donne giovani, contro la media europea che supera il 40 per cento), sia la territorialità (con un uso di pillola, cerotti, impianti sottocutanei o anelli vaginali molto limitato in Sicilia e nelle regioni del Mezzogiorno, con la Campania che registra percentuali poco superiori al 7 per cento contro il 23 per cento della Valle d'Aosta),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga la decisione di riclassificare degli anticoncezionali in fascia C capace di produrre un effetto discriminatorio, non solo alla luce della Costituzione e della normativa nazionale, ma anche di quella internazionale che, all'opposto, garantisce apertamente la tutela dei diritti sia sessuali che riproduttivi;

se non intenda intraprendere ogni opportuno provvedimento, in conformità alla legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, ai principi e disposizioni garantiti dalla Costituzione, affinché sia assicurata un'adeguata e bilanciata programmazione inerente alla salute sessuale e riproduttiva delle donne, delle adolescenti e delle immigrate, attraverso l'imprescindibile ampliamento e miglioramento dei servizi fondamentali e di quelli integrativi territoriali quali consultori, medici di medicina generale, ginecologi e psicologi;

se non intenda, alla luce l'attuale situazione disorganica che varia da regione a regione e dei riflessi pericolosi che tale stato determina, inclusa la precipua questione dell'obiezione di coscienza dei medici nel praticare l'aborto, assicurare che tale diritto sia reso omogeneo e o comunque compatibile con la domanda delle interessate, in coincidenza con la tutela che la legge n. 194 del 1978 assicura, evitando tagli di spesa sommersi, nello specifico lesivi della salute e della libertà di autodeterminazione di quella parte della cittadinanza femminile che più necessita di tutele per condizione economica, sociale, generazionale e culturale;

quali azioni, anche di tipo normativo, intenda intraprendere, affinché sia assicurata la presenza, presso ogni presidio ospedaliero ove insista un reparto di Ginecologia ed ostetricia, e per ogni turno di servizio, di personale che non abbia precedentemente dichiarato la propria obiezione di coscienza, al fine di dare piena applicazione alla legge n. 194 del 1978;

se non intenda intraprendere ogni iniziativa di competenza finalizzata al contrasto della pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza erogata in maniera non conforme ai dettami di legge, anche mediante l'adozione di misure concrete che favoriscano il libero accesso alla contraccezione ormonale; se non intenda attivare sistematici cicli di incontri nelle scuole per sensibilizzare giovani e giovanissimi alla contraccezione, istruendoli correttamente anche sulla fisiopatologia della riproduzione.

(3-03750)

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [SERRA](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

in data 5 maggio 2017, è stata pubblicata la delibera n. 82 della Giunta comunale di Spoleto (Perugia) del 23 marzo 2017, tramite la quale il Comune accetta una donazione di un importo pari a 15.000 euro da parte dell'azienda Italmatch Chemicals SpA, sede di Spoleto;

la delibera di accettazione della donazione è finalizzata all'acquisto di un mezzo fuoristrada da porre al servizio di protezione civile del Comune, con la condizione di apporre un logo sull'automezzo acquistato con la scritta "Donazione Italmatch Chemicals SpA";

considerato che:

ai sensi del decreto del ministero della sanità 5 settembre 1994, "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie", l'Italmatch Chemicals SpA è classificata "industria insalubre di prima classe" (la più alta);

l'azienda Italmatch Chemicals SpA di Spoleto è classificata azienda a "rischio di incidente rilevante di soglia superiore" ex articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 (livello più alto di rischio), la cui



scheda tecnica è disponibile sui siti *web* del Comune di Spoleto e della protezione civile di Spoleto; secondo quando disposto dal decreto legislativo n. 105 del 2015, attuativo della direttiva "Seveso III", il Comune di Spoleto esercita le funzioni istituzionali relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e relative all'informazione, consultazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali; inoltre, secondo quando disposto dal decreto legislativo, un rappresentante del Comune di Spoleto è membro del comitato tecnico regionale (CTR), istituito dallo stesso decreto, ed effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi; programma e svolge le ispezioni ordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28; su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22; provvede affinché l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al pubblico; nell'atto che conclude l'istruttoria del rapporto di sicurezza indica le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, dispone la limitazione o il divieto di esercizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno che un'istituzione con specifiche funzioni di governo, controllo e vigilanza su un'attività produttiva a rischio di incidente rilevante di soglia superiore riceva, direttamente o indirettamente, denaro, donazione o altra utilità dalla medesima azienda;

se ritenga che sia opportuna l'apposizione del *logo* aziendale su un mezzo destinato al servizio pubblico di emergenza;

se non ritenga di attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso l'amministrazione coinvolta, affinché non sia resa esecutiva la delibera citata.

(3-03751)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[LO MORO](#), [RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [PEGORER](#), [GUERRA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la battaglia contro la 'ndrangheta e le infiltrazioni mafiose nella gestione dei migranti ha conseguito un risultato molto significativo con l'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro il *clan* Arena, che gestiva il centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), grazie ad un lavoro encomiabile, svolto da magistratura e forze dell'ordine;

le 68 persone arrestate su ordine della Direzione distrettuale antimafia, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, tra cui un sacerdote e il presidente della sezione calabrese della "Confraternita delle Misericordie", coinvolti nell'operazione insieme a decine di esponenti della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto, sono accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture;

nella valutazione dell'operazione, che ha coinvolto 500 agenti di Polizia, non può sfuggire il dato, rilevante sul piano politico, oltre che giudiziario, che, secondo l'ipotesi investigativa portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, la cosca Arena controllava il Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Crotone, il più grande centro di accoglienza d'Europa. La 'ndrangheta e i suoi associati avrebbero lucrato su ingenti fondi europei girati dal Governo per la gestione del Cara e di due Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati);

nei giorni scorsi, dopo un'altra indagine giudiziaria guidata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, che ha messo sotto accusa un gruppo di persone che sfruttavano alcune decine di rifugiati, ospitati in alcuni centri di accoglienza per impiegarli in lavoro in nero, il Ministro in indirizzo ha dato comunicazione di un piano di 2.130 controlli presso tutte le strutture di accoglienza dei migranti;

considerato che:

le operazioni di polizia sembrano attestare che i migranti sono considerati da gente senza scrupoli e dalla criminalità organizzata come un affare su cui lucrare;

oggi, nell'esprimere gratitudine e sostegno alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, c'è da augurarsi che venga fuori, sul piano politico, se non sul piano giudiziario, la rete di relazioni e di connivenze che hanno potuto rendere possibile una vicenda immorale e squallida, oltre che grave e rilevante sul piano penale;

sulla vicenda del Cara di Crotona ci sono state ad avviso degli interroganti troppe sottovalutazioni, nonostante diversi organi di stampa e atti di sindacato ispettivo avessero messo in luce, già da tempo, le problematiche più rilevanti;

va nella direzione giusta il programma di ispezioni annunciato, ma, per il pregresso e con riferimento specifico al caso crotonese, è importante sapere se e come il Ministero dell'interno si sia mosso a seguito delle varie segnalazioni, se sia stata svolta un'istruttoria e con quale esito,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire al Cara di Crotona una gestione adeguata per il futuro, in condizioni di assoluta legalità e nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli immigrati ospiti della struttura;

se il Ministero si sia mosso a seguito delle varie segnalazioni, se sia stata svolta un'istruttoria e con quale esito;

se e quali iniziative di propria competenza intenda prendere per far luce, anche sul piano amministrativo, sulla gestione pregressa del Cara di Crotona e degli altri centri di accoglienza coinvolti nell'operazione "Jonny".

(3-03752)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE PIN](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'intesa per il piano industriale per salvare Alitalia prevedeva un ulteriore impegno finanziario da parte dei soci di circa 2 miliardi di euro, ma anche sacrifici per i lavoratori, 980 esuberanti di personale a tempo indeterminato tra il personale di terra, quello navigante avrebbe subito la riduzione della retribuzione dell'8 per cento e i riposi annuali da 120 giorni a 108;

il nuovo piano sarebbe stato l'ennesima riproposizione di strategie focalizzate al solo contenimento dei costi, ma senza un solido piano di rilancio ed espansione;

il preaccordo raggiunto il 14 aprile 2017 tra la compagnia Alitalia e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil è stato bocciato con il 67 per cento dei voti contrari in un *referendum* interno;

alta è stata l'affluenza che si è registrata, ha votato circa l'87 per cento degli aventi diritto, ovvero 10.000 lavoratori su 12.000;

considerato che:

martedì 13 maggio, sul sito "comuistiroma" è apparsa la notizia dei primi licenziamenti avvenuti in Alitalia per presunta ritorsione. Si tratta di lavoratori, infatti, che avevano preso parte alla campagna per il no all'accordo e si erano esposti in prima persona nelle lotte sindacali contro la linea dei licenziamenti di massa voluta dalla compagnia;

per il momento il licenziamento riguarderebbe 2 lavoratori, ma già ad altri 2 dipendenti sono stati contestati gli stessi episodi;

i dipendenti Alitalia sostengono che a Fiumicino il clima non è dei migliori e che ci sarebbero state vere e proprie intimidazioni a danno dei lavoratori da parte dei quadri inviati dalla direzione dell'azienda,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda portare alla luce le motivazioni e le ragioni giustificative per le quali la società abbia effettuato i suddetti licenziamenti, considerando che il licenziamento ritorsivo è assimilabile a quello discriminatorio;

se sia ravvisabile un nesso di causalità tra la condotta aziendale e l'attività sindacale antagonista



espletata dai soggetti licenziati;  
quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare, se lo riterrà opportuno, la situazione *ex ante*.  
(4-07537)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel gennaio 2010 il tenente della Polizia provinciale di Potenza, Giuseppe Di Bello, si adoperò per effettuare alcune analisi indipendenti sulle acque dell'invaso del Pertusillo, un lago di circa 155 milioni di meri cubi di acqua, a prevalente uso civile;

nonostante, infatti, le analisi effettuate dall'ARPA Basilicata non segnalassero alcuna particolare situazione di criticità, il tenente ed alcune associazioni del luogo avevano notato significativi cambiamenti nello stato delle acque: decisero così di effettuare alcuni prelievi e di sottoporli ad analisi chimiche presso un centro specializzato;

i risultati delle analisi fotografarono una situazione di particolare gravità, riscontrando alti livelli di inquinamento, sia di natura microbiologica, sia per l'elevata concentrazione di metalli pesanti;

il segretario regionale del Partito Radicale della Basilicata, Maurizio Bolognetti, pubblicò quanto emerso dalle analisi, al fine di rendere noti alla cittadinanza i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dalla contaminazione delle acque del Pertusillo. Allo stesso modo, il tenente della Polizia provinciale informò la magistratura circa lo stato di inquinamento dell'invaso;

l'assessore regionale all'ambiente della Basilicata, per ragioni a parere degli interroganti non del tutto chiare, scelse tuttavia di reagire con forza unicamente verso i responsabili della pubblicazione dei dati, denunciando alla Procura della Repubblica il tenente Di Bello e Bolognetti per procurato allarme;

la Procura aprì anche un fascicolo contro il tenente "per rivelazione di segreti d'ufficio", che ne comportò la sospensione dai pubblici uffici e l'interruzione dello stipendio;

nonostante numerose ulteriori analisi confermassero, successivamente, lo stato di contaminazione delle acque dell'invaso, evidente anche dall'anomala colorazione assunta dalle stesse e per la massiva moria di pesci verificatasi, al tenente Di Bello fu assegnato un ruolo in evidente contrasto con la funzione pubblica da lui svolta sino a quel momento: venne infatti collocato come addetto alla sicurezza presso un museo;

*l'iter* processuale a carico del tenente è stato particolarmente travagliato: i processi di primo e secondo grado del 2012 e 2013 hanno visto la sua condanna per il reato a lui ascritto, sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione. Medesimo risultato per i successivi procedimenti, che hanno visto una nuova condanna presso la Corte d'appello di Salerno nell'aprile 2016 e il successivo annullamento con rinvio da parte della suprema Corte di cassazione penale, Sez. 2, n. 19932 del 2017;

nonostante i riscontri delle analisi effettuate sul Pertusillo abbiano dimostrato uno stato di contaminazione, le cui responsabilità sono ancora da verificare, l'unico soggetto ritenuto sinora responsabile è stato il tenente Di Bello, attivatosi molti anni fa per garantire un diritto riconosciuto a livello nazionale, europeo e internazionale;

si ricorda, infatti, come il diritto all'informazione ambientale sia tutelato dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata dal nostro Paese con la legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché recepita nel diritto comunitario attraverso le direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE. Un diritto che sotto molti profili viene identificato in qualità di diritto umano, tanto da essere stato inserito nella Costituzione francese attraverso la "Charte de l'environnement" del 2005;

è poco chiaro a giudizio degli interroganti, dunque, il motivo che abbia spinto le amministrazioni ad accanirsi sulla figura del tenente Di Bello, la cui posizione rimane ancora sospesa presso la magistratura, nonostante la Corte di cassazione abbia recentemente affermato "lo stato di incensuratezza dell'imputato, l'assenza di un proprio interesse privato, la violazione di una sola norma di legge l'interesse pubblico (l'informazione giornalistica) perseguito, la mancanza di un nocumento all'indagine giudiziaria ed altri interessi pubblici";

lungi dal voler intervenire nel merito di un procedimento ancora da concludere, è poco chiara la sua permanenza presso il museo, cui è stato assegnato molti anni fa. Le conclusioni delle sentenze non sembrerebbero infatti giustificare l'estromissione del tenente da attività di rilevante interesse pubblico, quali la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, che appaiono eccessivamente marginalizzate, in questo caso, nel giusto bilanciamento da effettuare tra diritti in apparente contrasto, si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia a conoscenza di quanto riportato e se non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di verificare l'attuale condizione lavorativa del tenente Di Bello e l'opportunità di un suo tempestivo reintegro nei compiti, nei ruoli e nelle funzioni antecedenti il 25 maggio 2010;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda chiarire definitivamente lo stato di inquinamento dell'invaso del Pertusillo, che rischia di incidere significativamente sulla salute dei cittadini e sulla qualità dell'ambiente dei territori lucani e pugliesi.

(4-07538)

[MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti, il Movimento 5 Stelle di Corigliano Calabro (Cosenza) ha evidenziato gravi irregolarità che inficiano, ad avviso degli interroganti, il procedimento volto alla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano. Nell'ordine: a) il presidente della Regione Calabria, Mario Oliviero, in data 26 aprile 2017, ha emesso il decreto per l'indizione del *referendum* volto alla consultazione delle popolazioni di Corigliano e Rossano relativamente all'ipotizzata fusione; b) per ragioni mai rese pubbliche, detto decreto è stato emesso, nonostante fosse già da tempo scaduto il termine previsto per la sua adozione. Infatti, per l'art. 41 della legge regionale n. 13 del 1983, il decreto andava adottato entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio regionale n. 177 del 27 gennaio 2017, mediante la quale veniva approvata la proposta di legge regionale n. 182/10 (con cui, in applicazione dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 1983, veniva stabilito d'indire il *referendum* consultivo);

considerato che, a parere degli interroganti:

l'illegittimità del decreto del presidente della Regione è destinata a riflettersi sulla validità della stessa consultazione referendaria;

il termine ristretto di 10 giorni, evidentemente, soddisfa l'esigenza che sia l'approvazione della proposta di legge che la consultazione referendaria vadano "contestualizzate", ossia rapportate a precisi requisiti su cui dovrebbe anche basarsi il preliminare giudizio cosiddetto di meritevolezza (giudizio peraltro mai espresso dalla Regione);

in caso di violazione del termine di 10 giorni ovvero d'indizione del *referendum* oltre detto termine, venendo meno la necessaria concentrazione e contestualità dei momenti procedurali (approvazione della proposta ed indizione del *referendum*), si corre il rischio di provocare la consultazione popolare in presenza di condizioni oggettivamente diverse da quelle esistenti nella fase in cui si colloca il giudizio regionale di meritevolezza (mai espresso) e ancor prima che, tramite delibera dei rispettivi Consigli comunali, hanno dato impulso al procedimento;

quando il Consiglio comunale di Corigliano Calabro, peraltro nella totale assenza di un presupposto "piano di fattibilità", ha dato il suo atto d'impulso, non era a conoscenza dei fatti che, di lì a breve, avrebbero portato alla nomina, da parte del prefetto, della commissione di accesso agli atti, al fine di verificare condizionamenti esterni nella vita dell'ente;

non essendo ancora conclusa l'attività della commissione né essendo noti i relativi risultati, sarebbe impossibile proseguire oltre in tale delicato procedimento, in quanto attivato da un organo posto sotto attenzione dallo Stato, la cui attività (delibera atto d'impulso) avrà un risvolto storico per la vita dell'ente in quanto destinato a ripercuotersi sulla sua stessa sopravvivenza;

la Regione, preso atto del mancato rispetto del predetto termine (da cui deriverebbe l'illegittimità della consultazione referendaria) e dei fatti gravi che, in corso di procedimento, hanno interessato il Comune di Corigliano Calabro, quanto meno per evidenti ragioni di opportunità avrebbe dovuto invitare gli enti

interessati a rinnovare (se ed in quanto scongiurato lo scioglimento degli organi elettivi del Comune) gli atti d'impulso, magari in presenza di un preliminare studio di fattibilità, al fine di verificare le finalità ed i vantaggi effettivamente perseguiti da ciascun ente, nel rispetto delle normative di riferimento;

senonché, anziché rispettare la normativa richiamata, la Regione Calabria si è prodigata (a decadenza già avvenuta) in un'attività legislativa volta, ad avviso degli interroganti, a dilatare (ovvero ad eludere) il termine di 10 giorni (che deve intercorrere tra la data di approvazione della proposta di legge ed il decreto presidenziale d'indizione del *referendum*). Infatti, l'art. 41 della legge regionale n. 13 del 1983 (che contempla il termine) è stato modificato con legge regionale n. 10 del 6 aprile 2017 (entrata in vigore l'8 aprile) con cui il termine di 10 giorni è stato elevato a 90 giorni. Pertanto sarebbe lecito chiedersi se fosse proprio necessaria la dilatazione (*ex post*) del termine, quali interessi siano stati perseguiti, e, ammesso e non concesso che la dilatazione dei termini sia legittima, se servirà a restituire legittimità al decreto presidenziale 26 aprile 2017 di indizione del *referendum* (a suo tempo adottato in violazione del termine di 10 giorni);

stante il principio di irretroattività della legge, la nuova versione dell'art. 41 (che allunga il termine da 10 a 90 giorni) non può essere applicata, secondo gli interroganti, al decreto adottato dal presidente Oliverio in data 26 aprile 2017. Infatti, risalendo la delibera consiliare n. 177 (per l'approvazione della proposta di legge sulla fusione) al 27 gennaio 2017, il termine all'epoca applicabile era quello di 10 giorni, visto che il termine di 90 giorni si applica alle sole proposte deliberate dopo la sua entrata in vigore;

è ingiustificabile la modifica di una legge regionale, dettata dall'intento di eludere una decadenza già avvenuta (ossia salvare il decreto d'indizione del *referendum*, già affetto da nullità non più sanabile), ed è di scarsa comprensione la logica a cui devono ascrivere simili gravi comportamenti;

altra anomalia è costituita dalla circostanza che, presso le sedi istituzionali proposte alla gestione del procedimento di fusione, è stata registrata la presenza e partecipazione (peraltro enfatizzata dalla stampa) di un sedicente "comitato 100 Associazioni", di cui non si conosce né la sottostante compagine sociale né quali possano essere le relative finalità statutarie;

la Regione Calabria, ancora, è venuta meno, ad avviso degli interroganti, all'attività di controllo ad essa riservata dalla legge regionale n. 13 del 1983 in quanto, in applicazione degli artt. 13 e 10 di detta legge, avrebbe dovuto dichiarare (attraverso il proprio ufficio di presidenza) l'inammissibilità della delibera del Consiglio comunale di Corigliano Calabro n. 3 del 1° febbraio 2016, con cui si dava impulso al procedimento di fusione. Infatti, proprio al fine di garantire la contestualità delle motivazioni che dovrebbero spingere gli enti interessati all'attivazione del procedimento di fusione, all'art. 13, comma 5, n. 2, è stato previsto che debba intercorrere un intervallo non superiore a 7 mesi tra le delibere degli enti interessati. Senonché, pur scadendo detto intervallo il 7 agosto 2015 (risalendo la prima delibera, cioè la n. 1 adottata dal Consiglio comunale di Rossano in data 16 gennaio 2015), la delibera del Consiglio comunale di Corigliano Calabro, come detto, è stata adottata il 1° febbraio 2016. Anche nella relazione illustrativa della proposta di legge regionale n. 182/10 in data 31 ottobre 2016 (avente ad oggetto l'approvazione della fusione), nel darsi atto della data di approvazione delle due delibere, viene apertamente disattesa l'applicazione delle richiamate disposizioni (artt. 10 e 13 della legge regionale n. 13 del 1983). Inoltre, pur in presenza di tali macroscopiche violazioni ed in assenza dei relativi presupposti, detta legge è stata considerata urgente e come tale approvata, ed entrata in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi, con le procedure previste dall'ordinamento, affinché siano chiariti i motivi e le ragioni per cui la Regione Calabria, nell'esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze ad essa garantite costituzionalmente, abbia agito con le modalità descritte e, a parere degli interroganti, in violazione di norme;

se non ritengano di attivare, per quanto di propria competenza, gli opportuni organi di controllo, anche

di carattere giurisdizionale.

(4-07539)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12a Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-03750, della senatrice Simeoni ed altri, sulla classificazione delle pillole contraccettive nella fascia C a pagamento del Servizio sanitario nazionale.

